

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

contributi

105


contributi

105

Il Piano Regionale Integrato della Regione Emilia-Romagna 2020-2022

relativo alle attività di controllo nel campo
della sicurezza alimentare, sanità
e benessere animale

Il Piano Regionale Integrato della Regione Emilia-Romagna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

ISSN 2464 - 9252
N° 105 - 2022
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO

Redazione e Impaginazione a cura di:

Anna Padovani e Antonella Grenni

Direzione Generale cura della persona, salute e welfare - Regione Emilia-Romagna

Stampa:

Centro Stampa Giunta - Regione Emilia-Romagna – Bologna - aprile 2022

Copia del volume può essere richiesta a:

Antonella Grenni

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna

e-mail: antonella.grenni@regione.emilia-romagna.it

I volumi della collana regionale Contributi possono essere scaricati dall'indirizzo

<http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/rapporti/contributi>

Il Piano Regionale Integrato dei controlli (PRI) rappresenta uno strumento di attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali relativamente alla programmazione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle attività di Controllo ufficiale in tutti i settori della sicurezza alimentare, in particolare l'igiene e la salubrità degli alimenti e delle bevande, l'igiene delle produzioni zootecniche, la sanità animale ed il benessere animale.

I suoi contenuti sono coerenti con gli obiettivi e i programmi di prevenzione articolati ed avviati in modo organico attraverso i Servizi competenti.

In particolare, attraverso tale piano, si intende sostenere l'impegno e la responsabilizzazione a tutti i livelli della filiera alimentare, in quanto elementi fondamentali per garantire l'efficacia delle misure di prevenzione. Solo attraverso un'azione sinergica da parte di tutti gli operatori coinvolti nelle diverse attività di controllo inerenti la produzione, la trasformazione e la distribuzione fino al consumo dell'alimento, è garantito il principio secondo cui i controlli non devono essere più concentrati unicamente sul prodotto finale, ma devono essere integrati lungo tutta la filiera.

Il Piano si richiama inoltre al principio della responsabilizzazione degli operatori economici del settore alimentare, che *“sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti”* (Regolamento Comunitario 178/2002).

L'attività di Controllo ufficiale assume, pertanto, il ruolo di un'attività di parte terza tra consumatore, cui si riconosce *il diritto ad un'alimentazione sicura*, ed operatori della filiera alimentare, che sono i primi responsabili della sicurezza degli alimenti che producono. Il governo della filiera agro-alimentare, infatti, deve necessariamente basarsi su un dialogo continuo rivolto agli operatori ed ai consumatori, in un'ottica di miglioramento dell'efficacia delle azioni di prevenzione.

In base a questi principi il Piano Regionale Integrato dei controlli persegue i seguenti obiettivi strategici:

- massima tutela del consumatore mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza alimentare, della sanità e del benessere degli animali;
- valorizzazione delle produzioni agroalimentari, anche mediante l'analisi del ciclo di vita dei prodotti delle filiere produttive agroindustriali.

A questi obiettivi sono orientate le attività di Controllo Ufficiale di competenza del Servizio sanitario regionale volte a:

- assicurare efficacia, appropriatezza ed uniformità dei controlli;
- assicurare personale libero da conflitti;
- assicurare adeguata capacità di laboratorio, strutture ed attrezzature appropriate per i controlli;
- disporre i piani d'emergenza;
- programmare un sistema integrato multiprofessionale e sinergico dei controlli.

Quest'ultimo principio, condiviso da tutti gli Enti ed Organismi competenti, ha orientato la progettazione del Piano Integrato dei controlli della Regione Emilia-Romagna.

Giuseppe Diegoli
Responsabile Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica

Piano Regionale Integrato 2020-2022

Relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere degli animali



Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Piano Regionale Integrato 2020-2022:

Alpigiani Irene, Arrigoni Norma, Benedetti Stefano, Berardelli Chiara, Bertolani Eleonora, Bosi Filippo, Bursi Eleonora, Casadei Gabriele, Casadio Chiara, Casoli Simona, Cozzolino Paolo, Denti Laura, De Lucia Alessia, De Vita Daniela, Dell'Orfano Giovanni, Diegoli Giuseppe, Faggioli Paola, Fedrizzi Giorgio, Franceschelli Armando, Fridel Marina, Gadani Beatrice, Galletti Giorgio, Gentili Lisa, Giacometti Bruno, Giannino Monica, Ghinassi Paolo, Grenni Antonella, Guazzetti Stefano, Lanza Guglielmo, Lauriola Antonio, Loli Piccolomini Luisa, Martini Enrica, Massirio Ivano, Mazzetti Claudia, Meschini Serena, Mordacci Elisa, Natalini Silvano, Padovani Anna, Paladini Cosimo, Palminteri Stefano, Pierantoni Marco, Piumi Morena, Poeta Antonio, Romboli Claudio, Rocca Daniela, Ruzzon Barbara, Santi Annalisa, Savorelli Enea, Scaramuzza Paola, Spinoso Federico, Tamba Marco, Tralongo Daniela, Trambajolo Giovanna, Trippa Giovanni, Zanellato Marcella, Zarenghi Luca.

INDICE

1. INTRODUZIONE	Pag.	1
1.1 Principi di Riferimento	Pag.	1
1.2 Struttura del documento	Pag.	1
1.3 Punto di Contatto del PR	Pag.	3
CAPITOLO 1. OBIETTIVI STRATEGICI	Pag.	4
CAPITOLO 2. AUTORITA' COMPETENTI REGIONALI LOCALI E LABORATORI DI RIFERIMENTO PER I CONTROLLI UFFICIALI	Pag.	5
2.1 Servizio Sanitario Nazionale	Pag.	5
2.2 Autorità Competenti per la sicurezza alimentare	Pag.	5
2.3. L'Autorità Competente Regionale (ACR)	Pag.	6
2.3.1 Organigramma dell'Autorità Competente Regionale	Pag.	7
2.3.2 Punto di contatto della ACR	Pag.	8
2.4 Le Autorità Competenti Locali (ACL)	Pag.	8
2.4.1 Organigramma delle Autorità Competenti Locali – Aziende USL	Pag.	8
2.4.2 Le Aziende Unità Sanitarie Locali del territorio regionale	Pag.	9
2.4.3 Punti di Contatto delle ACL	Pag.	10
2.4.4 Il sistema di gestione delle ACR e ACL	Pag.	10
2.5 I laboratori di riferimento per i controlli ufficiali	Pag.	11
2.5.1 Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"	Pag.	11
2.5.2 Sezioni Diagnostiche IZSLER e Punti di Contatto	Pag.	12
2.5.3 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPAE)	Pag.	13
2.5.4 Fondazione Centro Ricerche Marine	Pag.	13
2.6 Coordinamento tra Autorità Competenti	Pag.	13
2.6.1 Coordinamento ACC-ACR	Pag.	14
2.6.2 Coordinamento ACR-ACL	Pag.	14
2.6.3 Coordinamento tra ACR e Laboratori	Pag.	14
2.6.4 Misure di coordinamento e cooperazione con gli Organi di controllo che operano sul territorio regionale	Pag.	15
2.7 Formazione del personale appartenente ad ACR e ACL	Pag.	15
2.7.1 Percorso obbligatorio di Formazione e di mantenimento della qualifica per Ispettori ed Auditor a norma della DGR n. 1488/2012	Pag.	16
	Pag.	17
CAPITOLO 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI		
3.1 Generalità	Pag.	17
3.2 Pianificazione delle attività di controllo ufficiale	Pag.	18
3.2.1 Collegamento con il PRP	Pag.	18
3.2.2 Categorizzazione del rischio OSA e frequenze di controllo	Pag.	19
3.2.3 Tipologia dei controlli	Pag.	19
3.2.4 Procedure documentate per il controllo ufficiale	Pag.	20
3.3 Sistema Informativo Regionale	Pag.	20
3.3.1 Anagrafica delle strutture oggetto di controllo	Pag.	20
3.3.2 Struttura del Sistema Informativo	Pag.	20
3.3.3 Sistemi informativi regionali:	Pag.	20
3.3.4 Sistemi informativi nazionali	Pag.	21
3.4 Pianificazione strategica	Pag.	23
3.4.1 Il piano delle attività	Pag.	23
3.4.2 Verifica dei risultati e valutazione della efficacia del controllo ufficiale	Pag.	23
3.4.3 Comunicazione esterna	Pag.	24
3.5 Pianificazione e programmazione a livello di ACL	Pag.	24
3.5.1 Mandato Istituzionale, Livelli Essenziali di assistenza	Pag.	24
3.5.2 Categorizzazione del rischio OSA e frequenze di controllo	Pag.	24
3.5.3 Tipologia dei controlli	Pag.	24
3.5.4 Procedure di controllo ufficiale	Pag.	24
3.5.5 Verifica risultati e valutazione dell'efficacia del Controllo Ufficiale	Pag.	24
3.5.6 Pianificazione operativa	Pag.	25
3.6 I processi trasversali	Pag.	25
3.6.1 Sistema Informativo	Pag.	25
3.6.2 Anagrafica delle strutture oggetto di controllo	Pag.	25
3.6.3 Comunicazione Esterna	Pag.	25
3.6.4 Contenzioni, ricorsi e reclami	Pag.	26
3.6.5 Altri processi trasversali	Pag.	26

CAPITOLO 4. PIANI DI INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA	Pag.	27
4.2 Piani di intervento	Pag.	27
4.2.1 Gestione delle emergenze epidemiche	Pag.	27
4.2.2 Gestione delle emergenze non epidemiche	Pag.	28
4.2.3 Sistema di allerta alimenti e mangimi (RASFF)	Pag.	28
4.2.4 Malattie trasmesse da alimenti	Pag.	28
	Pag.	30
CAPITOLO 5. AUDIT SULLE AUTORITÀ COMPETENTI		
5.1 Audit "a cascata" tra le autorità competenti (ACC/ACR/ACL)	Pag.	30
5.1.1 Audit della ACR sulle ACL in Regione Emilia-Romagna	Pag.	30
5.2 Verifica per l'Accreditamento istituzionale	Pag.	30
5.3 Audit Interni delle ACR ed ACL	Pag.	31
	Pag.	32
CAPITOLO 6. CRITERI OPERATIVI E PROCEDURE		
6.1 Criteri operativi	Pag.	32
6.1.1 Inquadramento giuridico del Personale	Pag.	32
6.1.2 Efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali	Pag.	32
6.1.3 Verifica dell'affidabilità dei propri controlli	Pag.	33
6.1.4 Imparzialità, conflitto di interesse	Pag.	34
6.1.5 Competenze legali	Pag.	35
6.1.6 Capacità di laboratorio	Pag.	35
6.1.7 Strutture e attrezzature	Pag.	36
6.1.8 Piani di emergenza	Pag.	36
6.1.9 Finanziamento dei Controlli Ufficiali	Pag.	36
6.2 Procedure documentate	Pag.	36
6.2.1 Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale	Pag.	37
6.2.2 Certificazione ai fini export	Pag.	38
6.3 RegISTRAZIONI DEI CONTROLLI UFFICIALI	Pag.	38
	Pag.	40
CAPITOLO 7. RIESAME E ADATTAMENTO DEL PRI		
7.1 Procedura di redazione della relazione annuale al PRI	Pag.	40
	Pag.	40

ALLEGATI

Allegato A – Protocolli Categorizzazione del rischio:

A.1 - Protocollo Tecnico per la "Categorizzazione del rischio" degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di SVET e SIAN"

A.2 - Protocollo Tecnico per la "Categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione dei controlli di competenza dei Servizi Veterinari in Regione Emilia-Romagna".

Allegato B - Documento di correlazione fra i Piani specifici della Regione Emilia Romagna e i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2017

Allegato C - Piani Specifici regionali

C.1 – Schede AREA A

C.2 – Schede AREA B

C.3 – Schede AREA C

C.4 – Schede SIAN

C.5 - Schede Trasversali

Allegato D - Modello di "Scheda di Piano specifico Locale"

1. Introduzione

Il Regolamento (UE) 2017/625, al titolo V "Programmazione e relazioni", articoli da 109 a 114, prevede che in ogni Paese dell'UE sia predisposto e attuato un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP-PNI), strutturato in maniera completa ed organica, che descriva l'organizzazione dei controlli, le attività correlate e i soggetti coinvolti, al fine di assicurare la conformità alle normative da parte degli Operatori dei settori interessati.

Il Piano Regionale Integrato dei controlli (PRI), coerente con i contenuti del PCNP-PNI, è lo strumento di attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali relativamente alla programmazione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali in materia di sicurezza alimentare e nei settori della sanità animale, dell'igiene delle produzioni zootecniche, dell'igiene e salubrità degli alimenti e delle bevande.

Inoltre, con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di compendiare in un unico documento la programmazione regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, sono integrate nel presente PRI anche le attività inerenti l'igiene urbana veterinaria, nonché la tutela e il controllo degli animali d'affezione.

L'Autorità Competente Regionale (ACR) elabora una relazione annuale che illustra i risultati dei controlli ed il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PRI. Tale relazione, inviata al Ministero della Salute entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento preso in considerazione, è pubblicata, come il PRI, sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

1.1 Principi di Riferimento

Il presente PRI viene redatto in armonia con gli orientamenti indicati dalla Giunta regionale mediante specifici atti, pertanto, i suoi contenuti non possono prescindere dalle politiche, dagli obiettivi e dai programmi di prevenzione declinati nei pertinenti documenti.

Il presente documento si integra con i preesistenti atti della Regione relativi alla strutturazione del sistema regionale dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, in particolare:

- la DGR n. 1488/2012 «Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica" per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali»;
- la DGR n. 1510/2013, recepimento delle «Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria», oggetto di accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/02/2013».

Costituisce documento di riferimento per il presente piano anche l'atto di "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016), nonché il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117".

Per la redazione del presente piano inoltre si è fatto riferimento a quanto disposto dal «Piano Nazionale Integrato (PNI) 2020-2022» di cui all'Intesa Stato Regioni del 20 febbraio 2020 (Rep. Atti n. 16/CSR del 20/02/2020).

1.2 Struttura del documento

La struttura del documento, coerente con quella del PNI, è organizzata secondo le seguenti sezioni:

Capitolo 1 - Obiettivi strategici

- Individua gli obiettivi strategici del Piano 2020-2022

Capitolo 2 - Autorità competenti e Laboratori Regionali di Riferimento

2.2 – 2.3 – 2.4 Autorità competenti e organismi di controllo

- Descrive la struttura e le competenze delle Autorità, regionale e locali, delle altre Istituzioni coinvolte nelle materie di pertinenza del PRI e degli organismi cui sono delegati compiti di controllo ufficiale e altre attività ufficiali;

2.5 - Laboratori di Riferimento

- Descrive i Laboratori Regionali di riferimento, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/625 ed i Centri di Referenza Regionali;

2.6 - Misure di coordinamento

- Descrive le misure che garantiscono la cooperazione e il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascuna Autorità competente e tra le diverse Amministrazioni responsabili per uno stesso settore;

2.7 - Formazione

- Descrive le disposizioni adottate per garantire al personale preposto le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficace.

Capitolo 3 - Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

Elenca:

- a) gli obiettivi operativi e le attività di controllo svolte nei diversi settori d'interesse del PRI e ne descrive gli aspetti salienti. Le attività di controllo sono illustrate secondo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di riferimento e riguardano le macroaree: Mangimi, Sanità animale, Benessere animale, Alimenti, Sottoprodotti di origine animale e Igiene Urbana Veterinaria;
- b) le "Attività trasversali," inerenti il sistema informativo e la comunicazione esterna.

Capitolo 4 - Piani di intervento e Assistenza reciproca

E' suddiviso in due sezioni:

4.1 - Cooperazione e Assistenza reciproca

- Illustra l'organizzazione e la gestione dell'attività di cooperazione ed assistenza reciproca per le problematiche di interesse sanitario relative al settore veterinario e della sicurezza alimentare.

4.2 - Piani di Intervento

- Illustra la gestione delle emergenze in materia di malattie infettive degli animali e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, realizzate in base alle modalità organizzative e alle responsabilità delle principali azioni.

Capitolo 5 - Audit sulle Autorità competenti

Descrive i principali criteri di riferimento per la realizzazione degli Audit sulle autorità competenti, in attuazione dell'art.6 del Reg. (UE) n. 2017/625.

Capitolo 6 - Criteri operativi e procedure

E' suddiviso in tre sezioni:

6.1- Criteri operativi

- Descrive le modalità con cui viene garantito il rispetto dei criteri operativi previsti dal Reg. (UE) 2017/625, Capo II "Controlli Ufficiali".

6.2 - Procedure documentate

- Raccoglie le specifiche procedure documentate predisposte per lo svolgimento delle attività di controllo ufficiale.

6.3 – RegISTRAZIONI DEI CONTROLLI UFFICIALI

- Descrive le modalità di registrazione dei controlli ufficiali effettuati.

Cap. 7 - Riesame e adattamento del PRI

Illustra le procedure di aggiornamento del Piano e di redazione della Relazione annuale al PRI.

1.3 Punto di contatto del piano regionale

Il Punto di contatto regionale cura la redazione del PRI, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni coinvolte e gestisce le attività di coordinamento interistituzionale che si rendono necessarie per la corretta attuazione del Piano. A tal fine, si avvale anche del Nucleo di Coordinamento di cui alla presente D.G.R.

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

V.le Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

Punto di contatto: Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti;

Tel. 051-5277456;

e-mail segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

PEC: segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il **Nucleo di Coordinamento** è costituito dai referenti delle Direzioni Regionali coinvolte, da rappresentanti dei Servizi delle Aziende USL, dall'IZLER e ARPAE e da altri Organismi di controllo/Enti aventi sede nel territorio regionale.

Il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- supporta politiche integrate di intervento della Regione Emilia- Romagna nell'ambito della sicurezza alimentare, salute e benessere animale;
- condivide e persegue gli obiettivi del PRI, in una logica di collaborazione e coordinamento fra Enti;
- favorisce l'integrazione e il coordinamento fra le competenze e le attività di controllo individuando specifiche modalità di cooperazione volte ad assicurare la razionalizzazione nell'impiego delle risorse;
- esamina e condivide la relazione annuale del PRI al fine di individuare le modalità di risoluzione delle eventuali criticità operative e gestionali riscontrate e delineare le azioni migliorative e di possibile integrazione finalizzate alla riprogrammazione dei controlli.

Nell'ambito del Nucleo di Coordinamento potranno essere attivati gruppi tecnici in relazione a tematiche specifiche ed emergenti, (es. peste suina africana) anche avvalendosi di ulteriori competenze esterne.

Capitolo 1. Obiettivi strategici

In coerenza con il Piano Nazionale Integrato 2020-2022, la Regione Emilia-Romagna ha identificato i seguenti obiettivi di alto livello strategico per il periodo di vigenza del Piano:

- tutela del consumatore e della leale concorrenza, mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, della sanità delle piante e della sicurezza alimentare;
- lotta alle frodi e alla contraffazione;
- difesa delle produzioni agroalimentari anche mediante il controllo delle filiere produttive agroindustriali.

A livello regionale sono individuati, inoltre, i seguenti obiettivi strategici:

- contrasto delle zoonosi, attraverso la rete di epidemio-sorveglianza e la gestione di specifici piani di monitoraggio e di controllo;
- monitoraggio e contrasto delle contaminazioni chimiche volontarie e di origine ambientale, in relazione alle produzioni agro-zootecniche;
- raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie del patrimonio zootecnico contemplate nei piani di sorveglianza, approvati dall'Unione Europea e negli specifici Piani nazionali e regionali,
- raggiungimento e mantenimento dei livelli di controllo ufficiale previsti dagli specifici LEA, integrati dai documenti di categorizzazione del rischio, nazionali e regionali;
- supporto al sistema agro alimentare della Regione Emilia-Romagna ai fini del raggiungimento dello standard sanitario dei Paesi Terzi verso cui gli Operatori del settore alimentare intendono esportare;
- ridefinizione delle modalità di funzionamento del sistema regionale di allerta rapido in sicurezza alimentare (RASFF);
- ridefinizione delle modalità di coordinamento tra Autorità Competente Regionale e Autorità Competenti Locali;
- ridefinizione della implementazione del sistema informativo regionale e dei collegati flussi regionali e verso il SSN;
- miglioramento continuo della qualità dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, fondato sull'applicazione dei contenuti delle DGR n. 1488/2012, DGR n. 1510/2013, Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004, Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016", nonché sui collegati atti di indirizzo regionale; Decreto Legislativo n.27/2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c) d), ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

Capitolo 2 - Autorità Competenti regionali e locali e Laboratori di Riferimento per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali

2.1 Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio sanitario nazionale (SSN), istituito dalla legge n. 833 del 1978, fornisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito e lavoro.

Il governo del sistema sanitario è esercitato da Stato e Regioni, secondo la distribuzione di competenze stabilita dalla Carta costituzionale e dalla legislazione in materia.

In base al "principio di sussidiarietà" costituzionale, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo:

- Livello Centrale: lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli essenziali di assistenza;
- Livello Regionale: le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese e hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2.2 Autorità Competenti per la sicurezza alimentare

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono individuati quali Autorità Competenti (AC) responsabili per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e relativi atti delegati e di esecuzione, nonché ai sensi dell'art 2 del D.lgs. n. 27/2021, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a),b),c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117".

In applicazione di quanto sopra, l'Autorità Competente Regionale (ACR) si trova all'interno della Regione Emilia-Romagna e le Autorità Competenti Locali (ACL) sono collocate nelle Aziende Unità Sanitarie Locali presenti sul suo territorio.

Le ACR e ACL in Regione Emilia-Romagna sono inserite nel Servizio Sanitario Regionale (SSR) a norma dell'art. 1 della Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario regionale e successive modifiche".

Le Aziende Unità Sanitarie Locali, in qualità di Autorità Competenti Locali (ACL), inoltre, a norma dell'art. 3 della sopracitata Legge Regionale, assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione, attività relative alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale.

Per l'attuazione dei piani di controllo l'ACR e le ACL si avvalgono delle reti dei laboratori di riferimento presenti sul territorio, costituiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini" (IZSLER), dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) e dalla Fondazione Centro Ricerche Marine (FCRM).

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" svolge funzioni di supporto tecnico scientifico per la valutazione e la gestione dei rischi nel campo della sicurezza alimentare e della sanità animale e per numerose attività di tipo analitico nei medesimi settori.

L'Agenzia Prevenzione Ambiente supporta le AC in attività tecniche nell'ambito della prevenzione collettiva e nel controllo ambientale ed eroga prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.

La Fondazione Centro Ricerche Marine, laboratorio di riferimento nazionale per le biotossine marine nei prodotti della pesca destinati al consumo umano e nelle aree di loro produzione è di supporto alle AC per le determinazioni analitiche delle biotossine marine.

2.3. L'Autorità Competente Regionale (ACR)

Le funzioni dell'Autorità Competente Regionale (ACR), sono svolte dall'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti, del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, collocato nella Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.


Al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica sono attribuite le seguenti attività, riconducibili alla funzione di ACR:

- programmare, pianificare e monitorare le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica;
- governare e programmare l'erogazione delle attività di prevenzione;
- coordinare la realizzazione degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione;
- coordinare i programmi di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili;
- definire i criteri di funzionamento dell'Autorità competente regionale e territoriale in tema di Controllo Ufficiale sulla sicurezza alimentare;
- governare le strategie per la qualificazione delle attività dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL e le attività di auditing per la verifica del funzionamento delle relative strutture organizzative;
- promuovere iniziative formative e di sviluppo relative alle attività di competenza e individuare strategie per la qualificazione delle stesse;
- curare il coordinamento con il Ministero, le altre Regioni, i laboratori ufficiali, quali IZSLER, ARPAE e altri Enti di Controllo;
- curare i rapporti e le relazioni con le Associazioni di categoria dei produttori, con le Associazioni dei consumatori e con gli altri soggetti istituzionali del sistema di prevenzione;
- partecipare a gruppi nazionali e interregionali e coordinare i gruppi regionali e le commissioni sui temi di competenza.

In particolare, all'Area Sanità veterinaria e Igiene degli alimenti spettano le seguenti azioni:

- supportare le azioni volte a garantire la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale;
- concorrere nella definizione degli obiettivi regionali nelle materie di sanità, igiene, benessere e alimentazione animale, farmaci veterinari, igiene degli alimenti (compresi gli aspetti legati all'import export e agli scambi), nutrizione, alimenti dietetici ed integratori alimentari, fitofarmaci e potabilità dell'acqua, materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
- definire linee guida per i soggetti operanti nelle materie di competenza al fine di garantirne un omogeneo funzionamento;
- predisporre piani specifici di monitoraggio, controllo e gestione dell'attività di auditing sul funzionamento dei soggetti operanti nelle materie di competenza.

2.3.1 Organigramma dell'Autorità Competente Regionale



2.3.2 Punto di contatto della ACR

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche per la Salute
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
V.le Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna
Punto di contatto: Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti;
Tel. 051-5277456;
e-mail segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

2.4 Le Autorità Competenti Locali (ACL)

Le Autorità Competenti Locali (ACL), in applicazione delle direttive organizzative definite nella DGR n. 2011/2007 "Direttiva alle Aziende sanitarie per l'adozione dell'atto aziendale, di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 29/2004: indirizzi per l'organizzazione dei Dipartimenti di cure primarie, di salute mentale e dipendenze patologiche e di sanità pubblica" sono collocate all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), macrostruttura dell'**Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL)**.

L'attività di controllo ufficiale è svolta a cura delle seguenti strutture organizzative del DSP, la cui articolazione in "complesse" o "semplici" è definita a livello aziendale, secondo le caratteristiche del contesto locale:

- Igiene degli alimenti e nutrizione;
- Sanità animale;
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- Igiene degli alimenti di origine animale.

Le strutture organizzative attinenti alla veterinaria, in alcune ACL, sono gestite in maniera unitaria da un'unica struttura organizzativa di sanità pubblica veterinaria.


2.4.1 Organigramma delle Autorità Competenti Locali – Aziende USL

L'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende USL sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal Direttore Generale, a norma della LR n. 29 /2004.

L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende USL e la loro organizzazione secondo il modello dipartimentale, nonché articola i compiti e le responsabilità dei dirigenti di dipartimento e di distretto.

La DGR n. 2011/2007 prevede, inoltre, l'integrazione trasversale fra strutture organizzative su specifici settori, definendo Programmi interni al Dipartimento di Sanità Pubblica. Ciascun programma è diretto dal responsabile di una delle strutture organizzative, ed è finalizzato alla realizzazione di obiettivi integrati. (Es. il **Programma di sicurezza alimentare**). Il programma assicura, fra l'altro, l'univocità e la tempestività delle risposte in situazioni di emergenza.


Il seguente organigramma schematizza l'organizzazione dell'ACL.



Sono inoltre previsti, dalla stessa DGR, Programmi interdipartimentali, d'intesa tra le AUSL e le Aziende Ospedaliere di riferimento, ove presenti, finalizzati alla realizzazione di obiettivi integrati inerenti temi, tra i quali il **Programma sulla sorveglianza e controllo delle malattie infettive**.

2.4.2 Le Aziende Unità Sanitarie Locali del territorio regionale

Sul territorio della Regione Emilia-Romagna sono presenti otto Aziende Unità Sanitarie Locali.



In Regione Emilia-Romagna sono presenti strutture sovra aziendali rappresentate da due Aree vaste: Emilia Nord, Emilia Centrale, istituite con DGR. n. 927/2011.

Le due Aree vaste sono così articolate: Area Emilia Nord, che comprende le Aziende sanitarie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena; Area Emilia Centrale che comprende le Aziende sanitarie di Bologna, Imola, Ferrara.

2.4.3 Punti di Contatto delle ACL

Aziende USL Dipartimento Sanità Pubblica e Direzione dei Servizi	Indirizzo PEC
Piacenza DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	protocollounico@pec.ausl.pc.it
Parma DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	sanitapubblica@pec.ausl.pr.it
Reggio Emilia DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	sanitapubblica@pec.ausl.re.it veterinariare@pec.ausl.re.it sianre@pec.ausl.re.it
Modena DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	dsp@pec.ausl.mo.it
Bologna DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	dsp.veterinaria@pec.ausl.bologna.it dsp@pec.ausl.bologna.it
Imola DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it
Ferrara DSP Servizi Veterinari Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione	areaveterinaria@pec.ausl.fe.it dirdsp@pec.ausl.fe.it
Romagna DSP A USL Romagna Cesena Servizi Veterinari - Cesena Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Cesena A USL Romagna Forlì Servizi Veterinari - Forlì Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Forlì A USL Romagna Ravenna Servizi Veterinari - Ravenna Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Ravenna A USL Romagna Rimini Servizi Veterinari - Rimini Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Rimini	direzione.dsp@pec.auslromagna.it vet.ce.dsp@pec.auslromagna.it ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it vet.fo.dsp@pec.auslromagna.it ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it vet.rn.dsp@pec.auslromagna.it ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it

2.4.4 Il sistema di gestione delle ACR e ACL

L'ACR e le ACL applicano i seguenti principi di funzionamento:

- definizione di ruoli e responsabilità;
- pianificazione (obiettivi, risorse, indicatori, verifica e riprogrammazione) ed effettuazione dei controlli in funzione del livello di rischio dell'Operatore del settore alimentare (OSA), dell'Operatore del settore dei mangimi (OSM) e di altri Operatori /Utenti;
- utilizzazione, nella esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, di procedure documentate per verificare il rispetto da parte degli Operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- comunicazione delle non conformità ai requisiti della norma riscontrate durante il controllo ufficiale all'OSA/OSM/Operatore/Utente, includendo gli interventi da adottare a cura dell'OSA/OSM/Operatore/Utente e i termini di adeguamento;

- formazione e addestramento del personale addetto ai controlli ufficiali in modo adeguato allo sviluppo delle capacità professionali richieste dai Regolamenti comunitari e mantenimento nel tempo delle capacità acquisite;
- definizione delle modalità e dei tempi di rendicontazione dell'attività svolta;
- verifica costante dell'appropriatezza e dell'efficacia dei controlli ufficiali operati dall'ACL tramite audit interni e supervisioni per verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/625;
- adozione di misure correttive e preventive alla luce dei risultati delle verifiche interne.

I principi di funzionamento ed i relativi requisiti per le **ACR** sono definiti nella DGR n. 1510/2013 che recepisce l'Intesa Conferenza Stato Regioni del 07 febbraio 2013.

Per le **ACL** i principi di funzionamento ed i relativi requisiti sono definiti nelle DGR n. 1488/2012 e nella DGR n. 1510/2013; essi si integrano a quelli specifici contenuti nella DGR n. 385/2011, che definisce il funzionamento delle strutture organizzative ai fini dell'accreditamento istituzionale dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL.

Per le **ACL** la DGR n. 1488/2012, in coerenza con i principi sopra enunciati, definisce:

- le regole per la conduzione dei controlli ufficiali in Emilia-Romagna su Operatori del settore alimentare (OSA) e Operatori del settore mangimi (OSM), altri Operatori;
- le modalità di utilizzo dell'audit come strumento del controllo ufficiale nel campo della sicurezza alimentare;
- il percorso regionale per il raggiungimento ed il mantenimento delle capacità operative del Personale delle strutture organizzative dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL deputate alla esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

2.5 I laboratori di riferimento per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali

I laboratori ufficiali per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (**IZSLER**), l'ARPAE Emilia-Romagna (**ARPAE**) e la Fondazione Centro Ricerche Marine (**FCRM**).

2.5.1 Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini"

L'Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, esso opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

L'Istituto ha la sede centrale a Brescia ed è articolato sul territorio delle due Regioni in Sezioni, di norma coincidenti con gli ambiti provinciali.

L'erogazione delle prestazioni per la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della Legge regionale n. 9 del 30 giugno 2014, "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'IZSLER della Lombardia e dell'Emilia Romagna" avviene in stretto coordinamento con le Aziende sanitarie e con i laboratori pubblici di altri Enti che operano nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.

L'IZSLER svolge il ruolo di laboratorio di riferimento per le analisi ufficiali in matrici di varia natura. L'Istituto annovera, tra le sue strutture, unità di rilevanza internazionale e nazionale. Per quanto riguarda il livello delle competenze internazionali, l'IZSLER opera attraverso un Centro di collaborazione FAO e sei Laboratori di referenza OIE.

Per quanto attiene le competenze nazionali, sono attivi, al momento, tredici Centri di referenza nazionale, che, in collaborazione con altri enti di ricerca, svolgono un supporto diagnostico e di indirizzo normativo per l'ACC.

Sono stati inoltre istituiti tre Laboratori Regionali di riferimento, di cui due per la Regione Emilia-Romagna:

- Centro di riferimento regionale per la conferma diagnostica di botulismo;
- Centro di riferimento EnterNet per i patogeni enterici.

Sede centrale e Punto di contatto

La Sede Centrale dell'IZSLER è a Brescia.

Con il nuovo assetto organizzativo, l'IZSLER è organizzato in Dipartimenti, che a loro volta sono suddivisi in strutture complesse e semplici.

I Dipartimenti sono i seguenti:

Dipartimento Area Territoriale Lombardia
Dipartimento Area Territoriale Emilia-Romagna
Dipartimento Tutela e Salute Animale
Dipartimento Sicurezza Alimentare
Dipartimento Amministrativo

Punto di Contatto:

IZSLER - Via Bianchi, 9 - Brescia

Tel. +39 030 22901

e-mail: info@izsler.it

PEC: protocollogenerale@cert.izsler.it

2.5.2 Sedi Territoriali IZSLER e Punti di contatto

Il Dipartimento Area Territoriale Emilia-Romagna opera come strumento tecnico scientifico dell'ACC e della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo al Ministero della Salute, alla Regione Emilia-Romagna e alle Aziende Sanitarie Locali regionali le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie all'espletamento del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Il Dipartimento è organizzato in otto sedi territoriali, di cui quattro complesse e quattro semplici che curano i rapporti ed il raccordo funzionale tra gli utenti esterni e le strutture IZSLER presso cui sono svolte le analisi di laboratorio.

Nel 2016 è stato istituito un "comitato tecnico" tra le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e IZSLER con funzioni di integrazione e coordinamento tecnico al fine di uniformare, razionalizzare e semplificare il rapporto fra IZSLER e autorità competenti regionali e locali: Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)

In ottemperanza al DM n.190/1994, l'IZSLER ha attivato un Centro Epidemiologico Veterinario Regionale in ciascuna delle due regioni di competenza.

Nel 2018 i due centri sono stati riuniti in un'unica struttura nominata "Sorveglianza epidemiologica" (SE) posta funzionalmente in staff alla Direzione Sanitaria dell'IZSLER. Le attività svolte dalla SE sono di supporto tecnico scientifico ed epidemiologico-statistico alla ACR e alle ACL, nonché alle altre strutture dell'IZSLER (sedi territoriali e Centri di riferimento). La Struttura Semplice Sorveglianza Epidemiologica è articolata su due uffici. L'ufficio di Bologna (Sorveglianza epidemiologica Emilia-Romagna - SEER) fornisce supporto alle ACR, ACL e alle sedi territoriali di IZSLER dell'Emilia-Romagna. La struttura di Brescia svolge la stessa attività per la Regione Lombardia. La SE effettua inoltre la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e provvede alla alimentazione dei flussi informativi riguardanti la sanità animale e l'igiene degli alimenti e dei mangimi

Punto di contatto SEER

IZSLER - SEER. Via Pietro Fiorini, 5 - 40127 Bologna

Tel. +39 051-4200011 051-4200032

e-mail: cecev@izsler.it

2.5.3 Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPAE)

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) è stata istituita con LR 13 /2015 ed integra le funzioni di ARPA (istituita con Legge Regionale n. 44/1995) e dei Servizi Ambiente delle Provincie.

ARPAE esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle seguenti materie:

- risorse idriche, inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico, e attività a rischio di incidente rilevante;
- gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
- valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- utilizzo del demanio idrico, acque minerali e termali.

ARPAE e i Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico specialistico nei confronti, sia degli Enti locali sia delle ACL, in particolare eseguono le analisi delle acque, radioattività e residui di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale.

La direzione ARPAE ha sede a Bologna. L'agenzia nel complesso ha nove sezioni provinciali ed è dotata della Struttura Oceanografica Daphne, laboratorio marino per il controllo delle acque costiere del cui battello (Daphne II) è armatore la Fondazione Centro Ricerche Marine.

Punti di contatto

ARPAE Direzione Generale
Via Po, 5 - 40139 - Bologna (Bologna)
tel. +39 051 6223811
PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it

2.5.4 Fondazione Centro Ricerche Marine

La Fondazione Centro Ricerche Marine (**FCRM**) è stata istituita nel 1965 come Centro Universitario di Studi sulla Fauna Marina Commestibile allo scopo di promuovere attività didattica e di ricerca sulla produzione ittica.

Dal 1993 svolge funzioni di Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine a norma della Decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14/06/93, coordinando le attività della rete dei laboratori italiani incaricati delle analisi per il controllo ufficiale delle biotossine marine nei prodotti della pesca destinati al consumo umano e delle aree di loro produzione.

La Fondazione CRM è accreditata per l'esecuzione di prove chimiche, biotossicologiche e microbiologiche su molluschi, acqua e matrici alimentari in genere e collabora in maniera continuativa con Enti pubblici e privati tra cui ACC, ACR ed ACL.

Punto di contatto

Fondazione Centro Ricerche Marine
Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine
Viale A. Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico (FC) - Italia
tel. +39 0547 80278
e-mail: infocrm@centroricerchemarine.it
PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it

2.6 Coordinamento tra Autorità Competenti

Secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2017/625, nonché dall'articolo 3 ("Piano di controllo nazionale pluriennale") del Decreto Legislativo 27/2021, il Ministero della Salute, designato ai sensi dell'articolo 12, comma 3 lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n.117, quale organismo unico di coordinamento, coordina, individuando modalità e strumenti condivisi, le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo regolamento nella predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale. Al fine di assicurare l'omogeneità

e l'uniformità di comportamento nell'effettuazione dei controlli ufficiali, nel rispetto dei principi sanciti dal regolamento (UE) 2017/625, qualora siano coinvolte diverse autorità competenti, il Ministero della salute coordina l'attività delle stesse individuando modalità e strumenti condivisi.

2.6.1 Coordinamento ACC-ACR

Le attività di coordinamento tra la ACR e l'ACC sono assicurate da specifici gruppi strutturati e da atti di accordo mirati. In particolare, svolge un'azione importante di raccordo sia fra l'ACR e l'ACC, sia fra le ACR, il Coordinamento Sanità Animale e Igiene Alimentare all'interno del Coordinamento Interregionale della prevenzione

2.6.2 Coordinamento ACR-ACL

La Regione attua il coordinamento tra ACR e ACL mediante l'istituzione di una "Conferenza Permanente sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria" delle Aziende USL e della Regione.

La Conferenza, attivata con nota del responsabile del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti dell'1/09/2008- PG 202942, è presieduta dal Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e ad essa partecipano il Responsabile regionale dell'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, i Direttori dei Servizi Veterinari e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende USL.

La Conferenza ha carattere consultivo sulle strategie e sulla pianificazione regionale. In particolare, sono oggetto di condivisione la definizione dei criteri per la programmazione delle attività, per la gestione delle emergenze, le procedure per la realizzazione dei controlli, l'integrazione dei sistemi informativi e la loro rimodulazione per il soddisfacimento dei debiti informativi e delle attività di sorveglianza epidemiologica, nonché la condivisione dei risultati delle attività svolte, ivi compresi i risultati degli audit di settore e di sistema operati tra ACC, ACR, ACL.

Il funzionamento della Conferenza prevede la possibilità di operare per aree tematiche.

Sono inoltre attivi, presso il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, gruppi di lavoro tecnico professionali di tipo specialistico - disciplinare, coordinati dalla ACR, con componenti indicati dai Servizi delle Aziende USL e dall'IZSLER.

Ai fini di realizzare l'appropriatezza e l'uniformità dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, sul territorio regionale sono promosse e coordinate dalla ACR attività di controllo congiunte tra operatori di Aziende USL diverse, con lo scopo di allineare le modalità operative e le valutazioni di esito dei controlli.

2.6.3 Coordinamento tra ACR e Laboratori

La legge regionale n. 9 del 30/06/2014 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna" disciplina, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e dei principi di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 106 del 28/06/2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione sull'Istituto stesso.

Nel 2016 è stato istituito un "comitato tecnico" tra le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e IZSLER con funzioni di integrazione e coordinamento tecnico al fine di uniformare, razionalizzare e semplificare il rapporto fra IZSLER e autorità competenti regionali e locali.

L'IZSLER e l'ARPAE sottoscrivono protocolli d'intesa specifici, sotto il coordinamento della Regione, che definiscono gli ambiti di rispettiva competenza in materia di esecuzione delle determinazioni analitiche.

2.6.4 Misure di coordinamento e cooperazione con gli enti/organismi di controllo che operano sul territorio regionale

La legge 4 aprile 2012, n. 35 e le relative Linee guida in materia di controlli approvate in Conferenza Stato-Regioni del 24/01/2013, nonché numerosi atti di indirizzo, tra cui la DGR n. 200 del 25/02/2013 «Approvazione delle "Linee guida regionali per le Aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica"» mirano a promuovere l'integrazione e il coordinamento tra Organismi addetti al controllo sul territorio al fine di:

- assicurare la necessaria efficacia, sinergia, univocità ed equità dei controlli, con adozione di criteri e modalità condivisi di controllo ufficiale;
- operare con efficienza, con riduzione dei costi attraverso la semplificazione del sistema dei controlli;
- facilitare l'adozione da parte degli Operatori del settore degli adempimenti derivanti dalle norme dei diversi ambiti;
- favorire la condivisione tra i Servizi di dati e informazioni reciprocamente utili per migliorare l'azione di controllo;
- minimizzare, per quanto possibile, l'impatto delle attività di controllo sugli Operatori del settore eliminando possibili duplicazioni.

Sono inoltre attivi specifici protocolli operativi, sia a livello di ACR, sia di ACL, con altre autorità competenti e organismi di controllo delle diverse Amministrazioni nazionali e regionali.

2.7 Formazione del personale appartenente ad ACR e ACL

Il Reg. (UE) 2017/625, articolo 5, punto 4, stabilisce che il personale che effettua i controlli riceva per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata, si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenza ed abbia la capacità di praticare attività di cooperazione multidisciplinare, garantendo coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci.

All'Allegato II, capo I dello stesso regolamento sono definiti i temi specifici per la formazione del personale che esegue il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali.

Ai fini di rendere operativo su tutto il territorio regionale quanto previsto dal sopracitato regolamento, risulta essenziale qualificare e aggiornare tutto il personale delle ACR ed ACL addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Nel 2005 in Regione Emilia-Romagna è stato avviato, con DGR n. 2035/05, il progetto "Sviluppo, in relazione al regolamento (CE) n. 882/2004, di competenze valutative sui controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare, salute e benessere animale", che tiene conto di criteri di gestione e di assicurazione della qualità, riferiti al modello UNI CEI EN 45004 ("Criteri generali per il funzionamento di organismi che effettuano attività di ispezione"). Con Determinazione del Direttore Generale della Direzione cura della persona, salute e welfare n.8762 dell'01/06/2016 è stato costituito il gruppo tecnico regionale denominato "Comitato tecnico operativo".

Il progetto ha la finalità di adeguare le capacità di controllo ufficiale agli standard europei con l'adozione del metodo di lavoro in qualità accreditata, come garanzia di trasparenza sia nei confronti degli Operatori della filiera alimentare assoggettati ai controlli, sia nei confronti dei consumatori.

Il progetto formativo di cui sopra è risultato in linea con i contenuti del Regolamento (UE)2017/625. Con DGR n. 1488/2012 e DGR n. 1510/2013, sono stati definiti i criteri da adottare per garantire al Personale delle AC la qualifica di Auditor, e le competenze necessarie, per effettuare:

- **Audit su OSA, OSM e OSS;**
- **Audit sui Servizi.**

Attualmente in Regione Emilia-Romagna si applicano i requisiti della DGR n. 1488/2012, di seguito riportati, che soddisfano anche quelli fissati dalla DGR n. 1510/2013 e sono coerenti con il contenuto del Regolamento (UE) 2017/625.

2.7.1 Percorso obbligatorio di Formazione e di mantenimento della qualifica per Ispettori ed Auditor a norma della DGR n. 1488/2012

Nella seguente tabella viene riportato il percorso formativo del Personale inquadrato nelle strutture organizzative delle AC ed incaricato del controllo sulla sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. Aspetto qualificante del percorso formativo è la presenza del modulo qualificato CEPAS "Auditor e lead auditor di sistemi di gestione per la qualità", di 40 ore.

	Compiti	Requisiti di formazione	Mantenimento
Ispettore su OSA/OSM	Esegue attività di verifica e ispezione, ai sensi del reg. 2017/625, presso gli OSA oggetto della sua competenza professionale. Tali attività sono condotte conformemente al sistema procedurale delle AUSL.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percorso di inserimento (<i>modello Regionale</i>) con addestramento sul campo all'uso delle procedure di ispezione, mediante l'esecuzione di tre ispezioni con tutoraggio . 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza dell'80% corsi di aggiornamento programmati a livello di AUSL. ▪ Esecuzione di attività ispettiva in relazione al piano di lavoro.
Auditor su OSA/OSM	Esegue attività di ispezione e di audit ai sensi del reg. 2017/625, presso gli OSA. Tali attività sono condotte conformemente al sistema procedurale delle AUSL.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corso di formazione per auditor (corso Regionale); ▪ Addestramento mediante l'esecuzione di quattro audit di campo con tutoraggio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza dell'80% dei corsi di aggiornamento programmati a livello di AUSL/Regione ▪ Esecuzione di 4 audit su OSA in un triennio.
Auditor sui Servizi SIAN/SVET	Esegue attività di audit interno ai sensi del reg. 2017/625, presso i Servizi SIAN/SVET. Tali attività sono condotte per valutare la conformità al modello regionale di funzionamento dei Servizi SIAN/SVET.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor su OSA/OSM ▪ Addestramento mediante l'esecuzione di due audit di campo con tutoraggio di Auditor sui Servizi SIAN/SVET. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza dell'80% dei corsi di aggiornamento programmati a livello regionale. ▪ Esecuzione di almeno 3 audit in un triennio. Gli audit necessari sono quelli sui servizi SIAN/SVET, per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli audit interni

Ai fini del governo delle qualifiche degli Operatori, le ACL rendicontano annualmente alla ACR lo stato di qualifica del proprio personale. Quest'ultima monitora il livello complessivo delle qualifiche del personale e stabilisce annualmente, concertandoli con le ACL, i bisogni formativi per il mantenimento della qualifica di Auditor su OSA e sui Servizi. In tale ambito, per poter raggiungere in modo uniforme e capillare gli Operatori, vengono predisposti format di eventi formativi da realizzarsi a livello regionale e, a ricaduta, a livello di ACL. I format sono realizzati utilizzando diverse tecniche formative, compreso l'impiego della formazione a distanza (FAD).

Per la formazione, la ACR si avvale delle competenze di **InforMo**, struttura specializzata dell'Azienda USL di Modena.

Le attività formative sviluppate secondo i criteri sopra descritti seguono di regola il percorso di accreditamento stabilito dal sistema di **Educazione Continua in Medicina (ECM)**, al fine di ottemperare, per le professioni sanitarie, agli obblighi formativi stabiliti mediante l'acquisizione dei relativi crediti.

Capitolo 3. Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali

3.1 Generalità

La politica comunitaria in materia di sicurezza alimentare riguarda gli aspetti della sicurezza di mangimi e alimenti, la salute e il benessere degli animali. Questi ultimi sono, infatti, fattori importanti che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali ed alla tutela del loro benessere.

Per **controllo ufficiale** si intende qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, salute e benessere degli animali.

Per **altra attività ufficiale** si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state eventualmente delegate altre attività ufficiali a norma del Regolamento (UE) 2017/625 e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali. L'organizzazione di un sistema di Controllo Ufficiale, pertanto, deve assicurare il raggiungimento ed il mantenimento di un livello di sicurezza per il consumatore prefissato dalla legislazione della UE mediante obiettivi di sicurezza alimentare.

Lo strumento operativo per realizzare un sistema di controllo ufficiale è la applicazione della sorveglianza epidemiologica.

La sorveglianza è definita dall'OIE, "sistematica raccolta, archiviazione, analisi e interpretazione di dati, seguita da una diffusione delle informazioni a tutte le persone che le hanno fornite e a coloro che devono decidere di intraprendere eventuali interventi".

In relazione a ciò, è necessario costituire e mantenere un sistema di reti di sorveglianza che raccolga, in modo armonizzato ed integrato, le informazioni epidemiologiche rilevanti sullo stato sanitario degli animali e sulle condizioni igienico sanitarie degli alimenti, ai fini della "gestione del rischio" per la salute dell'uomo e degli animali.

Il Sistema di epidemio-sorveglianza vigente si articola in:

- Banca dati degli allevamenti (BDN) e identificazione degli animali;
- attribuzione e mantenimento, mediante accertamenti periodici, delle qualifiche sanitarie ufficiali agli allevamenti ed ai territori;
- raccolta di dati epidemiologici derivanti dai piani di sorveglianza/monitoraggio per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali;
- rispetto delle prescrizioni previste dalle norme in materia di polizia veterinaria.

Del sistema di epidemio-sorveglianza fanno parte, con ruolo attivo e precisi obblighi, i seguenti soggetti:

- OSA/OSM e altri operatori/utenti a qualsiasi titolo sottoposti a controllo ufficiale;
- Autorità Competenti e altre Autorità/Organismi di controllo;
- Laboratori riconosciuti per l'esecuzione di analisi ai fini dell'autocontrollo;
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per l'esecuzione di controlli ufficiali;
- Strutture del SSN, strutture private che effettuano attività di diagnosi e cura;
- Veterinari Liberi Professionisti e Aziendali.

Dalla lettura dei dati della rete di epidemio-sorveglianza scaturisce l'assegnazione di un "livello di rischio" che si riferisce, da un lato, alla fase della filiera di produzione in cui è inserito un OSA/OSM/Operatore/Utente, dall'altro, alle specifiche caratteristiche del singolo OSA/OSM/Operatore/Utente. Fra queste ultime, particolare importanza giocano il tipo di prodotto/processo operato e gli esiti di precedenti controlli ufficiali.

3.2 Pianificazione delle attività di controllo ufficiale

La pianificazione pluriennale e la programmazione annuale dell'attività di controllo ufficiale prevedono azioni sia a livello regionale, sia locale.

L'ACR ha fornito linee di indirizzo/criteri alle ACL per lo svolgimento delle attività di pianificazione/programmazione attraverso diverse Delibere regionali che affrontano il tema del funzionamento dei servizi che effettuano controlli, in particolare:

- DGR n. 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica";
- DGR n. 1488/2012 "Requisiti di funzionamento / accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali";
- DGR n. 200/2013 "Linee guida regionali per le Aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica", in attuazione della DGR n. 2071/2010";
- DGR n. 1510/2013 "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e Sanità pubblica veterinaria".

Il percorso di definizione degli obiettivi strategici e delle priorità a livello regionale tiene conto degli obiettivi vincolanti, cioè dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.502") specifici della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare e degli altri vincoli normativi comunitari e nazionali, quali il Patto per la Salute e il PNI.

La Regione Emilia-Romagna, mediante propri piani regionali, come il PRI, il PRP, la Delibera annuale di programmazione e di finanziamento delle Aziende USL e degli Enti del servizio sanitario regionale, nonché i diversi Piani di sorveglianza/monitoraggio specifici, definisce i propri obiettivi, tenuto conto del contesto epidemiologico, delle risorse disponibili e delle aspettative dei portatori di interesse.

3.2.1 Collegamento con il Piano della Prevenzione

Nella realizzazione del presente Piano, sia a livello di ACR che di ACL, devono essere presidiati i collegamenti con alcune attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, con particolare riferimento a:

- **Programma 10 "Misure per il contrasto dell'antimicrobico resistenza"** che ha come obiettivo l'identificazione delle priorità di intervento per il controllo di questo rischio sia in ambito umano che veterinario, in ottica "one health
- **Programma Libero 18 Eco Health: Salute, alimenti, animali, ambiente**, che mira alla attuazione di azioni sostenibili di protezione ambientale e promozione alla salute, attraverso:
 - la diffusione di diete salutari, rispettose delle diversità e tradizioni locali, sostenibili e sicure anche dal punto di vista dell'impatto ambientale;
 - la sorveglianza ed il monitoraggio dei contaminanti ambientali, attraverso campionamenti di matrici ambientali ed alimentari, con elaborazione e confronto nell'ambito di un gruppo di lavoro integrato che comprenda la Regione, i Dipartimenti di Sanità Pubblica, ARPAE ed IZSLER;
 - un approccio integrato e multidisciplinare all'organizzazione dei controlli ufficiali del settore apicoltura;
 - l'utilizzo dei dati dei piani di monitoraggio e sorveglianza delle aree destinate alla molluschicoltura, in considerazione del fatto che i molluschi bivalvi, in quanto organismi filtratori, possono contaminarsi dal punto di vista biologico, bio tossicologico e chimico, in relazione al contesto idrogeologico in cui vivono.
- **Programma Libero 19: One Health, malattie infettive**

Sia per le malattie trasmesse da alimenti che per quelle trasmesse da vettori è già attivo in Regione Emilia-Romagna un sistema di sorveglianza integrato nell'ottica "One Health "che è risultato efficace per comprendere le diverse dinamiche di circolazione dei patogeni e migliorarne quindi il controllo.

3.2.2 Categorizzazione del rischio OSA e frequenze di controllo

Il Regolamento (UE) n. 2017/625, nel disciplinare i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, stabilisce la “ratio” con cui deve essere organizzato ed effettuato il controllo ufficiale, disponendo che “i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata”.

La categorizzazione del rischio degli Operatori costituisce la base per definire una “appropriata” frequenza nella programmazione dei controlli. Nel caso degli stabilimenti riconosciuti, ogni singolo impianto viene categorizzato mentre, per le attività soggette all’obbligo della sola registrazione, di norma la categorizzazione avviene per tipologia di impianto.

Ai fini della valutazione dei rischi e della successiva definizione della frequenza appropriata dei controlli ufficiali, il Regolamento (UE) 2017/625, all’art. 9, indica gli aspetti che devono essere presi in considerazione dalle Autorità Competenti, riassunti nei seguenti punti:

- i rischi identificati, connessi ai diversi settori inerenti al controllo ufficiale;
- gli esiti dei precedenti controlli sugli Operatori del settore dei mangimi e degli alimenti per quanto riguarda la conformità alla normativa;
- l’affidabilità dei controlli già eseguiti dall’AC;
- qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa.

La graduazione del rischio, quindi, ha il fine di assegnare e distribuire correttamente le risorse per l’effettuazione dei controlli ufficiali, costituendo uno strumento strategico per l’individuazione delle priorità.

In relazione al mandato normativo sopra riportato, tenuto conto delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 del 10 novembre 2016, Rep. Atti 212/CSR”, l’ACR ha elaborato e condiviso protocolli tecnici per supportare l’attività delle ACL nella categorizzazione del rischio delle principali tipologie di OSA presenti sul territorio regionale:

- Protocollo Tecnico per la “Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell’organizzazione del controllo ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di SVET e SIAN- REV 18 agosto 2021 (vedi Allegato 2 A del presente documento);
- Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione del controllo ufficiale da parte dei Servizi Veterinari in Regione Emilia-Romagna- REV 2” (vedi Allegato 2 B del presente documento).

Per le altre tipologie di OSA/OSM/Operatori/Utenti, ove presenti, si rimanda a documenti di categorizzazione definiti a livello nazionale.

Per la programmazione e la raccolta dei dati relativi ai controlli ufficiali si fa riferimento alle anagrafiche riportate nei sistemi informativi nazionali e regionali (vedi paragrafo 3.3)

3.2.3 Tipologia dei controlli

La Regione Emilia-Romagna ha definito, mediante la DGR n. 1488/2012, in coerenza con il Cap II, ed in particolare l’art. 14 del Reg. (UE) 2017/625, nonché con il documento “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 del 10 Novembre 2016”, gli strumenti di controllo ufficiale che devono essere utilizzati dai Servizi Veterinari e di Igiene degli alimenti e nutrizione delle Aziende USL.

Tali strumenti sono costituiti da:

- monitoraggio;
- sorveglianza;
- verifica;
- ispezione;
- campionamento per analisi;
- audit.

In particolare, per quanto riguarda l’audit, la pianificazione annuale viene eseguita utilizzando sia lo strumento codificato dalla DGR 1488/2012 (Allegato 1/C), sia, per gli stabilimenti riconosciuti ai

sensi del Reg. (CE) 853/2004, audit di buone prassi igieniche e di audit sulle procedure basate sull'HACCP.

Gli Audit di buone prassi igieniche e gli audit sulle procedure basate sull'HACCP:

- possono essere eseguiti da parte del Veterinario Ufficiale incaricato dei controlli presso lo stabilimento o da un gruppo di audit di cui faccia parte almeno il veterinario ufficiale;
- devono essere preventivamente comunicati all'OSA;
- devono prevedere la consegna di un report all'OSA.

3.2.4 Procedure documentate per il controllo ufficiale

L'ACR emette e revisiona i "Manuali regionali per il controllo ufficiale", specifici per le tipologie di OSA/OSM/Operatori/Utenti, articolati in aree di indagine, per i quali si rimanda al capitolo 6, lettera B.

L'ACR programma la emissione/revisione periodica di Manuali per il controllo ufficiale, in relazione alle modifiche normative o di contesto, avvalendosi di tavoli di esperti nei settori trattati.

3.3 Sistema Informativo Regionale

Il Sistema Informativo regionale rappresenta lo strumento di riferimento per la rete di epidemio-sorveglianza, per l'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare, e per le verifiche del raggiungimento degli obiettivi, anche qualitativi, delle attività svolte, in relazione ai LEA.

3.3.1 Anagrafica delle strutture oggetto di controllo

Le strutture presenti sul territorio regionale determinano, sulla base della categorizzazione del rischio, il volume quali - quantitativo dei controlli ufficiali da attuare.

Con il progetto "*Thesaurus*", condiviso tra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia e IZSLER, si sono definite codifiche comuni e coerenti con quelle dei sistemi nazionali e quello della DG SANCO, relativamente alle tipologie di impianti, matrici, finalità e quesiti diagnostici, rendendoci possibile l'integrazione tra sistemi informativi diversi.

La Regione Emilia-Romagna ha definito specifiche procedure per la registrazione e il riconoscimento degli Operatori del settore mediante la Determinazione n. 14738 del 13 novembre 2013 "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale", aggiornata dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica n.8667 del 6 giugno 2018: "Approvazione modulo Notifica ai fini della registrazione e modificazioni alla precedente propria determinazione n.14738/2013".

I soggetti riconosciuti o registrati entrano a far parte delle Anagrafiche ufficiali degli Operatori del settore, insieme ad Utenti di settori diversi, comunque oggetto di controllo ufficiale.

3.3.2 Struttura del Sistema Informativo

Il sistema informativo regionale ad oggi si compone di una rete di sistemi informativi, locali, regionali e nazionali, che nel loro complesso garantiscono la disponibilità dei dati necessari per ottenere informazioni utili al perseguimento degli obiettivi per la sicurezza alimentare.

La rete è costituita dai seguenti sistemi regionali e nazionali.

3.3.3 Sistemi informativi regionali

1. Sistemi locali: le ACL si sono dotate di sistemi informatici per la gestione di dati relativi all'ambito della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Il set minimo di dati che viene gestito è costituito dalle anagrafiche, con dettaglio della tipologia di attività svolta, dai controlli ufficiali effettuati, con relativi esiti e provvedimenti, e dai dati di campionamento.

In tutte le Aziende USL è in corso un processo di integrazione delle anagrafiche tra i gestionali dei diversi Servizi che operano nella sicurezza alimentare. L'allineamento alle anagrafiche locali alle banche dati nazionali deve essere garantito dalle ACL.

2. PORTALE SEER: l'IZSLER ha realizzato un applicativo "Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna" che, elaborando i dati dei piani di sorveglianza e campionamento disponibili nel proprio gestionale e i dati della BDN, con cui è integrato, mette a disposizione di Regione e Aziende USL gli strumenti per il monitoraggio dei piani stessi. Il Portale è gestito dal Reparto Sorveglianza Epidemiologica di IZSLER.

3. Portale Acque: ARPAE espone i dati relativi al piano di campionamento delle acque pubbliche, accessibile alla Regione e alle Aziende USL.

4. Portale Fitosan: vengono riportati da ARPAE i dati relativi ai Piani di Controllo sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale, campionati dalle ACL e analizzati dal Laboratorio ARPAE di Ferrara. Anche il portale Fitosan è accessibile alla ACR e alle ACL.

I Laboratori ufficiali hanno sistemi propri e autonomi per la gestione dei dati relativi ai campioni e agli esiti delle prove eseguite. È in corso di realizzazione un'integrazione tra le Aziende USL e l'IZSLER/ARPAE per lo scambio dei dati relativi ai campionamenti, che vede come prima fase la dematerializzazione del rapporto di prova, mentre nella seconda si procederà alla dematerializzazione del verbale di campionamento.

5. AgriNet: a supporto degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004, il portale AgriNet gestisce i dati del monitoraggio qualitativo del latte bovino. Le ACL sono allertate dal sistema in caso di non conformità dei parametri di interesse sanitario del latte delle singole aziende produttrici, destinato al trattamento termico o alla trasformazione.

6. SIAR: il "Sistema Informativo Agricoltura Regionale" gestisce le anagrafi delle aziende agricole della Regione ed è utilizzato dai Servizi IAN come base anagrafica per la programmazione dell'attività di controllo su questa tipologia di strutture e per l'importazione dei dati sui soggetti controllati.

7. Sistema regionale MTA: il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione gestisce una piattaforma informatizzata regionale per la raccolta dei dati relativi ai focolai diffusi di "Malattie Trasmissibili da Alimenti" e delle relative indagini epidemiologiche.

3.3.4 Sistemi informativi nazionali

1. VETINFO: il portale dei Sistemi Informativi Veterinari nasce per raccogliere e presentare i dati, sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della Sanità Animale e Sicurezza Alimentare. Il portale costituisce il punto di accesso unico per i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori del settore, che lo alimentano e lo utilizzano a vario titolo mediante le specifiche funzionalità dei diversi sottosistemi che ad esso afferiscono.

Nell'area riservata, accessibile dopo l'autenticazione, sono resi disponibili gli applicativi per la gestione delle **Anagrafi Zootecniche Nazionali**, per la gestione delle attività di controllo ed autocontrollo negli allevamenti e in altre strutture di interesse veterinario.

2. S.Inte.S.I.S.: il sistema "S.Inte.S.I.S. Strutture" (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture) presente sulla piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute, consiste in una banca dati per la gestione dell'anagrafe degli stabilimenti per la produzione di alimenti di origine animale (Reg. 853/2004), stabilimenti di produzione di alimenti addizionati, integratori alimentari e alimenti particolari (AIP, D.lgs. n. 111/1992 e s.m.i.), stabilimenti di additivi, aromi, enzimi (AAE, D.P.R. 514/97), stabilimenti di germogli (SG, Reg. 210/2013) e stabilimenti per la lavorazione e la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009). Il sistema "S.Inte.S.I.S. scambi" gestisce la registrazione di tutte le partite di alimenti, prodotti di origine animale, mangimi e animali oggetto di scambio con altri Stati Membri, integrandosi con il sistema informativo comunitario TRACES.

3. TRACES NT: il "Trade Control and Expert System New Technology" è la piattaforma europea per la certificazione sanitaria e fitosanitaria necessaria per l'importazione e scambi in Unione

Europea di animali, prodotti di origine animale, alimenti e mangimi non di origine animale, piante, esportazione di animali e di alcuni prodotti animali.

4. NSIS-VIG: il Flusso Informativo "Vigilanza" consiste nella raccolta e nell'elaborazione dei risultati analitici trasmessi dai Laboratori ufficiali attraverso le Regioni che pianificano sul proprio territorio l'attività di campionamento delle matrici alimentari. Tale attività di controllo riguarda sia i prodotti italiani o di altra provenienza destinati ad essere commercializzati sul territorio nazionale, sia quelli destinati ad altri Stati dell'Unione europea o esportati in un Paese Terzo.

5. NSIS-PNR: il sistema "NSIS-Piano Nazionale Residui" si inserisce all'interno del Nuovo Sistema Informativo degli Alimenti e permette la gestione dei dati delle attività previste dal PNR, con riferimento ai verbali, ai campioni ed alle analisi. I dati vengono inseriti dall'IZSLER e la ACR ha la possibilità di visualizzare quelli di propria competenza.

6. SINVSA: il "Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare " si inserisce all'interno del portale VETINFO e permette la gestione dei dati relativi a diversi piani sia di sanità animale che di sicurezza alimentare. I dati vengono inseriti dalle AUSL (schede di campionamento e controlli) e da IZSLER (esiti di laboratorio) mentre l'ACR ha la possibilità di visualizzare i dati di propria competenza.

7. SINZOO: Il "Sistema Informativo Nazionale per le Zoonosi" si inserisce all'interno del portale VETINFO e permette la rendicontazione dei dati relativi alle zoonosi (D. Lgs.191/2006) riscontrate in animali, alimenti e mangimi, nonché dei focolai umani di MTA. I dati vengono inseriti da IZSLER o ricavati da altri applicativi del portale VETINFO. La ACR ha la possibilità di visualizzare i dati di propria competenza ed i report prodotti dal sistema.

8. SALMONELLOSI: Il "Sistema Informativo Salmonellosi" si inserisce all'interno del portale VETINFO e permette la rendicontazione dei dati relativi ai quattro piani di sorveglianza delle Salmonelle negli allevamenti. I dati vengono inseriti dalle AUSL (controlli ufficiali) e dagli OSA (autocontrolli). La ACR ha la possibilità di visualizzare i dati di propria competenza ed i report prodotti dal Sistema.

9. CLASSYFARM, è un sistema integrato, inserito all'interno del portale VETINFO, finalizzato alla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio al fine di elevare il livello di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare. Sul sistema vengono inseriti sia i dati del controllo ufficiale da parte delle ACL, sia i dati dell'autocontrollo da parte di veterinari libero professionisti.

Sistemi informatici nazionali: tipologia di dati gestiti e fonte del dato

Sistema	Tipo di dati	Alimentatore per RER
SINTESIS strutture	Anagrafiche riconosciuti	Regione/AUSL
SINTESI Scambi	Scambi prodotti	AUSL
VETINFO - Anagrafi (BDN)	Anagrafiche degli allevamenti e capi, movimentazioni animali, censimenti e qualifiche sanitarie	AUSL
VETINFO-SANAN	Controlli per Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica	AUSL
VETINFO - Controlli	Controlli benessere e anagrafe	AUSL
VETINFO - SINVSA	Campionamenti Export USA, PNAA, antibiotico resistenza, molluschi, Peste Suina Africana e Classica	AUSL/IZSLER
VETINFO-SINZOO	Dati zoonosi riscontrate in animali, alimenti, mangimi. Dati su focolai di MTA	Regione/AUSL/SEER
VETINFO - Rendicontazioni	Report piani nazionali di sanità animale	Regione/SEER
VETINFO - SIMAN	Focolai malattie animali, controlli Bluetongue e West Nile Disease	Regione/SEER

VETINFO-CLASSYFARM	Autocontrolli e controlli ufficiali allevamenti	Veterinari libero professionisti /AUSL
VETINFO-Salmonellosi	Autocontrollo e Controllo Ufficiale per Salmonelle in allevamenti avicoli	OSA/AUSL
NSIS - VIG	Campionamenti alimenti e bevande, MOCA	IZSLER
NSIS - PNR	PNR	IZSLER
NSIS-PSD	Campionamenti per Fitofarmaci	ARPAE/IZSLER
TRACES	Scambi animali	AUSL

3.4 Pianificazione strategica

Allo scopo di sviluppare una pianificazione pluriennale delle attività di controllo ufficiale nell'ambito del PRI, sulla base dei criteri e degli strumenti sopra descritti, si è fatto riferimento ai seguenti macro-processi:

- Sanità animale;
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale.

3.4.1 Il piano delle attività

All'interno di ciascuno di tali macro-processi sono individuabili ambiti di attività omogenei, i cosiddetti "Piani specifici". La programmazione di dettaglio, quindi, con obiettivi chiari, definiti e misurabili, è definita all'interno di "Schede di piano specifico", declinate secondo i LEA e comunque in base ai compiti istituzionali.

Tali schede rappresentano un riferimento per la programmazione delle ACL che in tale modo risulterà coerente col sistema regionale, ottemperante i vincoli normativi, potendo allo stesso tempo sviluppare interventi specifici per aderire alle peculiarità del contesto produttivo ed ai bisogni locali, tenuto conto della disponibilità di risorse.

Le schede di piano specifico, **che nel loro complesso costituiscono il piano delle attività**, sono strutturate secondo il seguente schema:

- analisi del contesto e motivazione;
- principali documenti e norme di riferimento;
- obiettivo generale;
- obiettivi specifici;
- modalità operative / strumenti;
- registrazione dell'attività;
- flussi informativi;
- indicatori di processo (baseline e valori attesi per gli anni di vigenza del PRI).

I Piani Specifici, allegati al presente documento, sono elencati nell'Allegato 3.

3.4.2 Verifica dei risultati e valutazione della efficacia del controllo ufficiale

L'ACR, attraverso l'analisi degli indicatori, svolge annualmente attività di verifica del rispetto degli adempimenti e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRI.

I risultati sono comparati con gli standard fissati e vengono utilizzati ai fini della riprogrammazione.

Ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo ufficiale delle ACL, l'ACR effettua una programmazione strategica pluriennale ed annuale di attività di audit sulle ACL secondo le modalità declinate nella procedura "Gestione del Sistema di Audit svolti ai sensi dell'Art. 6 del Reg. n. (UE) 2017/625". Si rimanda a quanto descritto al Capitolo 5.

3.4.3 Comunicazione esterna

L'ACR adotta strumenti di comunicazione degli obiettivi/risultati delle attività, quali comunicati stampa, siti web, convegni e altre iniziative, al fine di assicurare una chiara comunicazione ad autorità, portatori di interesse, organi di informazione e cittadini sul profilo di rischio del territorio, garantendo trasparenza sui criteri di programmazione delle azioni di controllo.

In tale ambito, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato il sito web "Alimenti & Salute", che si occupa di temi di sicurezza alimentare e nutrizione, ed il sito "Anagrafe regionale degli animali d'affezione". Entrambi i siti mettono a disposizione degli operatori addetti al controllo ufficiale, degli OSA/OSM/Operatori/Utenti e dei cittadini aggiornamenti sulla normativa di settore, notizie, servizi on-line, informazioni, pagine tematiche e strumenti di ascolto.

3.5 Pianificazione e programmazione a livello di ACL

Tali attività sono responsabilità della Direzione delle strutture organizzative della ACL che le attua secondo le indicazioni della nota PG n. 82530 del 10/02/2015, "Linea guida per l'elaborazione del piano delle attività nel Servizio IAN e VET", emessa dall'ACR.

3.5.1 Mandato Istituzionale, Livelli Essenziali di Assistenza

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che per il livello della Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica articola diverse aree di intervento fra le quali:

- D) Salute animale e igiene urbana veterinaria;
- E) Sicurezza alimentare/ tutela della salute dei consumatori

3.5.2 Categorizzazione del rischio OSA e frequenze di controllo

Le ACL "categorizzano" il rischio di singoli OSA o tipologie di OSA, applicando i Protocolli tecnici regionali sopra citati o i documenti di categorizzazione definiti a livello nazionale, per altri settori produttivi.

3.5.3 Tipologia dei controlli

Gli strumenti di controllo ufficiale che adottano i Servizi Veterinari e di Igiene degli alimenti e nutrizione delle Aziende USL sono quelli comunitari: il monitoraggio, la sorveglianza, la verifica, l'audit, l'ispezione ed il campionamento.

Da un punto di vista della pianificazione, si riconoscono tre tipologie essenziali:

- controlli programmati;
- controlli derivanti da una richiesta dell'utente;
- controlli dovuti a situazioni di emergenza.

3.5.4 Procedure di controllo ufficiale

Per lo svolgimento dei controlli ufficiali, le ACL si avvalgono di manuali e liste di riscontro emessi dall'ACR, per i quali si rimanda al capitolo 6, lettera B. Inoltre, le ACL, per i settori non sviluppati dalla ACR, si avvalgono di specifica documentazione ministeriale o aziendale (linee guida, procedure, istruzioni operative, liste di riscontro). Le procedure comprendono anche quelle per l'effettuazione dei campionamenti e per i provvedimenti conseguenti al controllo.

3.5.5 Verifica dei risultati e valutazione dell'efficacia del Controllo Ufficiale

La ACL, ai fini della programmazione, tiene conto dei risultati conseguiti nel periodo precedente (indicatori di copertura, non conformità rilevate, efficacia dei propri controlli, ecc.). Per la verifica della qualità del controllo ufficiale effettuato dai propri operatori l'ACL pianifica annualmente audit interni e attività di supervisione.

3.5.6 Pianificazione operativa

Ogni ACL definisce annualmente il piano delle attività, il piano di lavoro individuale e di equipe con quantificazione ed assegnazione dei controlli / attività. Per la formulazione del piano annuale, le ACL prendono a riferimento le “Schede di piano specifico”. È allegata al presente documento un modello di “**Scheda di Piano specifico aziendale**” per l’ACL (Allegato 4).

In coerenza con il sistema complessivo, la programmazione prevista da ciascuna ACL potrà essere integrata sviluppando attività aggiuntive per rispondere ai bisogni locali.

3.6 I processi trasversali

Sono attività necessarie alla ACL ai fini di garantire la realizzazione del Piano annuale delle attività, di seguito riportate.

3.6.1 Sistema Informativo

Le ACL, per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, si avvalgono di procedure e sistemi informativi che regolano la produzione, registrazione, gestione, utilizzo, diffusione e verifica della qualità dei dati.

Questi sistemi, che operano mediante strumenti informatici, vengono utilizzati anche per interfacciarsi con quelli di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la Pubblica Amministrazione.

Il sistema informativo gestisce:

- i dati necessari alla categorizzazione del rischio, programmazione, verifica e rendicontazione delle attività, quali anagrafe utenti, dati di attività svolta, esiti dei controlli con i provvedimenti relativi, dati di campionamento;
- i dati necessari ai fini di determinare tariffe e tributi per le attività a pagamento;
- i flussi informativi.

3.6.2 Anagrafica delle strutture oggetto di controllo

La manutenzione delle anagrafiche degli OSA/OSM/Operatori/Utenti è fondamentale per la organizzazione e svolgimento del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali sul territorio, determinando, sulla base della categorizzazione del rischio, il volume quali-quantitativo dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da attuare.

Le ACL definiscono le responsabilità e le modalità di:

- manutenzione del sistema informativo;
- registrazione e frequenza di aggiornamento dei dati;
- verifica della qualità e della completezza dei dati presenti nel sistema, provenienti dalle attività di controllo.

Mediante i sistemi di gestione della documentazione aziendale, le ACL gestiscono le informazioni ed i documenti in maniera da:

- garantire la puntuale registrazione di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita, la tracciabilità degli stessi;
- garantire la corretta organizzazione ed i relativi collegamenti tra i documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio;
- consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- garantire la sicurezza e l’integrità del sistema.

3.6.3 Comunicazione Esterna

Le ACL svolgono le proprie attività nell’ambito della legislazione vigente in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione, semplificazione amministrativa e garanzia del diritto d’accesso. A tal

fine, le informazioni pertinenti in loro possesso sono messe a disposizione del pubblico attraverso documentazione specifica e siti dedicati.

Le ACL adottano strumenti di comunicazione degli obiettivi, delle attività in corso e dei risultati ai soggetti aventi titolo, con strumenti e finalità specifiche.

In base all'articolo 11 del Reg. (UE) 2017/625 le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l'anno, mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet, le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali. L'AC deve anche garantire la regolare e tempestiva pubblicazione, eventualmente tramite la relazione annuale, delle informazioni riguardanti:

- tipo, numero e risultati dei controlli ufficiali;
- tipo e numero dei casi di non conformità rilevati;
- il tipo e numero di azioni prese in caso di accertata non conformità;
- il tipo e il numero di casi in cui sono state inflitte le sanzioni.

3.6.4 Contenziosi, ricorsi e reclami

Questi procedimenti sono gestiti secondo le procedure dell'Azienda USL e in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia.

3.6.5 Altri processi trasversali

A livello di ACL sono gestiti anche i seguenti processi trasversali, sviluppati ai Capitoli 2 e 6 del presente documento:

- Gestione del Sistema Qualità / Governo clinico / Supervisione;
- Formazione / Addestramento / Tutoraggio;
- Qualificazione del personale (in particolare degli auditor su OSA e di sistema).

Capitolo 4. Piani di intervento e Assistenza reciproca

4.1 Assistenza reciproca

L'assistenza reciproca tra gli Stati membri, di cui al titolo IV del Reg. (UE) 2017/625, è assicurata mediante la collaborazione delle ACR e ACL con il Ministero della Salute (ACC) che, avvalendosi degli Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli stati membri in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del Regolamento (UE) 2017/625. Nel caso in cui i controlli evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione Europea, al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del sopracitato Regolamento un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della Salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

4.2 Piani di intervento

4.2.1 Gestione delle emergenze epidemiche

Alcune malattie animali, la cui insorgenza si configura come "emergenza epidemica" (malattie ex lista A dell'OIE), richiedono l'adozione di misure di controllo che devono essere attuate in tempi estremamente rapidi, con l'utilizzo di risorse straordinarie e il coinvolgimento di soggetti specializzati.

A tale proposito, per gli interventi in urgenza da attivare nei focolai (abbattimento, trasporto e distruzione di carcasse, prodotti e materiali; pulizia e disinfezione), le Aziende sanitarie Locali si avvalgono di una ditta specializzata, individuata a livello regionale a seguito di procedura selettiva pubblica. Tale ditta segue precise modalità operative descritte in un apposito manuale interno, validato dalla ACR.

Le funzioni e i diversi livelli di responsabilità sono definiti nei Manuali operativi specifici per le singole malattie emanati dai Centri di Referenza Nazionali e approvati dalla Commissione Europea.

Ogni ACL declina le modalità di intervento definendo un proprio "Piano per le emergenze epidemiche", così come previsto dalla DGR n. 1488/2012 – allegato 1°, assicurando l'integrazione delle competenze tra i diversi Servizi del DSP.

Ogni ACL, inoltre, garantisce nel proprio Piano Aziendale di Formazione, l'aggiornamento delle competenze e l'addestramento degli operatori addetti alle emergenze.

Cooperazione e coordinamento nelle emergenze

La Regione ha predisposto la procedura "Gestione delle emergenze epidemiche" al fine di integrare, attraverso un approccio sistemico, le azioni necessarie a garantire la pronta attuazione delle misure finalizzate a ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'infezione, nel rispetto della normativa di riferimento. La procedura definisce anche gli ambiti di integrazione con gli altri soggetti coinvolti.

Al fine di coordinare gli interventi in emergenza a livello locale e regionale, sono stati individuati strumenti organizzativi specifici: le Unità di Crisi che vengono attivate a seguito dell'insorgenza di focolai. Il DPGR n. 38 del 24/02/2006 "Costituzione Unità di crisi regionale in caso di emergenza veterinaria epidemica (UCR)" stabilisce composizione, compiti e modalità di attivazione delle Unità di Crisi Regionale.

Inoltre, per promuovere interventi efficaci e tempestivi per combattere una eventuale epidemia di Peste Suina Africana si è ritenuto opportuno affiancare ai componenti dell'Unità di Crisi regionale, di cui sopra, un nucleo di coordinamento tecnico, approvato con DGR n. 977/2020, caratterizzato da una maggiore interdisciplinarietà e finalizzato ad individuare, già in fase preventiva, possibili soluzioni operative e procedurali.

4.2.2 Gestione delle emergenze non epidemiche

Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, con il progetto n. 2.20, ha inteso promuovere l'armonizzazione del funzionamento dei Dipartimenti di Sanità Pubblica nella gestione delle emergenze (malattie infettive, sicurezza alimentare, ambientali, chimiche, calamità naturali ed epidemiche degli animali) e, contestualmente, definire requisiti organizzativi a livello locale e regionale.

Con DGR 30/2021, l'ACR ha approvato il "Piano per la gestione delle emergenze di competenza dei Dipartimenti di Sanità Pubblica", il quale definisce in maniera puntuale il sistema regionale dell'emergenza/urgenza nell'ambito delle competenze in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica (malattie infettive, sicurezza alimentare, ambientali, chimiche, calamità naturali ed epidemiche degli animali), anche attraverso la definizione di specifici modelli operativi integrati e condivisi.

In attuazione del "Piano per la gestione delle emergenze di competenza dei Dipartimenti di Sanità Pubblica" e in sintonia con il d.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", sono stati approvati:

- l'accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità (DGR 1679/2019);
- l'accordo per la tutela ed il soccorso degli animali in allevamento in caso di calamità (DGR 978/2020)

Entrambi gli Accordi definiscono la catena delle responsabilità, i soggetti coinvolti e i requisiti minimi dello specifico piano di emergenza, da attuare a livello locale.

4.2.3 Sistema di allerta alimenti e mangimi (RASFF)

La modalità di gestione del sistema di allerta RASFF è definita attualmente dall'Intesa del 5 maggio 2021 (Rep. Atti n.50/CSR), tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del Sistema di Allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti", recepita con Delibera di Giunta Regionale n. 1671 del 25/10/2021 che rimanda ad una successiva definizione, con atto dirigenziale, delle modalità operative specifiche da applicarsi uniformemente sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

La gestione prevede lo scambio di informazioni relative alle notifiche di allerta attraverso i punti di contatto e-mail della rete RASFF, articolata nei tre livelli dell'autorità Competente (ACL, ACR, ACC) e mediante l'inserimento e la trasmissione delle informazioni nella piattaforma internet iRASFF.

Le informazioni vengono fornite in modo strutturato allo scopo di garantire flussi informativi veloci ed efficaci che consentano interventi rapidi a livello territoriale da parte delle ACL.

4.2.4 Malattie trasmesse da alimenti

I DSP delle Aziende USL predispongono procedure per la gestione degli episodi di tossinfezione alimentare (MTA).

Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica gestisce il sistema informatizzato regionale per la raccolta dei dati inerenti i casi (compresi casi singoli) e le relative indagini epidemiologiche.

Il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, con il programma libero 19, si propone di migliorare la collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella gestione e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti con un approccio multidisciplinare. Tra gli obiettivi del programma rientrano la definizione di protocolli di scambio d'informazione tra ospedali e DSP, tra i vari servizi coinvolti all'interno del DSP, l'emanazione di linee guida e manuali operativi e l'adozione di protocolli diagnostici e di collaborazione con i laboratori coinvolti nel controllo ufficiale e nella diagnosi delle MTA, lo sviluppo di programmi di formazione interdisciplinari del personale sanitario coinvolto al fine di una maggiore efficacia ed efficienza negli interventi; promuovere interventi formativi/informativi rivolti agli operatori del settore alimentare.

Con DGR 152/2021, la Regione ha recepito il "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", definendo contestualmente la propria Unità di crisi regionale, composta dai Servizi competenti delle ACL, da IZSLER e da ARPAE.

In Emilia -Romagna il sistema di sorveglianza delle MTA si articola su due percorsi integrati: sistema di sorveglianza delle malattie infettive (SMI) e sistema di sorveglianza dei laboratori, con coinvolgimento del Centro di riferimento regionale per gli enteropatogeni (Centro ENTERNET) per la geno tipizzazione con metodo Whole - Genome Sequencing (WGS).

Capitolo 5. Audit sulle Autorità competenti

Il Regolamento (UE) 2017/625 prevede all'art. 6 l'obbligo per le autorità competenti degli Stati Membri di dotarsi di un sistema di audit, finalizzato specificatamente a "verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi" del Regolamento stesso, ovvero "prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente" e "garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori".

5.1 Audit "a cascata" tra le autorità competenti (ACC/ACR/ACL)

Il sistema nazionale prevede un meccanismo di audit "a cascata" tra le Autorità Competenti: Ministero della Salute (ACC), Regioni e Province autonome (ACR) ed Aziende Sanitarie Locali (ACL). Questi sono da considerarsi audit interni al Servizio Sanitario Nazionale.

La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) e la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGSAN) del Ministero della Salute effettuano audit sulle ACR, mentre quest'ultima svolge audit sulle ACL del proprio territorio.

La DGR n. 1510/2013, che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, definisce i criteri e le indicazioni generali per l'implementazione del sistema di audit delle autorità competenti e, in particolare, le modalità per definire:

- il campo dell'audit;
- l'arco temporale dei cicli di audit;
- le fasi del processo di audit (programmazione, preavviso di audit, pianificazione ed esecuzione dell'audit, rapporto di audit ed eventuale piano d'azione, pubblicità dei rapporti di audit, seguito da dare ai risultati dell'audit).

La medesima DGR prevede lo svolgimento di cicli di audit presso le singole ACR. Ciascun ciclo di audit, da svolgersi in un arco temporale di cinque anni, è composto da almeno quattro audit di settore e da un audit di sistema. Lo stesso ciclo di audit è attuato dalla ACR sulle ACL.

Gli **audit di settore** sono volti alla verifica dei sistemi di controllo nei settori specifici di sanità e benessere animale, sicurezza degli alimenti, mangimi e sottoprodotti, in relazione ai criteri previsti dal Regolamento (UE) 2017/625, ai fini della verifica della coerenza del controllo ufficiale alla normativa comunitaria e nazionale di settore.

Gli **audit di sistema** sono volti alla valutazione degli standard operativi dell'Autorità Competente dei Servizi della sicurezza alimentare dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL in relazione ai suddetti criteri comunitari, ai fini della verifica degli strumenti di governo. Tali audit di sistema, a seguito di un percorso di condivisione effettuato in collaborazione con l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, vengono svolti contestualmente alla visita per l'accreditamento dei DSP, da gruppi congiunti composti da auditor di sistema e valutatori regionali.

5.1.1 Audit della ACR sulle ACL in Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ha organizzato il proprio sistema di audit attraverso la Procedura n.1/Rev.4/2020: "Gestione del Sistema di Audit svolti ai sensi dell'Art. 6 del Reg. 2017/625" la quale definisce le regole per lo svolgimento degli audit regionali sulle ACL.

Gli Audit sono svolti da personale qualificato per la conduzione di audit sulle ACL responsabili dei controlli ufficiali nel campo della Sicurezza Alimentare in attuazione della DGR n. 1488/2012. I criteri di formazione/qualificazione degli auditor sui Servizi previsti da quest'ultima DGR soddisfano anche i requisiti previsti dalla DGR n. 1510/2013.

5.2 Verifica per l'Accreditamento istituzionale

Le ACL, essendo strutture organizzative del DSP, sono sottoposte anche ad accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22/19 a cura dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale.

5.3 Audit Interni delle ACR ed ACL

La DGR n.1510/2013, al punto 4.7.2, “Verifica e riesame dei controlli ufficiali e delle procedure”, stabilisce che le ACL procedano ad audit interni e prendano le misure appropriate, alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del Reg.882/2004, attualmente sostituito dal regolamento 2017/625.

La programmazione annuale di Audit interni è prevista anche dalla DGR n. 1488/2012 al punto 4.6.

Capitolo 6. Criteri operativi e procedure

Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci ed appropriati su animali, alimenti e mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, le ACL adottano misure per rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/625.

6.1 Criteri operativi

6.1.1 Inquadramento giuridico del personale

Il personale della ACR, delle ACL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale è dipendente pubblico, ha la qualifica di pubblico ufficiale e, nei limiti dell'esercizio cui è destinato, ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

6.1.2 Efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali

L'attività di controllo ufficiale consente alle ACL di verificare, presso gli Operatori del Settore, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di mangimi e alimenti. A tal fine, i controlli ufficiali sono effettuati, di regola senza preavviso (ad eccezione dell'audit), in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi e degli alimenti.

Tali controlli possono essere svolti oltre che su programma e verifica della risoluzione delle non conformità riscontrate (per follow-up), anche su sospetto e su segnalazione.

In conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza degli alimenti prodotti e consumati in ambito regionale, nonché la tutela della salute e del benessere degli animali allevati, l'attività di controllo ufficiale si basa sui seguenti principi:

- pianificazione ed effettuazione dei controlli in funzione del livello di rischio dell'Operatore/OSA/OSM/Utente;
- utilizzo di procedure documentate per verificare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- comunicazione delle non conformità ai requisiti riscontrate durante il controllo ufficiale all'Operatore/OSA/OSM/Utenti, con prescrizione e termini ai fini del ripristino della conformità;
- adozione dei provvedimenti coattivi e sanzionatori previsti dalla norma, ivi compresa la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- formazione e addestramento del personale addetto ai controlli ufficiali per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità professionali richieste dai Regolamenti comunitari e mantenimento nel tempo delle capacità acquisite;
- verifica dell'appropriatezza dei controlli ufficiali effettuati, per garantirne l'efficacia.

Ai fini di rendere operativo su tutto il territorio regionale il nuovo modello di lavoro, in riferimento allo standard di qualità previsto dal Regolamento (UE) 2017/625, è risultato necessario formare, qualificare e mantenere in qualifica tutto il personale regionale addetto all'esecuzione dei controlli ufficiali, come descritto al capitolo 2, paragrafo 2.7.

Al fine di garantire l'attività di controllo ufficiale nel settore della sicurezza alimentare, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la DGR n. 1488 del 15/10/2012 « Integrazione alla DGR 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/ accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali."» con i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1-A: requisiti di funzionamento/accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli Animali;
- Allegato 1-B: regole per la conduzione dei controlli ufficiali in Emilia-Romagna su Operatori del settore alimentare (OSA) e Operatori del settore mangimi (OSM);
- Allegato 1-C: l'audit come strumento del controllo ufficiale nel campo della sicurezza alimentare;

- Allegato 1-D: il percorso regionale per il raggiungimento ed il mantenimento delle capacità Operative del personale delle strutture organizzative dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL deputate alla esecuzione dei controlli ufficiali in tema di sicurezza alimentare.

La Regione Emilia-Romagna ha elaborato e condiviso i seguenti ulteriori documenti tecnici:

- “L’audit per il controllo degli Operatori del Settore Alimentare” – Indicazioni per l’uso in Emilia-Romagna”, dossier della Agenzia sanitaria regionale n. 159/2007 (ISSN1591-223X);
- “Linee guida per l’attività di Supervisione” (PG n. 466507 del 03/12/2014);
- “Linea guida per l’elaborazione del piano delle attività nel Servizio IAN e VET” (PG n. 85530 del 10/02/2015). DGR n. 1510/2013 «Recepimento delle "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" oggetto di accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/02/2013».
- Deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 1667: Recepimento di Linee guida nazionali di Intesa Stato - Regioni sui controlli ufficiali in sicurezza alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) 882 e 854/2004.

6.1.3 Verifica dell’affidabilità dei propri controlli

La verifica dell’affidabilità dei controlli ufficiali delle ACL è operata attraverso gli strumenti della supervisione, verifica di attività e audit interni.

Supervisione

Il Servizio Sanitario Regionale ha il compito di migliorare costantemente il sistema dei Controlli Ufficiali, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, e rispondere meglio ai requisiti di funzionamento delle Autorità Competenti per i controlli ufficiali.

La ACR ha dato indicazioni operative sull’attività di supervisione con le “Linee guida per l’attività di Supervisione” (PG n. 466507 del 03/12/2014).

La Direzione SIAN/SVET ha la responsabilità della qualità tecnica delle attività di controllo ufficiale e, conseguentemente, della sua verifica mediante la supervisione, quale strumento di governo clinico, che coinvolge i professionisti nella valutazione della qualità della performance e fornisce le basi per il miglioramento continuo e lo sviluppo delle competenze degli Operatori.

Valutazione delle performance

La Direzione dei Servizi IAN e VET svolge verifiche periodiche per assicurare il monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi, in relazione al piano annuale di attività e agli standard definiti.

Le informazioni che provengono dalla verifica dei risultati sono utilizzate per:

- programmazione delle attività;
- azioni di miglioramento;
- attività di formazione/addestramento.

L’elaborazione delle performance individuali è elemento essenziale per la ACL, in quanto garantisce la valutazione dell’imparzialità e l’appropriatezza dei propri controlli.

Audit interno

L’audit interno è un’attività che si integra nel sistema qualità delle ACL ed è svolta con gli obiettivi e le modalità previste dalla DGR n. 1488/2012 nonché dall’accordo Stato-Regioni del 07/02/2013.

Esso consiste nella valutazione della struttura organizzativa auditata, e viene effettuato su mandato della Direzione dei Servizi IAN e VET per verificare la coerenza dell’organizzazione allo standard di funzionamento descritto nelle procedure generali e specifiche. Questa attività contribuisce a:

- accertare l’efficace attuazione delle disposizioni previste ed a focalizzare eventuali “criticità” della organizzazione;
- definire gli ambiti di miglioramento del funzionamento dell’organizzazione;
- verificare l’adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal Reg. (UE) 2017/625 e, più in generale, dalla normativa vigente.

6.1.4 Imparzialità, conflitto di interesse

L'incompatibilità e il cumulo di incarichi per i pubblici dipendenti sono regolamentati, in senso restrittivo, dall'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Testo unico sul Pubblico impiego" e ss.mm.ii. Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190" che ha dettato disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché presso gli Enti privati sottoposti a controllo pubblico;

Il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001" prevede che, nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente pubblico:

- osservi la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- svolga i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- rispetti i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- agisca in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

Il DPR n. 62/2013 disciplina, inoltre, il dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione" che, come modificata dal Decreto Legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97:

- all'art. 1, comma 7, primo periodo, prevede che l'Organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- all'art. 1, comma 8, stabilisce che l'Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). L'Organo di indirizzo adotta il PTPC su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'art. 1, comma 8-bis prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. L'OIV verifica anche i contenuti della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'organismo medesimo può chiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'organismo in parola riferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- all'art. 1, comma 9, individua quale misura fondamentale di prevenzione, per ogni Pubblica Amministrazione e per ogni altro soggetto obbligato, l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Decreto Legislativo n. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche".

La Delibera di Giunta Regionale n. 2160 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato partecipati dalla Regione Emilia-Romagna: ricognizione, classificazione e sistema di vigilanza ai fini degli obblighi in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in attuazione della Delibera ANAC n. 1134 del

2017”, con la quale l’Amministrazione Regionale intende esercitare il monitoraggio e la vigilanza anche sugli Enti Pubblici non economici, intendendosi per tali quelli che fanno parte del “Sistema delle Amministrazioni Regionali”, di cui al comma 3 bis, lett. d) dell’art. 1 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, e precisamente: a) Enti Regionali di cui alla lettera c) del medesimo comma: l’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di cui alla Legge Regionale 22 maggio 1996, n. 16; b) gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, compresa l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), e di cui al comma 1 dell’ art. 2-bis del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

La Delibera di Giunta Regionale n. 1839 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento 2021-2023 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e approvazione del marchio-logo della “Rete per l’Integrità e la Trasparenza”, con la quale, tra l’altro, si definiscono le Linee Guida per aggiornare l’istituto della rotazione ordinaria della dirigenza e del personale non dirigenziale che opera in aree a rischio corruzione delle strutture della Giunta Regionale e delle Agenzie, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. b) della L.R. 26.11.2001, n. 43 e successive modifiche; Il Codice penale persegue i delitti tipici dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

6.1.5 Competenze legali

Il Decreto legislativo 27/2021, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, definisce le Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e all’articolo 4 riporta gli obblighi in capo alle Autorità stesse per l’effettuazione dei controlli ufficiali.

All’articolo 6 vengono stabiliti gli obblighi in carico agli Operatori i quali devono garantire, fra l’altro, l’accesso alle A.C. ai locali, attrezzature, mezzi di trasporto, agli animali, ai prodotti, ai dati o altri documenti, compresi i sistemi informatici, nonché di prelevare campioni e di adottare misure appropriate in caso di sospetto o individuazione di infrazioni, in particolare, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Devono garantire inoltre assistenza e collaborazione all’A.C. nell’adempimento dei propri compiti

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale” e ss.mm.ii., il pubblico ufficiale è abilitato ad assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa. Per quanto riguarda i poteri della polizia giudiziaria, il Personale della ACL può, tra l’altro, acquisire notizia dei reati, impedire la prosecuzione del reato, ricercare gli autori e assicurare le fonti di prova.

Con LR n. 21 del 28 aprile 1984. “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e s.m.i, la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato i casi di violazione di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall’origine un illecito amministrativo, sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione. L’art. 5 della LR individua l’Azienda USL quale autorità competente per l’applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia sanitaria; l’art. 6 individua, negli organi incaricati della vigilanza e del controllo, gli agenti accertatori, riconoscendone i poteri di cui all’art. 13 della Legge nazionale sopra citata; l’art. 7 bis prevede che, ai fini dell’accertamento delle violazioni, gli agenti accertatori possano procedere all’ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.

La Legge 21 marzo 2021, n.71, all’ allegato "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 22 Marzo 2021, n.42 " ha introdotto l’istituto della diffida per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

6.1.6 Capacità di laboratorio

Le AC si avvalgono dei Laboratori descritti al precedente paragrafo 2.5 cap. 2, aventi le caratteristiche previste nel capo IV "Campionamento, analisi, prove e diagnosi".

6.1.7 Strutture e attrezzature

Le AC si avvalgono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione, per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente, e i mezzi per lo spostamento del personale sul territorio sono messi a disposizione delle AC.

6.1.8 Piani di emergenza

Le ACL dispongono di piani di emergenza descritti al capitolo 4.

6.1.9 Finanziamento dei Controlli Ufficiali

La copertura dei costi da sostenere per attuare il sistema dei controlli ufficiali è affidata alla fiscalità generale.

Il budget dei Servizi IAN e VET è compreso nel budget dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL ed è finanziato con il fondo del SSR.

A parziale copertura di tali costi sono applicate le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali dettate dal D.lgs. 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.,117" nonché dal tariffario regionale e da quelli delle Aziende USL.

6.2 Procedure documentate

Per l'esecuzione dei controlli ufficiali le ACL utilizzano i manuali e le liste di riscontro emessi dalla ACR, che rappresentano lo strumento di supporto al professionista.

I manuali hanno lo scopo di assicurare un'esecuzione dei controlli sulle diverse filiere **di produzione degli alimenti omogenea e trasparente sul territorio regionale, ripetibile** da parte di tutti gli operatori. Gli obiettivi principali di tali strumenti sono:

- garantire l'aderenza del comportamento degli Ispettori a linee guida validate di tipo tecnico - specialistico;
- migliorare l'efficacia nell'individuare le non conformità e assumere i provvedimenti appropriati;
- garantire equità e parità di trattamento agli Operatori del settore da parte dell'Autorità Competente, indipendentemente dall'ambito territoriale;
- garantire la trasparenza del processo di controllo ufficiale nei confronti di operatori del settore, consumatori, cittadini, portatori di interesse, autorità / enti esterni aventi titolo.

Come specificato nella DGR n. 1488/2012, alla quale si rimanda, i Manuali sono specifici per le tipologie di Operatori/OSA/OSM/Utente e sono articolati in aree di indagine (es. anagrafe zootecnica, HACCP, farmaco, ecc.).

Per ciascuna di queste aree di indagine, in relazione alla normativa cogente, sono stati identificati "requisiti puntuali" (requisiti di fatto). Laddove le normative lo consentono, tali requisiti vengono raggruppati in "macro requisiti", il cui giudizio è ottenuto mediante la valutazione complessiva e ponderata dei requisiti puntuali (requisiti di merito).

Ogni requisito puntuale è definito da:

- requisito normativo: ove si riporta il riferimento normativo generale o specifico relativo all'OSA/OSM/Operatore/Utente oggetto del controllo;
- requisito applicativo: è rappresentato dagli elementi specifici che l'OSA/OSM/Operatore deve applicare rispetto al requisito normativo ed alla fase della filiera alimentare in cui opera;
- criterio di conformità: è il criterio a cui si deve riferire l'Operatore del controllo ufficiale per determinare la conformità dell'OSA/OSM/Operatore valutato rispetto al requisito normativo e applicativo.

I Manuali sono completati da liste di riscontro (check list) che riportano in forma di domanda i contenuti del manuale di riferimento. Esse rappresentano, quindi, lo strumento semplificato e riassuntivo dei requisiti di conformità alla normativa da verificare nel corso dell'attività di controllo. Vanno, pertanto, considerate, in primo luogo, come lo strumento operativo di ausilio del professionista nell'esecuzione della propria attività e promemoria a garanzia della completezza del controllo. La compilazione delle liste di riscontro assolve anche alla funzione di evidenza dell'attività di controllo svolta, anche per quanto riguarda il giudizio di conformità.

Le liste di riscontro regionali comprendono e, se del caso integrano, le linee di indirizzo nazionali.

Al fine di adottare criteri omogenei di espressione del giudizio sulla conformità del requisito, che consentano il confronto dei risultati e l'elaborazione degli stessi a diversi livelli, è stata codificata la seguente scala di valutazione della conformità del requisito sotto osservazione:

Scala di conformità	Livello di conformità del requisito
SI (SI) requisito completamente rispettato	conforme
sì (si) requisito da modificare che comunque non influisce al momento sul rischio	conforme, da migliorare
nc (no) requisito non conforme, ma parzialmente soddisfatto	non conformità minore
NC (NO) requisito completamente non rispettato	non conformità maggiore

Durante l'attività di controllo, si può riscontrare la mancanza totale del requisito oppure una sua parziale carenza. Pertanto, le possibilità di non conformità che si generano durante un controllo ufficiale sono le seguenti:

- Non conformità maggiore (NC): mancanza del requisito;
- Non conformità minore (nc): requisito insoddisfatto e/o parzialmente conforme;
- Il riscontro di non conformità deve essere annotato sulla lista di riscontro e consistere in:
- Rilevazione e descrizione della non conformità;
- Classificazione della non conformità (NO, no);
- Individuazione del provvedimento.

In base alla tipologia di infrazione prevista dalla normativa e al livello di conformità riscontrato sul campo, le azioni conseguenti alle infrazioni rilevate durante i controlli ufficiali devono essere coerenti con il seguente schema:

6.2.1 Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale

Livello di conformità			
		NC (non conformità maggiore)	nc (non conformità minore)
Tipologia infrazione	S	Sanzione amministrativa/penale/ accessoria	Prescrizione
	P	Provvedimenti ACL (preavviso di sospensione o di revoca della registrazione / riconoscimento dell'OSA/OSM) Ordinanza (ACL o Sindaco)	Prescrizione

S = (come Sanzione) - requisiti che secondo la normativa vigente sono soggetti a sanzione, se non soddisfatti (amministrativa, penale, accessoria, compresi anche quei casi in cui la sanzione o il provvedimento di interruzione della produzione si applicano dopo una apposita prescrizione.

La Legge 21 marzo 2021, n.71, all' allegato "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 22 Marzo 2021, n.42 " ha introdotto l'istituto della diffida per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

P = (come Provvedimento) - requisiti per i quali non è definita l'applicazione di uno specifico provvedimento sanzionatorio, ma sono soggetti a Provvedimenti, ai fini di soddisfare il requisito applicativo.

Le ulteriori misure previste in caso di N.C. ai sensi degli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, sono:

- sequestro amministrativo nei casi previsti all'articolo 13 della Legge n.689/1981;
- sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
- blocco ufficiale nei casi residuali.

La gestione di una NC si conclude con una verifica della risoluzione della stessa che la ACL deve effettuare al termine del periodo di tempo concesso per il ripristino della conformità del requisito.

6.2.2 Certificazione ai fini export

Il rilascio di un certificato ufficiale ai fini dell'esportazione di partite di animali e di merci in Paesi Terzi è prescritto dall'articolo 87 del Regolamento (UE) 2017/625. Il certificato sanitario per l'esportazione verso Paesi Terzi di animali, vegetali, produzioni animali e alimenti è a tutti gli effetti un "certificato ufficiale" ed accompagna i prodotti durante l'esportazione al fine di attestare che gli stessi rispettino i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa comunitaria, se riconosciuta equivalente e/ o quelli specifici stabiliti dal Paese Terzo che importa.

Il Decreto Legislativo 32/2021, di recente emanazione, individua i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi Terzi, come un compito istituzionale delle autorità competenti, effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

L'attività di certificazione riveste un ruolo chiave nella prevenzione e nel controllo dei problemi legati alla salute, al benessere animale e alla sicurezza alimentare. Si configura a tutti gli effetti come "attività di controllo ufficiale" e, in quanto tale spetta all'Autorità competente garantire l'affidabilità dei certificati rilasciati, designando i certificatori autorizzati a firmare e provvedendo alla loro specifica formazione relativa ai criteri e ai presupposti che sono alla base del rilascio dei certificati export.

6.3 RegISTRAZIONI DEI CONTROLLI UFFICIALI

L'attività di controllo ufficiale viene registrata su apposita scheda di controllo ufficiale (SCU), ed eventuale scheda di non conformità e prescrizioni (SCUNC), finalizzate a:

- lasciare evidenza all'OSA/OSM/Operatore/Utente dei controlli eseguiti e dei relativi risultati;
- conservare documentazione uniforme a livello regionale dell'attività svolta e dei riscontri rilevati;
- elaborare i dati degli esiti riscontrati per valutazioni di ausilio alla pianificazione dell'attività, alle verifiche di performance sull'attività di controllo e all'individuazione di azioni preventive di intervento sugli Operatori, da concordare con le Associazioni di categoria.

La SCU e SCUNC devono riportare almeno le seguenti voci:

- un numero di identificazione univoco;
- la data del sopralluogo;
- l'identificazione dell'OSA/OSM/Operatore/Utente e, più precisamente, Impresa, Azienda e, se del caso, tipologia/attività produttiva;
- la tipologia di controllo effettuato (audit, ispezione, verifica);
- il motivo del controllo (su segnalazione, domanda, programmato, follow up);
- le ispezioni eseguite oppure le verifiche effettuate di una determinata area di indagine;
- il giudizio espresso;
- gli eventuali provvedimenti adottati;
- la firma di chi ha eseguito il controllo ufficiale;

- la firma per presa visione di un rappresentante dell'OSA/OSM/Operatore/Utente.

La SCU non è obbligatoria nei casi in cui sia prevista altra specifica documentazione che dia, di per sé, l'evidenza dell'attività svolta e ne consenta la rendicontazione (es. rilascio certificazione, prelievo campioni, ecc.).

La documentazione del controllo ufficiale sopra descritta, una volta compilata, deve essere rilasciata in copia all'utente.

Successivamente, entro tempi definiti dalla ACL, l'attività svolta e i riscontri rilevati vengono registrati nei sistemi informatici locali, secondo le stesse voci che si trovano sulla SCU.

Nell'ambito della gestione della documentazione, la ACL definisce le modalità di identificazione, registrazione ed archiviazione della SCU e di altra documentazione del controllo ufficiale.

Capitolo 7. Riesame e adattamento del PRI

Nel corso del periodo di vigenza del Piano potrà rendersi necessario apportarvi modifiche al fine di completarlo o aggiornarlo, anche in considerazione dei risultati delle relazioni annuali e in conformità con il dettato del Reg. (UE) n. 2017/625.

7.1 Procedura di redazione della relazione annuale al PRI

La relazione annuale al PRI viene compilata con i contributi trasmessi dalle ACL, secondo i report informativi regionali.

I report delle ACL devono essere inviati alla ACR entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità del presente Piano.

Allegati

Allegato A – Protocolli Categorizzazione del rischio:

1.A - Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell’organizzazione del controllo ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di SVET e SIAN”

2.A - Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione dei controlli di competenza dei Servizi Veterinari in Regione Emilia-Romagna”.

Allegato B - Tabella di correlazione fra i Piani specifici della Regione Emilia-Romagna e i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2017.

Allegato C - Piani Specifici regionali

1.C – Schede AREA A

2.C – Schede AREA B

3.C – Schede AREA C

4.C – Schede SIAN

5.C – Schede "Trasversali"

Allegato D - Modello di “Scheda di Piano specifico Locale”

Allegato 1 A

Revisione del Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia - Romagna ai fini dell’organizzazione del controllo ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di SVET e SIAN a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2017/625

Rev_2021

1 Principi di pianificazione e programmazione dei controlli ufficiali su OSA in Regione Emilia Romagna

Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari” è in applicazione dal 14 dicembre 2019.

Nel nostro paese con Legge 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018"; all' Art. 12, è prevista la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

In forza della legge di delegazione, sono stati emanati i seguenti Decreti Legislativi:

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i) della legge 4 ottobre 2019, n.117";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettera h) ed i) della legge 4 ottobre 2019. N.117;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a) b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.32 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117";

Il REG. (UE) 2017/625 e i Decreti Legislativi applicativi rappresentano la base giuridica e normativa che il sistema nazionale di controllo degli alimenti deve applicare per garantire, lungo tutta la catena alimentare, la salute del consumatore e la protezione dalle frodi.

È pertanto necessario rivedere il protocollo tecnico regionale di categorizzazione del rischio per aggiornarlo e adeguarlo alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2017/625 e dai successivi provvedimenti di attuazione nazionale.

Dal 2012 la Regione Emilia- Romagna ha predisposto specifici documenti e strumenti per l'esecuzione del controllo ufficiale, da parte degli operatori SVET e SIAN, sulla filiera di produzione degli alimenti, compresa la definizione delle priorità per l'attività di controllo ufficiale in relazione alla tipologia di stabilimento ed ai profili dei prodotti.

Infatti, l'elevato numero di stabilimenti riconosciuti e di attività registrate presenti sul territorio regionale, obbligano l'autorità competente locale (ACL) a definire dei criteri per garantire che le attività produttive con un livello di conformità insufficiente, e/o che producono alimenti più a rischio, siano controllate con maggiore frequenza.

Questo manuale supporta il sistema di controllo ufficiale regionale basato sul rischio e focalizzato sul processo produttivo, sul prodotto, e sul numero di possibili consumatori esposti.

La categorizzazione del rischio degli OSA costituisce il punto di partenza per definire una “appropriata” frequenza di controllo come attività di base programmata.

L'attività che ne deriva non è ovviamente esaustiva della programmazione del controllo ufficiale effettuata a livello locale; questo documento non contempla, infatti, le attività che i servizi dovranno effettuare a seguito di follow up, su richiesta degli OSA e/o di altre amministrazioni o in casi di emergenza.

2 I controlli ufficiali di sicurezza alimentare nel Sistema Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna

Al fine di garantire maggiore equità nella esecuzione dei controlli ufficiali sui diversi OSA della regione Emilia-Romagna, la graduazione dei controlli viene definita a livello regionale.

In accordo con il dettato dell'articolo 9 del Reg. (UE) 2017/625 e con il contenuto del Decreto Legislativo 27/21, le Autorità Competenti Locali dei SVET e SIAN delle AUSL della Regione Emilia – Romagna, effettuano controlli ufficiali su tutti gli operatori registrati e riconosciuti, con regolarità e frequenza adeguata, sulla base della valutazione del rischio dell'attività produttiva.

Il presente documento definisce i criteri per la frequenza del controllo ufficiale tenendo conto degli esiti dei controlli ufficiali precedenti, dell'affidabilità dei risultati dei controlli dell'OSA, e di qualsiasi altra indagine, comprese quelle finalizzate alla prevenzione di procedure ingannevoli o fraudolente ai danni del consumatore.

Per garantire inoltre i necessari requisiti di flessibilità, la Regione ha emanato la DGR n.1869 del 17/11/2008 ¹, che fornisce linee guida tecniche per l'applicazione dell'autocontrollo con procedura semplificata del sistema HACCP da parte delle piccole imprese.

Nello sviluppo del presente protocollo tecnico si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **Utente** ³: qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle AUSL
- **Impresa** ³: la società, ragione sociale, figura giuridica (identificativo fiscale);
- **Azienda (stabilimento/sito produttivo)** ³: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS);
- **Tipologia/attività produttiva**: le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate nel Documento SANCO 2179/2005 ² e nella Master List ³. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie/attività dell'impresa soggette a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca.
- **Attività di controllo ufficiale pianificata**: Controllo ufficiale programmato nel "Piano di Attività" di Servizio e definito in base alla categorizzazione del rischio regionale secondo i principi del presente documento;
- **Ristorazione per utenza sensibile**: Mense dei servizi educativi fino a 3 anni, scuole dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria (6-10 anni), strutture sociosanitarie (ospedali, case di cura, case di riposo), strutture assistenziali non equiparabili all'ambito domestico e familiare.

La normativa nazionale di riferimento è stata recentemente aggiornata dai già citati decreti legislativi di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625, in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo 27/2021 "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali".

Resta in vigore la DGR 1488/2012 che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza degli alimenti prodotti e consumati in ambito regionale, stabilisce i principi a cui deve essere conformata l'attività di controllo ufficiale:

- pianificazione ed effettuazione dei controlli in funzione del livello di rischio dell'OSA;
- utilizzazione, nella esecuzione dei controlli ufficiali, di procedure documentate per la verifica del rispetto da parte degli OSA dei requisiti previsti dalle norme vigenti;
- comunicazione delle non conformità ai requisiti della norma riscontrate durante il controllo ufficiale, includendo gli interventi da adottare a cura dell'OSA e i relativi termini di adeguamento;
- formazione e addestramento del personale addetto ai controlli ufficiali in modo adeguato rispetto allo sviluppo delle capacità professionali richieste dai Regolamenti comunitari e mantenimento nel tempo delle capacità acquisite;
- verifica costante dell'appropriatezza dei controlli ufficiali operati, ai fini di garantirne l'efficacia e l'efficienza da parte delle AUSL.

2.1 Programmazione e pianificazione dell'attività di controllo ufficiale

I Servizi competenti delle AUSL applicano i criteri del presente protocollo operativo nella pianificazione dei controlli ufficiali sulle aziende del territorio di competenza, nei propri Piani Annuali di attività in coerenza con il PRI.

La pianificazione, l'esecuzione e la rendicontazione delle attività di controllo ufficiale devono essere eseguite utilizzando come riferimento la tipologia/attività produttiva che, sulla base del regime autorizzativo (riconoscimento/registrazione), sono classificate in:

- attività riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 853/04;
- attività riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 852/04;
- attività registrate ai sensi del Reg. (CE) 852/04.

Per ognuna di queste attività nei capitoli successivi è stato definito uno specifico profilo di controllo ufficiale.

In conformità alla DGR 1488/2012 il controllo ufficiale si realizza secondo procedure standard contenute nei Manuali regionali, sottoposti a periodiche revisioni, utilizzando le relative liste di controllo validate (Check list, SCU, SCUNC) in formato cartaceo o elettronico.

La Scheda di Controllo Ufficiale ⁴, attualmente in uso, si compone di 32 verifiche organizzate in 14 ispezioni, che sono coerenti con quelle identificate dalle Linee guida ministeriali per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/04 e 854/04, tuttora vigenti.

Ispezioni/verifiche previste dalla Scheda di Controllo Ufficiale (SCU)

<i>Ispezione</i>		Verifiche
Registrazione Riconoscimento	6.1	Notifica/Atto di riconoscimento/Planimetria
Struttura e attrezzatura	6.2	1. Edilizie, strutturali
		2. Attrezzatura, macchinari
		3. Manutenzione (programma)
		4. Manutenzione (gestione)
Condizioni di Pulizia e sanificazione	6.3	1. Pulizia e sanificazione (programma)
		2. Pulizia e sanificazione (gestione)
Sanificazione preoperativa/operativa	6.4	1. Pulizia e Sanificazione Preop/op superfici a contatto (programma)
		2. Pulizia e Sanificazione Preop/op superfici a contatto (gestione)
Igiene del personale e delle lavorazioni	6.5	1. Igiene del personale e delle lavorazioni (programma)
		2. Igiene del personale e delle lavorazioni (gestione)
Formazione del personale	6.6	Formazione del personale
Infestanti	6.7	1.Lotta agli infestanti e animali indesiderati (programma)
		2.Lotta agli infestanti e animali indesiderati (gestione)
Sottoprodotti di O.A. (SOA) rifiuti e approvvigionamento idrico	6.8	1. SOA e rifiuti (programma)
		2.SOA e rifiuti (gestione)
		3.Approvvigionamento idrico (programma)
		4.Approvvigionamento idrico (gestione)
Rintracciabilità/Ritiro/ Richiamo	6.9	1.Lotti /Rintracciabilità/Ritiro/ Richiamo (programma)
		2.Lotti /Rintracciabilità/Ritiro/ Richiamo (gestione)
Deposito e trasporto	6.10	1. Temperature e Magazzinaggio e trasporto (programma)
		2.Temperature (gestione)
		3. Magazzinaggio e trasporto (gestione)
Materie prime, semilavorati,	6.11	1. Qualifica Fornitori
		2. Materie prime, ingredienti, semilavorati (programma)
		3. Materie prime, ingredienti, semilavorati (gestione)
Prodotto finito ed etichettatura	6.12	1.Prodotto finito, etichettatura e imballaggio (programma)
		2. Prodotto finito, etichettatura e imballaggio (gestione)
		3.Marchiatura di identificazione
PIANO AUTOCONTROLLO / HACCP	6.13	1.Piano di Autocontrollo / HACCP (programma)
PIANO AUTOCONTROLLO / HACCP IMPLEMENTAZIONE	6.14	1. Verifica della documentazione (gestione)
		2. Verifica sul posto e rilievi strumentali (gestione)

3 Metodologia di Classificazione in base al rischio degli stabilimenti soggetti a riconoscimento e registrazione ai sensi dei Reg. (CE) 852/04 e 853/04

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito con Determina 14738 del 13 novembre 2013⁵ così come aggiornata dalla Determinazione del responsabile del servizio prevenzione Collettiva e sanità pubblica n.8667 del 6 giugno 2018: "Approvazione modulo Notifica ai fini della registrazione e modificazioni alla precedente propria determinazione n.14738/2013", le modalità di registrazione e riconoscimento delle imprese alimentari.

L'attribuzione di una categoria di rischio alle diverse **tipologie/attività produttive** riconosciute e registrate è coerente con la definizione degli stabilimenti adottata dalla Commissione Europea e con lo schema di rendicontazione annuale delle attività di controllo ufficiale, richiesto dalla Regione Emilia-Romagna.

Tale classificazione deriva da una valutazione che tiene conto dei principali criteri individuati nei documenti della FAO⁶, e ha il compito di definire modalità di controllo degli alimenti basate sul rischio che sono:

- A. il tipo di PRODOTTO;
- B. le modalità e la gestione del PROCESSO PRODUTTIVO,
- C. L'ENTITÀ PRODUTTIVA, ossia la possibilità che il prodotto non conforme possa raggiungere un numero maggiore di consumatori.

In tal modo è inoltre assicurata la rendicontazione dei controlli per ogni attività produttiva dello stabilimento così come richiesto dall'Intesa, approvata in data 10/11/16, tra il Governo le Regioni e le Province Autonome "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/04 e 854/04 (All.9)".

Lo strumento di valutazione adottato tiene conto dei seguenti criteri:

A. Il prodotto alimentare con le sue caratteristiche:

è ottenuto dal processo applicato presso specifiche attività produttive (sezionamento carni, trasformazione latte ecc.). Per la valutazione del rischio associato al prodotto la Regione si è avvalsa di una pubblicazione scientifica⁷ che, tenendo conto dei fattori intrinseci legati al prodotto, della tecnologia di produzione e dei criteri di gestione dell'autocontrollo, dimensiona le diverse categorie di "rischio prodotto" esprimendole con valori numerici da 1 a 6 che identificano il "rischio prodotto" associato all'attività produttiva, **dove 1 rappresenta il valore più basso assegnabile a prodotti tendenzialmente stabili e/o per nulla manipolati e 6 rappresenta il valore più alto assegnabile a prodotti altamente deperibili e/o manipolati e/o destinati ad utenze particolarmente sensibili.**

B. Il processo utilizzato per ottenere i prodotti alimentari:

la valutazione del "rischio processo" è stata effettuata stimando la capacità del processo stesso di eliminare, ridurre a un livello accettabile o mantenere invariato il pericolo individuato. Anche tale proprietà è stata espressa con un coefficiente numerico da 0,1 ad 1, **dove 0,1 rappresenta il valore più basso associato ad un processo che è in grado di prevenire la comparsa e/o di eliminare un pericolo chimico, fisico o microbiologico (es. trattamenti di sterilizzazione commerciale) e 1 rappresenta il valore più alto associato ad un processo non in grado di prevenire comparsa ed eliminazione di pericoli (es. produzione di prodotti non trasformati).**

C. L'entità produttiva:

viene espressa come **bassa produzione (BP)** e **alta produzione (AP)**. Per l'individuazione del valore limite che definisce e separa le due categorie sono stati presi a riferimento sia i dati esperienziali e statistici pregressi:

- Relativamente agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 852/04, la valutazione dell'entità produttiva viene considerata solo in alcuni casi, come da **Tabella 7: Categorizzazione del rischio in stabilimenti riconosciuti 852/2004**
- Per le attività e gli impianti registrati il fattore "entità produttiva" entra nella determinazione del rischio complessivo solo per le tipologie produttive riportate in allegato A, sezione VI del D.L. vo 32/21, come meglio dettagliato al capitolo 6.
- Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04, di cui al capitolo 4, l'entità produttiva rientra nel calcolo della valutazione del rischio complessivo assumendo i valori di 1 per la BASSA PRODUZIONE (BP) e di 1,2 per l'ALTA PRODUZIONE (AP)

Il calcolo del rischio complessivo (RC) delle aziende si ottiene applicando la seguente formula:

RC=A (Prodotto) x B (Processo) x C (Entità Produttiva) e può assumere seguenti valori:

Tabella 1: Categorie di rischio

Rischio complessivo (RC)	Categoria di rischio corrispondente
< 2	Bassa
2,0-3,9	Media
≥ 4	Alta

La classificazione per la graduazione/categorizzazione del rischio è preliminare alla definizione delle frequenze da adottare per i controlli ufficiali negli stabilimenti.

4 Stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 853/04

4.1 Graduazione del controllo ufficiale negli impianti riconosciuti 853/04

Per gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 le attività da effettuare sono quelle previste dalla SCU regionale e i controlli prevedono un arco temporale annuale.

Il diverso livello di rischio comporta l'esecuzione di maggiori controlli e, quindi, di diversi accessi per alcune aree di indagine (verifiche), come riportato in tabella.

Il numero delle verifiche è quello riportato nella tabella per la categoria di rischio complessivo corrispondente.

Tabella 2: Verifiche stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2021

Rif.	Verifiche previste nella Scheda di Controllo Ufficiale (SCU)	Numero Verifiche per livello di rischio		
		B	M	A
6.1.1	Notifica / Atto di riconoscimento	1	1	1
6.2.1	Struttura ed attrezzatura: condizioni edilizie e strutturali	1	1	1
6.2.2	Struttura ed attrezzatura: condizioni attrezzature e macchinari	1	1	1
6.2.3	Struttura ed attrezzatura: manutenzione programma	1	1	1
6.2.4	Struttura ed attrezzatura: manutenzione (gestione)	1	2	3
6.3.1	Pulizia e sanificazione: programma	1	1	1
6.3.2	Pulizia e sanificazione (gestione)	1	2	3
6.4.1	Sanificazione pre-operativa/operativa: Pulizia e sanificazione pre operativa superfici a	1	1	1
6.4.2	Sanificazione pre-operativa/operativa: Pulizia e sanificazione operativa superfici a contatto	1	2	3
6.5.1	Igiene del personale e delle lavorazioni e personale: Igiene del personale (programma)	1	1	1
6.5.2	Igiene del personale e delle lavorazioni: (gestione)	1	2	3
6.6.1	Formazione del personale	1	1	1
6.7.1	Infestanti: Lotta agli animali infestanti ed indesiderati (programma)	1	1	1
6.7.2	Infestanti: Lotta agli animali infestanti ed indesiderati (gestione)	1	2	3
6.8.1	Sottoprodotti O.A. e rifiuti (programma)	1	1	1
6.8.2	Sottoprodotti O.A. e rifiuti (gestione)	1	2	3
6.8.3	Approvvigionamento idrico (programma)	1	1	1
6.8.4	Approvvigionamento idrico (gestione)	1	2	3
6.9.1	Lotti/Rintracciabilità/ritiro/riciamo (programma) (KO)	1	1	1
6.9.2	Lotti/Rintracciabilità/ritiro/riciamo (gestione) (KO)	1	2	3
6.10.	Temperature, magazzinaggio e trasporto (programma)	1	1	1
6.10.	Temperature (gestione)	1	2	3
6.10.	Magazzinaggio e Trasporto: trasporto (gestione)	1	2	3
6.11.	Materie prime e semilavorati: Qualifica fornitori (programma)	1	1	1
6.11.	Materie prime e semilavorati: Materie prime, ingredienti, semilavorati (programma)	1	1	1
6.11.	Materie prime e semilavorati: Materie prime, ingredienti, semilavorati (gestione)	1	2	3
6.12.	Prodotto finito, etichettatura e imballaggio (programma)	1	1	1
6.12.	Prodotto finito ed etichettatura: (gestione)	1	2	3
6.12.	Marchiatura di identificazione	1	1	1
6.13.	HACCP Piano: valutazione del piano (KO) (programma)	1	1	1
6.14.	HACCP Implementazione: verifica della documentazione (KO) (gestione)	1	2	3
6.14.	HACCP Implementazione: verifica on site HACCP (KO) (gestione)	1	2	3
	TOTALE VERIFICHE PER PROFILO DI RISCHIO	32	46	60

Le verifiche "**programma**" sono orientate ad acquisire valutazioni sugli aspetti autorizzativi, strutturali e sulle procedure predisposte dall'OSA.

Le verifiche "**gestione**" sono specificatamente finalizzate alla verifica dell'attuazione in campo delle procedure stesse.

Le verifiche definite "**KO**", rivolte al controllo su "Rintracciabilità" e "HACCP", sono considerate significative ai fini della sicurezza alimentare e intervengono nella modulazione del livello di controllo ufficiale.

Si precisa che tutte le attività svolte a seguito del riscontro di Non Conformità (Follow up), sono da considerarsi **attività di controllo non programmata**, così come definita all'articolo 9 del Decreto legislativo 32/2021, e sono volte a verificare la capacità dell'OSA di riportare sotto controllo il proprio processo produttivo. Tali controlli rappresentano attività aggiuntive rispetto a quelle già previste in ambito di pianificazione.

4.2 Individuazione del livello di rischio (prodotto/processo/produzione)

Nella tabella seguente è riportato in dettaglio il risultato dell'applicazione del metodo di valutazione per tutte le attività riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 853/04.

Tabella 3 Individuazione del livello di rischio degli stabilimenti 853/2004

SEZIONE	CATEGORIA	ATTIVITA' – Codice Sanco e Determina 14738/2013	Valore limite Bassa / Alta produzione		A	B	Categ. Rischio BASSA PROD C=1	Categ. Rischio ALTA PROD C=1,2
0	Attività generali	Deposito frigorifero autonomo – CS Prodotti esposti	500	TONS	6	0,3	B	M
		Deposito frigorifero autonomo – CS Prodotti imball. /confez. Per scambio Per importazione	500	TONS	5	0,2	B	B
		Impianto autonomo di riconfezionamento – RW	200	TONS	6	0,6	M	A
I	Carni di ungulati domestici	Macello - SH Bovino, Ovino, Caprino, Suino, Equidi, Ratiti	1000	UGB	5	0,9	A	A
		Laboratorio di sezionamento - CP	500	UGB	5	1	A	A
II	Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	Macello – SH	25000	CAPI	5	0,9	A	A
		Laboratorio di sezionamento - CP	500	TONS	5	1	A	A
III	Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti)	Macello - SH	1000	UGB	5	0,9	A	A
		Laboratorio di sezionamento – CP	500	TONS	5	1	A	A
IV	Carni di selvaggina cacciata	Laboratorio di sezionamento – CP	500	TONS	5	1	A	A
		Centro di lavorazione selvaggina - GHE	500	TONS	5	0,9	A	A
V	Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	Stabilimento per: carni macinate – MM	200	TONS	5	1	A	A
VI	Prodotti a base di carne	Impianto di lavorazione – PP semplice insaccati freschi	200	TONS	5	0,7	M	A
		Impianto di lavorazione – PP semplice insaccati stagionati carni salate stagionate	200	TONS	3	0,7	M	M
		Alimenti carnei appertizzati o sottoposti a trattamento equivalente, commercialmente sterili	200	TONS	2	0,7	B	B
		Alimenti carnei sottoposti a trattamento termico, taglio intero, macinati o emulsionati, affumicati e non, non stabili a temperatura ambiente (pezzo integro)	200	TONS	4	0,7	M	M
		Prodotti a base di carne diversamente porzionati, preconfezionati, refrigerati, congelati o surgelati, non sottoposti a trattamento con effetto pastorizzante dopo il confezionamento.	200	TONS	5	0,7	M	A
VII	Molluschi bivalvi vivi	Centro di depurazione – PC	100	TONS	5	0,9	A	A
		Centro di spedizione – DC	100	TONS	5	0,6	M	M
		Centro di spedizione galleggiante	100	TONS	5	0,6	M	M
VIII	Prodotti della pesca	Nave officina – FV	500	TONS	5	0,9	A	A
		Nave deposito frigorifero – ZV	500	TONS	5	0,3	B	B
		Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP Loc.macellazione acquacoltura	200	TONS	6	0,6	M	A

SEZIONE	CATEGORIA	ATTIVITA' – Codice Sanco e Determina 14738/2013	Valore limite Bassa / Alta produzione		A	B	Categ. Rischio BASSA PROD C=1	Categ. Rischio ALTA PROD C=1,2
		Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP Loc. cernita e sezionamento	200	TONS	5	0,6	M	M
		Impianto di trasformazione – PP	200	TONS	5	0,7	M	A
		Mercato ittico – WM	500	TONS	6	0,3	B	M
		Impianto collettivo aste – AH	500	TONS	6	0,3	B	M
		Impianto prodotti pesca separati meccanicamente	200	TONS	3	0,7	M	M
IX	Latte e prodotti a base di latte	Centro di raccolta - CC	50000	TONS	5	0,3	B	B
		Centro di standardizzazione - PP	50000	TONS	5	0,3	B	B
		Stabilimento trattamento termico - PP	50000	TONS	5	0,7	M	A
		Stabilimento di trasformazione – PP, formaggi <60 gg	3000	TONS	4	0,7	M	M
		Stabilimento di trasformazione – PP, formaggi > 60 gg	3000	TONS	3	0,7	M	M
		Stabilimento di trasformazione – PP, burro	200	TONS	4	0,7	M	M
		Stabilimento di trasformazione PP, altri prodotti a base di latte	5000	TONS	5	0,7	M	A
		Stabilimento di stagionatura - PP	500	TONS	3	0,3	B	B
X	Uova e ovoprodotti	Centro di imballaggio – EPC	10	MILIONI	5	0,3	B	B
		Stabilimento produzione uova liquide – LEP	200	TONS	3	0,7	M	M
		Stabilimento di trasformazione – PP	200	TONS	3	0,7	M	M
XI	Cosce di rana e lumache	Stabilimento di trasformazione – PP	10	TONS	5	0,7	M	A
		Macello - SH	10	TONS	5	0,9	A	A
XII	Grassi animali fusi	Centro di raccolta - CC	100	TONS	1	0,7	B	B
		Stabilimento di trasformazione - PP	100	TONS	2	0,7	B	B
XIII	Stomaci, vesciche e intestini trattati	Stabilimento di trasformazione - PP	100	TONS	2	0,7	B	B
XIV	Gelatine	Centro di raccolta ossa pelli CC	100	TONS	2	0,3	B	B
		Stabilimenti di trasformazione PP	100	TONS	2	0,7	B	B
XV	Collagene	Centro di raccolta ossa pelli CC	100	TONS	2	0,3	B	B
		Stabilimenti di trasformazione PP	100	TONS	2	0,7	B	B

La categoria di rischio così stabilita rappresenta il livello di “**entrata**” di un nuovo stabilimento nel sistema del controllo ufficiale, non essendo disponibili “**dati storici**”.

Per gli stabilimenti che ottengono il numero di riconoscimento successivamente al mese di marzo dell'anno in corso, possono essere garantite almeno le verifiche previste per il livello di rischio basso.

GESTIONE DI CASI PARTICOLARI

Nella pratica sono molto frequenti le situazioni in cui presso uno stesso stabilimento sono effettuate più attività riconosciute e/o contemporaneamente attività riconosciute e registrate. Per evitare una disomogeneità dei controlli, è necessario prevedere la gestione di tali casi particolari:

- a) **Aziende nelle quali si svolgono più attività produttive riconosciute** anche ai sensi di diversi regolamenti comunitari. In questi casi i Servizi competenti identificano la tipologia/attività produttiva “**principale**” (quella a maggior rischio igienico-sanitario o, in caso di rischio di analoga entità, quella quantitativamente preponderante). Le altre attività devono essere considerate come “**annesse**”, con un’applicazione del livello di controllo corrispondente al rischio complessivo “**BASSO**”;

- b) Aziende che lavorano in maniera discontinua o su base stagionale.** Nei casi in cui una parte o tutta l'attività produttiva venga effettuata in maniera discontinua (meno di 3 giorni la settimana) o su base stagionale, si applica il livello di controllo corrispondente al rischio complessivo **"BASSO"**;
- c) Aziende che presentano tipologia/attività produttiva riconosciute e registrate nella stessa azienda.** Nel caso in cui le attività svolte ricadano sia nelle competenze del SIAN, che in quelle dello SVET, la programmazione delle verifiche complessive deve risultare dalla stesura di un piano di lavoro congiunto tra i due Servizi nell'ambito del Programma di "Sicurezza Alimentare" dell'AUSL di competenza. Anche in questo caso deve tuttavia essere individuata l'attività "principale" e quella/e "annessa/e".

4.3 Criteri per la modulazione del livello di controllo ufficiale (ricategorizzazione) degli impianti riconosciuti

Come previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2017/625, nella rivalutazione della graduazione del controllo ufficiale l'AC deve tenere conto anche di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore relativamente a: natura, identità, proprietà, composizione, quantità, periodo di conservazione, paese di origine, luogo di provenienza, metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti.

La registrazione dei risultati del controllo ufficiale nei sistemi informativi adottati dalle AUSL della Regione Emilia-Romagna, consente la ridefinizione del livello di rischio complessivo. A tal scopo, per ogni stabilimento produttivo vengono conteggiate le verifiche che nel corso dell'anno, sono risultate non conformi con valutazione "no", "NO".

Pertanto, in ragione dei risultati dei controlli operati nell'anno precedente, la rimodulazione dei controlli avviene secondo il seguente schema:

a) Conferma del livello di controllo:

Nel caso in cui il controllo ufficiale evidenzi nel corso dell'anno:

- fino a otto non conformità minori "no", di cui non più di due in verifiche "KO", si mantiene il livello di controllo assegnato.

La presenza di anche una sola non conformità maggiore (NO) prevede che il livello di controllo sia incrementato.

b) Incremento del livello di controllo:

Nel caso in cui il controllo ufficiale evidenzi nel corso dell'anno:

- più di otto non conformità minori, di cui massimo due in KO,
- più di una non conformità maggiore "NO"
- più di due non conformità minori "no" in verifiche "KO",

verrà applicato, nell'anno successivo, un livello di controllo più elevato, ossia quello corrispondente al rischio complessivo superiore.

c) Riduzione del livello di controllo:

Nel caso in cui il controllo ufficiale evidenzi, nel corso dell'anno

- fino a quattro non conformità minori "no" di cui nessuna KO e l'assenza di non conformità maggiori (NO),

verrà applicato, nell'anno successivo, un livello di controllo ridotto, ossia quello corrispondente al rischio complessivo inferiore.

Tabella 4: Numero di verifiche in base alla categoria di rischio individuata

Tipologia/attività produttiva	Cat. Rischio	Frequenza	Numero Verifiche
	B	annuale	32
	M	annuale	46
	A	annuale	60

4.4 Criteri per la pianificazione annuale dell'attività di AUDIT su OSA riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04

Il Reg. di esecuzione 627/2019 sostituisce il Reg 854/04 e modifica l'attività di audit su OSA che producono alimenti di origine animale. In attesa che a livello nazionale vengano riviste le LL.GG. 882 e 854 /2016 (documento CFSSR novembre 2016), si forniscono le seguenti indicazioni:

Mantenere le frequenze di Audit sugli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04, in conformità a quanto riportato in Allegato 4 alle "Linee guida ministeriali per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/04 e 854/04":

- 33% dei controlli annuali per la Sezione 0;
- 20% dei controlli annuali per tutte le altre sezioni.

Ogni AUSL attua la pianificazione annuale degli audit su OSA, utilizzando sia lo strumento codificato dalla DGR 1488/2012, Allegato 1/C, sia, per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04, l'esecuzione di audit di buone prassi igieniche e di audit sulle procedure basate sull' HACCP.

Gli Audit di buone prassi igieniche e gli audit sulle procedure basate sull' HACCP:

- possono essere eseguiti da parte del Veterinario Ufficiale incaricato dei controlli presso lo stabilimento,
- devono essere preventivamente comunicati alla ditta,
- devono prevedere la consegna di un rapporto di audit.

L'audit di buone prassi igieniche prevede l'esecuzione, delle ispezioni di cui ai punti da 6.1 a 6.12 della SCU REGIONALE (programma e gestione).

- 6.1 *Notifica / Atto di riconoscimento*
- 6.2 *Struttura ed attrezzatura*
- 6.3 *Pulizia e sanificazione*
- 6.4 *Sanificazione pre-operativa/operativa*
- 6.5 *Igiene del personale e delle lavorazioni*
- 6.6 *Formazione del personale*
- 6.7 *Lotta agli animali infestanti ed indesiderati*
- 6.8 *Sottoprodotti O.A. e approvvigionamento idrico*
- 6.9 *Lotti/Rintracciabilità/ritiro/riciamo*
- 6.10 *Temperature, magazzinaggio e trasporto*
- 6.11 *Materie prime e semilavorati*
- 6.12 *Prodotto finito, etichettatura ed imballaggio*

Per limitare la permanenza presso l'OSA e ridurre l'impegno del personale sia dell'OSA che del CU, si prevede di effettuare in corso di Audit almeno le ispezioni: 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.9 - 6.12. Le rimanenti verifiche possono essere svolte in attività ispettiva ordinaria.

L'audit sulle procedure basate su HACCP prevede l'esecuzione, delle ispezioni di cui ai punti 6.13, *HACCP valutazione del piano* e 6.14, *HACCP implementazione*, della SCU (programma e gestione).

In entrambi i casi l'esecuzione delle verifiche "programma" possono essere eseguite anche da remoto, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

Tutti gli audit eseguiti concorrono al raggiungimento dell'obiettivo pianificato di controllo annuale. Trattandosi di attività soggetta a verifica da parte del Nucleo di Valutazione LEA del Ministero della Salute, si raccomanda il rispetto delle percentuali previste.

5 Stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 852/04

Per gli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/04, previsti dalla DGR 14738/2013, il cui contenuto risulta modificato parzialmente dalla nota Ministeriale DGISAN/31769 del 04/08/2016 ⁸, la categorizzazione del rischio è stata analizzata, per singolo stabilimento, in relazione alle diverse **tipologie/attività produttive** (produzione, confezionamento e deposito all' ingrosso) e all'**entità produttiva**.

5.1 Individuazione del livello di controllo pianificato

In coerenza con quanto previsto dalle “Linee guida ministeriali per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 852/04 e 882/04”, il presente documento prevede la classificazione, degli stabilimenti per tipologia/attività produttiva e sulla base di tre livelli di rischio ALTO – MEDIO – BASSO, come da tabella di seguito riportata.

Tabella 5 Classificazione del Rischio in stabilimenti registrati 852/2004

Tipologia/attività produttiva	Cat. Rischio	Frequenza	Numero Verifiche	
			Bassa Produzione (BP)	Alta produzione (AP)
Deposito Ingrosso	B	triennale	31	
Confezionamento	M	biennale	31	
Produzione	A	annuale	31	45
Per attività di <u>confezionamento</u> si intende “il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posto a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione” (Reg. 852/04 art.2, lettera j)				

Tale modalità consente di rendicontare le attività di controllo per attività produttiva dello stabilimento, come richiesto dal Ministero della Salute per gli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale e, analiticamente, per le diverse attività riconosciute. Pertanto, le categorie di rischio Alta, Media e Bassa sono attribuite in relazione alle diverse attività svolte nelle aziende.

Per gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 852/04 la pianificazione del controllo ufficiale avviene su base annuale e le attività da effettuare sono quelle indicate nella SCU.

Il numero delle verifiche previste è quello riportato nella tabella seguente per la categoria di rischio complessivo corrispondente.

Tabella 6: Numero di verifiche previste in stabilimenti registrati 852/2004 secondo il livello di rischio stabilito

Rif.	Verifiche previste nella Scheda di Controllo Ufficiale (SCU)	Numero Verifiche per livello di rischio			
		B	M	A	
				BP	AP
6.1.1	Notifica / Atto di riconoscimento	1	1	1	1
6.2.1	Struttura ed attrezzatura: condizioni edilizie e strutturali	1	1	1	1
6.2.2	Struttura ed attrezzatura: condizioni attrezzature e macchinari	1	1	1	1
6.2.3	Struttura ed attrezzatura: manutenzione programma	1	1	1	1
6.2.4	Struttura ed attrezzatura: manutenzione (gestione)	1	1	1	2
6.3.1	Pulizia e sanificazione: programma	1	1	1	1
6.3.2	Pulizia e sanificazione (gestione)	1	1	1	2
6.4.1	Sanificazione pre-operativa/operativa: Pulizia e sanificazione pre-operativa superfici	1	1	1	1
6.4.2	Sanificazione pre-operativa/operativa: Pulizia e sanificazione operativa superfici a	1	1	1	2
6.5.1	Igiene del personale e delle lavorazioni e personale: Igiene del personale	1	1	1	1
6.5.2	Igiene del personale e delle lavorazioni: (gestione)	1	1	1	2
6.6.1	Formazione del personale	1	1	1	1
6.7.1	Infestanti: Lotta agli animali infestanti ed indesiderati (programma)	1	1	1	1
6.7.2	Infestanti: Lotta agli animali infestanti ed indesiderati (gestione)	1	1	1	2
6.8.1	Sottoprodotti O.A. e rifiuti (programma)	1	1	1	1
6.8.2	Sottoprodotti O.A. e rifiuti (gestione)	1	1	1	2
6.8.3	Approvvigionamento idrico (programma)	1	1	1	1
6.8.4	Approvvigionamento idrico (gestione)	1	1	1	2
6.9.1	Lotti/Rintracciabilità/ritiro/richiamo (programma)	1	1	1	1
6.9.2	Lotti/Rintracciabilità/ritiro/richiamo (gestione)	1	1	1	2
6.10.	Temperature, magazzinaggio e trasporto (programma)	1	1	1	1
6.10.	Temperature (gestione)	1	1	1	2
6.10.	Magazzinaggio e Trasporto: trasporto (gestione)	1	1	1	2
6.11.	Materie prime e semilavorati: Qualifica fornitori (programma)	1	1	1	1
6.11.	Materie prime e semilavorati: Materie prime, ingredienti, semilavorati (programma)	1	1	1	1
6.11.	Materie prime e semilavorati: Materie prime, ingredienti, semilavorati (gestione)	1	1	1	2
6.12.	Prodotto finito, etichettatura e imballaggio. (programma)	1	1	1	1
6.12.	Prodotto finito ed etichettatura: (gestione)	1	1	1	2
6.12.	Marchiatura di identificazione	NA	NA	NA	NA
6.13.	HACCP Piano: valutazione del piano (programma)	1	1	1	1
6.14.	HACCP Implementazione: verifica della documentazione (gestione)	1	1	1	2
6.14.	HACCP Implementazione: verifica on site HACCP (gestione)	1	1	1	2
TOTALE VERIFICHE PER PROFILO DI RISCHIO		31	31	31	45

In tabella sono riportate le verifiche di “programma” e di “gestione”:

- le verifiche di “**programma**” sono orientate ad acquisire valutazioni sugli aspetti autorizzativi, strutturali e sulle procedure predisposte dall’OSA;
- le verifiche di “**gestione**” sono specificatamente finalizzate alla verifica dell’attuazione in campo delle procedure stesse.

Per gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 852/04, non essendo prevista l’apposizione del marchio di identificazione, la verifica 6.12.3 risulta non applicabile (NA).

Si precisa che tutte le attività svolte a seguito del riscontro di Non Conformità (Follow up), rappresentano attività di controllo non programmata, come definita all’articolo 9 del Decreto Legislativo 32/2021 e sono volte a verificare la capacità dell’OSA di riportare sotto controllo il proprio processo produttivo. Tali controlli rappresentano attività aggiuntiva rispetto a quella già prevista in ambito di pianificazione.

Nella tabella seguente è riportato in dettaglio il risultato dell’applicazione del metodo di valutazione per tutte le attività riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 852/04.

Tabella 7: Categorizzazione del rischio in stabilimenti riconosciuti 852/2004

CODICE SINTESIS	CATEGORIA	ATTIVITA'	Rischio Prodotto 1-6	Rischio Processo 0,1-1	Frequenza	Categoria di Rischio	Num. Verifiche Bassa Produzione	Num. Verifiche Alta Produzione
AAE	ADDITIVI ALIMENTARI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
		DEPOSITO INGROSSO e CONFEZIONAMENTO GAS USO ALIMENTARE	1	0,2	triennale	B	31	
AAE	AROMI ALIMENTARI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
		DEPOSITO INGROSSO	1	0,2	triennale	B	31	
AAE	ENZIMI ALIMENTARI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
		DEPOSITO INGROSSO	1	0,2	triennale	B	31	
SG	SEMI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	annuale	M	31	
		DEPOSITO INGROSSO	1	0,2	triennale	B	31	
SG	GERMOGLI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
		DEPOSITO INGROSSO	1	0,2	triennale	B	31	
AIP	CAT_1: INTEGRATORI ALIMENTARI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
AIP	CAT_2: ALIMENTI DESTINATI ALIMENTAZIONE PARTICOLARE	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
AIP	CAT_3: ALIMENTI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI COMPRESI PRIMA INFANZIA	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
AIP	CAT_4: ALIMENTI DESTINATI ALIMENTAZIONE PARTICOLARE ESCLUSO CAT. 2 E 3	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	
AIP	CAT_5: ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI	PRODUZIONE	6	1	annuale	A	31	45
		CONFEZIONAMENTO	4	0,7	biennale	M	31	

Casi particolari

- Aziende nelle quali si svolgono più attività produttive riconosciute** anche ai sensi di diversi regolamenti comunitari. In questi casi i Servizi competenti identificano la tipologia/attività produttiva “**principale**” (quella a maggior rischio igienico-sanitario o, in caso di rischio di analoga entità, quella quantitativamente preponderante). Le altre devono essere considerate come “**annesse**”, alle quali viene sempre applicato il livello di controllo corrispondente al rischio complessivo “**BASSO**”.
- Aziende che lavorano in maniera discontinua o su base stagionale.** Nei casi in cui una parte o tutta l'attività produttiva venga effettuata in maniera discontinua (meno di 3 giorni la settimana) o su base stagionale, si applica il livello di controllo corrispondente al rischio complessivo “**BASSO**”.
- Aziende che presentano tipologia/attività produttiva riconosciute e registrate.** Nel caso in cui le attività svolte ricadano sia nelle competenze di SIAN che in quelle di SVET, la programmazione delle verifiche complessive deve risultare dalla stesura di un piano di lavoro congiunto tra i due servizi nell'ambito del Programma di “Sicurezza Alimentare” dell'AUSL di competenza. Anche in questo caso deve tuttavia essere individuata l'attività “principale” e quella/e “annessa/e”.
- Aziende che confezionano gas ad uso alimentare.** Per questa particolare tipologia di attività viene applicato il livello di controllo corrispondente al rischio complessivo “**BASSO**”.

- e. **AZIENDE che esportano verso Paesi Terzi:** prevedere almeno un controllo all'anno indipendentemente dalla tipologia / attività produttive del livello di rischio che comprenda almeno le ispezioni: 6.9; 6.13; 6.14

5.2 Criteri per la pianificazione annuale dell'attività di AUDIT su OSA riconosciuti ai sensi del Reg. CE 852/04

Ogni Azienda USL attua la pianificazione annuale degli audit su OSA utilizzando lo strumento codificato dalla DGRER 1488/2012, Allegato 1/C.

Si forniscono di seguito le indicazioni di massima per la pianificazione annuale degli audit:

Tabella 8: Pianificazione Audit in stabilimenti riconosciuti 852/2004

Rischio	% di impianti da sottoporre ad audit su impianti esistenti
Basso	2-3
Medio	4-5
Alto	8-10

Caso particolare/regola da seguire

Nel caso in cui all'interno di un'azienda siano svolte più **tipologie/attività produttive**, la frequenza di audit da adottare farà riferimento all'attività a più alto rischio complessivo.

6 Stabilimenti soggetti a registrazione ai sensi del Reg.(CE) 852/04

6.1 Individuazione del livello di controllo pianificato e periodicità del controllo ufficiale.

Alle diverse attività registrate viene assegnato un livello di controllo proporzionale al grado di rischio, definito secondo i criteri riportati al capitolo 3.

Produzione primaria

Le frequenze sono definite sulla base dei dati storici ed esperienziali regionali.

Per quanto riguarda la voce " Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano" (orticole) in considerazione del rischio microbiologico, devono essere incluse aziende che producono vegetali a foglia da consumarsi crudi, semi destinati alla germogliazione, piccoli frutti (es. fragole, lamponi, mirtilli) e categorie analoghe per le quali è opportuna la valutazione dei pericoli microbiologici.

Tabella 9 Produzione primaria

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA Reg. (CE) 882/04	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Frequenza dei controlli
Caccia: attività registrate 852	8588	Centro di raccolta selvaggina cacciata	annuale
	8577	Caccia	quinquennale
Pesca: imprese registrate che effettuano attività di pesca	8578	Pesca	quinquennale
	8245	Peschereccio	quinquennale
Raccolta molluschi: imprese registrate 852 che effettuano attività di produzione/raccolta molluschi	22548	Imbarcazioni raccolta molluschi	quinquennale
	8787	Raccolta molluschi	quinquennale
Produzione alimenti in allevamento: latte crudo e uova	8583	Vendita uova	annuale
	8589	Vendita latte crudo	annuale
Raccolta vegetali spontanei	8590	Raccolta funghi e tartufi	quinquennale
	8591	Raccolta di vegetali spontanei, escluso funghi e tartufi	quinquennale
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	8339	Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano(arboricoli)	0,5% - 1%
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	8579	Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	orticole 0,5% - 1%

Altre attività

Per le attività e gli impianti registrati il fattore entità produttiva entra nella determinazione del Rischio Complessivo solo per le tipologie produttive rientranti nel comparto della trasformazione riportate in Tabella A, sezione VI del D.L. vo 32/2021, considerando:

- a Bassa produzione le attività con produzione fino a mille ton;
- ad Alta Produzione quelle superiori a mille ton.

Per le altre attività produttive la variabile C assume sempre il valore di 1.

Il rischio complessivo è determinato dalla formula **RC=AxBxC** (vedi capitolo 3). Le frequenze di controllo sono definite su base regionale, stabilite in base al rischio:

Tabella 10: Frequenze del controllo in base al rischio in stabilimenti registrati 852

Grado di rischio compreso tra			RISCHIO COMPLESSIVO	Frequenze di controllo
0,1	e	0.5	BASSO	Decennale
0,6	e	1		Quinquennale
1,1	e	2		Quadriennale
2,1	e	3	MEDIO	Triennale
3,1	e	4		Biennale
maggiore di 4			ALTO	Annuale

Le verifiche da svolgere nel corso dell'attività di controllo ufficiale sono quelle riportate nella scheda del controllo ufficiale (SCU), per quanto applicabili alle diverse attività.

Nell'ambito della programmazione del Piano di Lavoro a livello di AUSL possono essere definite le modalità per suddividere le verifiche/ispezioni previste da questo documento, in diversi momenti di controllo ufficiale (frequenze di accesso). Per le attività che possono adottare un modello di autocontrollo semplificato previste dalla DGRER 1869/08, la frequenza di controllo rimane quella del comparto di assegnazione, mentre gli strumenti di controllo sono quelli previsti dalla nota regionale PG/2013/281614 del 13/11/2013⁹, e il set delle verifiche è limitato ai soli prerequisiti.

Tabella 11 Categoria: Vegetali (produzione, trasformazione, confezionamento)

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C =1			ALTA PRODUZIONE, C =1.2		
					Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. Rischio	Frequenza calcolata
Lavorazione di frutta ed ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)	8595	Produzione di conserve e semi conserve vegetali (II gamma) STERILIZZATI	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8595	Produzione di conserve e semi conserve vegetali (II gamma) PASTORIZZATI	4	0,6	2,4	M	triennale	2,8	M	triennale
	21159	Produzione di estratti alimentari e affini (va in II gamma)	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8596	Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma-ortofruttilicoli surgelati)	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	8597	Produzione di prodotti pronti all'uso (IV gamma) o ortofruttilicoli precotti (V gamma)	5	0,9	4,5	A	annuale	5,4	A	annuale
	8598	Produzione di vegetali secchi / tostati	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di bevande di frutta ed ortaggi	8599	Produzione di bevande di frutta ed ortaggi STERILIZZATI E PASTORIZZATI	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	8599	Produzione di bevande di frutta ed ortaggi NON STERILIZZATI E NON PASTORIZZATI	5	0,9	4,5	A	annuale	5,4	A	annuale
Produzione di olii e grassi vegetali	8601	Produzione di olio	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8602	Produzione di grassi vegetali	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di bevande alcoliche	8605	Distillazione, rettifica e miscelatura alcolici	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8606	Produzione di vini, mosti, aceti	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8607	Produzione di sidro ed altri vini e aceti a base di frutta	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8608	Produzione di birra, malto e altre bevande fermentate non distillate	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi	8610	Molitura di frumento ed altri cereali, castagne e legumi	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8611	Lavorazione del riso	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8612	Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8613	Produzione di amidi e prodotti amidacei	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di zucchero	8614	Produzione di zucchero	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Lavorazione del caffè	8615	Lavorazione del caffè	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	8616	Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi	4	0,3	1,2	B	quadriennale	1,4	B	quadriennale

Tabella 12 Categoria: Prodotti da forno e pasticceria, gelati, piatti pronti

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C =1			ALTA PRODUZIONE, C =1.2		
					Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata
Produzione di pasta secca e/o fresca	21161	Produzione di pasta fresca	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	21160	Produzione di pasta secca, di cuscus e di prodotti farinacei simili	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria-freschi e secchi	8636	Produzione di pane, pizza, e altri prodotti da forno freschi e secchi, piadina, ecc.	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	2162	Produzione di prodotti di pasticceria freschi	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	2162	Produzione di prodotti di pasticceria secchi	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)	8637	Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi gomme, confetti, caramelle, ecc	8638	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione di cibi pronti in genere	8690	Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, rosticceria, friggitoria, ecc.)	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale

Tabella 13 Categoria: Altri Alimenti

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C =1			ALTA PRODUZIONE , C =1.2		
					Grado di rischio	Cat. Rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. Rischio	Frequenza calcolata
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia	2163	Imbottigliamento acque minerali naturali	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	21164	Imbottigliamento acque potabili	4	0,7	2,8	M	triennale	3,3	M	biennale
	8651	Produzione delle bibite analcoliche	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Produzione ghiaccio	8650	Produzione di ghiaccio	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Sale	8792	Estrazione sale e sale iodato	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8793									

Tabella 14 Categoria: Prodotti di origine animale

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C =1			ALTA PRODUZIONE, C =1.2		
					Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	8794	Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	5	1	5	A	annuale		A	
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	8640	Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole ed agrituristiche	5	1	5	A	annuale		A	
Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	21215	Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base di carne annesso ad esercizio di vendita a sede fissa	4	0,7	2,8	M	triennale		M	
	21132	Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base di carne annesso ad esercizio di vendita ambulante	4	0,7	2,8	M	triennale		M	
Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi	21216	Impianto di lavorazione di prodotti della pesca annesso ad esercizi di vendita a sede fissa	4	0,7	2,8	M	triennale		M	
	21131	Impianto di lavorazione di prodotti della pesca annesso ad esercizi di vendita ambulante	4	0,7	2,8	M	triennale		M	
Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario	8247	Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario	4	0,7	2,8	M	triennale	3,36	M	biennale

(inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria)		(inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria)								
Produzione di prodotti a base di latte in impianti non riconosciuti	8639	Produzione di prodotti a base di latte in impianti non riconosciuti	5	1	5	A	annuale		A	
	8632	Distributori di latte crudo	5	1	5	A	annuale		A	

Tabella 15 Categoria: Ristorazione, commercio e trasporto (1)

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C=1			ALTA PRODUZIONE, C=1.2		
					Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata
Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)	8700	Centri produzione pasti	5	0,9	4,5	A	annuale			
	8701	Mense per utenza sensibile	5	0,9	4,5	A	annuale			
	8699	Mense per utenza non sensibile	4	0,7	2,8	M	Triennale (<250 pasti/giorno)	3,3	M	Biennale (>250 pasti giorno)
	21165	Terminali di distribuzione	4	0,2	0,8	B	quinquennale			
Ristorazione pubblica	8706	Ristorazione con somministrazione diretta anche connessa con aziende agricole	3	0,6	1,8	B	quadriennale			
	8706	Ristorazione con somministrazione diretta di alimenti senza glutine o di origine animale crudi	3	0,7	2,1	M	triennale			
	8703	Bar ed esercizi simili	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8707	Ristorazione in ambito di fiere e sagre (vedi punto "c" dei casi particolari)								
Commercio all'ingrosso di alimenti, bevande cash and carry	8622	Cash and Carry	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
	8619	Intermediari senza deposito	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8620	Commercio all'ingrosso con deposito	3	0,3	0,9	B	quinquennale	1,1	B	quadriennale
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande	8624	Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in esercizi di vicinato del settore alimentare	2	0,1	0,2	B	decennale	0,7	B	quinquennale
	8623	Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività commerciali media struttura di vendita	2	0,5	1	B	quadriennale			
	8625	Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività commerciali grande struttura di vendita	4	0,6	2,4	M	triennale			
	8626	Commercio al dettaglio per corrispondenza-internet (vedi punto "c" dei casi particolari)								

Tabella 16 Categoria: Ristorazione, commercio e trasporto (2)

ATTIVITA' MASTER LIST LINEE GUIDA 882/2004	Codice Thesaurus	ATTIVITA' THESAURUS	Rischio prodotto (1-6)	Rischio processo (0,1-1)	bassa produzione, C =1			ALTA PRODUZIONE, C =1.2		
					Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata	Grado di rischio	Cat. rischio	Frequenza calcolata
Commercio ambulante	8628	Commercio ambulante a posto fisso	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8629	Commercio ambulante itinerante	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8631	Depositi per distributori automatici di alimenti confezionati e bevande	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8633	Distributori di acqua potabile trattata (cassette dell'acqua e simili)	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	8657	Deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura	2	0,6	1,2	B	quadriennale			
	8658	Deposito conto terzi di alimenti non in regime di temperatura	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
Piattaforma di distribuzione alimenti	8795	Piattaforma di distribuzione alimenti	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione o vendita alimenti	8660	Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione o vendita alimenti in regime di temperatura	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
	8661	Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione o vendita alimenti non in regime di temperatura	2	0,3	0,6	B	quinquennale			
Trasporto di alimenti e bevande	8642	Trasporto conto terzi di alimenti in cisterna	1	0,2	0,2	B	decennale			
	8643	Trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura controllata	1	0,2	0,2	B	decennale			
	8644	Trasporto conto terzi di alimenti non regime di temperatura controllata	1	0,2	0,2	B	decennale			

Casi particolari:

- a) **Aziende nelle quali si svolgono più attività produttive registrate.** In questi casi i Servizi competenti identificano la tipologia/attività produttiva “prevalente” (quella a maggior rischio igienico-sanitario o in caso di rischio di analoga entità quella quantitativamente preponderante), ed applicano la frequenza corrispondente;
- b) **Aziende che presentano tipologie/attività produttive registrate e riconosciute.** Nel caso in cui le attività svolte ricadano sia nelle competenze del SIAN che in quelle di SVET, la programmazione delle verifiche complessive deve risultare dalla stesura di un piano di lavoro congiunto tra i due Servizi nell’ambito del Programma di “Sicurezza Alimentare” dell’AUSL di competenza. Anche in questo caso deve, tuttavia, essere individuata l’attività “principale” e quella/e “annessa/e”;
- c) **Devono essere predisposti specifici piani di controllo locali che riguardino:**
 - a. Aziende che lavorano in maniera discontinua (meno di 3 giorni la settimana) o su base stagionale comprese fiere, festival e sagre popolari;
 - b. Aziende di produzione di alimenti senza glutine;
 - c. Piccole acetaie;
- d) **Intermediari di vendita (BROKER).** Per gli intermediari è necessario effettuare almeno la verifica 6.9 “Rintracciabilità ritiro/richiamo”
- e) **Tabaccherie e simili e venditori via internet.** Per queste attività occorre effettuare almeno le verifiche 6.9 e 6.12 per:
- f) **AZIENDE che esportano verso Paesi Terzi.** È opportuno prevedere almeno un controllo all’anno indipendentemente dalla tipologia / attività produttive del livello di rischio che comprenda almeno le ispezioni: 6.9; 6.13; 6.14.

6.2 Criteri per la pianificazione annuale dell’attività di AUDIT su OSA registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04

L’attività di audit sugli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04 viene pianificata sulla base della seguente tabella.

Tabella 17 Attività di audit in stabilimenti registrati 852

Impianti	% audit su impianti esistenti
mense per utenze sensibili tra i 250 e 1000 pasti	1
mense superiori a 1000 pasti	10
attività industriali di trasformazione	10
attività di produzione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare	10
ipermercati e simili	10
piattaforme di distribuzione e depositi all’ingrosso di grande rilevanza	10
altre aziende di particolare rilevanza produttiva e /o commerciale	10

Documenti citati nel testo

¹ DGRER n.1869 del 17.11.2008 “Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare”.

² SANCO/2179/2005 Revision 5, “Technical Specifications in relation to the Master List and the lists of EU Approved food establishments” del 23 novembre 2005.

³ Nota Ministero della Salute DGSAF 9875 P -18/05/2013 trasmessa con nota regionale PG/2013/288360 del 20/11/2013 “Implementazione dell’anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04”.

⁴ Nota Regione Emilia-Romagna PG/2011/280363 del 17/11/2011, avente a oggetto “Invio documenti per controllo ufficiale su operatori del settore alimentare produzione post primaria”.

⁵ Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013 “Procedure per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale”. BURERT 337 del 15.11.2013.

⁶ FAO “Risk based food inspection Manual” Roma 2008-FAO Food and nutrition paper 89.

⁷ Paparella, Piumi, Quintavalla, Serio “La valutazione del rischio di prodotto classificazione degli stabilimenti alimentari e cod 2009”.

⁸ Nota Ministeriale prot. n. DGISAN/31769 del 04/08/2016 “Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti che confluiscono nel campo di applicazione del Reg. (UE) 609/2013 per l’abrogazione del settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare”.

⁹ Nota RER PG/2013/281614 del 13/11/2013 “Invio lista di riscontro per il controllo ufficiale negli stabilimenti che adottano un sistema di autocontrollo basato su procedure semplificate HACCP”.

Allegato A2

Protocollo Tecnico per la “Categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, al fine della effettuazione dei controlli ufficiali di competenza dei Servizi Veterinari in Regione Emilia- Romagna”

Rev_2021

1. Premessa

Il REGOLAMENTO (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, assegna alle autorità competenti degli Stati Membri la responsabilità di organizzare ed effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali. Al contempo il Regolamento stabilisce la "ratio" con cui deve essere organizzato ed effettuato il controllo ufficiale, disponendo che: "Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio".

La categorizzazione del rischio di un operatore costituisce la base per definire una "appropriata" frequenza di controllo come attività di base programmata. L'attività che ne deriva non è ovviamente esaustiva della programmazione del controllo ufficiale che viene effettuata a livello locale; questo documento non contempla, infatti, le attività dei servizi eseguita su richiesta dell'operatore del settore alimentare, da altre amministrazioni o in casi di emergenza.

In base al medesimo Regolamento, le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:

- a) dei rischi identificati associati:
 - ad animali e merci;
 - alle attività sotto il controllo degli operatori,
 - al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
 - all'impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza;
 - all'integrità e alla salubrità degli alimenti, o alla sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, che possono anche avere un impatto negativo sull'ambiente;
- b) di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, all'identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, al periodo di conservazione, al paese di origine o al luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione o alla produzione degli alimenti;
- c) dei precedenti degli operatori, in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa;
- d) dell'affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa;
- e) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alla normativa.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si intende per:

- **"Operatore"**: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- **"Impresa alimentare"**: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
- **"Stabilimento"**: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente;
- **"Tipologia/attività produttiva"**: le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate in VETINFO e il Documento SANCO 2179/2005;
- **"Unità Primaria Controllabile" (UPC)**: la tipologia/attività produttiva esercitata da un OSA in una Azienda;
- **"Operatore del settore alimentare"**: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- **"Pericolo"**: qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente
- **"Rischio"**: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull'ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo
- **"Gestione del rischio"**: processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo

- **“Rating”**: una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating; tale classificazione definisce una categorizzazione basata sul rischio, con definizione di classi di rischio, al fine di assegnare e distribuire correttamente le risorse disponibili per l’effettuazione dei controlli ufficiali, secondo principi di rischio e di priorità
- **“Controllo ufficiale”**: qualsiasi forma di controllo eseguita dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla legislazione Europea, nazionale e dei paesi terzi oggetto di esportazione, nei settori della Sicurezza alimentare, sanità e benessere degli animali, mediante verifiche, ispezione, audit, monitoraggio, sorveglianza, campionamento ed analisi. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Nell’ambito del presente documento si fa esplicito riferimento alla DGR 1488/2012 “Integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 385/11 Requisiti specifici per l’accreditamento dei Dipartimenti di Sanità pubblica” per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali”
- **“Non conformità”**: la mancata conformità ad un controllo ufficiale
- **“Controllo periodico”**: Controllo effettuato nell’ambito di un piano di controllo temporale, la cui frequenza è in funzione del rating dell’OSA
- **“Criterio KO”**: criterio la cui presenza/ attribuzione comporta obbligatoriamente la assegnazione nella classe a maggior rischio

3. Normativa di riferimento

Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Regolamento (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

D.L.GS 2 febbraio 2021 n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

DGR 1488/2012 “Integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 385/11 Requisiti specifici per l’accreditamento dei Dipartimenti di Sanità pubblica” per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali”.

4. Categorizzazione regionale e nazionale

La “Categorizzazione del Rischio degli OSA”, ha l’obiettivo di assoggettare a controlli più frequenti le tipologie di OSA che hanno rischi più elevati rispetto a tipologie che sono contraddistinte da rischi minori.

La pianificazione e la registrazione delle attività di controllo ufficiale vanno eseguite sulla tipologia/attività produttiva.

La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 1488 “Integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 385/11 Requisiti specifici per l’accreditamento dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ha definito i criteri di funzionamento dei Servizi di controllo Ufficiale nel settore della sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, nonché ha fissato le linee guida per l’esecuzione dei controlli e la valutazione della conformità ai medesimi. Inoltre, con medesimo atto, la Regione ha sancito che i controlli siano fatti in base a procedure regionali. A tale proposito, sono state elaborate ed adottate, su tutto il territorio regionale, numerose procedure specifiche per il controllo ufficiale. In tali procedure, è stato definito l’elenco delle tipologie dei controlli (ispezioni e verifiche) che i servizi competenti delle AUSL devono effettuare, secondo schemi e priorità preordinati, contestuali al contesto produttivo dove vengono applicati.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è affermata sempre più l'esigenza di uniformare i controlli a livello nazionale, adottando procedure centralizzate, nonché di individuare, anche relativamente alla categorizzazione del rischio, un sistema unico basato sulla raccolta e sull'elaborazione del gran numero di informazioni, disponibili nelle diverse banche dati.

Il sistema ClassyFarm, basato inizialmente su una raccolta di informazioni mediante check list specifiche in allevamenti bovini, con inserimento dei dati in un sistema informativo che, dopo avere effettuato una elaborazione e pesatura, restituiva un punteggio di rischio per benessere e biosicurezza, è stato promosso e potenziato dal Ministero della Salute, allo scopo di procedere gradualmente nel tempo alla costruzione di un sistema di categorizzazione del rischio degli allevamenti in ambito di Sanità Pubblica Veterinaria.

Sono stati quindi definiti potenziali elementi in entrata per la categorizzazione:

- informazioni ricavate dai sistemi informativi nazionali (VETINFO BDN, Farmacosorveglianza, ecc.);
- informazioni ricavate dai controlli ufficiali degli anni precedenti (non conformità per anagrafe zootecnica benessere e sicurezza alimentare ricavabili dal Sistema Informativo Nazionale – VETINFO controlli);
- informazioni ricavate, quando possibile, dall'autocontrollo (sia su base volontaria, sia in caso di valutazione del rischio morsicatura della coda negli allevamenti suini);
- informazioni rilevate al macello (lesioni, sporcizia, patologie specifiche, per le quali il sistema è attualmente ancora in corso di sperimentazione/implementazione);

L'integrazione, l'analisi (per qualità e congruità) e l'elaborazione di tutti i dati raccolti e validati porta alla categorizzazione delle aziende assegnando a ciascuna di esse un punteggio di rischio per ogni singolo settore e un punteggio complessivo.

Questo consente di programmare i controlli annuali in base a priorità di intervento.

I settori sui quali, per il momento, è stata sperimentata la categorizzazione del rischio nazionale sono relativi alle seguenti specie animali: bovini (da latte), vitelli, suini e avicoli (tacchini e polli da carne) e riguardano:

- il benessere animale;
- la farmacosorveglianza;

L'obiettivo a lungo termine è quello di interessare ulteriori settori e di estendere il progetto ad altre specie o tipologie di animali.

Tra i criteri per la categorizzazione del rischio di alcuni settori (ad esempio benessere e farmaco) sono stati inseriti nel sistema molti dei parametri già presenti nel protocollo di categorizzazione del rischio della Regione Emilia-Romagna, oggetto della presente revisione, (ad esempio consistenza, mortalità, non conformità precedenti), integrandoli con la raccolta dei dati provenienti dal sistema REV (ricetta elettronica veterinaria) e dall'autocontrollo, qualora presenti.

In particolare, il sistema della ricetta elettronica permette di raccogliere ed elaborare i dati relativi ai consumi di antibiotici (e di antibiotici di importanza critica), restituendo un valore di rischio per l'antibiotico resistenza, che consente di paragonare tra loro i diversi allevamenti e di misurarne i consumi nel tempo.

L'inserimento dei dati, anche da parte dei veterinari aziendali nel settore del benessere e del consumo di farmaco, per gli allevamenti bovini, suini e avicoli, concorre a definire un punteggio di rischio che si somma agli altri per definire il rischio globale dell'allevamento.

Per quanto concerne invece il controllo ufficiale, concorrono alla categorizzazione del rischio, gli esiti di tutti i controlli per il benessere animale in allevamento e gli esiti non conformi e il punteggio del rischio antimicrobico resistenza dell'attività di farmacosorveglianza. Come richiesto dagli ispettori comunitari, è in corso un adattamento delle check list ministeriali per il controllo ufficiale, con la finalità di uniformare la raccolta di dati tra controllo ufficiale e autocontrollo.

Attualmente sono stati completati e formalizzati il manuale e le check list per il benessere dei suini, dei bovini adulti e dei vitelli. È in via di completamento il manuale per il controllo ufficiale delle galline ovaiole che prevede il coinvolgimento anche delle altre specie di animali DPA. Sono, inoltre, stati completati le check list e il manuale per il controllo di farmacosorveglianza negli allevamenti DPA, che includono una sezione cosiddetta "normativa" in senso stretto e una sezione speciale per la valutazione del rischio antibiotico resistenza. Il punteggio finale, ottenuto da entrambe le sezioni (eventuali non conformità e punteggio antibiotico resistenza) va a sommarsi ai rilievi di consumi di antimicrobici ricevuti dal sistema REV per definire il livello di rischio globale per ciascun allevamento.

Al momento attuale il controllore ufficiale che accede al sistema ClassyFarm può visualizzare sul cruscotto "categorizzazione allevamenti rischio", per gli allevamenti suini, vitelli e bovini adulti il livello di rischio per il benessere e per gli allevamenti suini, bovini da latte e avicoli (tacchini e broiler) il livello di rischio per la

farmacosorveglianza. Gli allevamenti sono raccolti in tabelle, ordinati secondo valori decrescenti di rischio e sono suddivisi in “obiettivo controllo”, “non intensivi” e “programmabili”.

Per ogni piano di controllo verranno stabiliti numeri ben definiti di allevamenti da controllare (raccolti complessivamente nella tabella “*obiettivo controllo*”, che rappresenta gli allevamenti individuati in base ai criteri di rischio centrali, da integrare con una parte “discrezionale”, estratta dall’insieme dei restanti allevamenti “*programmabili*” (scelta cioè sulla base di criteri locali di categorizzazione e in parte anche su base casuale, o per rotazione annuale) e con una parte relativa agli allevamenti di minori dimensioni (definiti “*non intensivi*”). Integrando gli allevamenti della tabella “*obiettivo controllo*” con quelli scelti con il criterio discrezionale e con quelli “*non intensivi*”, si ottiene, per ciascuna Regione o Provincia, il piano delle azioni annuale, la cui attuazione può essere gradualmente visualizzata su grafici specifici. La programmazione nel sistema ClassyFarm permette a tutte le Regioni di ricevere un piano preconstituito a livello centrale (omogeneità nelle assegnazioni alle diverse regioni e nella categorizzazione), con definizione univoca e trasparente degli allevamenti da controllare. Per decisione del Ministero, la categorizzazione è, al momento, su base regionale. Per tale motivo la tabella degli allevamenti definiti attualmente “*obiettivo controllo*”, riporta un elenco regionale con ordine decrescente di rischio: la ripartizione dei controlli nelle singole Aziende Usl non produrrà quindi una suddivisione omogenea, poiché competeranno maggiori oneri ispettivi alle Aziende Usl con un maggior numero di allevamenti a rischio.

La categorizzazione nel sistema ClassyFarm, per i piani di controllo annuali formalizzati dal Ministero (benessere animale e farmacosorveglianza) interessa, al momento i seguenti settori:


- **Benessere animale:**
Suini, vitelli, bovini adulti
- **Farmacosorveglianza:**
Suini, tacchini, polli da carne, bovini da latte

Per tutti gli altri settori (benessere e farmaco per le specie ancora non categorizzate da ClassyFarm, anagrafe, biosicurezza, alimentazione animale e igiene delle produzioni) si farà riferimento alla categorizzazione del rischio regionale, di seguito descritta, con l’obiettivo dell’adeguamento graduale alla categorizzazione ministeriale, una volta che la stessa verrà perfezionata e completata per le restanti aree tematiche e per tutte le specie e categorie di animali interessate dai piani di controllo.

5. Metodologia utilizzata

La metodologia da utilizzare in via teorica è riassunta nel seguente schema

Tabella n. 1: schema del percorso di attribuzione dei livelli di rischio




ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA DI RISCHIO SPECIFICA - “RISCHIO DINAMICO”:

Ciascuna UPC viene valutata individualmente nell’ambito della stessa “**tipologia/attività produttiva**” sulla base di rischi specifici **c.d. criteri di rischio dinamici**. Per criteri dinamici s’intendono quei criteri che possono essere modificati dalla conduzione di un’azienda, ad esempio l’ambito delle procedure di gestione e di autocontrollo. Fra i criteri dinamici sono inseriti i riscontri dei precedenti controlli e i dati disponibili nelle banche dati ovvero altri dati, per i quali dovrà essere declinata la modalità di registrazione (vedi Tabella n. 2).

Tabella n. 2: schema della determinazione delle frequenze del controllo ufficiale basato sul rischio

Determinazione dei criteri dinamici



Determinazione delle frequenze di controllo

6. Individuazione dei criteri di rischio

6.1 Individuazione dei “criteri dinamici”

Ciascuna singola UPC viene valutata individualmente in base alle proprie specificità. Tale valutazione utilizza criteri cosiddetti dinamici e consente di determinare la frequenza dei controlli. Per criteri dinamici s’intendono quei criteri che possono essere modificati dalla conduzione di un’azienda, ad esempio l’ambito delle procedure di gestione e di autocontrollo. La valutazione dei criteri dinamici si basa su quanto di seguito riportato:

- riscontri dei precedenti controlli o comunicazioni di non conformità da altri organi di controllo
- caratteristiche intrinseche ricavabili dai dati disponibili (quali qualifiche, indici, indicatori).

I dati su cui valutare i criteri dinamici devono essere registrati e validati, ossia: provenire ad esempio da banche dati pubbliche, essere inseriti in un sistema data-base dei controlli ufficiali.

Altri dati eventualmente ritenuti necessari devono essere rilevati mediante specifico censimento ecc.

Ciascun criterio utilizzato deve essere ponderato in funzione dell’influenza che può avere nella categorizzazione di rischio della UPC. Se ritenuto necessario i criteri possono essere scomposti in sotto criteri.

Si rimanda agli Allegati B per una elencazione dei criteri dinamici utilizzabili per categorizzare ciascuna UPC nell’ambito della stessa “tipologia/attività produttiva”.

6.2 Determinazione del livello di controllo ufficiale su OSA

Sulla base della esperienza maturata e di quanto prevede il criterio generale di assicurare una “frequenza appropriata” al livello di controllo ufficiale, nel presente documento si è attuato un modello di controllo ufficiale basato su tre differenti livelli di controllo, denominati ALTO, MEDIO, BASSO. Il principio è di utilizzare maggiori risorse di controllo ove occorrono, applicando la regola del mondo assicurativo conosciuta come “bonus – malus”, che premia i comportamenti virtuosi e dissuade i comportamenti inidonei.

Il meccanismo con cui variare il livello di controllo, di ogni singola UPC, è quello della valutazione dei criteri dinamici all’interno di ogni tipologia/attività produttiva, elencata negli allegati a cui si rimanda. I Servizi Veterinari AUSL ridefiniscono, con periodicità annuale, il livello di controllo ufficiale assegnato ad ogni allevamento sulla base del metodo riportato nel successivo punto 6.3. In relazione a ciò, si potranno verificare situazioni in cui è possibile mantenere, aumentare o ridurre il livello di controllo ufficiale.

La valutazione delle pregresse Non Conformità (NC) al controllo ufficiale, è un elemento decisivo di valutazione.

Per non determinare situazioni “inique e/o di distorsione” nelle condizioni di mercato, è necessario che la valutazione delle NC sia operata secondo i seguenti criteri:

- sulla base dei manuali e delle check list per l'esecuzione dei controlli ufficiali formalizzati a livello ministeriale, o, in mancanza di questi, sulla base dei manuali per l'esecuzione dei controlli ufficiali in uso presso la Regione Emilia-Romagna;
- tenendo conto delle comunicazioni pervenute relative agli esiti di controlli effettuati da altri organi di controllo o da altre AUSL.

6.3 Attribuzione della classe di rischio e del livello di controllo ufficiale ad ogni UPC

Partendo dal livello della “Categoria di rischio” collegata alla tipologia/attività produttiva, ogni UPC presente sul territorio di competenza della AUSL, è posizionata nella frequenza standard dei controlli ufficiali, stabilita dai piani di controllo annuali o pluriennali.

Successivamente si applicano ad ogni UPC i criteri dinamici di cui all'allegato 2 del presente documento. L'applicazione dei criteri dinamici è quindi funzione delle informazioni possedute, sia dal lato delle caratteristiche della UPC, che dal lato dell'osservazione dei controlli già espletati.

Negli allegati sono esplicitati i criteri dinamici e le relative modalità applicative, comprensivi dei valori soglia, suddivisi per specie e per categoria di tipologia/attività produttiva.

Sommando i valori numerici ottenuti dalla determinazione, su ogni UPC, dei criteri dinamici di rischio, si ottiene un superindice. Tale superindice ci dà il “rating” per quella UPC che può essere interpretato come il valore assoluto, o relativo ad ogni singola categoria, del posizionamento di rischio della singola UPC.

7. Criteri dinamici

I dati utilizzabili per la definizione dei livelli di rischio devono essere raccolti e inseriti, per quanto possibile, nei sistemi informativi nazionali o aziendali e sottoposti ad aggiornamento ogni anno.

Per ogni ambito di indagine e per ogni categoria animale tra quelle precedentemente elencate, vengono presi in considerazione i criteri dinamici e i relativi punteggi sotto riportati:

- **basso rischio:** da 0 a 19 punti
- **medio rischio:** da 20 a 39 punti
- **alto rischio:** da 40 punti

I criteri definiti “KO” definiscono il passaggio immediato al livello di alto rischio, assegnando un punteggio pari a 40 punti.

In linea generale, per tutti gli ambiti di indagine, si possono riassumere le seguenti considerazioni:

- la valutazione delle non conformità si riferisce solo all'anno precedente;
- gli allevamenti categorizzati “a rischio alto”, a fronte di esito ispettivo favorevole e in assenza di criteri che assegnino punteggi aggiuntivi, ritornano a rischio basso l'anno successivo;
- per gli ambiti di indagine benessere animale, alimentazione e igiene delle produzioni, la programmazione dei controlli non deve obbligatoriamente garantire il controllo della totalità delle strutture nel periodo di riferimento, pertanto, è opportuno procedere alla categorizzazione degli allevamenti in basso, medio e alto rischio e alla individuazione dei pool di controllo, secondo le % previste per ogni categoria o in base alle tabelle di assegnazione ministeriale. Le strutture a medio rischio non inserite nel pool di controllo nell'anno in corso, rientrano nella categorizzazione complessiva nell'anno successivo. Nella definizione dei successivi pool di controllo relativi al medio rischio saranno esclusi gli allevamenti ispezionati nei due anni precedenti
- per i criteri dinamici sono definiti i seguenti valori soglia

VALORI SOGLIA		
BASSO	MEDIO	ALTO
<20	20-39	≥40

7.1 Criteri dinamici - ANAGRAFE ZOOTECNICA

Per quanto riguarda la selezione dei controlli "anagrafe" sono utilizzate 2 sole categorie di rischio, alto rischio (KO) e basso rischio.

Il numero totale degli allevamenti da sottoporre annualmente a controllo (numeratore) deve essere assunto dal sito Statistiche di Vetinfo, al momento della programmazione delle attività, accedendo alle pagine controlli\Controlli negli allevamenti\Controlli – Report. Il denominatore viene desunto dalla normativa, ovvero, dalle indicazioni nazionali e regionali, in funzione delle percentuali di controllo previste.

BOVINI

La scelta delle aziende deve rispettare i seguenti criteri di rischio:

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Focolai di malattia** (RPV) (ultimi 12 mesi);
- **Proroga alla marcatura:**
- **Allevamenti con incongruo numero di parti gemellari:**
- **Selezione random dall'elenco dei "richiedenti premi";**
- **Selezione da "ritardi di notifica".**

La quota di aziende con allevamenti, con più di un capo, necessaria a raggiungere l'indicatore fissato dai LEA/PRI è composta da:

ANAGRAFE BOVINI		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
NC rilevata con successivo follow up sfavorevole;	≥ 40	KO
FOCOLAI		
SI ≥ 40	≥ 40	KO
ALLEVAMENTI CON PARTI GEMELLARI SUPERIORI AL 30% DEI NATI NEI 12 MESI PRECEDENTI CON N. NATI SUPERIORI A 50 §		
SI ≥ 40	≥ 40	KO
PROROGA ALLA MARCATURA ENTRO I SEI MESI		
SI ≥ 40	≥ 40	KO
PREMI ALMENO 25 % del 3% (**)		
Selezione random da files BDN		
RITARDI NOTIFICA EVENTI IN BDN (**): rimanente per arrivare al totale dell'indicatore pianificato come da PRI		
Marcature=1; entrate=10; uscite=1; morti=10		
TOTALE RISCHIO		

(§) file si ottiene da sito statistiche vetinfo \Valutazione Implementazione Anagrafe\ Bovini e Bufalini - Report Nota Ministeriale\ Dettagli: estrazione dati:

da "elenco allevamenti di bovini e bufalini con numero di gemelli nati negli ultimi 12 mesi superiore al 5% del totale dei nati.xls"

Modalità calcolo dei ritardi notifica:

dal file "ritardi notifica eventi" ottenuto dalla BDN in formato excel si crea una colonna totale con punteggio risultante dalla somma delle celle "marcatura" *1+" entrate" *10+" uscite" *1+"morti"*10, dall'elenco ottenuto si selezionano agli allevamenti con i punteggi maggiori nel numero per arrivare al 75 % del 3 %

(**) la selezione deve essere fatta tra le aziende con allevamenti non controllati negli ultimi 5 anni

(verifica da sito vetinfo controlli)

(***) la selezione deve essere fatta tra le aziende con allevamenti non controllati nell'anno precedente (verifica da sito vetinfo controlli)

OVICAPRINI

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Focolai di malattia (RPV) (ultimi 12 mesi):**
- **Selezione random dall'elenco dei "richiedenti premi":**
- **Selezione da numero degli animali presenti in azienda.**

ANAGRAFE OVI-CAPRINI		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
NC rilevata con successivo follow up sfavorevole;	≥ 40	KO
FOCOLAI		
SI	≥ 40	KO
PREMI ALMENO 25 % del 3% indipendentemente dall'orientamento produttivo		
Selezione random da files BDN(*)		
RIMANENTE		
Sorveglianza attiva TSE capi morti in STALLA (**) su aziende con consistenza pari o superiore a 200 capi 0 capi morti in stalla prelevati nell'anno precedente = 20 1 o più capi morti in stalla prelevati nell'anno precedente = 0		
N° ANIMALI selezione sulla base del numero degli animali presenti in azienda per raggiungere almeno il 5 % dei capi totali presenti in AUSL		
TOTALE RISCHIO		

(*) la selezione deve essere fatta tra le aziende con allevamenti non controllati negli ultimi 2 anni (verifica da sito vetinfo controlli);

(**) fonte BDN: anagrafe ovicaprini – estrazione dati- elenco allevamenti con consistenze capi identificati individualmente
Fonte SEER: Sanità Animale > Ovicapriini > Scrapie : "Elenco degli animali testati per scrapie nel periodo considerato";

SUINI

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità. (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Focolai di malattia (RPV) (ultimi 12 mesi):**
- **Selezione random dall'elenco dei "richiedenti premi":**
- **Ingrasso HTO (alto turn over):**
- **Ingrasso senza ingressi.**

ANAGRAFE SUINI		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
NC rilevata con successivo follow up sfavorevole;	≥ 40	KO
FOCOLAI / SEGNALAZIONE MALATTIE INFETTIVE / ZONOSI		
SI = ≥ 40	≥ 40	KO
Premi almeno 25 % del 1% indipendentemente dall'orientamento produttivo		
SI = ≥ 40	≥ 40	KO
SUINI INGRASSO HTO		
10 allevamenti (codice aziendale) diversi in uscita e/o in entrata su base annuale (*)	≥ 40	KO
ALLEVAMENTI SUINI INGRASSO SENZA INGRESSI IN BDN		
Numero dei capi censiti incongruente con le introduzioni dei capi	≥ 40	KO
TOTALE RISCHIO		

(*) Percorso di estrazione file excel da BDN: *Estrazione dati / Elenco strutture / Lista Allevamenti / Elenco degli allevamenti suini senza movimentazioni di ingresso/uscita*; selezionare Orientamento produttivo = Ingrasso, confrontare Colonna CAPI_ACQUISTATI con colonna numero capi censiti (se il numero dei capi censiti non é congruente con le introduzioni ➡ KO).

7.2 Criteri dinamici - BIOSICUREZZA

SUINI

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità. (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Comunicazione censimento:**
- **Numero di contatti con altre aziende relativamente alle movimentazioni in entrata e in uscita:**
- **Insorgenza di malattie infettive degli animali (ultimi 12 mesi):**
- **Insorgenza di zoonosi (ultimi 12 mesi):**
- **Carico di suini da più allevamenti prima dell'arrivo al luogo di destinazione:**
- **Perdita della qualifica sanitaria dell'allevamento:**
- **Stato di attività aziendale.**

BIOSICUREZZA SUINI		
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.		
No (1) = 5; (2 no) = 10; (>=3 no) =20; (≥1 NO) = 20.	<20 / <40 / ≥ 40	
COMUNICAZIONE CENSIMENTO		
Si=0; No=5	<20	
MOVIMENTAZIONE INGRESSI / USCITE: numero contatti con altre aziende		
>10= 10	<20	
MALATTIE INFETTIVE ANIMALI		
10	<20	
ZOONOSI		
20	<20	
CARICO SUINI ITINERANTE**		
Si=40	≥ 40	KO
PERDITA QUALIFICA SANITARIA		
Si=40	≥ 40	KO
STATO ATTIVITÀ		
Nuova azienda / Riapertura allevamento dopo un periodo di tempo di inattività / capi zero maggiore>1 anno=40	≥ 40	KO
TOTALE RISCHIO		

** Trasporto che prevede il carico di suini da più allevamenti prima dell'arrivo a destinazione (punti 34 e 36 della check list biosicurezza)

Pianificazione annuale:

- **denominatore:** tutti gli allevamenti registrati in BDN escluso autoconsumo;
- **numero minimo dei controlli:** nessun limite;
- **frequenza di controllo:** Alto Rischio: 100%; Medio Rischio: 50%; Basso Rischio: 33 %.

AVICOLI

- **Riconoscimento per gli scambi comunitari** rischio correlato all'estensione del mercato servito;
- **Accreditamento agli scambi interregionali per la filiera rurale** per le possibili correlazioni con i volatili selvatici (anatidi in particolare), la diffusione dei virus influenzali può estendersi anche in ambito extra regionale con la movimentazione di volatili infetti, di materiali, attrezzature, veicoli e personale contaminati;
- **Allevamento con annesso il centro di imballaggio uova che introduce uova da altri allevamenti:**
- **Registrazione in BDN** rischio di diffusione dei virus dipende anche dalla specie, dalla categoria e dalla modalità di allevamento;
- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Focolai di malattie infettive (ultimi 12 mesi):**
- **Stato di attività aziendale.**

BIOSICUREZZA AVICOLI		
Riconoscimento per scambi intracomunitari		
SI	≥ 40	KO
Accreditamento agli scambi interregionali per la filiera rurale		
SI	≥ 40	KO
Allevamento annesso centro imballaggio che introduce da altri allevamenti (frequenza semestrale)		
SI	≥ 40	KO
Registrazione in BDN		
Specie tacchini=40; galline ovaiole in deposizione=10; modalità allevamento= all'aperto/free range o biologico =40	<20 / <40 / ≥ 40	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C. biosicurezza, anagrafe e piano salmonelle		
no(1) = 5; (2 no) = 10; (>=3 no) =30;	<20 / <40 / ≥ 40	
FOCOLAIO MALATTIE INFETTIVE (salmonelle pertinenti e non, influenza, pseudopeste)		
SI	≥ 40	KO
STATO ATTIVITÀ		
Nuova Azienda / Riapertura allevamento dopo un periodo di tempo di inattività / capi zero maggiore>1 anno=70	≥ 40	KO
TOTALE RISCHIO		

Pianificazione annuale

- **denominatore:** tutti gli allevamenti registrati in BDN escluso autoconsumo;
- **numero minimo dei controlli:** nessun limite;
- **frequenza di controllo:** Alto Rischio: 100%; Medio Rischio: 50%; Basso Rischio: 33 %.

7.3 Criteri dinamici - FARMACOSORVEGLIANZA

Per **bovini da latte, suini, broiler e tacchini** si applica la nota del Ministero della Salute n. 4094 del 17/02/2021 "Piano Nazionale Farmacosorveglianza – Indicazioni operative per l'anno 2021", recepita con nota regionale n. 0216366.U del 12/03/2021 "Programmazione farmacosorveglianza anno 2021" e relativa tabella di assegnazione (con eventuali modifiche per gli anni successivi). Per queste specie/categorie, quindi, è necessario programmare gli allevamenti, nel numero indicato nella tabella regionale, estraendo da Vetinfo ClassyFarm la tabella *obiettivo controllo* (che comprende anche alcuni allevamenti con scorta) per individuare la quota di allevamenti categorizzati in base al rischio.

Gli allevamenti della tabella "obiettivo controllo" dovranno essere tutti inclusi nel piano annuale e, qualora abbiano chiuso in maniera definitiva, devono essere sostituiti con altri allevamenti presenti nella tabella "programmabile", a partire da quelli a più alto punteggio di rischio (tenendo presente che il rischio di ciascun allevamento viene riportato nella colonna "rank", dove i numeri più bassi corrispondono al rischio più alto). La tabella *programmabili* deve essere scaricata per estrarre la quota discrezionale o casuale, e la tabella *non intensivi* per estrarne la quota relativa: Deve, inoltre, essere scaricata la tabella *scorte*, per estrarre gli allevamenti con scorta non compresi nella tabella obiettivo controllo (da aggiungere alla programmazione, per assicurare il controllo annuale del 100 % delle scorte). All'interno delle quote discrezionali (*programmabili*) dovranno essere inserite le non conformità rilevate nell'anno precedente, nel corso di interventi programmati o non programmati, comprese le non conformità segnalate in seguito a campionamento, le segnalazioni pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande), lo smarrimento/furto di registri cartacei dei trattamenti medicinali, qualora ancora utilizzati e il rilievo di punteggio alto nella compilazione della sezione D della check

list per il controllo ufficiale di farmacovigilanza in allevamenti DPA, formalizzata con nota n. 372874317 del 21/02/2020 e relativo manuale applicativo, presente nel sito ClassyFarm al link: <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Manuale-Check-list-Farmacovigilanza.pdf>

Per **bovini da carne, ovicaprini, ovaiole e altri avicoli** si applicano, relativamente alle assegnazioni numeriche, la tabella regionale e, relativamente ai criteri di categorizzazione, il presente protocollo.

Per tutte le **altre specie** si applicano, relativamente alle assegnazioni numeriche la tabella regionale e, relativamente ai criteri di categorizzazione, principi di natura aziendale, improntati, per quanto possibile, ai criteri enunciati nella nota ministeriale precedentemente citata e successive eventuali modifiche e nel presente protocollo regionale.

BOVINI DA CARNE (linea vacca vitello e ingrasso)

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati, compresi i campionamenti);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Scorte farmaco – Smarrimento registri / farmaci – furto registri / farmaco** rischio correlato alla detenzione di scorte in allevamento, alla possibile occultazione di mancate o irregolari registrazioni, al mancato rispetto dei tempi di sospensione, all'utilizzo improprio o illecito del farmaco;
- **Prescrizioni anno precedente nel sistema REV** rischio correlato all'utilizzo irregolare e non tracciato del farmaco nonché dell'utilizzo di surrogati utilizzati impropriamente al posto dei farmaci. Rischio applicabile agli allevamenti con **consistenza > 50 capi** complessivi
- **Antimicrobicoresistenza** rischio correlato all'utilizzo improprio e indiscriminato degli antimicrobici e valutato mediante utilizzo della check list per il controllo ufficiale di farmacovigilanza in allevamenti DPA, formalizzata con nota n. 372874317 del 21/02/2020 e relativo manuale applicativo, presente nel sito ClassyFarm al link;
- <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Manuale-Check-list-Farmacovigilanza.pdf>. La valutazione complessiva dell'area D della check list non ha l'obiettivo, a differenza delle sezioni precedenti, di rilevare non conformità maggiori o minori, ma quello di assegnare a ciascun allevamento un punteggio correlato al rischio di antimicrobicoresistenza, che concorrerà alla definizione del punteggio totale di rischio.

FARMACO BOVINO DA CARNE		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) = 50	<20 / <40 / ≥ 40	
SCORTE FARMACO		
SI = 40	≥ 40	K.O.
SMARRIMENTO - FURTO REGISTRO		
SI = 20	20	
RICETTE		
Allevamenti con più di 50 capi = assenza	20	
ANTIMICROBICO-RESISTENZA		
basso = 0 ; medio= 20 alto = 40	<20 / <40 / ≥ 40	
TOTALE RISCHIO FARMACO =		

OVI-CAPRINI (LATTE E CARNE)

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati, compresi i campionamenti);
- **Segnalazioni di n.c. (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande)
- **Scorte farmaco – Smarrimento registri / farmaci – furto registri / farmaco** rischio correlato alla detenzione di scorte in allevamento, alla possibile occultazione di mancate o irregolari registrazioni, al mancato rispetto dei tempi di sospensione, all'utilizzo improprio o illecito del farmaco;
- **Prescrizioni anno precedente nel sistema REV** rischio correlato all'utilizzo irregolare e non tracciato del farmaco nonché dell'utilizzo di surrogati utilizzati impropriamente al posto dei farmaci. Rischio applicabile agli allevamenti con **consistenza > 40 capi** complessivi;
- **Antimicrobicoresistenza** rischio correlato all'utilizzo improprio e indiscriminato degli antimicrobici e valutato mediante utilizzo della check list per il controllo ufficiale di farmacovigilanza in allevamenti DPA, formalizzata con nota n. 372874317 del 21/02/2020 e relativo manuale applicativo, presente nel sito ClassyFarm al link <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Manuale-Check-list-Farmacovigilanza.pdf>. La valutazione complessiva dell'area D della check list non ha l'obiettivo, a differenza delle sezioni precedenti, di rilevare non conformità maggiori o minori, ma quello di assegnare a ciascun allevamento un punteggio correlato al rischio di antimicrobicoresistenza, che concorrerà alla definizione del punteggio totale di rischio.

FARMACO OVI-CAPRINI		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1)= 50	<20 / <40 / ≥ 40	
SCORTE FARMACO /		
SI = 40	≥ 40	K.O.
SMARRIMENTO - FURTO REGISTRO		
SI = 20	20	
RICETTE		
allevamenti latte con più di 40 capi: Assenza = 20	20	
allevamenti carne con più di 40 capi: assenza = 10	10	
ANTIMICROBICO-RESISTENZA		
basso = 0 ; medio= 20 alto = 40	<20 / <40 / ≥ 40	
TOTALE RISCHIO FARMACO =		

AVICOLI DIVERSI DAL BROILER

- **Pregresse non conformità** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande);
- **Scorte farmaco – smarrimento registri / farmaci – furto registri / farmaco** rischio correlato alla detenzione delle scorte in allevamento, alla possibile occultazione di mancate o irregolari registrazioni, al mancato rispetto dei tempi di sospensione, all'utilizzo improprio o illecito del farmaco;
- **Prescrizioni anno precedente nel sistema REV** rischio correlato all'utilizzo irregolare e non tracciato del farmaco nonché dell'utilizzo di surrogati utilizzati impropriamente al posto dei farmaci. Rischio applicabile agli allevamenti con **consistenza > 250 capi**;
- **Antimicrobicoresistenza** rischio correlato all'utilizzo improprio e indiscriminato degli antimicrobici e valutato mediante utilizzo della check list per il controllo ufficiale di farmacovigilanza in allevamenti DPA, formalizzata con nota n. 372874317 del 21/02/2020 e relativo manuale applicativo, presente nel sito ClassyFarm al link <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Manuale-Check-list-Farmacovigilanza.pdf>. La valutazione complessiva dell'area D della check list non ha l'obiettivo, a differenza delle sezioni precedenti, di rilevare non conformità maggiori o minori, ma quello di assegnare a ciascun allevamento un punteggio correlato al rischio di antimicrobicoresistenza, che concorrerà alla definizione del punteggio totale di rischio.

FARMACO AVICOLI DIVERSI DAI BROILER		
PREGRESSE NC E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) = 50	<20 / <40 / ≥ 40	
SCORTE FARMACO / SMARRIMENTO - FURTO REGISTRO		
SI = 40	≥ 40	K.O.
RICETTE		
Ovaiole con più di 250 capi Assenza = 10	10	
Altri avicoli con più di 250 capi assenza = 20	20	
ANTIMICROBICO-RESISTENZA		
basso = 0 ; medio= 20 alto = 40	<20 / <40 / ≥ 40	
TOTALE RISCHIO FARMACO =		

Pianificazione annuale

- numero minimo di controlli 100 % degli allevamenti assegnati con tabella “farmaco programmazione definitiva RER”.

Bovini da latte, suini, broiler e tacchini: scaricare da Vetinfo ClassyFarm sezione “rischio programmazione anno in corso” le tabelle relative agli allevamenti “obiettivo controllo”, “programmabile”, “non intensivo” e “scorta”. La tabella “obiettivo controllo” riporta tutti gli allevamenti assegnati all’Azienda USL, indipendentemente dall’autorizzazione alla scorta, in ordine di rischio decrescente. Dalla tabella “programmabile” dovranno essere selezionati gli allevamenti con criterio discrezionale/casuale, nel numero indicato nella tabella di assegnazione regionale, seguendo le indicazioni riportate nel capitolo 8.3 del presente protocollo; dalla tabella “non intensivi” dovranno essere selezionati, per bovini da latte e suini, gli allevamenti non intensivi nel numero indicato nella tabella di assegnazione regionale (seguendo criteri di rischio o discrezionali/casuali); dalla tabella scorte dovranno essere selezionati e aggiunti al piano, tutti gli altri allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte non compresi nella tabella “obiettivo controllo”, con la finalità di sottoporre a controllo annuale tutti gli allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte.

Bovini da carne, ovcapri, avicoli diversi dai broiler: inserire nel piano annuale tutti gli allevamenti autorizzati alla detenzione di scorte; per i restanti allevamenti intensivi soggetti a controllo attribuire il punteggio e creare le classi di rischio (alto, medio e basso) in base al presente protocollo. Inserire gli allevamenti nel piano di controllo annuale in base alle numerosità indicate nella tabella di assegnazione regionale, seguendo un ordine decrescente di rischio, da alto a medio a basso, utilizzando, se del caso, la quota discrezionale per selezionare allevamenti con criterio casuale o di rotazione annuale; inserire gli allevamenti non intensivi per le specie o categorie per le quali sono eventualmente previsti, seguendo criteri di rischio o discrezionali/casuali.

7.4 Criteri dinamici - LATTE

BOVINI DA LATTE

La scelta delle aziende da ispezionarsi deve rispettare i seguenti criteri di rischio:

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato agli esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati), incluso le azioni conseguenti ai criteri del latte non conforme (avvii del procedimento / sospensioni);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l’allevamento (es. NAS) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande)
- **Vendita diretta di latte crudo** con l’utilizzo di distributori o imbottigliato;
- **Assenza di delega per AGRINET** rischio collegato alla mancata trasparenza e collaborazione dell’OSA;
- **Criterio CELLULE in Agrinet** rischio correlato alla sanità della mandria e al management della stessa. Si considera come livello di reclutamento la % di singole analisi non conformi (> 400.000 cell/ml) rispetto al totale delle analisi riscontrate negli ultimi 12 mesi;
- **Criterio CBT in Agrinet** rischio correlato alle condizioni igieniche degli impianti e delle operazioni di mungitura. Si considera come livello di reclutamento la % di singole analisi non conformi (> 100.000 u.f.c./ml) rispetto al totale delle analisi riscontrate negli ultimi 12 mesi;
- **Presenza di sostanze inibenti** rischio chimico di contaminazione del latte da sostanze antibiotiche ed antimicrobiche.

IGIENE PROD. ZOOT. BOVINI DA LATTE		
PREGRESSE NC (ispettive) E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (≥ 2) = 30 NO (≥1) = 40	<20 / 20 - 39 / ≥ 40	
PRESENZA NEL SISTEMA AGRINET		
NO	>40	K.O.
AGRINET CELLULE		
n. camp. n.c. / n. camp. totali ≥ 50 % n.c.	30	
AGRINET CBT		
n. camp. n.c./n. camp.tot. ≥ 50 % n.c.	30	
VENDITA DIRETTA LATTE CRUDO		
SI	>40	K.O.
NUOVA AZIENDA/CAMBIO GESTIONALE		
SI	20	
PRESENZA DI SOSTANZE INIBENTI		
SI	>40	K.O.
TOTALE RISCHIO LATTE =		

Pianificazione annuale:

- **denominatori:** tutti gli allevamenti i bovini registrati in BDN per la produzione di latte escluso autoconsumo;
- **numero minimo dei controlli:** 15% anno;
- **frequenza di controllo:** Alto Rischio: 100%; Medio Rischio: 25%; Basso Rischio: > o = 5 %.

La somma dei controlli complessivi previsti (AR + MR+ BR) deve essere = o > al numero minimo dei controlli.


La quota dei controlli selezionati con criterio random negli allevamenti a Basso Rischio deve essere > o = al 5%.

Ogni anno verranno tolti dalla selezione gli allevamenti a Basso Rischio ispezionati nei 2 anni precedenti.

Esempio n. 1: popolazione soggetta a controllo (denominatore) di 300 allevamenti

Numero di controlli: 45 (15% di 300)

Alto rischio n. 10 Medio rischio n. 40 Basso rischio n. 250
 100% % 25% > o = 5%



Esempio n. 2: popolazione soggetta a controllo (denominatore) di 300 allevamenti

Numero di controlli: 45 (15% di 300)

Alto rischio n. 30 Medio rischio n. 44 Basso rischio n. 226

100% 25% = 5%



OVICAPRINI DA LATTE

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato agli esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati), incluso le azioni conseguenti ai criteri del latte non conforme (avvii del procedimento / sospensioni);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute dai trasformatori o organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. caseifici, NAS). Le sanzioni amministrative comminate da altri organi sono da considerarsi No grande;
- **Vendita di latte crudo** con l'utilizzo di distributori o imbottigliato;
- **Criterio CBT** Rischio correlato alle condizioni igieniche degli impianti e delle operazioni di mungitura. Si considera come livello di reclutamento la % di singole analisi non conformi (> 1.500.000 u.f.c./ml) rispetto al totale delle analisi riscontrate negli ultimi 12 mesi.

IGIENE PROD. ZOOT. OVI CAPRINI DA LATTE		
PREGRESSE NC (ispettive) E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (≥ 2) = 30 NO (≥1) = 30	<20 / 20 - 39 / ≥ 40	
CBT		
camp. n.c./n. camp.tot. ≥ 50 % n.c.	20	
VENDITA DIRETTA LATTE CRUDO		
SI	≥ 40	K.O.
NUOVA AZIENDA/CAMBIO RAGIONE SOCIALE		
SI	20	
TOTALE RISCHIO LATTE =		

Pianificazione annuale:

- **denominatori:** tutti gli allevamenti ovicaprini registrati in BDN per la produzione di latte escluso autoconsumo;
- **numero minimo dei controlli:** 15%;
- **frequenza di controllo:** Alto Rischio: 100%; Medio Rischio: 25%; Basso Rischio: > o = 5%.

La somma dei controlli complessivi previsti (AR + MR+ BR) deve essere = o > al numero minimo dei controlli.

La quota dei controlli selezionati con criterio random negli allevamenti a Basso Rischio deve essere > o = al 5%.

Ogni anno verranno tolti dalla selezione gli allevamenti a Basso Rischio ispezionati nei 2 anni precedenti.

7.5 Criteri dinamici - ALIMENTAZIONE

BOVINI DA LATTE (E MISTI)

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato agli esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati, campionamenti), incluso gli esiti del controllo ufficiale del latte e dei mangimi e i provvedimenti conseguenti (sospensione della produzione);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (NAS o altri) che abbiano comminato sanzioni amministrative (NO grande);
- **Essiccazione cereali in allevamento in assenza di procedure adeguate** (dato di censimento da acquisire durante i controlli programmati). Rischio correlato alla autoproduzione di cereali essiccati con impianti non controllati e in assenza di procedure di autocontrollo adeguate. Fattore di rischio richiamato dai piani regionali di sorveglianza per le micotossine. Rischio correlato anche al pericolo di contaminazione da diossine/pcb in impianti non controllati e ad essiccazione diretta con possibile utilizzo di gasolio agricolo quale combustibile;
- **Aflatossina M1 \geq 40ppt nel latte** rischio correlato alla presenza di mangimi non conformi negli allevamenti. Dati acquisibili dal sistema AGRINET, dalle comunicazioni di autocontrollo pervenute all'Autorità Competente, dagli esiti dei campionamenti ufficiali del latte;
- **Produzione di mangimi medicati (MM) con utilizzo di premiscele medicate (PM) e/o coccidiostatici o utilizzo di PAT o di mangimi contenenti PAT** rischio correlato al pericolo della cross-contaminazione * NB: il controllo della produzione MM per autoconsumo rientra nel piano di controllo dei mangimifici;
- **Utilizzo di mangimi medicati e/o con coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della contaminazione crociata*;
- **Autoproduzione di mangimi** rischio correlato all'attività di miscelazione di più materie prime con l'utilizzo o meno di premiscele non medicamentose e/o alla produzione di mais aziendale*;
- **Allevamento plurispecie** rischio correlato a simultanea presenza di più specie zootecniche con possibili cross-contaminazioni di mangimi specie-specifici (es. utilizzo PAT in allevamenti di suini con presenza di ruminanti, mangimi contenenti molecole ionofore in allevamenti di equidi, etc)*;
- **Utilizzo di FOA** rischio correlato al pericolo di una contaminazione crociata accidentale*;
- **Mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati** rischio correlato all'estensione del mercato servito*.

*Rischio previsto nell'Allegato 9 bis del PNA 2021-23

ALIMENTAZIONE BOVINI DA LATTE E MISTI		
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (\geq 2) = 40 NO (\geq 1) =50	<20 / 20 - 39 / \geq 40	
ESSICCAZIONE ARTIFICIALE CEREALI (in assenza procedure adeguate)		
SI = 40	\geq 40	K.O.
AFLATOSSINA M1 NEL LATTE \geq 40ppt		
1 n.c. = 20 \geq 2 n.c. = 40	<20 / 20 - 39 / \geq 40	
PRODUZIONE MM O UTILIZZO DI PAT O MANGIMI CON PAT		
SI = 40	\geq 40	K.O.
UTILIZZO DI MM E/O MANGIMI CON COCCIDIOSTATICI		
SI = 10	<20	
AUTOPRODUZIONE DI MANGIMI (con miscelazione di MP e/o autoproduzione di mais aziendale)		
SI = 5	<20	
ALLEVAMENTO PLURISPECIE		
SI = 5	<20	
UTILIZZO DI FOA		
SI = 5	<20	
MERCATO EXTRAREGIONALE		
SI = 5	<20	
TOTALE RISCHIO ALIMENTAZIONE =		

BOVINI INGRASSO. LINEA VACCA-VITELLO. CARNE

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati), incluso gli esiti del controllo ufficiale del latte e dei mangimi e i provvedimenti conseguenti (sospensione della produzione);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (NAS o altri) che abbiano comminato sanzioni amministrative (NO grande)
- **Essiccazione cereali in allevamento in assenza di procedure adeguate (dato di censimento da acquisire durante i controlli programmati)** rischio correlato alla autoproduzione di cereali essiccati con impianti non controllati e in assenza di procedure di autocontrollo adeguate. Fattore di rischio richiamato dai piani regionali di sorveglianza per le micotossine. Rischio correlato anche al pericolo di contaminazione da diossine/pcb in impianti non controllati e ad essiccazione diretta con possibile utilizzo di gasolio agricolo quale combustibile;
- **Produzione di mangimi medicati (MM) con utilizzo di premiscele medicate (PM) e/o coccidiostatici o utilizzo di PAT o di mangimi contenenti PAT** rischio correlato al pericolo della cross-contaminazione*. NB: il controllo della produzione MM per autoconsumo rientra nel piano di controllo dei mangimifici;
- **Utilizzo di mangimi medicati e/o con coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della contaminazione crociata *;
- **Autoproduzione di mangimi** rischio correlato all'attività di miscelazione di più materie prime con l'utilizzo o meno di premiscele non medicamentose e/o alla produzione di mais aziendale *;
- **Allevamento plurispecie** rischio correlato a simultanea presenza di più specie zootecniche con possibili cross-contaminazioni di mangimi specie-specifici (es. utilizzo PAT in allevamenti di suini con presenza di ruminanti, mangimi contenenti molecole ionofore in allevamenti di equidi, etc) *;
- **Utilizzo di FOA Rischio** correlato al pericolo di una contaminazione crociata accidentale *;
- **Mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati** Rischio correlato all'estensione del mercato servito *.

*Rischio previsto nell'Allegato 9 bis del PNAA 2021-23

ALIMENTAZIONE BOVINI (ingrasso e linea vacca-vitello)		
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) =50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40	
ESSICCAZIONE ARTIFICIALE CEREALI (in assenza procedure adeguate)		
SI = 40	≥ 40	K.O.
PRODUZIONE MM O UTILIZZO DI PAT O MANGIMI CON PAT		
SI = 40	≥ 40	K.O.
UTILIZZO DI MM E/O MANGIMI CON COCCIDIOSTATICI		
SI = 10	<20	
AUTOPRODUZIONE DI MANGIMI (con miscelazione di MP e/o autoproduzione di mais aziendale)		
SI = 5	<20	
ALLEVAMENTO PLURISPECIE		
SI = 5	<20	
UTILIZZO DI FOA		
SI = 5	<20	
MERCATO EXTRAREGIONALE		
SI = 5	<20	
TOTALE RISCHIO ALIMENTAZIONE =		

SUINI (RIPRODUZIONE e INGRASSO) **

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati), incluso gli esiti del controllo ufficiale del latte e dei mangimi e i provvedimenti conseguenti (sospensione della produzione);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (NAS o altri) che abbiano comminato sanzioni amministrative (NO grande);
- **Essiccazione cereali in allevamento in assenza di procedure adeguate (dato di censimento da acquisire durante i controlli programmati)** rischio correlato alla autoproduzione di cereali essiccati con impianti non controllati e in assenza di procedure di autocontrollo adeguate. Fattore di rischio richiamato dai piani regionali di sorveglianza per le micotossine. Rischio correlato anche al pericolo di contaminazione da diossine/pcb in impianti non controllati e ad essiccazione diretta con possibile utilizzo di gasolio agricolo quale combustibile;
- **Produzione di mangimi medicati (MM) con utilizzo di premiscele medicate (PM) e/o coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della cross-contaminazione * NB: il controllo della produzione MM per autoconsumo rientra nel piano di controllo dei mangimifici;
- **Utilizzo di mangimi medicati e/o con coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della contaminazione crociata *;
- **Autoproduzione di mangimi** rischio correlato all'attività di miscelazione di materie prime con l'utilizzo o meno di premiscele non medicamentose e/o alla produzione di mais aziendale *;
- **Allevamento plurispecie** rischio correlato a simultanea presenza di più specie zootecniche con possibili cross-contaminazioni di mangimi specie-specifici (es. utilizzo PAT in allevamenti di suini con presenza di ruminanti, mangimi contenenti molecole ionofore in allevamenti di equidi, etc) *;
- **Mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati** rischio correlato all'estensione del mercato servito *.

*Rischio previsto nell'Allegato 9 bis del PNA 2021-23

**Si applica solo in allevamenti da riproduzione > 6 scrofe e >40 capi da ingrasso

ALIMENTAZIONE SUINI (Riproduzione e ingrasso)		
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) =50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40	
ESSICCAZIONE ARTIFICIALE CEREALI (in assenza procedure adeguate)		
SI = 40	≥ 40	K.O.
PRODUZIONE MM		
SI = 40	≥ 40	K.O.
UTILIZZO DI MM E/O MANGIMI CON COCCIDIOSTATICI		
SI = 10	<20	
AUTOPRODUZIONE DI MANGIMI (con miscelazione di MP e/o autoproduzione di mais aziendale)		
SI = 5	<20	
ALLEVAMENTO PLURISPECIE		
SI = 5	<20	
MERCATO EXTRAREGIONALE		
SI = 5	<20	
TOTALE RISCHIO ALIMENTAZIONE =		

OVI-CAPRINI (Linea latte e linea carne)

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati, campionamenti), incluso gli esiti del controllo ufficiale del latte e dei mangimi e i provvedimenti conseguenti (sospensione della produzione);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (NAS o altri) che abbiano comminato sanzioni amministrative (NO grande);
- **Essiccazione cereali in allevamento in assenza di procedure adeguate (dato di censimento da acquisire durante i controlli programmati)** rischio correlato alla autoproduzione di cereali essiccati con impianti non controllati e in assenza di procedure di autocontrollo adeguate. Fattore di rischio richiamato dai piani regionali di sorveglianza per le micotossine. Rischio correlato anche al pericolo di contaminazione da diossine/pcb in impianti non controllati e ad essiccazione diretta con possibile utilizzo di gasolio agricolo quale combustibile;
- **Aflatossina M1 ≥ 40ppt nel latte** rischio correlato alla presenza di mangimi non conformi negli allevamenti. Dati acquisibili dal sistema AGRINET, dalle comunicazioni di autocontrollo pervenute all'Autorità Competente, dagli esiti dei campionamenti ufficiali del latte;
- **Produzione di mangimi medicati (MM) con utilizzo di premiscele medicate (PM) e/o coccidiostatici o utilizzo di PAT o di mangimi contenenti PAT** rischio correlato al pericolo della cross-contaminazione * NB: il controllo della produzione MM per autoconsumo rientra nel piano di controllo dei mangimifici;
- **Utilizzo di mangimi medicati e/o con coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della contaminazione crociata *;
- **Autoproduzione di mangimi** rischio correlato all'attività di miscelazione di più materie prime con l'utilizzo o meno di premiscele non medicamentose e/o alla produzione di mais aziendale *;
- **Allevamento plurispecie** rischio correlato a simultanea presenza di più specie zootecniche con possibili cross-contaminazioni di mangimi specie-specifici (es. utilizzo PAT in allevamenti di suini con presenza di ruminanti, mangimi contenenti molecole ionofore in allevamenti di equidi, etc) *;
- **Utilizzo di FOA** rischio correlato al pericolo di una contaminazione crociata accidentale *;
- **Mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati** rischio correlato all'estensione del mercato servito *.

*Rischio previsto nell'Allegato 9 bis del PNA 2021-23

ALIMENTAZIONE OVICAPRINI		
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.		
no (1) = 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) =50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40	
ESSICCAZIONE ARTIFICIALE CEREALI (in assenza procedure adeguate)		
SI = 40	≥ 40	K.O.
AFLATOSSINA M1 NEL LATTE ≥ 40 ppt (SOLO LINEA LATTE)		
1 n.c. = 20 ≥ 2 n.c. = 40	20 - 39 / ≥ 40	
PRODUZIONE MM O UTILIZZO DI PAT O MANGIMI CON PAT		
SI = 40	≥ 40	K.O.
UTILIZZO DI MM E/O MANGIMI CON COCCIDIOSTATICI		
SI = 10	<20	
AUTOPRODUZIONE DI MANGIMI (con miscelazione di MP e/o autoproduzione di mais aziendale)		
SI = 5	<20	
ALLEVAMENTO PLURISPECIE		
SI = 5	<20	
UTILIZZO DI FOA		
SI = 5	<20	
MERCATO EXTRAREGIONALE		
SI = 5	<20	
TOTALE RISCHIO ALIMENTAZIONE =		

AVICOLI

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati), incluso gli esiti del controllo ufficiale del latte e dei mangimi e i provvedimenti conseguenti (sospensione della produzione);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (NAS o altri) che abbiano conminato sanzioni amministrative (NO grande);
- **Produzione di mangimi medicati (MM) con utilizzo di premiscele medicate (PM) e/o coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della cross-contaminazione * NB: il controllo della produzione MM per autoconsumo rientra nel piano di controllo dei mangimifici;
- **Utilizzo di mangimi medicati e/o con coccidiostatici** rischio correlato al pericolo della contaminazione crociata *;
- **Allevamento plurispecie** rischio correlato a simultanea presenza di più specie zootecniche con possibili cross-contaminazioni di mangimi specie-specifici (es. utilizzo PAT in allevamenti di suini con presenza di ruminanti, mangimi contenenti molecole ionofore in allevamenti di equidi, etc) *;
- **Mercato extraregionale dei prodotti degli alimenti derivati** rischio correlato all'estensione del mercato servito *

*Rischio previsto nell'Allegato 9 bis del PNAA 2021-23

ALIMENTAZIONE AVICOLI	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.	
no (1) = 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) =50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40
PRODUZIONE MM	
SI = 40	≥ 40
UTILIZZO DI MM E/O MANGIMI CON COCCIDIOSTATICI	
SI = 10	<20
ALLEVAMENTO PLURISPECIE	
SI = 5	<20
MERCATO EXTRAREGIONALE	
SI = 5	<20
TOTALE RISCHIO ALIMENTAZIONE =	

K.O.

Pianificazione annuale:

- **denominatori:**
 - allevamenti bovini registrati come produzione latte > 50 capi;
 - allevamenti bovini ingrasso e linea VV > 50 capi;
 - allevamenti vitelli a carne bianca;
 - allevamenti suini riproduzione > 6 scrofe;
 - allevamenti suini da ingrasso >40 capi;
 - allevamenti ovi-caprini registrati per la produzione di latte > 50 capi;
 - allevamenti ovi-caprini da carne > 50 capi;
 - allevamenti avicoli ovaiole da consumo > 250 capi;
 - allevamenti avicoli riproduttori > 250 capi;
 - allevamenti di broiler > 500 capi.
- **numero minimo dei controlli:** 10%;
- **frequenza di controllo:** Alto Rischio: 100%; Medio Rischio 17%; Basso Rischio: > o = a 5 %


La somma dei controlli complessivi previsti (AR + MR+ BR) deve essere = o > al numero minimo dei controlli.

La quota dei controlli selezionati con criterio random negli allevamenti a Basso Rischio deve essere > o= al 5%.

Ogni anno verranno tolti dalla selezione gli allevamenti a Basso Rischio ispezionati nei 2 anni precedenti.


Esempio n. 1: popolazione 100 allevamenti

Numero controlli 10% di 100 =10



Esempio n. 2: popolazione 100 allevamenti

Numero controlli 10% di 100 =10



7. 6 Criteri dinamici - BENESSERE ANIMALE

Per **bovini, vitelli a carne bianca, vitelli altre tipologie e suini** si applica la nota del Ministero della Salute n. 4011 del 16/02/2021 “Piano Nazionale Benessere Animale 2021 (PNBA)”, recepita con nota regionale n. 216556.U del 12.03.2021” e relativa tabella di assegnazione (con eventuali modifiche per gli anni successivi). Per queste specie/categorie, quindi, è necessario programmare gli allevamenti, nel numero indicato nella tabella regionale, estraendo da Vetinfo ClassyFarm la tabella *obiettivo controllo* per individuare la quota di allevamenti categorizzati in base al rischio, la tabella *programmabili*, per individuare la quota discrezionale o casuale, la tabella *non intensivi*, qualora presente, da cui estrarne la quota relativa. All'interno delle quote discrezionali dovranno essere inserite le segnalazioni pervenute da altri organi di controllo intervenuti presso l'allevamento (es. NAS, Corpo Forestale) che abbiano comminato sanzioni amministrative (No grande) e gli allevamenti da selezionare con criteri casuali o di rotazione.

Per **ovicapri e avicoli** si applica, relativamente alle assegnazioni numeriche, la tabella regionale e, relativamente ai criteri di categorizzazione, il presente protocollo; per tutte le **altre specie** si applicano, relativamente alle assegnazioni numeriche, la tabella regionale e, relativamente ai criteri di categorizzazione, i principi di natura aziendale, improntati, per quanto possibile, ai criteri enunciati nella nota ministeriale precedentemente citata e successive eventuali modifiche e al presente protocollo regionale.

Gli allevamenti di **vitelli carne bianca**, presenti nel territorio regionale, sono considerati tutti ad alto rischio per il benessere animale e sono quindi da sottoporre a controllo annuale.

QVI-CAPRINI DA LATTE E DA CARNE

- **Pregresse non conformità: (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri Organi di controllo intervenuti presso l'allevamento, al macello o su strada (es. NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Uvac, Servizi Veterinari Asl, ecc.), inerenti il benessere in allevamento. In ogni caso la sanzione amministrativa è valutata NO.

BENESSERE OVICAPRINI DA LATTE E DA CARNE	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.	
no (1) = 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥ 1) = 50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40
TOTALE RISCHIO BENESSERE =	

AVICOLI LINEA UOVA CONSUMO

- **Pregresse non conformità: (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri Organi di controllo intervenuti presso l'allevamento, al macello o su strada (es. NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Uvac, Servizi Veterinari Asl, ecc.), inerenti il benessere in allevamento, incluse le segnalazioni di animali pervenuti morti al macello o con lesioni, con valutazione documentale caso per caso. In ogni caso la sanzione amministrativa è valutata NO;
- **Tipologia allevamento gallina ovaioia:**
 - 0 = Uova da agricoltura biologica
 - 1 = Uova da allevamento all'aperto
 - 2 = Uova da allevamento a terra
 - 3 = Uova da allevamento in gabbia

BENESSERE AVICOLI LINEA UOVO	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.	
no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) = 50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40
Pollastra = 0; Ovaioia/0/1/2 = 10; Ovaioia/3 = 20	
TOTALE RISCHIO BENESSERE =	

AVICOLO LINEA CARNE

- **Pregresse non conformità (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri Organi di controllo intervenuti presso l'allevamento, al macello o su strada (es. NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Uvac, Servizi Veterinari Asl, ecc.), inerenti il benessere in allevamento, incluse le segnalazioni di animali pervenuti morti al macello o con lesioni, con valutazione documentale caso per caso. In ogni caso la sanzione amministrativa è valutata NO;
- **Densità allevamento broiler:** la gestione dell'allevamento con aumento della densità > 33 Kg/m² incrementa il rischio.

BENESSERE AVICOLI LINEA CARNE (broiler, tacchini, svezzatori)	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.	
no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) = 50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40
Densità: No richiesta autorizzazione. = 0 Si < 39 kg/m ² = 20 Si >39 kg/m ² = 40	
TOTALE RISCHIO BENESSERE =	

ALLEVAMENTO AVICOLO RIPRODUTTORI

- **Pregresse non conformità: (ultimi 12 mesi)** rischio correlato ad esiti del controllo ufficiale (interventi programmati o non programmati);
- **Segnalazioni di non conformità (ultimi 12 mesi)** pervenute da altri Organi di controllo intervenuti presso l'allevamento, al macello o su strada (es. NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale, Uvac, Servizi Veterinari Asl, ecc.), inerenti il benessere in allevamento, incluse le segnalazioni di animali pervenuti morti al macello o con lesioni, con valutazione documentale caso per caso. In ogni caso la sanzione amministrativa è valutata NO,
- **Tipologia allevamento:** pollastra o deposizione.

BENESSERE AVICOLI RIPRODUTTORI	
PREGRESSE N.C. E SEGNALAZIONI N.C.	
si(1) = 10; si (≥ 2)= 20 no (1)= 20 no (≥ 2) = 40 NO (≥1) = 50	<20 / 20 - 39 / ≥ 40
Pollastra = 0; Deposizione = 20	
TOTALE RISCHIO BENESSERE =	

Pianificazione annuale

- **numero minimo di controlli 100% degli allevamenti assegnati con tabella “benessere programmazione definitiva RER”.**

Bovini, vitelli a carne bianca, vitelli altre tipologie, suini: scaricare da Vetinfo ClassyFarm sezione “rischio programmazione anno in corso” le tabelle relative agli allevamenti “obiettivo controllo”, “programmabile” e “non intensivo”, qualora presenti. Gli allevamenti della tabella “obiettivo controllo” dovranno essere tutti inclusi nel piano annuale e, qualora abbiano chiuso in maniera definitiva, devono essere sostituiti con altri allevamenti presenti nella tabella “programmabile”, a partire da quelli a più alto punteggio di rischio. Dalla tabella “programmabile” dovranno essere selezionati gli allevamenti con criterio discrezionale/casuale, nel numero indicato nella tabella di assegnazione regionale, seguendo le indicazioni riportate nel capitolo 7.6 del presente protocollo; dalla tabella “non intensivi” dovranno essere selezionati, per bovini, vitelli altre tipologie e suini” gli allevamenti non intensivi nel numero indicato nella tabella di assegnazione regionale (seguendo criteri di rischio o discrezionali/casuali);

Ovicapri e avicoli: scaricare da Vetinfo ClassyFarm sezione “rischio programmazione anno in corso” le tabelle relative agli allevamenti “programmabile” e “non intensivo”, qualora presente. Attribuire il punteggio e creare le classi di rischio (alto, medio e basso) in base al presente protocollo. Inserire gli allevamenti nel piano di controllo annuale in base alle numerosità indicate nella tabella di assegnazione regionale, seguendo un ordine decrescente di rischio, da alto, a medio a basso, utilizzando, se del caso, la quota discrezionale per selezionare allevamenti con criterio casuale o di rotazione annuale; inserire gli allevamenti non intensivi per le specie o categorie per le quali sono eventualmente previsti, seguendo criteri di rischio o discrezionali/casuali.

Allegato B

Documento di correlazione fra i Piani specifici della Regione Emilia Romagna e i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2017

Premessa

Il D.P.C.M 12 Gennaio 2017 decreta all'articolo 1 che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:

- prevenzione collettiva e sanità pubblica
- assistenza distrettuale
- assistenza ospedaliera

Per quanto riguarda la Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, vengono individuate sette Aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute. Sono esclusi da questo livello le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente.

L'informazione epidemiologica, anche quando non espressamente citata fra le componenti del programma, dovrà comunque guidare le Aziende Sanitarie nella pianificazione, attuazione e valutazione dei programmi e nella verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute.

Fra le sette aree di intervento, due interessano in particolare l'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti:

D. Salute animale e igiene urbana veterinaria

E. Sicurezza alimentare – Tutela della Salute dei consumatori.

Ogni area comprende diversi programmi attività.

A tale proposito, vengono di seguito riportati:

- i diversi programmi attività afferenti alle due aree
- i Piani regionali individuati nell'ambito del PRI

Per stabilire la correlazione con le aree di intervento previste dal DPCM 12 Gennaio 2017 e i LEA previsti dal DPCM 20 Novembre 2009, si sono costruite quattro tabelle specifiche (Tabella di correlazione LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017) e all'interno di ogni scheda di Piano specifico sono stati individuati i programmi / attività correlati. (Vedi Allegato C)

Nell'elenco, per completezza, sono compresi anche i Piani che, pur essendo necessariamente individuati come compito istituzionale, non hanno uno specifico LEA di riferimento (Es. Export).

AREA DI INTERVENTO D - Salute animale e Igiene Urbana veterinaria

- D 1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali;
- D 2 - Riproduzione animale
- D 3 - Sistema informativo per il controllo delle Aziende Zootecniche su anagrafe nazionale
- D 4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito
- D 5 - Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali
- D 6 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali
- D 7 - Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali
- D 8 - Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza
- D 9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione
- D 10 - Igiene Urbana Veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani
- D 11 - Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
- D 12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
- D 13 - Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione
- D 14 - Soccorso degli animali a seguito degli incidenti nelle strade

AREA DI INTERVENTO E - Sicurezza Alimentare - Tutela della salute dei consumatori

- E 1 - Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente
- E 2 - Sorveglianza sulle attività di macellazione degli animali e sulla selvaggina destinata al consumo umano
- E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria, e sugli stabilimenti riconosciuti
- E 4 - Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli
- E 5 - Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo dei residui
- E 6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti - Reg.(CE) 882/2004
- E 7 - Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo
- E 8 - Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e/o allevamento di molluschi bivalvi
- E 9 - Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
- E 10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze
- E 11 - Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti
- E 12 - Ispettorato micologico L.352 del 23 Agosto 1993
- E 13 - Sorveglianza acque potabili
- E 14 - Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

TABELLA 1. CORRELAZIONE FRA PIANI DI SANITA' ANIMALE - LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017

PIANO SPECIFICO PRI	LEA DPCM 29 Novembre 2009	LEA DPCM 12 Gennaio 2017
1. Piano specifico anagrafe zootecnica	4.1 Sanità animale	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale
2. Piano specifico controllo della brucellosi (BRC), leucosi bovina enzootica (LBE)	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali; 4.1.b) Prevenzione e controllo delle zoonosi; LEA 4.1.c) Interventi di polizia veterinaria	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali. D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
3. Piano specifico controllo della tubercolosi bovina (TBC)	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali; 4.1.b) Prevenzione e controllo delle zoonosi;	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
4. Piano specifico controllo della paratubercolosi bovina (PT)	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali
5. Piano specifico sorveglianza sierologica ed entomologica della febbre catarrale degli ovini (BT)	4.1 Sanità 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali
6. Piano specifico controllo della brucellosi ovicaprina	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali; LEA 4.1.b) Prevenzione e	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali. D5 Profilassi ai fini della eradicazione

	controllo delle zoonosi	delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
7. Piano specifico sorveglianza attiva delle TSE	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali;	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali. D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
8. Piano specifico selezione genetica encefalopatie spongiformi negli ovini (TSE)	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
9. Piano specifico sorveglianza dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali D7 Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche nelle popolazioni animali D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
10. Piano specifico sorveglianza delle salmonellosi negli allevamenti avicoli	4.1 Sanità animale 4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione

		<p>delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente</p>
11. Piano specifico sorveglianza malattie trasmesse da vettori (leishmaniosi)	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p> <p>D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente</p>
12. Piano specifico sorveglianza finalizzata all'eradicazione della MVS e PSC	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p> <p>D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali</p> <p>D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>
13. Piano specifico controllo della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p> <p>D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali</p> <p>D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>
14. Piano specifico biosicurezza e riconoscimento delle aziende suinicole per trichinosi	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali;</p> <p>4.1.b) Prevenzione e controllo delle zoonosi;</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p> <p>D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali</p> <p>D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali</p> <p>D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente</p>
15. Piano specifico sorveglianza e monitoraggio sanitario nella fauna selvatica	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p> <p>D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente</p>
16. Piano specifico sorveglianza malattie	<p>4.1 Sanità animale</p> <p>4.1.a) Sorveglianza degli allevamenti di</p>	<p>Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:</p>

organismi acquatici	acquacoltura	D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali
17. Piano Specifico Igiene urbana veterinaria	4.1 Sanità animale 4.1.e) Igiene urbana veterinaria; 4.1.g) Controllo delle popolazioni animali sinantropiche e selvatiche	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione D10 Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente
18. Piano Specifico interventi di prevenzione del randagismo e controllo della popolazione canina e felina	4.1 Sanità animale 4.1.f) Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione D10 Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente D14 Soccorso degli animali a seguito di incidenti stradali (legge 281/91, art.2 c. 12, legge 120/2010 Nuovo codice della strada Art 31)

Servizio Veterinario: Piani sanità animale

1. Piano specifico anagrafi zootecniche
2. Piano specifico controllo brucellosi bovina (BRC), tubercolosi (TBC), leucosi bovina enzootica (LBE)
3. Piano specifico controllo della paratubercolosi bovina (PT)
4. Piano specifico sorveglianza sierologica ed entomologica della febbre catarrale degli ovini (BT)
5. Piano specifico sorveglianza attiva delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)
6. Piano specifico sorveglianza brucellosi ovicaprina
7. Piano specifico selezione genetica encefalopatie spongiformi negli ovini (TSE)
8. Piano specifico sorveglianza dell'influenza aviare negli allevamenti avicoli
9. Piano specifico biosicurezza negli allevamenti avicoli
10. Piano specifico sorveglianza delle salmonellosi negli allevamenti avicoli
11. Piano specifico biosicurezza allevamenti bovini
12. Piano specifico controllo della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini
13. Piano specifico sorveglianza e prevenzione della PSA e PSC
14. Piano specifico sorveglianza e monitoraggio sanitario nella fauna selvatica
15. Piano specifico sorveglianza malattie organismi acquatici
16. Piano specifico sorveglianza malattie trasmesse da vettori (leishmaniosi)

TABELLA 2. CORRELAZIONE FRA PIANI DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHEA' ANIMALE - LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017

PIANO SPECIFICO PRI	LEA DPCM 29 Novembre 2009	LEA DPCM 12 Gennaio 2017
1. Piano specifico farmaco-sorveglianza	LEA 4.2.a) Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco resistenza
2. Piano specifico campionamento per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri (PNR)	LEA 4.2.a) Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli
3. Piano specifico controllo degli operatori che esercitano attività di preparazione, commercializzazione e utilizzazione degli alimenti per animali (OSM)		Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
4. Piano specifico controllo degli operatori che esercitano attività di gestione di sottoprodotti di origine animale (SOA) o loro derivati	LEA 4.2.b) Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: E9 Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
5. Piano specifico campionamento piano regionale alimentazione animale (PRAA)	LEA 4.2.b) Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: LEA E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli
6. Piano specifico di controllo degli impianti e delle attività inerenti la riproduzione animale	LEA 4.2.c) Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D2 Riproduzione Animale
7. Piano specifico controllo sulla produzione del latte nella fase primaria	LEA 4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero casearie	Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori: E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
8. Piano specifico sorveglianza sulla presenza di aflatossine nel latte bovino	LEA 4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero casearie	Area di intervento E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori: E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli
9. Piano specifico controllo sul benessere degli animali negli allevamenti	LEA 4.2.e) Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria:

allevamenti zootecnici		veterinaria: D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito
10. Piano specifico controllo sulla protezione degli animali nella macellazione e abbattimento	LEA 4.2.e) Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito
11. Piano specifico controllo sul benessere animale durante il trasporto	LEA 4.2.e) Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito
12. Piano specifico controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione	LEA 4.2.g) Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione	Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: D13 Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione
13. Piano specifico protezione dell'ambiente dai rischi connessi alle attività produttive	LEA 4.2.f) Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica	

Servizio Veterinario: Piani Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1. Piano specifico farmaco-sorveglianza
2. Piano specifico campionamento per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri (PNR)
3. Piano specifico controllo degli operatori che esercitano attività di preparazione, commercializzazione e utilizzazione degli alimenti per animali (OSM)
4. Piano specifico controllo degli operatori che esercitano attività di gestione di sottoprodotti di origine animale (SOA) o loro derivati
5. Piano specifico campionamento piano regionale alimentazione animale (PRAA)
6. Piano specifico di controllo degli impianti e delle attività inerenti la riproduzione animale
7. Piano specifico controllo sulla produzione del latte nella fase primaria
8. Piano specifico sorveglianza sulla presenza di aflatossine nel latte bovino
9. Piano specifico controllo sul benessere degli animali negli allevamenti zootecnici
10. Piano specifico controllo sulla protezione degli animali nella macellazione e abbattimento
11. Piano specifico controllo sul benessere animale durante il trasporto
12. Piano specifico controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione
13. Piano specifico protezione dell'ambiente dai rischi connessi alle attività produttive

TABELLA 3. CORRELAZIONE FRA PIANI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017

PIANO SPECIFICO PRI	LEA DPCM 29 Novembre 2009	LEA DPCM 12 Gennaio 2017
1. Piano Specifico Controllo attività di deposito frigorifero alimenti di origine animale (SEZ.0) e impianti di riconfezionamento	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
2. Piano Specifico Controllo impianti di macellazione e dei centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.a) Ispezione negli impianti di macellazione	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E2 Sorveglianza sulle attività di macellazione degli animali e della selvaggina destinata al consumo umano.
3. Piano Specifico controllo attività di sezionamento delle carni fresche, (Sez. I, II, III, IV), produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (Sez. V)	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
4. Piano Specifico controllo stabilimenti di prodotti a base di carne (SEZ. VI), grassi animali fusi (SEZ. XII) stomaci, vesciche, intestini (SEZ. XIII) GELATINE (SEZ. XIV) e collagene (SEZ. XV)	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
5. Piano Specifico controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi dalla produzione primaria ai centri di depurazione e spedizione (SEZ.VII)	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E8 Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e/o allevamento molluschi E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)

6. Piano Specifico controllo prodotti della pesca, cosce di rane e lumache (SEZ. VIII - SEZ. XI)	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
7. Piano Specifico controllo ufficiale sugli impianti di produzione di prodotti a base di latte (SEZ. IX)	LEA 4.2.d) Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero casearie	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
8. Piano Specifico controllo impianti di imballaggio uova e ovoprodotti (SEZ.X)	4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
9. Piano Specifico controllo attività registrate del settore alimenti origine animale	LEA 4.3.b) Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004)
10. Piano Specifico campionamento alimenti	LEA 2.2) Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia di alimenti e bevande; LEA 2.3) Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro; LEA 2.4) Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia; LEA 2.5) Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e sulle bevande; LEA 4.3.d) Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti e sui prodotti; LEA 4.3.e) valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti dei risultati, degli esami e	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

	degli eventuali accorgimenti da adottare; LEA 4.3.f) Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale	
11. Piano Specifico controllo ai fini del rilascio delle certificazioni export	LEA 4.3.f) Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione e/o ad usi particolari	ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI DELLE STRUTTURE SANITARIE DEI DSP NON RICOMPRESSE NEI LEA Prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente e risultano pertanto escluse dai livelli essenziali di assistenza.
12. Piano Specifico controllo ufficiale nei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari		Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E7 Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

Servizio Veterinario: Area Igiene degli alimenti di origine animale

1. Piano specifico controllo attività di deposito frigorifero alimenti di origine animale (Sez. 0) e impianti di riconfezionamento (Sez. 0 - RW)
2. Piano specifico controllo su impianti di macellazione e centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti
3. Piano specifico controllo attività di sezionamento delle carni fresche, (Sez. I, II, III, IV), produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (Sez. V)
4. Piano specifico controllo attività di produzione prodotti a base di carne (Sez. VI) grassi animali fusi (Sez. XII) stomaci, vesciche, intestini (Sez. XIII) gelatine (Sez. XIV) e collagene (Sez. XV)
5. Piano specifico controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla produzione primaria (allevamenti in cui si effettua la produzione e/o raccolta) ai centri di depurazione e spedizione (Sez. VII)
6. Piano specifico controllo prodotti della pesca (Sez. VIII – Sez. XI)
7. Piano specifico controllo sugli impianti di produzione di prodotti a base di latte Sez. IX)
8. Piano specifico controllo impianti per imballaggio uova e ovoprodotti (Sez. X)
9. Piano specifico controllo attività registrate settore alimenti origine animale
10. Piano specifico campionamento alimenti
11. Piano specifico controllo ai fini del rilascio delle certificazioni export
12. Piano specifico controllo laboratori autocontrollo

TABELLA 4. CORRELAZIONE FRA PIANI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI SIAN LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 2017

PIANO SPECIFICO PRI	LEA DPCM 29 Novembre 2009	LEA DPCM 12 Gennaio 2017
1. Piano specifico produzione primaria	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali; 2.3. Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro.	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria, e sugli stabilimenti riconosciuti
2. Piano specifico ristorazione	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
3. Piano specifico commercio alimenti	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali; 2.3 Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altri; 2.4 Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E 3 – Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
4. Piano specifico trasformazione degli alimenti di origine vegetale, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, additivi e bevande	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali; 2.3) Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altri; 2.4 Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia.	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E1 registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente E 3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti
5. Piano specifico campionamento alimenti	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.2 Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia di alimenti e bevande; 2.3 Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro; 2.4 Controllo sulla produzione e sul commercio	E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e

	dei prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia; LEA 2.5 Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e sulle bevande; 4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale 4.3.d) Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti e sui prodotti; 4.3.e) valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare; 4.3.f) Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale	OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti
6. Piano specifico sicurezza nutrizionale	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali; LEA 2.8 Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi	Area di intervento E - sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti -Reg 882/2004
7. Piano specifico fitosanitari	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.3 Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro; 2.5 Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e sulle bevande	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E5 Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo sui residui.
8. Piano specifico controllo delle acque potabili	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.5 Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E13 Sorveglianza sulle acque potabili
9. Piano specifico Malattie Trasmissibili dagli Alimenti (MTA)	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.6 Prevenzione e controllo delle Tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari
10. Piano specifico ispettorato micologico	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.1 Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande comprese le acque minerali	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E12 Ispettorato micologico L.352 del 23 Agosto 1993
11. Piano specifico formazione alimentaristi	2. Igiene degli alimenti e nutrizione 2.7 Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande	Area di intervento E - sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti -Reg 882/2004
12. Piano specifico controllo su laboratori autocontrollo	2. Igiene degli alimenti e nutrizione	Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori: E7 Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

Servizio Igiene alimenti e Nutrizione

1. Piano specifico produzione primaria vegetale
2. Piano specifico ristorazione
3. Piano specifico commercio alimenti
4. Piano specifico trasformazione degli alimenti di origine vegetale, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, additivi e bevande
5. Piano specifico campionamento alimenti
6. Piano specifico sicurezza nutrizionale
7. Piano specifico fitosanitari
8. Piano specifico controllo delle acque potabili
9. Piano specifico Malattie Trasmissibili dagli Alimenti (MTA)
10. Piano specifico ispettorato micologico
11. Piano specifico formazione alimentaristi
12. Piano specifico controllo su laboratori autocontrollo

Allegato 1.C

SCHEDE SVET AREA A

1. Piano Specifico ANAGRAFI ZOOTECNICHE

Area di intervento D – Salute animale e igiene urbana veterinaria

D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>L'Anagrafe Zootecnica è basata su un sistema di identificazione e registrazione delle Aziende zootecniche, degli allevamenti e degli animali, previsto dalla UE. Il sistema ha le finalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti - garantire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione di reti di epidemiosorveglianza) - rappresentare la fonte di informazioni essenziale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli - assicurare l'erogazione ed il controllo dei regimi di aiuto comunitari - fornire il necessario supporto per la trasmissione di informazioni ai consumatori. <p>L'ACL provvede a registrare in BDN le informazioni relative all'azienda, previa acquisizione di una serie di informazioni fornite dall'allevatore, che comprendono: codice aziendale, indirizzo, georeferenziazione, orientamento produttivo e tecnica produttiva.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p><u>Comunitari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") - Regolamento (UE) 2019/2035 - Regolamento (UE) 2021/520 <p><u>Bovini</u></p> <p><u>Comunitari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. CE/1760/2000 - Reg. CE/1082/2003 - Reg. CE/494/1998 <p><u>Nazionali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.L. vo 22/5/1999 n. 196 - D.P.R. 19/10/2000 n. 437 - D.M. 31/01/2002 - D.P.R. 30/04/1996, n. 317 - Provvedimento CSR 26 maggio 2005 (manuale operativo). <p><u>Ovicaprini</u></p> <p><u>Comunitari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. CE/21/2004 - Reg. CE 1560/2007 - Reg. CE/1505/2006 <p><u>Nazionali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 30/04/1996 n. 317 - Nota MS 27817 28/7/2005 - OM 28 maggio 2015 <p><u>Regionale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR 639 del 29 aprile 2019. <p><u>Suini</u></p> <p><u>Nazionali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 30/04/1996 n. 317 - D.L.gs 22/5/1999 n. 196 - Legge 29 dicembre 2000 n. 422 - D. Lgs. 26/10/2010 n. 200 <p><u>Equidi</u></p> <p><u>Comunitari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. CE/2015/262 - Reg. UE/2021/963 <p><u>Nazionali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 16/02 2011, n. 29 - D. M. 30/09/2021 <p><u>Acquacoltura</u></p> <p><u>Nazionali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - D. 8/07/2010

	<p><u>Avicoli Nazionali</u> - D.M. 13/11/2013</p> <p><u>Api Nazionali</u> - D.M. 11/08/2014</p>	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Verificare la correttezza dei processi operati dall'OSA, di identificazione e registrazione delle aziende, degli allevamenti e degli animali, al fine di tutelare la salute pubblica, la sanità animale e costituire la rete di epidemio-sorveglianza.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Monitoraggio dei dati BDN delle diverse anagrafi zootecniche: accedendo all'applicativo statistiche monitorare gli indicatori individuati alle pagine "implementazione BDN" e "valutazione anomalie anagrafe", provvedendo a correggere i dati critici attraverso lo scarico dei files messi a disposizione.</p> <p>Corretta registrazione in BDN delle coordinate geografiche di almeno il 99 % delle aziende, a cui è stato assegnato un codice aziendale come da D.P.R. 317/96 e s.m.i., con allevamenti di bovini, ovicapri, suini, equidi, avicoli, api e ittici (anomalie coordinate geografiche duplicate, mancanti, errate).</p> <p>Corretta registrazione in BDN di almeno il 99 % degli orientamenti produttivi, della coerenza dell'informazione sulla riproduzione (flag SI/NO in anagrafe bovini), delle tipologie produttive e delle tecniche produttive degli allevamenti registrati in BDN (anomalie allevamenti aperti senza capi in stalla/senza movimentazioni, situazione di presenza/assenza nati in stalla discordante rispetto alla tipologia produttiva registrata).</p> <p>Verificare la registrazione in BDN delle consistenze degli allevamenti suini al 31 marzo dell'anno di riferimento.</p> <p>Verificare l'applicazione delle norme previste dal sistema di identificazione e registrazione degli animali, in base al protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio, in almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bovini: il 3% degli allevamenti aperti al 31/12 dell'anno precedente - ovicapri: il 3% degli allevamenti aperti e che rappresentino almeno il 5% del totale dei capi presenti sul territorio di competenza - suini: l'1% degli allevamenti aperti al 31/12 dell'anno precedente - equidi: il 3% degli allevamenti registrati in BDN aperti al 31/12 dell'anno precedente - api: l'1% degli allevamenti apistici (apiari) aperti al 31/12 dell'anno precedente - avicoli, acquacoltura e altre specie: 1% su base analisi del rischio ed in funzione del numero di allevamenti che, se < 100, verranno programmati specificamente. 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Verificare semestralmente gli indicatori individuati da VETINFO sulle pagine dedicate dell'applicativo statistiche, scaricare i files e procedere alla correzione delle anomalie riscontrate.</p> <p>Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale.</p> <p>L'individuazione annuale delle Unità Primarie Controllabili (UPC, allevamenti), in base al Protocollo tecnico, garantisce anche che una percentuale sia estratta casualmente, in coerenza con quanto previsto negli accordi con AGREA.</p> <p>Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali di controllo e liste di riscontro nazionali.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC.</p> <p>Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit.</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Registrazione delle ispezioni nell'applicativo "Controlli" sul portale VETINFO entro 30 giorni dalla chiusura del controllo.</p> <p>Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo "VETINFO - CONTROLLI": entro 28 febbraio dell'anno successivo.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VETINFO applicativi Statistiche e Controlli
	Formula	Valore atteso
Aziende con allevamenti bovini	n. allevamenti controllati per anagrafe / 3% del n. allevamenti aperti registrati in BDN il 31/12 dell'anno precedente	100%
Aziende con allevamenti di ovicapri	n. allevamenti controllati per anagrafe / 3% del n. allevamenti aperti registrati	100%

	in BDN il 31/12 dell'anno precedente	
Capi ovicaprini	n. di capi ovicaprini controllati per anagrafe / 5% dei capi ovicaprini registrati in BDN	100%
Aziende con allevamenti di suini	n. allevamenti controllati per anagrafe / 1% n. allevamenti aperti registrati in BDN il 31/12 dell'anno precedente	100%
Aziende con allevamenti di equidi	n. allevamenti controllati per anagrafe / 3% del n. allevamenti aperti registrati in BDN il 31/12 dell'anno precedente	100%
Apiari	n. apiari controllati per anagrafe / 1% n. apiari registrati in BDN il 31/12 dell'anno precedente	100%

NOTE

Fonte dei dati: i dati sono presi dal portale VETINFO – applicativo STATISTICHE “controlli negli allevamenti -check list” report “identificazione e registrazione”

- Il denominatore è calcolato al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento prendendo tutti gli allevamenti aperti compresi quelli con numero di capi pari a 0
- Per ulteriori dettagli sul metodo di calcolo vedi note riportate al percorso indicato nella pagina del report specifico in alto in corrispondenza dell'icona che rappresenta un punto interrogativo “informazioni sui report”

2. Piano Specifico **CONTROLLO BRUCELLOSI BOVINA (BRC), TUBERCOLOSI (TBC), LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE)**

Area di intervento D – Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>Le decisioni 2003/164/CE, 2003/177/CE e 2007/174/CE hanno riconosciuto la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne nei confronti della BRC, della TBC e della LBE.</p> <p>Nonostante il raggiungimento dell'obiettivo, la rilevanza del controllo resta impregiudicata, sia nella fase di movimentazione che come controllo periodico delle strutture di concentramento degli animali, in quanto fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione delle infezioni, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico e delle qualifiche sanitarie acquisite, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle zoonosi.</p>													
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. UE 2016/429 - Reg. UE 2020/689 <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 08/02/1954 n. 320 - Legge 09/06/1964 n. 615 e s.m.i. - D.M. 15/12/1995 - DM n. 592 e s.m.i. - D.M. 27/08/94 n. 651 e s.m.i. - D.M. 02/05/96 n. 358 e s.m.i. - D. Lgs 22/05/99 n. 196 e s.m.i. - OM 28 maggio 2015 e s.m.i. <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR 493/2012 													
OBIETTIVO GENERALE	<p>Mantenere la qualifica sanitaria del patrimonio bovino della Regione Emilia-Romagna, raggiunta attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Tuberculosis bovina Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica.</p>													
OBIETTIVI SPECIFICI	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare i controlli di tutti le aziende con allevamenti di bovini, per tipologia produttiva registrata in BDN, secondo le frequenze sottoindicate <table border="1" data-bbox="405 1368 1406 1989"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1368 678 1435">ORIENTAMENTO PRODUTTIVO</th> <th data-bbox="678 1368 1114 1435">TIPOLOGIA PRODUTTIVA</th> <th data-bbox="1114 1368 1406 1435">CONTROLLI BRC LEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1435 678 1648" rowspan="2">LATTE o MISTO</td> <td data-bbox="678 1435 1114 1648">Produzione latte Latte crudo vendita diretta</td> <td data-bbox="1114 1435 1406 1648">FREQUENZA SEMESTRALE 2 campioni latte di massa in ogni allevamento, distanziati di almeno 6 mesi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1648 1114 1832">Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta</td> <td data-bbox="1114 1648 1406 1832">FREQUENZA TRIENNALE prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi di età > 24 mesi presenti in azienda</td> </tr> <tr> <td data-bbox="405 1832 678 1989">CARNE o MISTO</td> <td data-bbox="678 1832 1114 1989">linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che movimentano capi verso altre aziende</td> <td data-bbox="1114 1832 1406 1989"></td> </tr> </tbody> </table>			ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CONTROLLI BRC LEB	LATTE o MISTO	Produzione latte Latte crudo vendita diretta	FREQUENZA SEMESTRALE 2 campioni latte di massa in ogni allevamento, distanziati di almeno 6 mesi	Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta	FREQUENZA TRIENNALE prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi di età > 24 mesi presenti in azienda	CARNE o MISTO	linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che movimentano capi verso altre aziende	
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CONTROLLI BRC LEB												
LATTE o MISTO	Produzione latte Latte crudo vendita diretta	FREQUENZA SEMESTRALE 2 campioni latte di massa in ogni allevamento, distanziati di almeno 6 mesi												
	Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta	FREQUENZA TRIENNALE prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi di età > 24 mesi presenti in azienda												
CARNE o MISTO	linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che movimentano capi verso altre aziende													

	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	CONTROLLI TBC
	LATTE o MISTO	Produzione latte Latte crudo vendita diretta	FREQUENZA TRIENNALE intradermotubercolinizzazione effettuata su tutti i capi di età > 24 mesi presenti in azienda
		Latte da autoconsumo Aziende con allevamenti da latte con meno del 30% dei capi in lattazione vacche in asciutta / manze da rimonta	
	CARNE o MISTO	linea vacca vitello riproduttori a fine carriera allevamenti da ingrasso U.I. che movimentano capi verso altre aziende	
	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare i controlli secondo le modalità previste dal piano regionale di allevamenti di nuova istituzione aventi le tipologie produttive sopraindicate ai fini dell'assegnazione delle qualifiche sanitarie • Effettuare i controlli sui capi bovino introdotti nelle aziende con allevamenti da riproduzione, non multisito: intradermotubercolinizzazione di tutti i capi introdotti di età superiore ai 42 giorni, prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi introdotti di età superiore ai 12 mesi da effettuarsi entro 45 giorni dopo l'introduzione • Effettuare controlli periodici nelle stalle di sosta "da vita" (trimestrale) e "da macello" (annuale) 		
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Esecuzione dei prelievi di latte di massa negli allevamenti bovini utilizzando la scheda accompagnamento campioni desunta da procedure o istruzioni operative locali.</p> <p>Esecuzione dei prelievi di sangue per esame sierologico negli allevamenti bovini, utilizzando scheda accompagnamento campioni desunta da BDN o da sistemi informativi locali.</p> <p>Esecuzione di test di intradermotubercolinizzazione individuali con tubercolina nelle aziende da riproduzione su tutti i capi di oltre 24 mesi di età, con frequenza triennale. Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende e dei loro animali è utilizzata di routine l'intradermotubercolinizzazione singola. Il ricorso all'intradermotubercolinizzazione comparativa può essere adottata nei casi reazione dubbia, nelle situazioni in cui vi è il fondato sospetto di cause aspecifiche di positività. Vengono controllati annualmente le aziende di cui alla seguente casistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aziende risanate da meno di 2 anni; - aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da TBC; - aziende per le quali una valutazione del rischio di infezione da micobatterio lo faccia reputare opportuno. <p>Esecuzione ed interpretazione dei test di intradermotubercolinizzazione utilizzando il modello 2/33 ottenuto da BDN o da sistemi informativi locali.</p> <p>Rilevare, mediante l'ispezione veterinaria delle carcasse di bovini-bufalini al macello le lesioni tipiche, con segnalazione dei casi di positività.</p> <p>Controllo stalle di sosta mediante check list ministeriale</p>		
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni.</p> <p>Rilascio all'OSA di SCU e/o di scheda accompagnamento campioni.</p> <p>Rilascio o invio all'OSA di copia del modello 2/33, firmato dal Veterinario Ufficiale</p> <p>Inserimento delle informazioni relative alla programmazione e all'esecuzione delle attività di profilassi in SANAN ed eventualmente nel sistema informativo locale.</p> <p>Inserimento controlli stalle di sosta in VETINFO- controlli e sistema informativo locale</p>		
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Segnalazione dal macello rilievi lesioni sospette TBC al servizio veterinario competente sull'allevamento di provenienza e al SEER</p> <p>Inserimento di tutte le informazioni relative alla programmazione e all'esecuzione delle attività di profilassi in SANAN direttamente o mediante cooperazione applicativa.</p> <p>Inserimento e aggiornamento delle qualifiche sanitarie di tutti gli allevamenti di riproduttori soggetti al piano e degli allevamenti da ingrasso UI che effettuano movimenti verso altri allevamenti</p> <p>Registrazione nel sito controlli delle verifiche periodiche svolte sulle stalle di sosta</p>		
INDICATORI DI	Fonte dei dati	BDN, SEER	

PROCESSO	Formula	Valore atteso
Percentuale di copertura dei controlli brucellosi bovina	n. aziende controllate per brucellosi / n. di aziende programmate in SANAN per il controllo della brucellosi	100%
Percentuale di copertura dei controlli tubercolosi	n. aziende controllate per tubercolosi / n. di aziende programmate in SANAN per il controllo tubercolosi	100%

NOTE

Fonte dei dati

I dati sono ottenuti dal Portale VETINFO applicativo SANAN e applicativo statistiche (cruscotto sanità animale e ricerca verifica di efficacia). Note: il denominatore (numero di aziende programmate) viene calcolato in SANAN decurtando, dal numero di aziende inserite dalla AUSL nella programmazione, il numero di aziende non controllate ma chiuse nel periodo e il numero di aziende non controllate con capi 0 a fine periodo.

N.B. Condizione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo è che la programmazione, inserita in SANAN dalla Azienda USL, sia coerente con il piano sanitario regionale e le qualifiche sanitarie registrate in BDN.

Indicatori di performance in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

PIANI DI RISANAMENTO – BRUCELLOSI. Rispetto dei tempi di riconrollo nelle aziende con positività o in risanamento e rispetto dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio (dati rilevabili attraverso SANAN).

1. Rispetto dei tempi di controllo e dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi per tutte le specie.

Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute

BRUCELLOSI – Piano di eradicazione negli animali: RENDICONTAZIONI di supporto ai controlli ufficiali.

1. Validazione corretta e completa sul SISTEMA RENDICONTAZIONI dei dati relativi alla BRC, entro la data prevista dalle istruzioni ministeriali: dati validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento.

2. Invio corretto e completo, entro la data prevista, delle relazioni di cui all'allegato B (relazione tecnica) e degli allegati C e D (programmi ed obiettivi).

BRUCELLOSI – Piano di eradicazione negli animali: ATTIVITA' DI CONTROLLO OM 28/5/2015 sistema informativo nazionale.

Indagini epidemiologiche corrette e complete, caricate in SIMAN entro i tempi previsti (7 giorni per i focolai primari e 30 giorni per i focolai secondari): 100% di indagini epidemiologiche caricate in SIMAN nei tempi previsti.

3. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA (PT)

Area di intervento D – Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

ANALISI CONTESTO MOTIVAZIONE	DEL E	Il rapporto della Commissione Europea SANCO/B3/R16/2000 adottato il 21 marzo 2000 auspica lo sviluppo di strumenti atti a eradicare la paratubercolosi bovina dalla popolazione animale. La predisposizione di piani di controllo è finalizzata alla certificazione export dei prodotti a base di latte.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO		Regolamento (UE) 2016/429 – malattia elencata categoria E Nazionali - Accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina (Rep. Atti n. 146/CSR). Regionali - DGR n. 2100 del 30/12/2013 “Recepimento dell'accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente le linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paraturbercolosi bovina”; - Determina n. 5302 del 16/04/2014 “Indicazioni tecniche in attuazione delle Linee guida della DGR n. 2100/2013”
OBIETTIVO GENERALE		Assegnare a tutti gli allevamenti bovini da riproduzione una qualifica sanitaria, secondo le previsioni delle linee guida nazionali per permettere la certificazione per il commercio consapevole degli animali e dei loro prodotti.
OBIETTIVI SPECIFICI		Raccogliere dati sull'insorgenza dei casi clinici di paratubercolosi nel patrimonio bovino nazionale, effettuando il controllo clinico degli allevamenti per il mantenimento/assegnazione della qualifica.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI		Condurre le attività di controllo clinico, secondo le indicazioni tecniche e operative previste dalle norme di riferimento. Le visite cliniche sono svolte nell'ambito del piano di controllo periodico per la tubercolosi bovina Valutazione dei piani aziendali volontari negli allevamenti infetti Assegnazione e aggiornamento delle qualifiche sanitarie in VETINFO negli allevamenti da riproduzione, comprese le certificazioni volontarie previste dal piano
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ		Registrazione dell'esito dei controlli clinici sulla scheda 2/33 desunta da BDN o da sistemi informativi locali. Rilascio all'OSA di SCU e/o di copia della scheda. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.
FLUSSI INFORMATIVI		Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) della data del controllo e della qualifica sanitaria per paratubercolosi delle aziende controllate.
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	BDN; sistemi informativi locali; Vetinfo-SANAN
	Formula	Valore atteso
NON PREVISTI		
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti da BDN e da VETINFO SANAN inoltre dai sistemi informativi locali		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non presenti		

4. Piano Specifico **SORVEGLIANZA SIEROLOGICA ED ENTOMOLOGICA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BT)**

Area di intervento **D – Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La BT è una malattia virale degli ovini e altri ruminanti, trasmessa da artropodi vettori, attualmente presente con diversi sierotipi in diverse Regioni determinando limitazioni nel commercio degli animali ed embrioni	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. UE 2016/429 - Reg. UE 2020/689 <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - O.M. 11/5/2001 e s.m.i. - Piano di emergenza BT e Manuale Operativo - L. 21 maggio 2019, n. 44 - Decreto dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019-DGSAF e s.m.i. - Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano regionale di sorveglianza BT 	
OBIETTIVO GENERALE	Dimostrare l'assenza della circolazione virale di uno o più sierotipi. Rilevare una possibile nuova incursione di sierotipi o ceppi virali non presenti nel territorio	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>A livello di ACR e ACL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. autorizzazione dei macelli alla introduzione di capi da zone di restrizione A livello di ACL: 2. effettuare, secondo le frequenze fissate: <ul style="list-style-type: none"> - la sorveglianza sierologica su bovini sentinella - la sorveglianza entomologica 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Individuare le aziende "sentinella" e le aziende per la sorveglianza entomologica, secondo le vigenti disposizioni ministeriali. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico negli animali sentinella, nel periodo e con la frequenza stabiliti dal piano regionale annuale di sorveglianza BT, utilizzando scheda accompagnamento campioni SBT11, desunta da BDN.</p> <p>Posizionamento con frequenza settimanale di una trappola black light per la cattura dei Culicoides in una azienda scelta per particolari caratteristiche ambientali e zootecniche, con prelievo ed invio degli insetti catturati, utilizzando la scheda accompagnamento campione, desunta da BDN.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Invio periodico dei dati relativi a controlli/esiti da parte del SEER al portale Vetinfo, sistema bluetongue Registrazione degli interventi vaccinali in SANAN da parte delle AUSL.</p> <p>Alimentazione del portale Vetinfo, sistema SIR da parte del SEER.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	SEER
	Formula	Valore atteso
Percentuale sentinelle controllate soggette al piano di sorveglianza sierologica	Totale N° campioni effettuati mensilmente nelle aziende sentinella/ Totale N° campioni programmati mensilmente nelle aziende sentinella	90%
NOTE		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

5. Piano Specifico **SORVEGLIANZA ATTIVA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)**

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>Dal 1990 la Comunità ha adottato una serie di misure al fine di tutelare la salute dell'uomo e degli animali dal rischio della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE). Si tratta di una malattia neurologica di tipo degenerativo ad esito costantemente fatale che colpisce i bovini. La malattia in questi animali si ipotizza abbia avuto origine da alimenti contenenti farine di ossa e carne. La BSE rientra nel gruppo delle "Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili" (TSE) provocate da agenti non classificabili come virus o batteri. In questo gruppo di malattie rientrano anche la Scrapie degli ovi-caprini e la malattia di Creutzfeldt-Jacob dell'uomo.</p> <p>Data la gravità dei rischi che alcune TSE presentano per la salute umana e animale, è opportuno adottare norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di tali malattie.</p>
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p><u>Bovini</u> Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.; • Dec. (CE) 908/2008. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • DM 8 aprile 1999 e s.m.i. • DM 7 gennaio 2000; • DM 16 ottobre 2003; • L. 25 luglio 2001, n. 305 • Linee guida per la lotta alle TSE negli allevamenti ovini e caprini (11/08/2021) <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 1120 del 01/07/02 "Individuazione segnalazioni e gestione dei casi sospetti clinici di BSE" <p><u>Ovicapri</u> Comunitari</p> <p>Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.</p>
OBIETTIVO GENERALE	<p>Mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di Stato a rischio trascurabile di BSE.</p>
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Sorveglianza attiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prelevare il tronco encefalico (obex): - da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi morti in azienda campionabili; - da tutti gli ovicapri di età > a 18 mesi morti in azienda campionabili; (con le esclusioni di cui alla Dec.2008/908/CE e nota ministeriale DGSA n. 2905 del 17/02/2009, riguardanti bovini provenienti da alcuni Stati Membri e dai Paesi Terzi, per i quali vengono ancora applicati i 24 mesi); - da tutti i bovini - bufalini di età > a 48 mesi di categorie "a rischio" all'atto della macellazione (giunti alla macellazione morti, macellazioni d'urgenza o differite), da un numero di ovini di età > a 18 mesi previsto da specifici piani regionali annuali e da tutti i caprini macellati di età > 18 mesi <p>Sorveglianza passiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini, bufali e ovicapri con sintomi clinici compatibili con le TSE
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Condurre le attività di sorveglianza attiva con campionamento secondo la normativa di riferimento e le specifiche istruzioni operative del Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA).</p> <p>Effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini, bufali e ovicapri con sintomi clinici compatibili con le TSE rilevati mediante sorveglianza passiva applicando quanto previsto dall'art.12 e l'allegato VII del Reg. (CE) 999/2001 e dall'articolo 7 del DM 7/1/2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinare l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale o degli animali in questione;

	<ul style="list-style-type: none"> effettuare un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti nell'azienda; compilare la scheda di indagine clinica. <p>In caso di conferma del sospetto, si applicano le misure previste dalla normativa sul capo e sull'azienda</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di copia della scheda accompagnamento campioni o rilascio all'OSA di copia delle schede SCU.</p> <p>Per gli accertamenti in caso di segnalazione di animali con sintomi riferibili a BSE registrazione del controllo clinico ispettivo sulla scheda di cui all'allegato 1 del D.M. 07 gennaio 2000.</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Trasmissione dei dati dal Sistema informativo dell'IZSLER al CEA (test rapidi TSE). Inserimento in VETINFO, applicativo SIR, da parte del SEER delle rendicontazioni semestrali e annuali comprensive dei dati di rimborso nell'anno di certificazione</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Controlli sui morti in allevamento bovini: per numeratore sistema SEER e denominatore sistema VETINFO. Controlli sui morti in allevamento ovicaprini: per numeratore SEER per denominatore piano annuale regionale per sorveglianza attiva TSE negli ovicaprini
	Formula	Valore atteso
Esame per TSE su bovini morti ¹	bovini morti testati per TSE di età superiore ai 48 mesi/ bovini morti di età > 48 mesi registrati in BDN	85%
Esame per TSE su ovini morti ²	ovini morti testati per TSE di età superiore ai 18 mesi/ n.ro minimo di ovini morti di età >18 mesi da campionare ²	100%
Esame per TSE su caprini morti ²	caprini morti testati per TSE di età superiore ai 18 mesi/ n.ro minimo di caprini morti di età >18 mesi da campionare	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati</p> <p>¹ Fonte dati: Bovini. Denominatore: BDN-Anagrafi Zootecniche - "Numero di capi morti in stalla, al pascolo e durante il trasporto verso il macello, di età >48 mesi, nell'anno (di riferimento). Numeratore: Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) – IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - "Numero di test BSE effettuati per la stessa categoria".</p> <p>² N.ro minimo ovini e caprini morti di età >18 mesi da campionare corrisponde al numero riportato nel piano annuale regionale per sorveglianza attiva TSE negli ovicaprini</p>		
Indicatori di performance in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>TSE – Reg. (CE) 999/2001; Decisione della Commissione 2002/677/CE del 22/8/2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità; istruzioni ministeriali.</p> <p>1. Inserimento in SIR (Sistema Informativo Rendicontazioni) della rendicontazione dei focolai di scrapie rimborsati nell'anno di certificazione, sulla base delle istruzioni ministeriali entro i tempi previsti (31 marzo): invio corretto e completo entro la data prevista dalle disposizioni in vigore per l'anno di riferimento.</p> <p>2. Corrispondenza tra il n. di capi indennizzati nell'ambito dei focolai, risultanti in SIR e la reportistica trasmessa al Ministero della salute attestante gli indennizzi corrisposti agli allevatori: corrispondenti e inviati in tempo utile per la trasmissione alla Commissione europea (termine 10 aprile).</p>		

6. Piano Specifico BRUCELLOSI OVICAPRINA

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>La Decisione 2011/277/UE riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne da brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>).</p> <p>Resta impregiudicata la rilevanza del controllo, periodico delle strutture di concentramento degli animali, in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione dell'infezione, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico e della qualifica sanitaria acquisita, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle zoonosi.</p>							
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. UE 2016/429 - Reg. UE 2020/689 <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. 193 del 19 agosto 2005, D.lgs. 4 aprile 2006, n.191, DM n. 453/92 e s.m.i., - O.M. 28 maggio 2015 <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. 9 febbraio 2004, n. 4 - DGR 639 del 29/04/2019 							
OBIETTIVO GENERALE	Mantenere la qualifica sanitaria del patrimonio ovino e caprino della Regione Emilia-Romagna attraverso l'applicazione dei piani di sorveglianza e controllo della Brucellosi ovina e caprina.							
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Effettuare i controlli in tutte le aziende con allevamenti di ovini e caprini, per orientamento produttivo o tipologia di attività e secondo le frequenze sottoindicate, incrementate in tutti gli allevamenti classificati ad alto e medio rischio Tali frequenze potranno essere ridotte da biennali ad annuali e da quadriennali a biennali sulla base di una valutazione del rischio effettuata dai Servizi Veterinari ai sensi del piano regionale vigente</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ORIENTAMENTO PRODUTTIVO BDN / TIPOLOGIA ATTIVITÀ</th> <th style="width: 50%;">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MISTO, CARNE, LATTE' LANA</td> <td>FREQUENZA BIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi</td> </tr> <tr> <td>FATTORIE DIDATTICHE e AGRITURISMI</td> <td rowspan="2">FREQUENZA QUADRIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi negli allevamenti da autoconsumo presenti sul territorio di competenza</td> </tr> <tr> <td>PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Effettuare i controlli di tutte le aziende con allevamenti di nuova istituzione: prova sierologica su sangue effettuata su tutti i capi presenti di età superiore ai 6 mesi da effettuarsi almeno 42 giorni e non più di 90 giorni dopo la costituzione dell'allevamento.</p> <p>Controllo sierologico negli ultimi 90 giorni prima della partenza di tutti gli ovini e caprini, di età superiore a sei mesi, che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza.</p>	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO BDN / TIPOLOGIA ATTIVITÀ	CONTROLLI	MISTO, CARNE, LATTE' LANA	FREQUENZA BIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi	FATTORIE DIDATTICHE e AGRITURISMI	FREQUENZA QUADRIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi negli allevamenti da autoconsumo presenti sul territorio di competenza	PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO BDN / TIPOLOGIA ATTIVITÀ	CONTROLLI							
MISTO, CARNE, LATTE' LANA	FREQUENZA BIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi							
FATTORIE DIDATTICHE e AGRITURISMI	FREQUENZA QUADRIENNALE controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi negli allevamenti da autoconsumo presenti sul territorio di competenza							
PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO								
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Esecuzione dei prelievi di sangue per esame sierologico negli allevamenti ovini e caprini, con puntuale controllo anagrafico dei capi ed utilizzando scheda accompagnamento campioni desunta da BDN o da sistemi informativi locali.							
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU o scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività in SANAN ed eventualmente nel sistema informativo locale.							
FLUSSI	Registrazione in VETINFO della data del controllo e della qualifica sanitaria delle							

INFORMATIVI	aziende controllate; inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività in SANAN; alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER. Inserimento in VETINFO, applicativo SIR, da parte del SEER delle rendicontazioni semestrali e annuali.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Vetinfo BDN e SANAN; SEER; sistema informativo locale
	Formula	Valore atteso
Percentuale di copertura dei controlli brucellosi ovicaprina	n. aziende controllate per brucellosi / n.ro di aziende programmate in SANAN per il controllo brucellosi	100%
NOTE		
<p>Note</p> <p>Fonte dei dati: Portale VETINFO applicativo SANAN e applicativo statistiche (cruscotto sanità animale e ricerca verifica di efficacia). Note: il denominatore (numero di aziende programmate</p> <p>Note: in SANAN il denominatore (numero di aziende programmate) viene aggiornato decurtando, dal numero di aziende inserite dalla AUSL nella programmazione, il numero di aziende non controllate ma chiuse nel periodo e il numero di aziende non controllate con capi 0 a fine periodo.</p> <p>N.B. Condizione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo e che la programmazione inserita in SANAN dalla AUSL deve essere coerente con il piano sanitario regionale e le qualifiche sanitarie registrate in BDN.</p>		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>BRUCELLOSI – Piano di eradicazione negli animali: RENDICONTAZIONI di supporto ai controlli ufficiali.</p> <p>1. Validazione corretta e completa sul SISTEMA RENDICONTAZIONI dei dati relativi alla BRC, entro la data prevista dalle istruzioni ministeriali: dati validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento.</p> <p>2. Invio corretto e completo, entro la data prevista, delle relazioni di cui all'allegato B (relazione tecnica) e degli allegati C e D (programmi ed obiettivi).</p> <p>BRUCELLOSI – Piano di eradicazione negli animali: ATTIVITA' DI CONTROLLO OM 28/5/2015 sistema informativo nazionale.</p> <p>Indagini epidemiologiche corrette e complete, caricate in SIMAN entro i tempi previsti (7 giorni per i focolai primari e 30 giorni per i focolai secondari): 100% di indagini epidemiologiche caricate in SIMAN nei tempi previsti.</p>		

7. Piano Specifico SELEZIONE GENETICA ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVICAPRINI (TSE)

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	L'eradicazione della Scrapie classica deve avvenire attraverso il rafforzamento degli obiettivi dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina e caprina al fine di incrementare la frequenza dell'allele di resistenza accompagnata da una più efficace tracciabilità degli animali
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 999/2001 "Disposizioni per il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) "e s.m.i. - Decisione 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per l'attivazione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.M. 25 novembre 2015. Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale - Nota DGSAF -19770 del 18/07/2019 "Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione di una base dati nazionale" - Indagine conoscitiva di genotipizzazione della Proteina Prionica (PrP) nella popolazione ovina nazionale. Piano nazionale annuale in base al Reg. 999/2001 allegato VII, capitolo C, parte 1, punto 8 - Regionali - DGR 1723/2017 piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini - Indagine conoscitiva di genotipizzazione della Proteina Prionica (PrP) Piano di Monitoraggio annuale
OBIETTIVO GENERALE	<p>Incrementare la frequenza di caratteri di resistenza genetica alle TSE nella popolazione ovina per:</p> <p>a) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;</p> <p>b) concorrere al controllo delle TSE degli ovini;</p> <p>c) concorrere alla creazione di aziende ovine a "basso rischio" di TSE.</p> <p>Tipizzazione genetica volontaria dei becchi in alcuni allevamenti selezionati seguendo i criteri indicati dal piano nazionale e regionale annuale con l'obiettivo di contribuire a costituire un serbatoio di riproduttori caprini maschi individuati come resistenti per ripopolare le aziende in caso di focolaio</p> <p>Determinazione del genotipo della proteina prionica su un campione definito dall'ISS rappresentativo della popolazione ovina regionale</p>
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Attuare i controlli ispettivi per TSE in tutti gli allevamenti aderenti al piano e aggiornare la qualifica sanitaria.</p> <p>Eeguire i prelievi per la genotipizzazione dei riproduttori ovini maschi non ancora genotipizzati negli allevamenti sottoposti al piano.</p> <p>Registrare in BDN i codici identificativi dei capi controllati e relativo genotipo, rilasciare il certificato individuale di genotipo.</p>
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Effettuare visita clinica e verifica gestionale secondo specifica lista di riscontro regionale.</p> <p>Effettuare prelievi di sangue a tutti i nuovi arieti destinati alla riproduzione identificati individualmente e a quelli già testati per i quali si evidenziano dubbi d'identità, utilizzando specifica scheda accompagnamento campioni scaricata da VETINFO.</p> <p>Rilasciare il certificato individuale di genotipo.</p>
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione attività mediante lista di riscontro, SCU, schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU e/o scheda accompagnamento campioni.</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>
FLUSSI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti ovicaprini) dei codici identificativi e

INFORMATIVI	del genotipo dei capi controllati e della qualifica sanitaria delle aziende controllate. Flusso dei dati relativi alle genotipizzazioni: da ASSONAPA al SEER e al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione (per test effettuati da ARA) e da SEER al CEA dei dati complessivi. Inserimento in VETINFO, applicativo SIR, da parte del SEER delle rendicontazioni semestrali e annuali comprensive dei dati di rimborso nell'anno di certificazione.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VETINFO e SEER
	Formula	Valore atteso
NON PREVISTI		
NOTE		

8. Piano Specifico **SORVEGLIANZA DELL'INFLUENZA AVIARE NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI**

Area di intervento **D - Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	L'Influenza Aviaria in entrambe le forme di patogenicità (alta HPAI e bassa LPAI) è fonte di notevole preoccupazione sia per l'impatto sugli gli allevamenti e sulle loro produzioni, sia per il rischio zoonosico. L'Emilia-Romagna è compresa tra le regioni ad alto rischio per influenza aviaria elencate dall'allegato A del Decreto del Ministero della Salute 14 marzo 2018 Negli anni 2013, 2016 e 2017 sul territorio regionale si sono verificate tre successive epidemie di HPAI con un limitato numero di aziende interessate, ma notevoli danni economici, diretti e indiretti. Inoltre, negli ultimi 20 anni ci sono stati diversi casi di LPAI. Anche le epidemie che si verificano in regioni con scambi commerciali con la nostra hanno un forte impatto in termini di attività dei servizi veterinari delle AUSL dell'Emilia-Romagna per l'applicazione di controlli e misure per ridurre il rischio di introduzione del virus	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari - Dec. 2006/437/CE - Reg. (UE) n. 2016/429 Nazionali - D.L.gs n. 9 del 25/01/2010; DM 25/06/2010; OM 26/08/2005 - Piano Nazionale dell'influenza aviaria diffuso annualmente con nota della DGSAF del Ministero della Salute e integrazioni del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione. - Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
OBIETTIVO GENERALE	Rilevare precocemente la presenza del virus influenzale nella popolazione avicola regionale al fine di contrastarne efficacemente la diffusione.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare controlli clinici, sierologici e virologici negli allevamenti avicoli in ottemperanza alla normativa vigente in assenza o in presenza di focolai.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Accessi da parte della ACL negli allevamenti delle diverse specie e tipologie produttive avicole selezionate con modalità e tempi previsti dal piano di sorveglianza nazionale, integrato dalle indicazioni regionali o da ulteriori disposizioni nazionali o regionali in caso di situazioni di rischio elevato. La sorveglianza prevede un controllo clinico (osservazione diretta dei gruppi di pollame, valutazione della mortalità, analisi dei parametri produttivi sulla base della documentazione messa a disposizione dall'azienda) e sul prelievo delle necessarie matrici, secondo criteri e numerosità prestabiliti, da conferire all'IZSLER per le analisi, utilizzando la specifica modulistica da allegata al piano nazionale.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Invio dei dati da parte del SEER a IZS delle Venezie con cadenza semestrale Fonte dei dati per il monitoraggio del piano: sistema SEER per i controlli effettuati e vetinfo – BDN avicoli per gli allevamenti presenti	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	SEER e Vetinfo
	Formula	Valore atteso
NON PREVISTI		
NOTE		
Fonte dei dati Non previsti		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

9. Piano Specifico BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Per prevenire il rischio di introduzione e diffusione di malattie diffuse, in particolare influenza aviaria e salmonellosi, le aziende avicole devono possedere e mantenere requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza stabiliti da specifiche norme.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 852/2004 - Reg. (UE) n. 2016/429. - Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - OM 26/08/2005 e s.m.i. - Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019 in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali 	
OBIETTIVO GENERALE	Garantire un livello di biosicurezza degli allevamenti avicoli adeguato a ridurre al minimo il rischio di introduzione di patogeni in allevamento in conformità alla normativa vigente	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare controlli negli allevamenti avicoli per verificare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di biosicurezza	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo i criteri forniti dalla Regione in funzione della situazione epidemiologica nazionale ed internazionale. Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e le liste di riscontro regionali	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Invio delle Check list compilate da parte della ACL alla ACR che le inserisce nel database regionale e predispone un report da restituire alle Aziende USL.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sistema informativo locale e database regionale
	Formula	Risultato atteso
Allevamenti avicoli controllati per biosicurezza	n. allevamenti avicoli controllati per biosicurezza / 33% del n. allevamenti aperti registrati in BDN il 31/12 dell'anno precedente, esclusi i familiari	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti dal Sistema Informativo Locale di ogni Azienda USL e dal database regionale		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

10. Piano Specifico **SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI**

Area di intervento **D - Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Le salmonellosi sono ancora causa di frequenti e a volte gravi episodi di tossinfezione alimentare nell'uomo. Piani nazionali pluriennali prevedono le modalità dei controlli finalizzati alla riduzione della prevalenza dell'infezione negli allevamenti avicoli
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 2160/2003 - Reg. (CE) n. 1177/2006 - Reg. (CE) n. 213/2009 - Reg. (CE) n. 200/2010 - Reg. (CE) n. 517/2011 - Reg. (CE) n. 200/2012 - Reg. (CE) n. 1190/2012 - Reg. (UE) n. 2016/429 Nazionali <ul style="list-style-type: none"> - D.L.gs n. 191 del 04/04/2006 - PCNS - Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli (pluriennale)
OBIETTIVO GENERALE	Garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica
OBIETTIVI SPECIFICI	Raggiungere l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi di avicoli commerciali pari: <ul style="list-style-type: none"> - all'1% o meno per i gruppi di riproduttori e di polli da carne <i>Gallus gallus</i> e per i tacchini da riproduzione e da ingrasso - al 2% o meno per i gruppi di ovaiole in deposizione
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Effettuare i prelievi secondo le frequenze e le modalità previste per i campionamenti ufficiali dal PNCS per la ricerca da parte di IZSLER delle Salmonelle pertinenti (<i>S. typhimurium</i> compresa la variante monofasica e <i>S. enteritidis</i> , negli allevamenti di galline ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e da ingrasso; <i>S. typhimurium</i> compresa la variante monofasica, <i>S. enteritidis</i> , <i>hadar</i> , <i>infantis</i> e <i>virchow</i> nei riproduttori <i>Gallus</i>) Verifiche sull'uso di antimicrobici in azienda per garantire che i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'utilizzo di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri Verifica e approvazione dei piani di autocontrollo delle Aziende Esecuzione di ispezioni negli allevamenti, con frequenza stabilita sulla base della categorizzazione del rischio, finalizzate ad accertare l'applicazione corretta del PNCS, compresa l'esecuzione dei campionamenti in autocontrollo e loro registrazione da parte del detentore o suo delegato Registrazione e aggiornamento delle qualifiche sanitarie delle aziende
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Registrazione del controllo ispettivo sulla corretta applicazione del PNCS mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. Inserimento dei controlli di biosicurezza nel sistema informativo nazionale (SIS.INFO).
FLUSSI INFORMATIVI	I servizi veterinari della AUSL inseriscono i dati dei campionamenti ufficiali e relativi esiti in Vetinfo-SIS.INFO con le tempistiche previste dal PNCS, mentre i detentori o loro delegati inseriscono i dati relativi agli autocontrolli. Il SEER Inserimento in VETINFO, applicativo SIR, da parte del SEER delle rendicontazioni semestrali e annuali comprensive dei dati di rimborso nell'anno di certificazione

INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	SEER e da Vetinfo-SIS.INFO.
	Formula	Valore atteso
Campionamenti ufficiali del piano nazionale salmonellosi in gruppi di riproduttori Gallus gallus	n. gruppi di riproduttori con campionamenti ufficiali per il piano nazionale salmonellosi/ n. gruppi di riproduttori Gallus gallus programmati da Piano nazionale	100%
Campionamenti ufficiali del piano nazionale salmonellosi in gruppi di riproduttori tacchini da carne	n. gruppi di tacchini da carne con campionamenti ufficiali per il piano nazionale salmonellosi/ n. gruppi di tacchini da carne programmati da Piano nazionale	100%
Campionamenti ufficiali del piano nazionale salmonellosi in gruppi di galline ovaiole	n. gruppi di ovaiole con campionamenti ufficiali per il piano nazionale salmonellosi/ n. gruppi di ovaiole programmati da Piano nazionale	100%
Campionamenti ufficiali del piano nazionale salmonellosi in gruppi di polli da carne	n. gruppi di polli da carne con campionamenti ufficiali per il piano nazionale salmonellosi/ n. gruppi di polli da carne programmati da Piano nazionale	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati I dati sono estratti dal portale VETINFO – applicativo STATISTICHE “cruscotti sanità animale” report “salmonellosi” Per i dettagli sul metodo di calcolo vedi note riportate al percorso indicato nella pagina del report specifico in alto in corrispondenza dell'icona che rappresenta un punto interrogativo “informazioni sui report”</p>		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>SALMONELLOSI ZOONOTICHE – Verifica dei dati pervenuti conformemente alle disposizioni comunitarie; Reg. (CE) 2160/2003 e s.m.i.; DM 13/11/2013 in materia di funzionamento dell'anagrafe avicola; istruzioni ministeriali.</p> <p>1. Rispetto della tempistica di validazione dei dati dei campionamenti ufficiali su SIS (Sistema Informativo Salmonellosi), basati su una corretta e completa alimentazione della BDN (DM 13/11/2013), secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per i Piani di controllo e sorveglianza salmonelle nel pollame (la registrazione di considera corretta e completa se è soddisfatta la seguente tempistica prevista: a) 30 giorni dal prelievo in almeno il 90% dei casi se i risultati sono negativi; b) 7 giorni dalla comunicazione di positività a salmonelle rilevanti per il 100% dei casi positivi): invio entro la data prevista.</p> <p>2. Completezza delle registrazioni inserite in SIS, previste dai piani nazionali per la ricerca di Salmonelle nei riproduttori, nelle ovaiole e nei polli da carne (<i>Gallus gallus</i>) e nei tacchini da riproduzione e ingrasso.</p>		

11. Piano Specifico BIOSICUREZZA ALLEVAMENTI SUINI

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Per prevenire il rischio di introduzione e diffusione di malattie diffuse, le aziende suine devono possedere e mantenere requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza. Specifici requisiti sono previsti per acquisire la qualifica di aziende in condizioni di stabulazione controllata ai fini del controllo della trichinellosi.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (UE) n. 1375/2015 - Reg. (CE) n. 852/2004 - Reg. (UE) n. 2016/429. - Reg. (UE) n. 2021/505 Regionali <ul style="list-style-type: none"> - DGR Emilia-Romagna n. 977 del 3/8/2020 - DGR n. 1526 del 22/10/2007 - DGR n. 1248 del 28/7/2008 - DGR n. 217 21/02/2011 - Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 133 del 11/1/2008 - Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 2445 del 1/3/2012. 	
OBIETTIVO GENERALE	Garantire un livello di biosicurezza degli allevamenti suini adeguato a ridurre al minimo il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione di patogeni a, da o in allevamento in conformità alla normativa vigente	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare controlli negli allevamenti suini per verificare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente in termini di biosicurezza	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo i criteri forniti dalla Regione in funzione della situazione epidemiologica nazionale ed internazionale. Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e lo specifico manuale di controllo e lista di riscontro regionale	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione del controllo ispettivo di biosicurezza mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale	
FLUSSI INFORMATIVI	Da parte dei servizi veterinari delle AUSL e inserimento della qualifica di azienda in condizioni di stabulazione controllata ai fini del controllo della trichinosi nella BDN	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sistema BDN
	Formula	Valore atteso
Allevamenti suini controllati per biosicurezza	n. allevamenti suini controllati per biosicurezza / n. allevamenti identificati dalla Regione da controllare	100%
NOTE		
Fonte dei dati BDN – sistema informativo locale		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute: inserimento check list in Classyfarm.		

12. Piano Specifico CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY (MA)

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali.

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica di indenne per malattia di Aujeszky (MA). La Regione Emilia-Romagna ha intrapreso un piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare un percorso di eradicazione riconosciuto dalla normativa comunitaria per ottenere la qualifica di indennità del territorio regionale.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari - Reg. 2016/429 - Reg. 2020/689 Nazionali - DM 01/04/1987 e smi Regionali - DGR Emilia-Romagna n. 359 del 22/3/2021 - PG 2018 247872 del 09/04/2018 e smi movimentazioni di suini verso le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.	
OBIETTIVO GENERALE	Raggiungere il soddisfacimento dei criteri richiesti per il riconoscimento di territorio regionale indenne dalla malattia.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Verificare lo stato sanitario nei confronti della Malattia di Aujeszky di tutte le aziende con allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e registrare lo stato sanitario corrispondente in BDN; Aumentare la percentuale di allevamenti suini indenni da malattia di Aujeszky sul territorio regionale; Elaborare e attuare percorsi operativi, in grado di risanare le aziende infette da malattia, monitorare l'andamento dell'infezione e agevolare l'attuazione dei controlli previsti per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky;, Vigilare sugli spostamenti degli animali per verificare la provenienza da territori di pari qualifica	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da MA attraverso il monitoraggio sierologico degli animali negli allevamenti: frequenza, numerosità del campionamento e modalità secondo le Linee guida regionali per la applicazione del piano di eradicazione della malattia di Aujeszky nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna; Adottare provvedimenti conseguenti alla sospensione e revoca della qualifica secondo i criteri definiti dal piano interregionale	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento di tutte le informazioni relative all'esecuzione delle attività di sorveglianza, nonché alla programmazione di dette attività nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti suini) della data del controllo e della qualifica sanitaria assegnata alle aziende controllate; alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VETIFO e SEER
	Formula	Risultato atteso
Campionamento allevamenti suini soggetti a piano	n° aziende con allevamenti controllati soggetti a piano / n° aziende con allevamenti attivi soggetti al piano.	99.8%
Qualifiche sanitarie delle aziende con allevamenti attivi di suini dell'orientamento produttivo oggetto del piano	n. aziende soggette al piano con qualifica sanitaria registrata in BDN non scaduta al 31/12 / n. aziende registrate con allevamenti attivi (capi nell'anno >0), eccetto allevamenti familiari, in BDN al 31/12.	100%

NOTE
Fonte dei dati I dati degli allevamenti controllabili sono ottenuti da BDN per gli allevamenti >30 capi e dalle indicazioni regionali circa gli allevamenti <30 capi I dati degli allevamenti controllati sono ottenuti da SEER
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti

13. Piano Specifico **SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA PSA e PSC**

Area di intervento **D - Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D7 Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche nelle popolazioni animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La Peste Suina Africana rappresenta un problema molto rilevante per la gravità della malattia che colpisce suidi domestici e selvatici causando elevata letalità, per importanti perdite economiche e per la capacità dell'infezione di diffondersi rapidamente. Queste sue caratteristiche fanno sì che i paesi interessati o loro regioni siano soggetti a forti restrizioni commerciali di animali e prodotti per evitare la diffusione dell'infezione.</p> <p>In Italia la Peste Suina Africana è presente soltanto in Sardegna dal 1978. Recentemente nel 2014 è esplosa una nuova ondata epidemica che ha coinvolto numerosi Paesi dell'Est Europa dove la malattia ha riguardato sia i suini domestici che i cinghiali. Da allora la PSA si sta lentamente propagando verso l'Europa occidentale rappresentando motivo di preoccupazione per l'Italia.</p> <p>Considerata l'attuale situazione epidemiologica in continua evoluzione, il rischio d'ingresso della malattia sul territorio italiano, per continuità geografica attraverso movimenti di popolazioni infette di cinghiale non è trascurabile. Preoccupante è anche il rischio di salti geografici della malattia legati al "fattore umano", responsabile della sua diffusione su lunghe distanze, come recentemente avvenuto nella Repubblica Ceca e in Belgio.</p> <p>Un elemento cruciale per riuscire a contenere la malattia una volta entrata in un paese è la rapida identificazione dell'infezione nelle popolazioni animali, possibile solo con un attento sistema di sorveglianza. In considerazione dell'elevatissima letalità della malattia, in un territorio indenne, la sorveglianza ritenuta più precoce per rilevare l'ingresso dell'infezione è quella condotta su suidi domestici e selvatici deceduti. Al Piano di Sorveglianza PSA è associato quello per la Peste Suina Classica (PSC) sostituendo il monitoraggio sierologico con la sorveglianza passiva, per cui lo stesso campione raccolto in osservanza al Piano PSA negli allevamenti domestici sarà analizzato con metodi biomolecolari anche per la PSC.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») - Regolamento (UE) 2018/1629 e smi che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) - Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate - Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate - Regolamento (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova - Regolamento (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti - Regolamento UE 2020/690 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti - Regolamento (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le

	<p>procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana - Regolamento 2021/620 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peste Suina Africana - Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia 2021. Nota DGSAF Min. Sal. 6912 del 17/03/2021 <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR n.977/2020 recepimento del piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana e piano di eradicazione in Regione Sardegna per il 2020". Approvazione linee guida per l'applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione nucleo di coordinamento tecnico regionale. - Linee guida per l'applicazione del Piano di sorveglianza per la Peste Suina Africana per l'anno 2021 in Regione Emilia-Romagna, nota prot 03/05/2021.0416873 	
OBIETTIVO GENERALE	Individuare precocemente la circolazione virale, compresa PSC, nei suini domestici e nella popolazione di cinghiali sul territorio al fine di contrastarne efficacemente la diffusione.	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Incentivare le segnalazioni di casi sospetti negli allevamenti e nei cinghiali sui quale verificare la presenza dell'infezione</p> <p>Incentivare la segnalazione delle mortalità in suidi domestici e selvatici anche in assenza di sospetti</p> <p>Attuare la sorveglianza in suidi domestici e selvatici deceduti</p> <p>Monitorare l'assenza di circolazione virale per PSC.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>La ACL attua azioni di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori per la segnalazione dei sospetti e delle mortalità anche in assenza di sospetto, con particolare riguardo agli allevamenti di piccole dimensioni (< 50 capi).</p> <p>La ACL effettua campionamenti per esame anatomico-patologico e controlli virologici da parte del centro di riferimento per PSA - PSC negli allevamenti di suini o nei cinghiali in caso di sospetto in ottemperanza alla normativa vigente.</p> <p>Per garantire un elevato livello di campionamento in parallelo la ACL effettua campionamenti sui suini deceduti tenendo dei criteri di selezione delle aziende previsti nella DGR 977/2020. Effettua inoltre prelievi da tutte le carcasse di cinghiali rinvenuti morti sul proprio territorio. In assenza di sospetto gli esami diagnostici sono effettuati da IZSLER, a cui viene associata la ricerca molecolare di PSCV.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campionamenti mediante scheda accompagnamento campioni del sistema SINVSA. Rilascio all'OSA di SCU o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Inserimento da parte della ACL di tutte le informazioni relative ai campionamenti previste dalle attività di sorveglianza, sul portale VETINFO nel sistema informativo SINVSA.</p> <p>L'inserimento degli esiti dei campioni viene effettuato dal SEER in caso di esito negativo.</p> <p>In caso di positività l'IZSLER provvede ad inviare i campioni al CEREP per le analisi di conferma. Qual ora i test eseguiti dal CEREP, dovessero fornire un risultato positivo, il SEER provvederà a notificare la conferma del focolaio di infezione tramite il SIMAN e la Regione, dovrà provvedere alla notifica alle autorità competenti.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Portale VETINFO sistema SINVSA
	Formula	Risultato atteso
Suini rinvenuti morti campionati per PSA	n. minimo due suini al mese per ogni Azienda USL	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti SINVSA		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

14. Piano Specifico **SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA**

Area di intervento **D – Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Afferiscono a questo piano numerose malattie di rilevanza zoonosica o di importanza zoo economica quali West Nile Disease (WND), Trichinosi, Peste Suina Africana (PSA), Influenza Aviaria, Peste suina classica, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky, Usutu, Malattia di Newcastle, Tubercolosi, Brucellosi, Influenza Suina. Alcune di queste sono presenti con andamento sporadico o con bassa prevalenza sul territorio regionale, altre assenti ma con rischio di ingresso in Italia perché diffuse in paesi vicini (es. PSA). La sorveglianza dei selvatici è stata introdotta per individuare importanti fattori di rischio per il controllo delle malattie degli animali e delle zoonosi che hanno serbatoi nella fauna selvatica.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1375/2015. - Reg. (UE) n. 2016/429. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma" - Dispositivo DGSAF n. 3632-13/02/2015 - D.L.gs n. 191 del 04/04/2006 - DM 3 giugno 2014 "Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile". - Piano nazionale per l'influenza aviaria diffuso annualmente dal Ministero della Salute, DGSAF - Piano nazionale per la Peste Suina Africana diffuso annualmente dal Ministero della Salute, DGSAF <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - LR n. 8/94 e successive modifiche (protezione fauna selvatica e attività venatoria); - Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica; - DGR n. 1248 del 28/7/2008; - Piano regionale di sorveglianza della West Nile Disease, Chikungunya e Dengue - DGR n. 977 del 27 luglio 2020 - Recepimento del piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020", approvazione linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione nucleo di coordinamento tecnico regionale.
OBIETTIVO GENERALE	Ottenere informazioni sullo stato sanitario della fauna selvatica per valutare il rischio per le popolazioni domestiche di animali da reddito e per l'uomo, contribuire alla valutazione dell'impatto di alcune malattie sulla stessa fauna stessa e contribuire alla valutazione sanitaria dell'ambiente.
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Coordinare, anche nell'ambito di specifici incontri, i diversi soggetti implicati nella gestione della fauna selvatica per l'attuazione del piano.</p> <p>Conferire all'IZSLEER campioni delle diverse specie animali previsti dal piano.</p>
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Organizzare, condurre e verbalizzare incontri con i diversi soggetti coinvolti dal piano finalizzati a condividere gli obiettivi del piano e a coordinare le attività di campionamento previste e relative modalità operative (allegato 5 al piano).</p> <p>Conferire all'IZSLER, per le relative analisi, i campioni delle diverse specie animali previsti dal piano, utilizzando le specifiche scheda accompagnamento allegate al piano.</p> <p>Monitorare con frequenza almeno semestrale l'andamento del piano e, se necessario, intraprendere azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati.</p>
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Il servizio veterinario della AUSL (referente del piano) compila il protocollo per la raccolta e conferimento dei campioni allegato 5 al piano e lo invia al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione.</p> <p>Verbalizzazione incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio.</p> <p>Tutti i soggetti che effettuano campioni previsti dal piano compilano le schede di accompagnamento previste dal piano.</p>

FLUSSI INFORMATIVI	<p>Invio dell'allegato 5 al piano da AUSL al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione. entro il 30 giugno. Alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER. Da parte del SEER: alimentazione sistema informativo nazionale zoonosi (annuale) compreso il flusso informativo trichinella; invio dai dati al centro di referenza influenza aviaria (semestrale); invio dati al centro referenza fauna selvatica (semestrale).</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	
	Formula	
NON PREVISTI		
NOTE		
Fonte dei dati Non previsti		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

15. Piano Specifico **SORVEGLIANZA MALATTIE ORGANISMI ACQUATICI**

Area di intervento **D – Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Il territorio regionale ospita acquacolture che allevano pesci, crostacei e molluschi bivalvi eduli di specie sensibili a malattie di grande impatto economico e sottoposte dalla normativa comunitaria a piani sanitari obbligatori.	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. n. 148/2008 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie” - DM 08/07/2010 disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura - DM 03/08/2011. <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. n. 11/2012; - DGR n. 1601 dell'11/11/2013 “Linee guida per l'applicazione al settore dell'acquacoltura del decreto del ministero della salute 3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 148/2008”. - Determinazione del Responsabile del servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 6 giugno 2018, n.8667: “Approvazione modulo “notifica ai fini della registrazione e modificazioni alla propria determinazione n.14738/2013. 	
OBIETTIVO GENERALE	Garantire mediante controlli ufficiali la sanità degli organismi acquatici allevati e le qualifiche sanitarie per alcune malattie di interesse comunitario nelle aziende di acquacoltura, anche in previsione dell'eventuale riconoscimento di indennità territoriali finalizzate ad incrementare le opportunità di libero scambio dei prodotti dell'acquacoltura	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Dare attuazione alle Linee guida regionali per quanto riguarda la fase autorizzativa delle acquacolture già in attività e delle nuove aziende secondo procedura e modulistica stabilite e con criterio di uniformità.</p> <p>Verificare i programmi di sorveglianza sanitaria implementati dalle aziende sulla base di una valutazione del rischio approvata, ed effettuare i controlli ufficiali che saranno programmati sulla base della medesima valutazione del rischio.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Le Imprese di acquacoltura possono chiedere di essere autorizzati e / o registrati, secondo apposita modulistica (Allegato 3 Acquacoltura) contenuta nella Determinazione del Responsabile del servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 6 giugno 2018, n.8667: “Approvazione modulo “notifica ai fini della registrazione e modificazioni alla propria determinazione n.14738/2013. Le domande e gli allegati (buone prassi igieniche, valutazione del rischio, programma di sorveglianza sanitaria, curriculum del professionista laureato qualificato) sono valutate dall'ACL che effettua, anche in loco, la verifica dei requisiti dichiarati, rilasciando, al termine del procedimento, il parere di competenza, inoltrato poi alla Regione per la successiva autorizzazione. La pratica viene poi utilizzata per l'implementazione in BDN.</p> <p>Gli Operatori delle acquacolture producono una valutazione del rischio sanitario secondo Linee guida regionali, valutazione che deve essere validata dall'ACL. Il programma di sorveglianza sanitaria per ogni azienda di acquacoltura in autocontrollo e in controllo ufficiale viene declinato sulla base di tale valutazione del rischio in conformità alle Linee guida regionali.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione delle aziende in BDN tramite modello D2 della DGR n. 1601/2013.</p> <p>Registrazione dei controlli per la validazione del documento di valutazione del rischio con l'ausilio di lista di riscontro (allegato C1 alla DGR n. 1601/2013), SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC.</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	VETINFO e Sistema informativo locale	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	BDN; Sistemi informativi locali
	Formula	Valore atteso

Non previsti		
NOTE		
Fonte dei dati Non previsti		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

16. Piano Specifico **SORVEGLIANZA MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI (LEISHMANIOSI)**

Area di intervento **D - Salute animale e igiene urbana veterinaria**

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>A livello mondiale si sta assistendo al rapido modificarsi di equilibri bio-geografici consolidati che aprono la strada a nuove situazioni di rischio ecologico e sanitario. Secondo la valutazione dello European Center for Disease Control (Ecdc) i cambiamenti climatici e ambientali potrebbero aumentare il rischio di malattie trasmesse da vettori in Europa e l'espansione di patologie diffuse da insetti vettori. Numerosi studi sul clima predicono che in futuro molte parti d'Europa diventeranno più calde e umide e questo potrà avere un impatto sui vettori di malattia. L'attenzione su questo tema da parte delle Autorità sanitarie è alta e in agosto 2013 è stato pubblicato dall'OMS il nuovo report "<i>Regional framework for surveillance and control of invasive mosquito vectors and re-emerging vector-borne diseases, 2014–2020</i>". Alcune delle malattie infettive e diffuse a carattere zoonotico, come la Leishmaniosi, rivestono una particolare importanza per la loro intrinseca pericolosità e la loro diffusione; gli insetti vettore, <i>Phlebotomus perniciosus</i> e <i>Phlebotomus perfiliewi</i>, sono ormai diffusi su tutto il territorio regionale.</p> <p>La Leishmaniosi è una zoonosi causata da un protozoo trasmesso da insetti ematofagi e il cane ne è il principale serbatoio. Dal 2007 la Regione Emilia-Romagna, allo scopo di mantenere sotto costante controllo la leishmaniosi canina, ha attivato un Piano regionale di controllo della malattia. I dati raccolti evidenziano un'incidenza di questa malattia in costante e preoccupante aumento negli ultimi anni.</p>	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria - L. 281/1991 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; - Linee Guida per il controllo del serbatoio canino della leishmaniosi viscerale zoonotica in Italia (Rapporti ISTISAN 04/12). <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR n. 1326/2007 - DGR n. 240/2015 "Approvazione delle linee guida per il controllo della leishmaniosi canina in Emilia-Romagna". 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Controllo della Leishmaniosi canina nel territorio regionale attraverso un costante monitoraggio della presenza della zoonosi nella popolazione canina al fine della prevenzione della malattia nell'uomo. Riduzione dell'incidenza della leishmaniosi canina nelle strutture di ricovero per cani e sul territorio regionale.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Effettuare la sorveglianza sierologica su cani presenti nelle strutture di ricovero, al fine di rilevare tempestivamente l'infezione.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Classificazione in classi e notifica della classe di appartenenza ai gestori delle strutture di ricovero (canili), secondo lo schema contenuto nella norma di riferimento. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico su tutti i cani di nuova introduzione, utilizzando la scheda accompagnamento campioni prevista dalla norma di riferimento.</p> <p>Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico su cani sentinella, nelle strutture di ricovero in classe 1 e 3 utilizzando scheda accompagnamento campioni prevista dalla norma di riferimento.</p> <p>Posizionamento con frequenza quindicinale di una trappola attrattiva, nel periodo da 15 maggio al 15 ottobre, nelle strutture di ricovero in classe 2 e 4, con prelievo ed invio degli insetti catturati, utilizzando la scheda accompagnamento campione prevista dalla norma di riferimento.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio al gestore di SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	SEER.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	SEER/sistemi informativi locali
	Formula	Valore atteso

Controllo per leishmania sui cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età > 6 mesi e non restituiti al proprietario	n. di cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età > 6 mesi non restituiti al proprietario controllati per leishmania/ n. di cani introdotti nelle strutture di ricovero, di età > 6 mesi e non restituiti al proprietario	> 90%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono gestiti direttamente da SEER		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

Allegato 2.C

SCHEDE SVET AREA B

1. Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI DEPOSITO FRIGORIFERO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SEZ.0) E IMPIANTI DI RICONFEZIONAMENTO (SEZ.0 - RW)

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 625/2017)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Questa tipologia di attività comprende sia gli stabilimenti specializzati per la conservazione di prodotti esposti/imballati sia impianti a servizio della logistica della distribuzione degli alimenti con aspetti gestionali più articolati, che possono prevedere il re imballaggio, il “groupage” fino al riconfezionamento degli alimenti, con relativa rilavorazione e rietichettatura.</p> <p>Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti riconosciuti rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e negli scambi intracomunitari.</p> <p>Il controllo ufficiale su tale attività consiste nella verifica del rispetto delle normative in materia di igiene, dei criteri e degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare da parte degli Operatori del settore alimentare. Sono ricompresi anche i controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF e UVAC).</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari – Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 – Regolamento (CE) N. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni; – Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione – Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale – Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

- Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- Regolamento (CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina Legge n. 157/92 Selvaggina
- Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali modelli di certificati

Nazionali

- D.L.gs 6 novembre 2007, n. 193:” Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;”
- Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R);

	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC) - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009) - "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013.
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di deposito frigorifero di alimenti di origine animale e impianti di riconfezionamento riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3)

INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Deposito frigorifero alimenti di origine animale (Sez. 0)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Impianti di riconfezionamento (RW)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.</p> <p>Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”). Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo. Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.</p>		

2. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE E DEI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA RICONOSCIUTI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E2 Sorveglianza sulle attività di macellazione degli animali e della selvaggina destinata al consumo umano

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>In Regione Emilia-Romagna, l'attività di macellazione, primo settore della lavorazione delle carni, riveste particolare importanza per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali e nazionali soprattutto per il comparto suinicolo, avicolo e bovino.</p> <p>Sono presenti sia impianti di dimensioni industriali, sia piccoli impianti a servizio delle filiere locali.</p> <p>Le carni ottenute da questi impianti sono destinate sia al consumo fresco, sia per la produzione di prodotti trasformati, andando ad alimentare uno dei principali settori dell'economia regionale.</p> <p>Il controllo sanitario alla macellazione costituisce un elemento cardine per la sicurezza dell'intera filiera produttiva.</p> <p>Le carni fresche possono rappresentare un veicolo di malattia per l'uomo derivante da agenti eziologici presenti negli animali in vita e/o veicolati da cattiva igiene nel processo di lavorazione delle carni.</p> <p>Il controllo ufficiale svolto in tutti gli impianti di macellazione e nei centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti, oltre agli aspetti di sicurezza alimentare delle carni ha la finalità di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sorveglianza epidemiologica per le patologie degli animali d'allevamento e dei selvatici cacciati - il rispetto del benessere degli animali durante il trasporto - la protezione degli animali durante la macellazione, anche in caso di macellazione secondo rito religioso - la corretta gestione dei sottoprodotti (SOA).
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni - Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che

	<p>abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera - Regolamento (CE) n. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio - Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame - Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi - Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione - Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina - Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili - Regolamento (UE) n. 1981/2017 della Commissione del 31 Ottobre 2017 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni - Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) - Regolamento delegato (UE) n. 624/2019 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio - Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
--	---

in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali modelli di certificati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1478/2020 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine.

Nazionali

- Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conferenza Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC)
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)
- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare".

Regionali

- Rideterminazione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Ver. Dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni
- Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale"
- Determina RER n. 939/2011 (Corsi di formazione per cacciatori in materia di Igiene e sanità)
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. (UE) n. 627/2019 (art. 35 e 36) in materia di controlli ufficiali relativi alla ricerca di Salmonella spp e Campylobacter spp. sulle carcasse al macello

OBIETTIVO GENERALE	Verificare il rispetto dei requisiti normativi previsti a carico dell'Operatore del Settore Alimentare. Effettuare le attività di ispezione veterinaria ante e post-mortem .	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli impianti di macellazione e dei centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti garantendo la frequenza dei controlli come previsto dal protocollo tecnico regionale di categorizzazione rischio. Garantire l'attività ispettiva ad ogni seduta di macellazione, comprendente i seguenti controlli: <ul style="list-style-type: none"> - informazioni sulla catena alimentare - ispezione ante-mortem - protezione degli animali - ispezione post-mortem - gestione del materiale specifico a rischio - prove di laboratorio necessarie Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA, secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali e/ o nazionali. Effettuare l'ispezione veterinaria, durante le giornate di macellazione concordate ed autorizzate presso l'impianto e sovrintendere alla bollatura sanitaria. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3).	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Carni di ungulati domestici - Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Carni di pollame e di lagomorfi - Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Centri lavorazione selvaggina cacciata - GHE	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.		
<p>Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”).</p> <p>Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale.</p> <p>Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate.</p> <p>Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo.</p> <p>Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.</p>		

3. Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ DI SEZIONAMENTO DELLE CARNI FRESCHE (SEZ.I, II, III, IV), PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (SEZ.V)

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/Riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>In Regione Emilia-Romagna sono numerosi gli impianti che effettuano la lavorazione delle carni fresche intese sia come materie prime utilizzate per la successiva trasformazione in prodotti a base di carne o come preparazioni destinate al consumatore finale.</p> <p>Questi prodotti possono rappresentare un veicolo di malattia per l'uomo a causa della contaminazione con agenti patogeni derivanti da cattiva igiene nel processo di lavorazione delle carni.</p> <p>Il controllo ufficiale sulla produzione delle carni è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le normative in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1478/2020 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2015 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine - Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
- Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
- Regolamento (UE) n. 1981/2017 della Commissione del 31 Ottobre 2017 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento delegato (UE) n. 624/2019 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e

	<p>merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali modelli di certificati</p> <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conferenza Stato Regioni del 17/12/2009) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC) - Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti - Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) - Nota Ministero della Salute n. 30530-P-28/07/2015 avente oggetto: salmonelle non rilevanti nella carne fresca di pollame in stabilimenti diversi dal macello – indicazioni operative - Nota Ministero della Salute n. 1038-P-15/01/2016 avente oggetto: indicazioni in etichetta per le preparazioni di carne, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati previa adeguata cottura. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale" - Determinazione RER n. 15856 del 29/11/07 (commercializzazione della selvaggina abbattuta) - Determina RER n. 939/2011 (corso di formazione per cacciatori in materia di igiene e sanità); - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida relative all'applicazione del reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.</p>

OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli impianti di sezionamento delle carni fresche, di produzione di carni macinate, di preparazioni di carni e di carni separate meccanicamente riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA, secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Carni di ungulati domestici - Sezionamento - CP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Carni di Pollame - Sezionamento - CP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Produzione di carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”). Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo. Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.		

4. Piano Specifico CONTROLLO STABILIMENTI DI PRODOTTI A BASE DI CARNE (SEZ. VI), GRASSI ANIMALI FUSI (SEZ. XII) STOMACI, VESCICHE, INTESTINI (SEZ. XIII) GELATINE (SEZ. XIV) E COLLAGENE (SEZ. XV)

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 625/2017)

<p>ANALISI CONTESTO MOTIVAZIONE</p> <p>DEL E</p>	<p>In Regione Emilia-Romagna, l'attività di lavorazione delle carni, finalizzata alla produzione di prodotti di salumeria (sia crudi che cotti) rappresenta uno dei più importanti settori produttivi dell'agroalimentare sia per numero di stabilimenti, sia dal punto di vista economico. Ricopre, inoltre, un ruolo fondamentale per la valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali.</p> <p>Proprio i prodotti a base di carne sono, tra le produzioni di origine animale, quelli più commercializzati con gli altri Paesi comunitari e con i Paesi Terzi.</p> <p>Il controllo ufficiale su tale attività è necessario per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza alimentare.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari – Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m i.) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 – Regolamento (CE) N. 1375/2005 della Commissione del 10 agosto 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni – Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione; – Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); – Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera – Regolamento (CE) N. 1760/2000 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di

registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 17 60/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- Regolamento (CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
- Regolamento (CE) N. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
- Regolamento(UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
- Regolamento (UE) N. 150/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Regolamento (UE) N. 151/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento e selvatica e le carni di selvaggina
- Legge n. 157/92 Selvaggina
- Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) n. 624/2019 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali modelli di certificati;

Nazionali

- D.L.gs 6 novembre 2007, n. 193:” Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”

	<ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009) - Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/05 (Rep. n. 93/C5R) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC), Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Nota Ministero della Salute n. 30530-P-28/07/2015 avente oggetto: salmonelle non rilevanti nella carne fresca di pollame in stabilimenti diversi dal macello – indicazioni operative; - Nota Ministero della Salute n. 1038-P-15/01/2016 avente oggetto: indicazioni in etichetta per le preparazioni di carne, carni macinate e prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati previa adeguata cottura. Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ridefinizione del Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Versione dicembre 2016 - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale" - Determinazione RER n. 15856 del 29/11/07 (commercializzazione della selvaggina abbattuta) - Determina RER n. 939/2011 (corso di formazione per cacciatori in materia di igiene e sanità) - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del reg. (CE) 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti di produzione prodotti a base di carne, di grassi animali fusi, stomaci, vesciche, intestini, gelatine e collagene riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.

FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC (Modello B e Allegato 3)	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Stabilimento trasformazione prodotti a base di carne – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Stab. Trasformazione grassi animali fusi – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Stab. Trasformazione stomaci, vesciche intestini trattati – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.</p> <p>Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”). Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo. Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.</p>		

5. Piano Specifico CONTROLLO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DALLA PRODUZIONE PRIMARIA AI CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE (SEZ. VII)

Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

E8 Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione e/o allevamento molluschi

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La molluschicoltura rappresenta in Regione Emilia-Romagna una realtà economicamente rilevante. Presenta rischi connessi: a) alla fisiologia dei molluschi stessi in quanto organismi filtratori che possono contaminarsi dal punto di vista biologico, biotossicologico e chimico, b) al contesto idrogeologico in cui questi organismi vivono che riceve corpi idrici apportatori di nutrienti e di potenziali inquinanti, soprattutto di natura microbiologica, c) al frequente accumulo nelle zone di produzione/allevamento di biotossine algali che negli ultimi anni hanno interessato anche le vongole veraci e gasteropodi marini.</p> <p>Il controllo della filiera produttiva dei molluschi bivalvi vivi, a partire dalla produzione primaria fino agli impianti di depurazione (CDM) e spedizione (CSM), è imprescindibile per la verifica di salubrità del prodotto per il consumo umano. Negli ultimi anni si registra il riconoscimento di centri di spedizione anche in ambiti territoriali diversi da quelli tradizionali costieri.</p>
	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 - Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

- Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Regulation 854/2004, rev. 4 del 4/12/2018
- Microbiological monitoring of Bivalve Monitoring Harvesting Areas; Guide to Good Practice: Technical Application, rev. 7 dicembre 2018
- Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento delegato (UE) n. 624/2019 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2019 della Commissione del 5 marzo 2019 relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali elenchi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 759/2016 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

Nazionali

- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, " Norme in materia ambientale "
- Circolare del Ministero della Salute n. 703/31.64/1647 del 20/3/96 relativa alla classificazione delle zone di produzione e stabulazione
- Circolare del Ministero della Salute n. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98 relativa al sistema di sorveglianza periodica nelle zone di produzione e di stabulazione
- Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE n. 2073/05 (Rep. n. 93/CSR del 10 maggio 2007)
- D. Lgs. 4 agosto 2008 n. 148, "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"
- Manuale di buona prassi igienica per la produzione primaria – attività di molluschicoltura validato dal Ministero della Salute (DGISAN prot. n.3529-P-8/2/2011)
- Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 4821-P-11/02/2013 "Sorveglianza sanitaria molluschi bivalvi vivi"
- Nota del Ministero della Salute DGISAN prot. 31501-P-23/07/2013 "Molluschi bivalvi vivi-Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zona di produzione di classe A
- D. Lgs. Del 6/11/2007 n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016).

- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare".

Regionali

- Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano, di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15/12/2005, recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 723/2006
- Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi (Rep. atti n. 79/C5R del 08/07/10), recepita dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera cod. GPG20101558 del 11/10/2010
- Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1648/2002 "Autorizzazione alla raccolta per l'immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi (*Mytilus* spp.) prelevati dalle parti sommerse delle piattaforme della Società ENI S.p.A. – Divisione AGIP"
- Determinazione n. 016348 del 19/12/2008 della Giunta della Regione Emilia-Romagna che stabilisce le procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Determinazione n. 199 del 18/01/2010 della Giunta della Regione Emilia-Romagna "Integrazione alle procedure e modalità concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e la classificazione delle acque destinate a tali produzioni" di cui alla propria determinazione n. 016348 del 19/12/2008
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 11 novembre 2013, n. 1601: "linee guida per l'applicazione al settore della acquacoltura del decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 concernente le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese d'acquacoltura, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 148/2008"
- Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti del 13 novembre 2013, n. 14738; procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 3 febbraio 2014, n. 94: "Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi, e gasteropodi marini della regione Emilia-Romagna"
- DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa fra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida relative all'applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"
- DGR n. 776 del 30/05/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca"
- DPG/2020/13959 del 11/08/2020 "Procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi".
- Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica del 22 FEBBRAIO 2021, n. 3077 "Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi".

OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti di produzione, di depurazione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli operatori del settore.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Produzione primaria <ul style="list-style-type: none"> - Piano di sorveglianza delle zone di allevamento/raccolta con esecuzione dei campionamenti di acqua e di molluschi bivalvi nelle singole stazioni di monitoraggio, nel rispetto delle frequenze previste in applicazione alla normativa vigente e della valutazione del rischio in relazione sia al sistema di sorveglianza sanitaria che alle risultanze dei dati storici del monitoraggio e delle variabili accidentali. - Verifica della rintracciabilità del prodotto, dell'applicazione di una procedura specifica finalizzata all'attivazione del ritiro in caso di non conformità. Controllo impianti di depurazione e spedizione molluschi <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare il controllo degli impianti di depurazione/spedizione molluschi secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. - Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti. 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACR <ul style="list-style-type: none"> - Classificazione delle zone di produzione, con sorveglianza per il mantenimento e l'aggiornamento periodico della classificazione delle acque destinate alla produzione e raccolta dei molluschi bivalvi vivi, in raccordo tra Assessorati regionali Sanità e Agricoltura. A livello di ACL Controllo produzione primaria <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio dei requisiti microbiologici e biotossicologici delle zone di raccolta ai fini della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi con adozione di eventuali provvedimenti per la sospensione temporanea della raccolta. Al fine di informare tempestivamente sullo stato sanitario delle zone di allevamento o raccolta molluschi, viene redatto un bollettino di informazione periodica del monitoraggio effettuato, trasmesso agli Enti e agli utenti interessati e pubblicato sulle pagine web istituzionali. Controllo impianti CSM / CDM <ul style="list-style-type: none"> - Sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA, secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale - Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. - Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti. 	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET Mod. Molluschi da ACL a ACR e da ACR a ACC (Mod. B e All.3); SINVSA	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET- SINVSA
	Formula	Valore atteso
Piano di monitoraggio MBV	n. campioni effettuati / n. di campioni programmati per punti di campionamento	100%
Centri di depurazione molluschi – PC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti e attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Centri di spedizione molluschi – DC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti e attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo annuale dei dati di attività SISVET		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute		

Classificazione delle aree per la produzione di molluschi bivalvi vivi – Sistema Informativo Nazionale SINVSA; Reg. (CE) 625/2017; nota DGISAN n.15897 del 18/4/2014; nota DGISAN n.38080 del 6/10/2016 (MBV).

Criterio di copertura: Aree classificate e punti di campionamento validati in SINVSA dalla Regione nel primo trimestre di ciascun anno.

modalità di calcolo: 100% delle aree classificate e punti di campionamento validati in SINVSA entro il primo trimestre di ciascun anno.

Criterio di qualità: Rispetto del numero minimo di 8 campionamenti per E. coli per ciascun punto di campionamento di ciascuna area classificata (linea guida comunitaria EURL CEFAS), inseriti in SINVSA e coerenti con i punti di campionamento validati, inclusi gli esiti dei relativi esami effettuati dai laboratori sui campioni.

Criterio di calcolo: effettuazione, per ciascuna area, di tutti i campioni e degli accertamenti di laboratorio inseriti in SINVSA e coerenti con i punti di campionamento validati, per E. coli, rispetto ai minimi previsti.

Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale.

Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate.

Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo.

Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a "basso rischio", per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.

6. Piano Specifico CONTROLLO PRODOTTI DELLA PESCA, COSCE DI RANE E LUMACHE (SEZ. VIII - SEZ. XI)

Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La realtà produttiva del settore ittico rappresenta una quota significativa dell'economia regionale sia per quanto riguarda le attività legate alla pesca sia per quelle di lavorazione e trasformazione.</p> <p>Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e degli scambi intracomunitari, entrambe attività che richiedono il riconoscimento comunitario.</p> <p>Il controllo ufficiale su tale attività si rende necessario al fine di verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare, nonché ai controlli disposti dagli uffici periferici del Ministero della Salute (PIF e UVAC).</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione - Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 479/2007 del 27 aprile 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 - Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20.11.2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (art. 4: definizioni, la restante parte riguarda aspetti della pesca marittima)

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
- Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011 che modifica l'Allegato III del Reg. (CE) n. 853/ relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano
- Regolamento (UE) n. 16/2012 del 16 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano
- Regolamento (UE) n. 1379 dell'11.12.2013 concernente informazioni che devono obbligatoriamente essere date ai consumatori
- Reg. (UE) n. 1019/2013 del 23.10.2013 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca
- Regolamento (UE) n. 1321/2013 del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati
- Regolamento (UE) n. 1019/2013 del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca
- Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)
- Regolamento delegato (UE) n. 625/2019 della Commissione del 4 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2019 della Commissione del 5 marzo 2019 relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE)n. 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

Nazionali

- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"

- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Rep. 2674 del 16 novembre 2006 recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- D.M. 23 dicembre 2010 "Denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al DM del 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato dal DM del 5 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011)
- Decreto M.I.P.A.A.F- n° 19105 del 22 settembre 2017 - Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale
- Nota del Ministero della Salute prot. 2010.0204177 del 11.08.2010 "Controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione"
- Nota del Ministero della Salute prot. 4379-P-17/02/2011 "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento CE 853/2002 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi"
- Decreto Ministero Politiche Agricole del 10.11.2011 e Decreto Direttoriale del 28.12.2011 attuativo del precedente emesso dal Ministero delle Politiche Agricole
- Nota del Ministero della Salute prot. 0024111-P-05/07/2012 "Vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi"
- Nota del Ministero della Salute prot. 88501 del 06.04.2012 "Monossido di carbonio in prodotti della pesca"
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo)
- Accordo Conferenza Stato Regioni 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC)
- D.L. n. 158 del 13.09.2012 (Decreto Balduzzi) convertito con Legge 8.11.2012
- Decreto del Ministro della Salute del 17.07.2013 riguardante le informazioni a tutela del consumatore in materia di prodotti ittici
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti
- Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)
- Nota DGISAN 013565-P-06/04/2016 Uso del legno per confezionare i prodotti della pesca
- Nota DGISAN 018204-P-03/05/2017 Apposizione marchi d'identificazione ai sensi dell'art. 5 Reg. n. 853/2004
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti
- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021"Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge Regionale n. 4 del 12.02.2010 "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010 - Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la Registrazione delle attività e Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale" - DGR n. 776 del 30/05/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento: "linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca" - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento: "linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", versione dicembre 2016. 	
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Controllo produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare le condizioni di idoneità sanitaria dei pescherecci e le modalità di sbarco <p>Controllo stabilimenti riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare il controllo degli impianti riconosciuti del settore dei prodotti della pesca, secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. <p>Gestire le istanze degli Operatori del settore per la registrazione e riconoscimento degli OSA.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Controllo produzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoporre a controllo con le modalità previste i punti di sbarco e le unità da pesca registrate. <p>Controllo stabilimenti riconosciuti secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoporre a controllo (verifica/ispezione/audit) tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale; - condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. <p>Implementare le banche dati locali e nazionali degli impianti riconosciuti e delle imprese di acquacoltura registrate.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Punto di sbarco (*)	n. strutture controllate/n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	
Motopescherecci Registrati (*)	n. strutture controllate/n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	
Impianto collettivo aste – AH Mercato ittico – WM	n. strutture controllate/n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP Locali macellazione acquacoltura e Locali cernita e sezionamento	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%

Impianto di trasformazione prodotti della pesca – PP	n. strutture controllate/n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
Cosce di rana e lumache Stabilimento di trasformazione – PP Macello - SH	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
(*) rientrano nelle strutture per cui non è stata ancora definita una categorizzazione del rischio regionale, pertanto ogni AUSL stabilisce il relativo valore atteso		
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.		
<p>Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”).</p> <p>Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale.</p> <p>Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate.</p> <p>Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo.</p> <p>Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.</p>		

7. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE (SEZ. IX)

Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	La produzione di latte della Regione Emilia-Romagna rappresenta il 16% di quella nazionale (dati 2018). Particolare rilevanza assume la trasformazione del latte in formaggi DOP (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Formaggio di fossa, ecc.) Di rilievo l'attività che queste tipologie di impianti rivestono nell'ambito dell'import/export degli alimenti con i Paesi Terzi e degli scambi intracomunitari entrambe attività che richiedono il riconoscimento comunitario.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Comunitari <ul style="list-style-type: none">- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale- Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari- Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004- Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale- Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera- Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)- Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2019 della Commissione del 5 marzo 2019 relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 627/2019 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2019 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati.

Nazionali

- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
- Intesa Stato Regioni del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana
- Intesa Stato Regioni 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo superiore a 60 gg prodotti con latte ovi caprino e deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna
- Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 Linee guida per il controllo della produzione del latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo)
- Accordo Conferenza Stato Regioni 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC)
- Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero casearia e nella produzione del mais destinato all'alimentazione umana e vegetale a seguito di condizioni climatiche avverse (nota MIN SAL DGSAF 855-P-16/01/2013)
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti
- Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)
- Decreto MIPAAF del 9 dicembre 2016 Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e prodotti lattiero caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Nota MISE n. 029238 – 30/01/2017 Disposizioni applicative del decreto interministeriale concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011
- Decreto MIPAAF n. 990 del 28/03/2017
- Decreto MIPAAF n. 1076 del 31/3/2017
- Linee guida recante istruzioni operative per l'indicazione dell'origine del latte in etichetta D.M. 990 del 28 marzo 2017 Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali.
- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

	<ul style="list-style-type: none"> - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n. 842 del 11 giugno 2007 Recepimento Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo - Determinazione n. 4418 del 21 aprile 2008 Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione - Determinazione n. 5977 del 07/05/2012 Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione – revisione - Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la Registrazione delle attività e Riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale" - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale", Ver. dicembre 2016 - Linee guida regione Emilia-Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2020. 	
OBIETTIVO GENERALE	Mantenere un'adeguata sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie della regione verificando il rispetto dei requisiti normativi previsti a carico dell'OSA, i requisiti della materia prima e dei prodotti derivati richiesti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare attraverso monitoraggi dei controlli propri degli OSA.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli impianti di produzione di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte riconosciuti, secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Centro di raccolta, di standardizzazione del latte (CC – PP) e Stabilimento trattamento termico (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Stabilimento di trasformazione (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Stabilimento di stagionatura (PP)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		

Fonte dei dati

I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.

Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute

Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”).

Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale.

Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell’anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all’allegato 9 dell’accordo, debitamente compilate.

Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all’allegato 4 all’intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell’Accordo.

Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all’Allegato 4.

8. Piano Specifico CONTROLLO IMPIANTI DI IMBALLAGGIO UOVA E OVOPRODOTTI (SEZ.X)

Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La produzione di uova da consumo a livello regionale è un'importante voce della produzione zootecnica. Questo settore comprende i tradizionali centri di imballaggio uova e impianti di sgusciatura e di ovoprodotti.</p> <p>Il controllo ufficiale su tale attività, necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza alimentare e della corretta identificazione in funzione del sistema dell'allevamento (allevamento in gabbia, a terra, biologico).</p> <p>Anche in questo settore sono presenti flussi commerciali di scambio intracomunitario e di import/export con i Paesi Terzi.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 - Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione del 6/11/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione - Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - Regolamento (CE) N. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 - Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25/02/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera - Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai

consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

- Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento di esecuzione (UE) 626/2019 della Commissione del 5 marzo 2019 relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi
- Regolamento di esecuzione (UE) 627/2019 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
- Regolamento di esecuzione (UE) 628/2019 della Commissione dell'8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

Nazionali

- Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria (Rep. 2674 del 16 novembre 2006) recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016)
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
- Decreto Ministeriale (MIPAF) 11/12/2009 sulla commercializzazione delle uova da consumo
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009)
- Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo)
- Accordo Conf. Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC).
- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare".

Regionali

- Determinazione n. 14738 del 13.11.2013 della Regione Emilia-Romagna "Procedura per la Registrazione delle attività e Riconoscimento degli

	<p>stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e della riproduzione animale”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ridefinizione del “Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale”, versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/2015 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti”. 	
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo dei centri di imballaggio uova e degli impianti di ovoprodotti riconosciuti, secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento degli impianti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Programmare i controlli (verifica/ispezione/audit) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Centri di imballaggio uova – EPC	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Ovoprodotti Stabilimento produzione uova liquide – LEP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Ovoprodotti Stabilimento di trasformazione – PP	n. strutture controllate / n. strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.</p>		
<p>Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale (allegato 4 “frequenze di audit minime previste”; Allegato 9, Tabella B-AUDIT: righe relative a tipologie riconosciute presenti nella colonna “Attività produttiva dello stabilimento”, colonne “Numero di attività produttive svolte dagli stabilimenti”, “Numero di attività produttive auditate”). Indicatore: AUDIT SU STABILIMENTI – Controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Reg. (UE) 625/2017; Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: % di audit sugli stabilimenti riconosciuti, di cui all'allegato 4 all'intesa CSR 212/2016, sulla base delle rendicontazioni fornite con le tabelle di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Accordo. Metodo di calcolo: maggiore o uguale al 100% del numero minimo di audit che sarebbe necessario eseguire se tutti gli stabilimenti fossero classificati a “basso rischio”, per ciascuna tipologia di cui all'Allegato 4.</p>		

9. Piano Specifico CONTROLLO ATTIVITÀ REGistrate DEL SETTORE ALIMENTI ORIGINE ANIMALE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 625/2017)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita compresa la produzione primaria che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/2004 sono soggette ad obbligo di notifica presso le ACL al fine della loro registrazione. Il controllo ufficiale su tale attività, necessario per verificare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria a garanzia della sicurezza.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 - Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - Regolamento (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera - Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.L.gs 6 novembre 2007, n. 193:” Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” - Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conferenza Stato Regioni del 17/12/2009) - Linee guida applicative del Reg. CE 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida predisposizione Piani Autocontrollo) - Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/7/2012 (Linee Guida individuazione NC e verifica AC), - Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Rep. 2674 del 16 novembre 2006 recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR del 21.05.2007 n. 696; Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; - Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" - Legge 30 aprile 1962, n.283; - D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327" Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande." - LEGGE N. 753 DEL 12 OTTOBRE 1982:" Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della Cee concernenti il miele; - DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109:" Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità' dei prodotti alimentari; - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n. 1869 del 17/11/2008 "Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare", - Lett. R.E.R. n. 563 del 07/05/2008 Accordo 17/12/2009 tra Governo, Regioni e provincie autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"; - Legge regionale n. 4 del 12/02/2010 "Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010"; - Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti 22/11/2011, n. 15217, avente per oggetto: revisione della procedura regionale per l'iscrizione aggiornamento, cancellazione dall'Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari, gestione dell'elenco regionale e indicazioni per l'effettuazione di verifiche ispettive sui suddetti laboratori; - Delibera di Giunta n. 386 del 28.03.2011 di Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità Operative di Iscrizione, Aggiornamento, Cancellazione dagli Elenchi Regionali di Laboratori e Modalità per
--	--

	l'effettuazione di Verifiche Ispettive Uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori"; <ul style="list-style-type: none"> - "Ridefinizione di Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016"; - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - DGR n. 1397 del 05/09/2016 recepimento d'intesa tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida relative all'applicazione del reg. ce 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti" - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013. 	
OBIETTIVO GENERALE	Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali delle attività al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli impianti registrati secondo le frequenze previste dal documento regionale di categorizzazione del rischio e, laddove non definite, le frequenze riportate nella tabella in calce.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL programmare i controlli (verifica/ispezione) di tutti gli OSA secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali. Implementare le banche dati locali e nazionali delle strutture registrate.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET
	Formula	Valore atteso
Pescherecci	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	20%
Centro di raccolta selvaggina cacciata	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Vendita latte crudo	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Distributore automatico di latte crudo	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne annesso a	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31 /12 dell'anno precedente	33%

esercizio di vendita a sede fissa		
Impianto di lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne annesso a esercizio di vendita ambulante	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31 /12 dell'anno precedente	33%
Impianto lavorazione prodotti della pesca annesso a esercizi di vendita a sede fissa	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	33%
Impianto lavorazione prodotti della pesca annesso a esercizi di vendita ambulante	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	33%
Ditte per il trasporto conto terzi di alimenti in cisterna	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	10%
Ditte per il trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura controllata	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	10%
Deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	25%
Deposito conto terzi di alimenti non in regime di temperatura	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	20%
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione o vendita alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	20%
Piattaforma di distribuzione alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	20%
Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario (inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	33%
Produzione prodotti a base di latte in impianti non riconosciuti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	100%
Strutture per cui non è stata ancora definita una categorizzazione del rischio (*)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti al 31/12 dell'anno precedente	/
(*)		
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SISVET controlli ufficiali su stabilimenti – ATT2.		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale – Allegato 9: tabelle di rendicontazione dei controlli		

10. Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il piano Alimenti della Regione Emilia-Romagna contiene la programmazione minima dei campionamenti di matrici alimentari e di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) per la ricerca dei pericoli microbiologici e chimici. I criteri utilizzati per la programmazione dei campioni si basano principalmente: per quanto riguarda i campioni microbiologici, su quanto definito dal documento Accordo Stato regioni Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016, recepito con delibera Regionale n.1667 del 30/10/2017, "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (Ce) 882 e 854/ 2004, Allegati 6 e 7.</p> <p>Nel piano è compresa anche la programmazione regionale di specifici piani nazionali, che hanno solitamente un andamento triennale, coincidente con l'andamento del PNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli Additivi e degli Aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, sia come materia prima che negli alimenti, nonché il controllo delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE 1334/2008. (Anni 2020-2024) • Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022) • Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (Ce) 1881/2006. (Anni 2020-2021) • Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti (Anni 2020-2022) • Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (anni 2020-2022)
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1883 (2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e PCB diossina simili in alcuni prodotti alimentari - Regolamento 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari - REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 - Regolamento (CE) n.1331 del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari - Regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - Regolamento (CE) 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità i alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE

	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 1935/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE - Regolamento (CE) 2013/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Direttiva 1999/2/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti - Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti - Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. n. 283 del 30/04/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" - DPR n. 327 del 26/03/80 "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" - D.P.R. n.777 del 23 agosto 1982 "Attuazione della Direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari" - D.lgs. n.108 del 25 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari" - D.lgs. n. 94 del 30/01/2001 "Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti" - D.lgs. n. 176 del 8/10/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali" - DM 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali"; Circolare Ministero della Sanità n. 17 del 13/09/1991 - DL n.29/2017 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 - Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". - Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli Additivi e degli Aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, sia come materia prima che negli alimenti, nonché il controllo delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE 1334/2008. (Anni 2020-2024) - Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022) - Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (Ce) 1881/2006. (Anni 2020-2021) - Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti (Anni 2020-2022)
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (anni 2020-2022) <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; - Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. - Linee guida regione Emilia- Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2017 - DGR n. 1397 del 05/09/2016 “Recepimento d’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti “ 	
OBIETTIVO GENERALE	Monitorare/sorvegliare i pericoli microbiologici, fisici e chimici degli alimenti prodotti e commercializzati nel territorio regionale a supporto ed orientamento del controllo ufficiale al fine di garantire la sicurezza alimentare.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare i campioni previsti dai piani di campionamento di alimenti programmati a livello nazionale e regionale secondo le numerosità in funzione degli standard stabiliti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA presso i quali effettuare i campionamenti secondo le indicazioni dei diversi piani. Effettuare i prelievi ufficiali con le modalità indicate dal PRA, normative di riferimento, e procedure.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campioni ufficiali mediante verbali di campionamento e schede di controllo ministeriali. Rilascio all’OSA dei verbali di campionamento. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso VIG Alimenti su NSIS: da SEER al Ministero previa validazione locale /regionale Flusso CROGM: specifico per OGM, alimentato da IZSLER Brescia, con validazione regionale.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VIG, CROGM; SEER, Schede SIAN
	Formula	Valore atteso
Piano Regionale Alimenti (PRA)	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati nel rispetto dei parametri e matrici assegnati dal piano regionale (PRA)	95%
Piano di Controllo sulle acque minerali	n. campioni effettuati da ACL / n. campioni programmati a livello ACL	95%
Piano Nazionale Radioattività ambientale	n. campioni effettuati / n. campioni programmati a livello regionale	95%
NOTE		
Fonte dei dati Sistemi informativi delle AUSL, SEER, Flusso VIG Alimenti, CROGM (IZS Lazio e Toscana)		
Indicatori relativi ai debiti informativi con Ministero della Salute		
<p>MICROBIOLOGICI Reg. 2073/2005: criteri di Igiene di processo e sicurezza alimentare; programmazione e rendicontazione come previsto da Allegato VI delle Linee Guida Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016.</p> <p>OGM - Reg. (CE) 1829/2003 e reg. (CE) 1830/2003. Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza degli organismi geneticamente modificati negli alimenti. 1. Validazione sul sistema applicativo web da parte della regione entro i tempi previsti dei dati inseriti dai laboratori (entro il 31 luglio e 31 gennaio): validazione effettuata entro la data prevista (28 febbraio)</p> <p>2. Corretto rapporto del campionamento previsto dall’allegato al “Piano nazionale OGM negli alimenti” riferito alle materie prime e agli intermedi di lavorazione: $\geq 60\%$ dei campioni è dedicato a materie prime e intermedi di lavorazione.</p> <p>ADDITIVI ALIMENTARI- Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari – anno 2015-2018 (nota DGISAN n. 4166 -P-1072/2015) Reg. (CE) 1333/2008, reg. (UE) 1129/2011; Linee guida per la raccolta dei dati mediante NSIS – alimenti”.</p>		

Criterio di copertura: Invio completo dei dati relativi ai controlli, tramite NSIS, entro il 28 febbraio dell'anno successivo: dati inviati entro la data prevista.

Criterio di qualità Rispetto del volume di attività previsto dal Piano nazionale, desumibile dalla corretta compilazione dei campi e dell'identificazione delle categorie e sottocategorie definite dal regolamento (UE) 1129/2011 e dalle relative linee guida UE: $\geq 95\%$ dei campioni minimi previsti, per ciascuna categoria, dall'allegato 2 del Piano, è inserito in NSIS correttamente identificato.

ALIMENTI IRRADIATI – Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – quadriennio 2015-2018 (nota DGISAN n. 4167-P-107272015 e D.L.gs 307172001 n.94.

1. Invio dei dati relativi ai controlli conformemente all'allegato 7 del piano entro il 31 marzo: dati completi inviati entro la data prevista.

2. Rispetto del volume di attività previsto dal Piano nazionale: $\geq 100\%$ dei campioni minimi previsti dall'allegato 2 del Piano

Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022)

Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (Ce) 1881/2006. (Anni 2020-2021)

CONTAMINANTI -Piano nazionale di controllo ufficiale e indicazioni per le attività di monitoraggio dei contaminanti di origine ambientale e industriale, di cui al Regolamento (Ce) 1881/2006 nei prodotti alimentari -2022

Allegato 3.C

SCHEDE SVET AREA C

1. Piano Specifico FARMACO-SORVEGLIANZA

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>L'utilizzo del farmaco è indispensabile, nel settore veterinario, sia nell'allevamento degli animali destinati alla produzione di alimenti, sia nella terapia degli animali da affezione. Un utilizzo non corretto dei medicinali veterinari può determinare tuttavia una serie di gravi problematiche, quali la presenza di residui negli alimenti, l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di antimicrobico-resistenza, l'abuso e l'utilizzo illecito o improprio, con implicazioni sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali.</p> <p>In Regione Emilia-Romagna, ove è presente una notevole concentrazione zootecnica ed un numero elevato di allevamenti intensivi, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'esecuzione dei trattamenti farmacologici indispensabili e la garanzia della salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale per i consumatori. Questo obiettivo può essere raggiunto solo tramite un'efficace attività di controllo unita a interventi di formazione rivolti a veterinari, allevatori e a tutti gli altri operatori coinvolti nella filiera del farmaco veterinario.</p> <p>Con l'introduzione della Ricetta Veterinaria Elettronica e del sistema Classyfarm, diventa possibile valutare con precisione e in tempo reale l'utilizzo del farmaco in ambito veterinario, fornendo preziose informazioni già da remoto, e promuovendo così un controllo ufficiale più mirato.</p> <p>Da diversi anni la Regione è impegnata in progetti volti a promuovere un buon uso del farmaco e a monitorare e contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Tra i principali risultati di queste attività troviamo la pubblicazione di "Linee guida sull'uso prudente degli antibiotici" specificamente formulate per suini, bovini da latte e animali da compagnia. Queste linee guida sono state condivise e approvate sia dal Coordinamento Interregionale che dal Centro Nazionale di Referenza per l'antibiotico resistenza (CRAB) e hanno l'obiettivo di supportare il veterinario nella scelta corretta del farmaco, se e quando necessario, ma possono anche essere utilizzate per migliorare l'effettuazione dei controlli ufficiali negli allevamenti di animali DPA e negli ambulatori e cliniche veterinarie.</p> <p>La riduzione del consumo di antibiotici, anche attraverso l'implementazione di strategie di prevenzione, è fondamentale per ridurre il rischio di diffusione nell'ambiente di molecole farmacologicamente attive favorevoli all'antibiotico-resistenza; inoltre la Regione partecipa al piano di campionamento presso i macelli e la grande distribuzione, per lo studio dell'antibiotico-resistenza come previsto già dal 2014 dal Piano comunitario di monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. 2019/6 sui medicinali veterinari (in applicazione dal 28.01.2022). - Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 "Piano comunitario di monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali 2021-2027". <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" (di prossima modifica/abrogazione) - Nota Ministero della Salute DGSA 1466-P- 26/01/2012 Linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari, nonché altre attività comprese nell'ambito della farmacovigilanza - D.M. 14.05.2019 Caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo nazionale di farmacovigilanza sui medicinali veterinari (di prossima modifica/abrogazione) - D.Lgs. 16 marzo 2006, n.158 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" - Nota Ministero della Salute DGSA 7835-P- 04.03.2013 Circolare Linee Guida applicative del Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale - Note annuali del Ministero della Salute per la programmazione del piano nazionale di farmacovigilanza e relativi allegati - Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020 (di prossima emanazione il PNCAR 2022-2025) - Note annuali del Ministero di trasmissione del Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione del 17 novembre 2020/Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117

	<ul style="list-style-type: none"> - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Note regionali di programmazione del piano di farmacovigilanza e relativi allegati - Note regionali di programmazione dei campionamenti del Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione del 17 novembre 2020 - Nota RER PG n. 419182 del 07/06/2018 - Linee Guida sull'uso prudente dell'antibiotico in bovini, suini e animali da compagnia. - Nota RER prot. n. 37827.U del 17/01/2022 - Revisione Linee Guida sull'uso prudente dell'antibiotico nei bovini da latte 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Tutelare la salute pubblica, gli animali e l'ambiente attraverso il controllo del corretto utilizzo del farmaco veterinario, verificandone la gestione nelle varie fasi della filiera, dalla distribuzione all'utilizzo, al fine di evitare usi illeciti/impropri di medicinali veterinari o di sostanze vietate e la somministrazione abusiva di sostanze autorizzate.</p> <p>Prevenire e contrastare i fenomeni di antimicrobico-resistenza negli animali da reddito e in quelli da compagnia, in ottemperanza al Piano Nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza e promuovere un approccio One Health alla problematica specifica, come indicato dal piano medesimo.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare controlli sulle strutture e sugli allevamenti secondo le frequenze individuate dalle note annuali nazionali relative al piano nazionale di farmacovigilanza e ai recepimenti a livello regionale - Realizzare i campionamenti presso i macelli e la grande distribuzione degli alimenti, per il monitoraggio di batteri zoonotici antibiotico resistenti, come previsto dal Piano comunitario di monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica. 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Selezionare gli operatori o gli allevamenti di animali non DPA da sottoporre a controllo secondo le frequenze e le indicazioni riportate nelle note ministeriali e regionali di settore, seguendo i criteri di categorizzazione del rischio individuati dalle medesime.</p> <p>Selezionare gli allevamenti di animali DPA da sottoporre a controllo secondo la categorizzazione del rischio presente nel sistema informativo Vetinfo ClassyFarm, integrata, qualora incompleta, dai criteri indicati dal documento di riferimento regionale.</p> <p>Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali di controllo e liste di riscontro nazionali e regionali.</p> <p>A livello di ACR selezionare le Aziende Usi nelle quali effettuare i campionamenti del Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali; a livello di ACL effettuare tutti i campionamenti del Piano a livello di macello e vendita al dettaglio entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni operative, utilizzando la scheda di campionamento fruibile dal sistema SINVSA.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo Vetinfo Farmacovigilanza e ClassyFarm o nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Flusso informativo dati attività in ambito farmacovigilanza di cui al DM 14 maggio 2009 "Caratteristiche strutturali e operative del nucleo nazionale di farmacovigilanza sui medicinali veterinari": entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>Registrazione delle ispezioni nell'applicativo "VETINFO CLASSYFARM" * e nell'applicativo "VETINFO FARMACOSORVEGLIANZA" entro 30 giorni dalla chiusura del controllo, ma comunque non oltre il 7 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>Registrazione delle ispezioni in allevamenti DPA con esito non conforme (no, NO) nell'applicativo "CONTROLLI" sul portale VETINFO entro 30 giorni dalla chiusura del controllo. **</p> <p>Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo "VETINFO - CONTROLLI": 28 febbraio anno successivo.</p> <p>Registrazione dei campionamenti per il Piano di monitoraggio dell'antibiotico resistenza nell'applicativo "SINVSA" sul portale VETINFO entro il 31 dicembre</p> <p>*Con graduale adeguamento delle dotazioni informatiche presso i servizi veterinari territoriali</p> <p>** Fino al completo consolidamento delle modalità di registrazione in Vetinfo ClassyFarm</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso informativo dati attività in ambito farmacovigilanza; VETINFO applicativo FARMACOSORVEGLIANZA, CLASSYFARM e SINVSA; Ministero della Salute Tracciabilità del Farmaco – Banche Dati
	Formula	Valore atteso

1IAPZ - Grossisti e fabbricanti di premiscele medicamentose con vendita diretta di medicinali veterinari	n. operatori o allevamenti controllati/ n. operatori o allevamenti presenti nelle banche dati aziendali/ regionali o in VETINFO Farmacosorveglianza	100 %
2IAPZ - Allevamenti DPA	N. allevamenti controllati/numero allevamenti indicati nelle tabelle regionali di recepimento del piano nazionale farmacosorveglianza	100 %
3IAPZ- Allevamenti animali non DPA con scorta, impianti di cura, scorte per attività zoiatrica, farmacie, parafarmacie, stabulari, centri genetici, allevamenti equidi non compresi nella sez. precedente, con presenza di DPA	N. operatori o allevamenti controllati/ numero di operatori o allevamenti indicati nelle tabelle regionali di recepimento del piano nazionale di farmacosorveglianza	100 %
4IAPZ - Piano Monitoraggio antibiotico resistenza	N. campioni effettuati/N. campioni assegnati	100 %

NOTE

Fonte dei dati

I dati sono ricavati dal flusso informativo dei dati di attività in ambito farmacosorveglianza, dal sistema informativo Vetinfo e dall'anagrafe ministeriale delle strutture pet; i denominatori sono calcolati nel modo seguente:

- al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento considerando: tutti i grossisti, i grossisti con vendita diretta e i fabbricanti di premiscele medicamentose autorizzati alla vendita diretta presenti nelle banche dati aziendali e in quella regionale
- Al 31.10 dell'anno precedente considerando: gli allevamenti DPA appartenenti alle popolazioni controllabili presenti in BDN o in VETINFO ClassyFarm, come specificato nelle note ministeriali e regionali di invio dei piani annuali di farmacosorveglianza
- Al 15.01 dell'anno in corso considerando: gli allevamenti e le strutture appartenenti alle popolazioni controllabili presenti in VETINFO sezione FARMACOSORVEGLIANZA o nell'Anagrafe ministeriale delle strutture pet, come specificato nelle note ministeriali e regionali di invio dei piani annuali di farmacosorveglianza
- per il Piano di Monitoraggio antibiotico resistenza i dati sono ricavati dal portale VETINFO – applicativo SINVSA.

Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute:

FARMACOSORVEGLIANZA. Attività di ispezione e verifica art.88 del D.Lvo 6 aprile 2006 n. 193. Nota DGSAF n.1466 del 26/1/2012 "Linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari"; DM 14/5/2009 e nota DGSAF 13986 del 15/7/2013.

1. Invio corretto e completo dei dati di attività di cui all'allegato I entro i tempi previsti: invio entro la data prevista

2. Attività svolta sul totale degli operatori controllabili in base all'art.68 comma3, art.71 comma3, art.70 comma 1, artt. 79-80-81-82-84-85 del D.L. vo 6 aprile 2006 n. 193: attività comprendente almeno il 90% degli operatori da controllare in relazione alle frequenze stabilite

Piano nazionale della farmacosorveglianza 2022: alimentazione del sistema informativo VETINFO mediante inserimento dei dati relativi alle verifiche da remoto e ai controlli ufficiali effettuati nel settore della farmacosorveglianza, direttamente o tramite cooperazione applicativa.

Alla data del 31 marzo 2023, il Ministero della Salute considera ufficiali i dati presenti a sistema e li utilizza per le successive elaborazioni per l'adempimento dei diversi obblighi collegati al settore (Piano di Controllo Nazionale Pluriennale – PCNP e Indicatori LEA della Sanità Animale).

2. Piano Specifico CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DI RESIDUI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La tutela della salute pubblica si realizza anche attraverso la garanzia della sicurezza delle produzioni alimentari eseguendo piani di campionamento ai fini del controllo dei processi di allevamento degli animali e delle lavorazioni che avvengono negli impianti di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. L'attività ha lo scopo di svelare sia i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate ma anche di somministrazione non corretta di sostanze autorizzate, di antiparassitari, pesticidi e di agenti contaminanti con la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui o di tenori massimi determinati dalle normative comunitarie o nazionali. La presenza sul territorio regionale di numerosi impianti di macellazione di grandi dimensioni e la rilevante presenza di allevamenti a carattere intensivo richiede la realizzazione di un consistente piano nazionale di campionamento, numericamente significativo in rapporto alla realtà italiana. In relazione a specifiche problematiche del territorio regionale emerse a seguito di controlli pregressi, di allerte o emergenze o di nuove linee di ricerca di sostanze farmacologicamente attive, viene inoltre elaborato un ulteriore piano di campionamento per la ricerca di residui (piano regionale residui), effettuato secondo i medesimi criteri del Piano Nazionale Residui. Le non conformità rilevate, oltre ad essere sanzionate penalmente ed amministrativamente, comunicate all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) potranno esitare in una ulteriore penalizzazione consistente in una decurtazione percentuale dei premi destinati ai produttori in applicazione al "campo di condizionalità".</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 2005/396 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale - Regolamento (CE) 2006/181 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) 2009/470 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale - Regolamento (UE) 2010/37 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'art.11 della direttiva 2001/82/CE - Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari

	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali - Piano nazionale per la ricerca dei residui ai sensi del decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 - Circolare Ministeriale Linee Guida Applicative Linee Guida Applicative del Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158 per l'armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e prima. Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano nazionale per la ricerca dei residui ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2017/625. Programmazione della Regione Emilia-Romagna.
OBIETTIVO GENERALE	<p>Programmare ed eseguire i campionamenti assegnati dal Ministero della Salute alla Regione Emilia- Romagna mediante l'annuale Piano Nazionale Residui e gli ulteriori campionamenti stabiliti in ambito regionale con il piano regionale residui, distribuendoli secondo criteri di categorizzazione del rischio delle attività produttive presenti sul territorio. Tali criteri sono il numero, l'indirizzo produttivo, la consistenza numerica degli allevamenti nelle varie tipologie "target" e l'ubicazione rispetto a potenziali fonti di inquinamento per la ricerca di contaminanti ambientali; per gli stabilimenti di macellazione le provenienze e la tipologia degli animali, i volumi di macellazione e le non conformità registrate negli anni precedenti.</p>
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Realizzare i campionamenti assegnati alla Regione dal Piano Nazionale Residui, secondo le istruzioni e le indicazioni dello stesso, negli allevamenti, nei macelli e negli stabilimenti di trasformazione ovoprodotti, mercati ittici ed impianti di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti acquacoltura), centri di lavorazione e/o raccolta della selvaggina cacciata, centri d'imballaggio uova, stabilimenti di acquacoltura, centri di smielatura, stabilimenti di trasformazione latte e prodotti base di latte e distributori di latte crudo.</p> <p>Realizzare inoltre i campionamenti del piano residui regionale comprensivi dei campioni del piano fitosanitari su matrici di origine animale.</p> <p>Svolgere le necessarie indagini epidemiologiche per la determinazione delle cause in caso di rilevazione di "non conformità" o di segnalazione di situazioni "sospette" o potenzialmente a rischio. Attuare le azioni correttive ed applicare i provvedimenti necessari per limitare al massimo i pericoli per il consumatore. Attivare i necessari flussi informativi con le AUSL competenti sul territorio dove sono situati gli "impianti connessi" a quelli interessati alla non conformità rilevata in ambito locale. Applicare le sanzioni previste.</p>
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACR effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle AUSL secondo criteri sopra richiamati.</p> <p>A livello di ACL: selezionare gli allevamenti del proprio territorio e gli animali da sottoporre a campionamento, in base a criteri di categorizzazione del rischio; selezionare i macelli nei quali effettuare i campionamenti, definire numero e tipologia di ricerche da effettuare sulle matrici previste dai piani e individuare gli animali o le partite da campionare, in base a criteri di rischio; effettuare tutti i campionamenti entro il 31 dicembre secondo le indicazioni operative emesse dalla ACC e ACR utilizzando gli appropriati e specifici verbali di campionamento correttamente compilati</p>
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Rilascio all'operatore del settore di copia del verbale di campionamento e inserimento dei relativi dati di attività nel sistema informativo locale</p>
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Dati da ACL a ACR: invio del questionario relativo alle attività svolte conseguenti a non conformità rilevate nell'ambito dei piani residui entro il termine di 30 giorni dal</p>

	ricevimento dell'esito ufficiale (parte 1 e parte 2 del questionario). Trasmissione della sola parte 2 nel caso di non conformità rilevata presso impianti di macellazione localizzati in territori di altre aziende sanitarie. Flusso informativo dati da ACL ad AGREA e a ACR, tramite registrazione dei trattamenti illeciti utilizzando l'applicativo "controlli" accessibile tramite il sito https://www.vetinfo.sanita.it/ ; per le sostanze vietate ad azione ormonica, tireostatica e beta-agonista è previsto di procedere invece alla rendicontazione agli organismi pagatori mediante flussi informativi centrali. Invio della documentazione del controllo ufficiale a cadenza trimestrale. Flusso informativo dati da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute: validazione semestrale delle positività segnalate.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Relazione annuale PNR; VETINFO; SEER
	Formula	Valore atteso
4IAPZ - Campioni PNR	n. campioni PNR effettuati / n. campioni PNR assegnati	98%
5IAPZ - Campioni PRR	n. campioni PRR effettuati / n. campioni PRR assegnati	95%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo attività ambito PNR e tramite la scheda SEER dedicata al Piano Nazionale Residui		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute PIANO NAZIONALE RESIDUI – Decreto legislativo 158/2006. Criterio di copertura: i dati analitici trasmessi da IZSLER in NSIS entro la fine di ciascun bimestre, relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente, devono essere $\geq 90\%$ dei dati analitici caricati relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente Criterio di qualità: i referti rilasciati dal laboratorio entro i tempi indicati dal PNR per ciascuna delle categorie (10 giorni lavorativi per le sostanze di Cat. A e 30 giorni lavorativi per quelle di Cat. B) devono essere $\geq 50\%$ dei campioni di ciascuna categoria		

3. Piano Specifico CONTROLLO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>Il legislatore comunitario ha emanato una serie di normative che hanno la finalità di garantire la sicurezza dei mangimi a partire dalla produzione primaria fino alla loro somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti. Anche gli alimenti per animali da compagnia sono stati interessati dall'attività normativa dell'Unione Europea, con la finalità di prevenire e contrastare eventuali frodi e di proteggere la salute ed il benessere animale.</p> <p>Il Piano Nazionale Alimentazione Animale, aggiornato con cadenza triennale dal Ministero della Salute, raccoglie ed integra l'insieme delle normative di settore, allo scopo di fornire indicazioni e di coordinare i controlli presso gli Operatori del settore dei mangimi (OSM).</p> <p>Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi. Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:</p> <ul style="list-style-type: none">- assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche". <p>Il Piano viene recepito e integrato in ambito regionale, in un territorio nel quale sono presenti e diversamente rappresentate tutte le numerose tipologie di Operatori del settore dei mangimi, a partire dai coltivatori diretti, produttori primari, ai produttori di mangimi per l'alimentazione dei propri animali, ai depositi e ai commercianti di alimenti per animali, fino alle vere e proprie strutture a carattere industriale, quali mangimifici, essiccatoi di granaglie, stabilimenti di lavorazione di sottoprodotti con produzione di materie prime per mangimi e alimenti per animali da compagnia. Esiste anche un'importante attività di importazione e scambio di materie prime e mangimi via mare, che determina un'intensa attività di controllo ufficiale e campionamento presso la realtà portuale di Ravenna.</p>
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none">- Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22/05/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili e successive modifiche e integrazioni- Regolamento (CE) 178/2002 del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare- Direttiva 2002/32/CE del 7/05/2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali- Regolamento (CE) n. 1831/2003 del 22/09/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale- Regolamento (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi- Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003- Regolamento (UE) n. 225/2012 del 15 marzo 2012- Regolamento (CE) n. 152/2009 del 27/01/2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali- Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano- Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009- Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge 15/02/1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e s.m.i.; - D.lgs. n. 90 del 03/03/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità - D.M. 16/11/1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità - D.lgs. n. 149 del 10/05/2004 relativo alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programmazione regionale del Piano Nazionale Alimentazione animale
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Tutelare la salute pubblica, gli animali e l'ambiente fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale attraverso il controllo ufficiale dei mangimi, ivi compresi quelli destinati ad animali da compagnia.</p> <p>Verificare il possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria in materia di mangimi, nonché le corrette pratiche di produzione, la correttezza e l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e la tracciabilità degli alimenti per gli animali.</p> <p>Prevenire l'utilizzo accidentale o fraudolento delle proteine animali trasformate (PAT) non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo e la contaminazione di mangimi non medicati con principi attivi medicamentosi al fine di ridurre i fenomeni di antibiotico resistenza.</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<p>Realizzare il controllo con frequenza almeno annuale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; - aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo; - imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005; - stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia; - stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004; - stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleo chimico di acidi grassi; - stabilimenti di produzione di biodiesel; - stabilimenti di miscelazione di grassi. <p>Realizzare il controllo con frequenza almeno biennale dei seguenti Operatori del settore dei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilimenti di commercializzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005; - impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi; - laboratori di analisi autorizzati ad effettuare analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi (D.M. 16 novembre 1993) - imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) 183/2005. <p>Realizzare il controllo del 10% all'anno dei produttori primari (allevatori), considerando come livello minimo le seguenti consistenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vitelli a carne bianca tutti - suini maggiori di 40 capi o 6 scrofe - ovaiole maggiori di 250 capi - broiler maggiori di 500 capi - allevamenti bovini maggiori di 50 capi (compresi gli allevamenti con vitelli) - equidi maggiori di 10 capi - struzzi maggiori di 10 capi - tacchini e altri avicoli maggiori di 250 capi - conigli maggiori di 250 capi - ovini e caprini maggiori di 50 capi - pesci (autorizzati Dlgs 148, esclusi i laghetti da pesca).

	Tali frequenze possono essere comprensive del campione minimo inviato annualmente da AGREA per la condizionalità, per il settore “sicurezza alimentare” Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini del riconoscimento e della registrazione degli impianti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Effettuare il controllo, previa categorizzazione del rischio degli OSM sopra elencati, secondo le modalità operative stabilite dall'allegato 9 del Piano Nazionale Alimentazione Animale. Realizzare il controllo degli operatori del settore mangimi allevatori registrati in base all'art. 5 comma 1 del Reg. (CE) n. 183/2005 secondo le frequenze stabilite dal protocollo di categorizzazione del rischio regionale. A livello di ACL selezionare gli allevamenti e le strutture da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo criteri di categorizzazione del rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali o utilizzando le liste di riscontro Ministeriali riportate nel PNAA 2015 – 2017. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti registrati o riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e SINVSA	
FLUSSI INFORMATIVI	da ACL a ACR flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACR a Ministero della Salute flusso informativo semestrale dati Scheda Ispezioni da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute relazione annuale PNAA da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute flusso informativo OIE semestrale Rendicontazione dati attività (schede SISVET) dalle Aziende USL.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso informativo PNAA scheda Ispezioni, Sinvsa, SEER
	Formula	Valore atteso
6IAPZ - Controllo ufficiale OSM a frequenza annuale	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
7IAPZ - Controllo ufficiale OSM a frequenza biennale	n. strutture controllate / 50% del n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	100%
8IAPZ - Controllo ufficiale produttori primari allevatori	n. allevamenti controllati / 10% del n. allevamenti registrati BDN (con le consistenze minime sopra specificate)	100%
NOTE		
Fonte dei dati. I dati sono ricavati dal flusso informativo attività ambito PNAA e tramite la scheda SEER dedicata al Piano Nazionale Alimentazione Animale		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute PNAA– Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale – Circolare 2/2/2000 n. 3 e succ. modifiche; D.Lvo 90/93; Reg. (CE) 625/2017 e Reg. (CE) 183/2005. Criterio di copertura: invio corretto e completo dei dati di attività secondo gli Allegati del PNAA o in alternativa attraverso il sistema informatico SINVSA, entro i tempi previsti; nonché invio, entro i tempi previsti, del Piano Regionale Alimentazione Animale all'ufficio competente della DGSAF Criterio di copertura: implementazione del caricamento adeguato in SINVSA di tutti gli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti e registrati postprimari Criterio di qualità: invio, corretto e completo entro i tempi previsti, della relazione annuale sull'attività ispettiva effettuata, coerente con i criteri previsti dall'allegato dieci del PNAA		

4. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI OPERATORI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI GESTIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA) O LORO DERIVATI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E9 Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>I sottoprodotti di origine animale e i loro derivati (non destinati al consumo umano) costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica nonché per l'ambiente e situazioni critiche ad essi collegate possono avere un impatto avverso sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.</p> <p>I vincoli imposti dai Regolamenti della UE in materia di Sottoprodotti di origine animale agli Operatori del settore e la presenza nel territorio regionale di numerose strutture riconosciute o registrate che operano in questo ambito, con volumi di attività rilevanti e con scambi di notevoli quantitativi di sottoprodotti con altre Regioni, in ambito comunitario ed extra, hanno reso necessaria l'acquisizione di nuove competenze specialistiche e la predisposizione di adeguati strumenti di controllo.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) - Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e sue successive modifiche e integrazioni. - Regolamento (CE) n.625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante

	<p>misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare".</p> <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013 n.274 "Approvazione delle Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002 oggetto di Accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza unificata - Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti 17 aprile 2013 n.3992 Modalità procedurali applicative delle Linee Guida per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 ai sensi della DGR 274/2013 della Regione Emilia-Romagna. 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Verificare la correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore in relazione alle attività di raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di sottoprodotti di origine animale, anche in relazione alla parallela normativa sui mangimi, sui fertilizzanti, sulle biomasse utilizzate per la produzione di energia , al fine di tutelare la salute pubblica, la sanità animale nonché l'ambiente e di prevenire l'utilizzo accidentale o fraudolento di proteine animali trasformate non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti per l'uomo.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Realizzare almeno un controllo annuale sugli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - magazzinaggio prodotti non trasformati (attività intermedie) categoria 1-2-3 - magazzinaggio prodotti derivati e sottoprodotti senza manipolazione - impianti trasformazione categoria 1 e 2 - impianti trasformazione categoria 3 - compostaggio e biogas - incenerimento e coincenerimento ad alta capacità - incenerimento e coincenerimento a bassa capacità - utilizzo di grasso animale in motore endotermico - produzione petfood - produzione fertilizzanti/ammendanti - uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali, impianti tecnici e altro - mezzi di trasporto di sottoprodotti freschi e trasformati e Commercianti <p>Controllare le attività secondo le frequenze stabilite dall'Atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 novembre 2016 relativa alla categorizzazione in base al rischio degli stabilimenti soggetti a registrazione/riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, con le modifiche apportate solo per le attività registrate a rischio basso nella riunione del Gruppo di lavoro Ministeriale del 07/03/2019. Relativamente ai trasportatori di SOA e prodotti derivati il controllo si intende soddisfatto anche tramite verifica presso gli impianti di destinazione dei prodotti.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACL selezionare gli Operatori del settore da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Flusso informativo dati di attività in ambito Sottoprodotti di origine animale da ACL a ACR e da ACR a Ministero della Salute: entro il 15 febbraio Flusso informativo OIE semestrale da ACL a ACR e da ACR a ACC Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sisvet e flusso SOA
	Formula	Valore atteso

<p>9IAPZ - magazzinaggio prodotti non trasformati (attività intermedie) categoria 1-2-3; magazzinaggio prodotti derivati e sottoprodotti senza manipolazione; impianti trasformazione categoria 1 - 2 - 3; compostaggio e biogas; incenerimento e coincenerimento ad alta e bassa capacità; utilizzo di grasso animale in motore endotermico; produzione petfood; produzione fertilizzanti/ammendanti; uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali, impianti tecnici ed altro; mezzi di trasporto di sottoprodotti freschi e trasformati - commercianti</p>	<p>n. strutture-attività controllate / n. strutture-attività da controllare secondo programmazione, con frequenze stabilite in base all'atto CFS del 10/11/2016 e successive modifiche e determinate in relazione a criteri di categorizzazione del rischio</p>	<p>100%</p>
--	---	-------------

NOTE

Fonte dei dati

I dati sono ricavati dal flusso informativo Sisvet e dalla scheda annuale di produzione SOA

Frequenze.

Le frequenze dei controlli sono stabilite dall'Atto dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 novembre 2016 relativa alla categorizzazione in base al rischio degli stabilimenti soggetti a registrazione/riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, con le modifiche apportate solo per le attività registrate a rischio basso nella riunione del Gruppo di lavoro Ministeriale del 07/03/2019. Di seguito tabella esplicativa.

		FREQUENZE CONTROLLI					
		ISPEZIONI			AUDIT		
Reg. 1069/09	Tipologia impianto	Alto	Medio	Basso	Alto	Medio	Basso
Art. 24 (a)	Trasformazione	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Biennale		
Art. 24 (b)	Inceneritore	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (c)	Coincenerimento	Mensile	Bimestrale	Quadrimestrale	Biennale		
Art. 24 (d)	Uso come combustibile	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (e)	Produzione petfood (1) (2)	Bimestrale	Trimestrale	Semestrale	Biennale		
Art. 24 (f)	Produzione Fertilizzanti	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (g)	Compostaggio/Biogas	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (h)	Attività Intermedie	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (i)	Magazzinaggio sottoprodotti senza manipolazione	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 24 (j)	Magazzinaggio prodotti derivati	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale		
Art. 17 (1), Art. 18 (a), Art. 18 (b), Art. 18 (c), Art. 18 (d), Art. 18 (e), Art. 18 (f), Art. 18 (g), Art. 18 (h), Art. 18 (2), Art. 18 (3),	Uso in deroga di sottoprodotti per alimentazione animali, impianti tecnici e altro	Triennale					
Art. 23	Stabilimenti e impianti che manipolano	Triennale					
Art. 23	Mezzi di trasporto di sottoprodotti freschi e	Annuale					

	trasformati Commercianti (3) -		
	Categorizzazione impianti riconosciuti	Annuale nel corso di una ispezione (Entro dicembre) compilazione scheda solo in caso di variazione	
	Allevamenti autorizzati per l'utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione lattiero casearia (Verifica utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione lattiero casearia)	100% da eseguire contestualmente al controllo biosicurezza del Piano Azioni area A	
<p>(1) Impianti di petfood che introducono e trasformano sottoprodotti freschi.</p> <p>(2) In merito agli impianti di petfood che introducono prodotti già trasformati da altri stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/2009 l'attività di controllo ufficiale ricade nella programmazione relativa ai mangimifici.</p> <p>(3) Commercianti: Per i soli commercianti di FOA (es.: consorzi agrari), vista la tipologia di prodotto commercializzato (principalmente FOA confezionati) può essere prevista, previa valutazione del rischio, una frequenza triennale.</p>			
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti</p>			

5. Piano Specifico CAMPIONAMENTO PIANO REGIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA)

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Le garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale sono fornite ai consumatori anche attraverso il controllo ufficiale degli alimenti destinati agli animali.</p> <p>Una parte consistente di questi controlli è rappresentata da campionamenti ufficiali, programmati in base a criteri forniti a livello ministeriale attraverso il Piano Nazionale Alimentazione Animale.</p> <p>Tale Piano si propone di assicurare una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia, verificando la conformità alla normativa in materia di mangimi, anche nel rispetto dei criteri di salute e benessere animale.</p> <p>La presenza sul territorio regionale di numerosi Operatori del settore mangimistico anche di grandi dimensioni e la rilevante presenza di allevamenti a carattere intensivo richiede la realizzazione di una notevole quantità di campionamenti che sono percentualmente significativi rispetto all'ambito nazionale.</p> <p>Particolare rilevanza assume inoltre la presenza nel territorio regionale del Porto commerciale di Ravenna, importante per la introduzione di notevoli quantitativi di materie prime destinate all'alimentazione zootecnica.</p> <p>Il rilievo di particolari necessità di controllo in relazione a specifiche problematiche è all'origine dell'elaborazione di un ulteriore piano annuale specifico regionale di campionamento effettuato secondo i criteri del Piano nazionale alimentazione animale (campionamenti extra piano).</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. - Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - Reg. di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". - Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA)
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Effettuare i campionamenti per monitoraggio e sorveglianza assegnati dal Ministero della Salute alla Regione Emilia Romagna mediante il Piano Nazionale Alimentazione Animale e gli ulteriori campionamenti extra piano eventualmente stabiliti in ambito regionale, distribuendoli secondo i criteri di categorizzazione del rischio delle diverse attività produttive, quali il numero, l'indirizzo produttivo e consistenza degli allevamenti, l'ubicazione per le ricerche di contaminanti ambientali e le non conformità registrate negli anni precedenti.</p>

OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare i campionamenti assegnati alla Regione dal Piano Nazionale Alimentazione Animale, secondo le istruzioni e le indicazioni dello stesso, negli allevamenti e presso gli Operatori del settore mangimistico; Realizzare presso i terminal portuali che movimentano mangimi i campioni stabiliti a livello Regionale Realizzare i campionamenti extra piano eventualmente stabiliti a livello regionale.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACR effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle ACL secondo i criteri sopra richiamati. A livello di ACL: <ul style="list-style-type: none"> - selezionare le strutture e gli allevamenti da sottoporre a campionamento, in base ai criteri indicati nel piano - effettuare i campionamenti secondo le indicazioni operative della ACC e ACR e con la modulistica prevista dal Piano Regionale Alimentazione Animale, scaricabile dal sistema SINVSA. 	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio e/o invio all'Operatore del settore mangimistico (OSM) di una copia del verbale di campionamento. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e nel sistema SINVSA .	
FLUSSI INFORMATIVI	Allegato 3 PNAA: segnalazione di provvedimenti adottati nei casi di positività / non conformità negli alimenti zootecnici entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito ufficiale Flusso informativo semestrale dati da ACL a ACR e da ACR ad ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso informativo PNAA; SINVSA
	Formula	Valore atteso
10IAPZ - Campioni PNAA	n. campioni PNAA effettuati / n. campioni PNAA assegnati	98%
11IAPZ - Campioni Extra PNAA	n. campioni extra PNAA effettuati/ n. campioni extra PNAA assegnati	95%
12IAPZ - Campioni PNAA presso terminal portuali	n. campioni PNAA effettuati / n. campioni PNAA assegnati	98%
13IAPZ - Campioni Extra PNAA presso terminal portuali	n. campioni extra PNAA effettuati/ n. campioni extra PNAA assegnati	95%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo attività ambito PNAA e tramite la scheda SEER dedicata al Piano Nazionale Alimentazione Animale		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute PNAA – Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale – Circolare 2/2/2000 n. 3 e succ. modifiche; D.Lvo 90/93; Reg. (CE) 625/2017 e Reg. (CE) 183/2005. Criterio di copertura: invio corretto e completo dei dati di attività secondo gli Allegati del PNAA o in alternativa attraverso il sistema informatico SINVSA, entro i tempi previsti; nonché invio, entro i tempi previsti, del Piano Regionale Alimentazione Animale all'ufficio competente della DGSAF Criterio di copertura: implementazione del caricamento adeguato in SINVSA di tutti gli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti e registrati postprimari Criterio di qualità: invio, corretto e completo entro i tempi previsti, della relazione annuale sull'attività ispettiva effettuata, coerente con i criteri previsti dall'allegato dieci del PNAA		

6. Piano Specifico CONTROLLO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D2 Riproduzione animale

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Nell'ambito della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico nonché della salvaguardia della sanità animale, riveste particolare importanza il controllo degli impianti e delle attività relative alla riproduzione animale registrati o riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stabilimento in cui lo sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini è raccolto, trasformato e immagazzinato; - il gruppo di professionisti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini; - il gruppo di professionisti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti e la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini; - lo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono trasformati e immagazzinati; - lo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono immagazzinati; - incubatoi. <p>Tale compito viene attuato sia tramite il controllo delle caratteristiche igienico sanitarie delle strutture e relative autorizzazioni, sia attraverso la verifica periodica dello stato di salute e della idoneità dei riproduttori.</p> <p>Le attività sono esercitate presso tutti gli impianti regionali autorizzati alle attività di riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina e equina.</p> <p>L'Assessorato Agricoltura della Regione gestisce le autorizzazioni di tutte le attività e strutture suddette.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») - Regolamento (UE) 2019/2035 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. - Regolamento (UE) 2020/686 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti. - Regolamento (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. - Regolamento (UE) 2020/999 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. - Regolamento (UE) 2022/160 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione del 10 aprile 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da

	<p>includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione del 15 luglio 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 Regolamento di Polizia Veterinaria - Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto Ministro della Sanità 19 luglio 2000 n. 403 Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991 n. 30 concernente disciplina della riproduzione animale - D.Lgs n. 633 del 12 novembre 1996 Attuazione della Direttiva 92/65/CEE e s.m.i. - D.Lgs n. 52 del 11 maggio 2018 Disciplina della riproduzione animale 	
OBIETTIVO GENERALE	Garantire la verifica dei requisiti igienico sanitari delle attività e degli impianti relativi alla riproduzione animale, rilasciando i pareri necessari per l'attivazione delle suddette strutture o per la registrazione/riconoscimento ai fini dell'esportazione o dello scambio comunitario di materiale seminale, verificando i requisiti sanitari dei riproduttori maschi.	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Realizzare il controllo delle condizioni igienico-sanitarie con le seguenti frequenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annuale: <ul style="list-style-type: none"> a) in tutti gli stabilimenti registrati; b) negli stabilimenti riconosciuti in cui lo sperma di ovini, caprini o equini è raccolto, trasformato e immagazzinato; c) nei gruppi di professionisti riconosciuti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini; d) nei gruppi di professionisti riconosciuti o le struttura sottoposte al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti e la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini; e) negli stabilimenti riconosciuti in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono trasformati e immagazzinati; f) negli stabilimenti riconosciuti in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono immagazzinati. - Semestrale: negli stabilimenti riconosciuti in cui lo sperma bovini e suini è raccolto, trasformato e immagazzinato. <p>Su richiesta degli operatori degli stabilimenti: effettuare la visita e gli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse trasmissibili tramite la riproduzione.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL, selezionare gli Operatori del settore da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo le frequenze previste. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali o le liste di riscontro ministeriali riportate nel PNAA. Implementare le banche dati locali e nazionali degli stabilimenti registrati o riconosciuti.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale	
FLUSSI INFORMATIVI	Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR; invio degli elenchi delle strutture autorizzate da Assessorato Agricoltura ad ACR e ACL.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sisvet
	Formula	Valore atteso
Controllo annuale: in tutti gli stabilimenti di cui alle lettere a),b)c),d) e F) elenco obiettivi specifici	n. strutture controllate annualmente/ n. strutture esistenti	100%

Semestrale: negli stabilimenti riconosciuti in cui lo sperma bovini e suini è raccolto, trasformato e immagazzinato	n. strutture controllate semestralmente / n. strutture esistenti	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati, in assenza di una specifica banca dati nazionale, sono ricavati dal flusso informativo annuale dei dati di attività Sisvet		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

7. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE NELLA FASE PRIMARIA

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il Regolamento (CE) 2004/853 e successive modifiche riserva un'intera sezione al latte crudo e ai prodotti lattiero-caseari. La sezione IX tratta la produzione primaria del latte crudo, prevedendo per gli allevatori il rispetto di requisiti sanitari per gli animali lattiferi e di requisiti specifici d'igiene per le aziende produttrici di latte; sono descritti i requisiti per i locali, le attrezzature e le regole per l'igiene della mungitura, la raccolta e il trasporto del latte nonché le norme per l'igiene del personale addetto alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo e i requisiti igienico sanitari del prodotto stesso. La produzione di latte in regione Emilia-Romagna è consistente, in particolare nell'area occidentale, ove è radicata la produzione dei formaggi DOP "parmigiano reggiano" e "grana padano" destinati, per la riconosciuta qualità, ad essere esportati in tutto il mondo. Il controllo ufficiale della materia prima latte riveste pertanto un'importanza notevole, ai fini di assicurare la garanzia di sicurezza alimentare di prodotti con caratteristiche di qualità ovunque riconosciute</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 2002/178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, Autorità europea per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare; Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2004/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 -Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) 2005/2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.M. 9 maggio 1991, n. 185 - Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità - Intesa Stato-Regioni 16 novembre 2006 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna - Intesa Stato Regioni 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana - Intesa Stato – Regioni 20 marzo 2008 Linee guida per il controllo della produzione del latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione - Intesa Stato Regione 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo superiore a 60 gg prodotti con latte ovicaprino e deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.G.R. n. 842 del 11 giugno 2007 Recepimento Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo - Determinazione n. 4418 del 21 aprile 2008 Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione - Determinazione del Responsabile del SVIA n. 5977 del 07/05/2012 Linee Guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione – revisione - DGR n. 1397 del 05 settembre 2016 “Recepimento d’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti“
OBIETTIVO GENERALE	Garantire il controllo delle produzioni lattiero-casearie verificando il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare del latte crudo. La sorveglianza è attuata tramite la verifica dei criteri igienico-sanitari del latte, degli animali, delle strutture e delle attrezzature; le attività di controllo comprendono inoltre il monitoraggio delle attività realizzate in regime di autocontrollo dagli OSA
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Realizzare il controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutti gli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il tenore in cellule somatiche, nel caso di richiesta di proroga, da parte dell'OSA, di ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità - di tutti gli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione per il tenore CBT in caso di avvio del procedimento di sospensione temporanea di destinazione del latte ad uso alimentare umano - di tutti gli allevamenti che producono latte destinato alla vendita diretta di latte crudo - delle aziende zootecniche registrate per la produzione di latte ai sensi del Reg. (CE) 2004/852, con frequenze calcolate secondo il protocollo regionale di categorizzazione del rischio - di tutti gli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla trasformazione e/o al trattamento termico a seguito di non conformità in autocontrollo per riscontro di presenza di sostanze inibenti <p>Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione in BDN</p>
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo ufficiale (audit, ispezioni e campionamenti) in base a criteri di rischio. Implementare le banche dati locali e nazionali curando l'aggiornamento degli allevamenti registrati. Rilascio all'osa delle liste di riscontro, rapporto di audit, scheda del controllo ufficiale e scheda non conformità, verbale di prelievo
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, scheda del controllo ufficiale e scheda non conformità Rilascio all'operatore del settore alimentare di una copia del verbale del controllo eseguito, o del rapporto di audit, dell'eventuale verbale di non conformità e prescrizioni, nonché del verbale di prelievo. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale
FLUSSI INFORMATIVI	Dati da ACL a ACR con rendicontazione dell'attività. Ai fini dei controlli di condizionalità, nel caso di NC maggiori, sul portale VETINFO, sistema controlli, dovrà essere caricata la documentazione relativa alla non conformità tramite la funzione "inserimento documentazione"

INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	SISVET; Argine ER; Sistema informativo locale
	Formula	Valore atteso
16IAPZ - Allevamenti per la produzione di latte con vendita diretta	n. strutture controllate annualmente/n. strutture esistenti	100%
17IAPZ - Allevamenti per la produzione di latte senza vendita diretta	n. strutture controllate/n. strutture esistenti	15%
18IAPZ - Allevamenti per la produzione di latte non aderenti al sistema AGRINET ER o che non forniscono dati di autocontrollo	n. strutture controllate / n. strutture non aderenti al sistema Agrinet ER o che non forniscono dati di autocontrollo	100%
<p>Fonte dei dati I dati relativi ai controlli sono ricavati dalle schede annuali SISVET</p>		

8. Piano Specifico **SORVEGLIANZA DELLE AFLATOSSINE NELLA FILIERA DI PRODUZIONE DEL LATTE**

Area di Intervento – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Le prolungate condizioni di siccità e le elevate temperature che si verificano con frequenza nel periodo estivo in particolare nell'area della pianura padana, possono determinare lo sviluppo indesiderato di aflatoSSine già durante la coltivazione dei cereali, con concentrazioni talvolta superiori ai limiti definiti e comunque con effetti fortemente negativi sugli alimenti destinati all'uomo e agli animali. Per controllare questa situazione sfavorevole sono state attivate numerose iniziative che tendono a prevenire lo sviluppo di aflatoSSine nelle fasi di coltivazione, deposito e conservazione dei cereali. Nonostante l'impegno nell'attività di prevenzione può accadere che le tossine possano egualmente svilupparsi; è quindi stato predisposto un piano regionale specifico per la sorveglianza del livello di contaminazione da aflatoSSine nel latte, nei mangimi, nei cereali e in altri prodotti vegetali e derivati destinati al consumo umano, con una particolare attenzione alla presenza del contaminante nel latte sia destinato al consumo diretto che alla trasformazione.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 2004/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 - Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modificazioni - Regolamento (CE) 2006/1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) 2009/152 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute ed il benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Presidente della Repubblica 26.03.1980, n.327 Regolamento di esecuzione della L. 30/04/1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149 - Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" - Piano Nazionale Alimentazione Animale - Piano Nazionale per la ricerca dei residui - Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali negli alimenti 2020-2022.

	Regionali - Piano Regionale Alimentazione Animale Piano Regionale alimenti - Linee guida regione Emilia- Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatoxine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento	
OBIETTIVO GENERALE	Sorvegliare il livello di contaminazione da aflatoxine nei mangimi e nel latte nelle diverse fasi della filiera lattiero-casearia, eseguendo i piani programmati, e distribuendoli secondo i criteri di categorizzazione del rischio sulle attività produttive di filiera presenti sul territorio regionale	
OBIETTIVI SPECIFICI	Ad integrazione di quanto già previsto dal PRAA per la ricerca di aflatoxine nei mangimi, (produzione di mais, essiccatoi e depositi di granaglie per uso zootecnico, mangimifici e industrie molitorie che destinano prodotti all'alimentazione animale) devono essere eseguiti i campionamenti previsti dalle linee guida regionali per la prevenzione e la gestione del rischio di contaminazione da aflatoxine nel latte e nei prodotti a base di latte, nonché le ispezioni e i campionamenti in caso di sospetto o a seguito di positività presso gli operatori del settore alimentare della filiera lattiero-casearia (aziende zootecniche per la produzione di latte, centri di raccolta e stabilimenti di trattamento del latte ad uso alimentare, stabilimenti di produzione e trasformazione lattiero caseari, distributori con vendita diretta di latte crudo).	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACR: effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle AUSL secondo i criteri sopra richiamati. Tale programmazione è contenuta nel Piano Regionale Alimentazione animale e nel Piano regionale alimenti. A livello di ACL: selezionare le strutture e gli allevamenti in base a criteri di rischio su cui eseguire i campionamenti programmati utilizzando i verbali previsti dai piani specifici.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Rilascio all'Operatore del settore di una copia del verbale di controllo eseguito o del rapporto di audit, dell'eventuale verbale di non conformità e prescrizioni, nonché del verbale di prelievo. Inserimento dei relativi dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Dati da ACL a ACR – Tempestiva comunicazione delle non conformità evidenziate e successivo inoltro dell'allegato 3 PNAA sulle attività conseguenti a non conformità su mangimi e del questionario PNR per latte e prodotti a base di latte, entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito ufficiale di laboratorio; segnalazione di provvedimenti adottati nei casi di non conformità negli alimenti zootecnici.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sisvet; Agrinet ER; FLUSSO VIG; Sistema informativo locale
	Formula	Valore atteso
20IAPZ - Latte sottoposto a campionamento (Aziende zootecniche, centri di raccolta e stabilimenti di trattamento, produzione e trasformazione e distributori di latte crudo)	n. campioni effettuati/ n. campioni assegnati previsti nel piano regionale	98%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo Sisvet. Le informazioni di campionamento e di analisi (di cui alla linea guida del sistema NSIS Alimenti) sono riportate dai laboratori di controllo ufficiale nel sistema NSIS Alimenti flusso VIG secondo le tempistiche previste.		
PNAA – Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale – Circolare 2/2/2000 n. 3 e succ. modifiche; D.Lvo 90/93; Reg. (CE) 625/2017 e Reg. (CE) 183/2005. Criterio di copertura: invio corretto e completo dei dati di attività secondo gli Allegati del PNAA o in alternativa attraverso il sistema informatico SINVSA, entro i tempi previsti; nonché invio, entro i tempi previsti, del Piano Regionale Alimentazione Animale all'ufficio competente della DGSAF Criterio di copertura: implementazione del caricamento adeguato in SINVSA di tutti gli stabilimenti del settore mangimistico riconosciuti e registrati postprimari Criterio di qualità: invio, corretto e completo entro i tempi previsti, della relazione annuale sull'attività ispettiva effettuata, coerente con i criteri previsti dall'allegato dieci del PNAA		

Piano Regionale alimenti: Contaminanti -Piano nazionale di controllo ufficiale e indicazioni per le attività di monitoraggio dei contaminanti di origine ambientale e industriale, di cui al Regolamento (Ce) 1881/2006 nei prodotti alimentari -2022: invio dei dati prevalidati attraverso il Flusso NSIS VIG

9. Piano Specifico BENESSERE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D4 – Controllo sul benessere degli animali da reddito

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il Trattato di Lisbona, che nel 2007 ha sancito il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e, come tali, portatori di diritti, ha indotto il legislatore comunitario ad interessarsi con maggiore attenzione alle problematiche relative al benessere degli animali negli allevamenti.</p> <p>Nel contempo, tra i consumatori sono diventati sempre più numerosi coloro che optano per il consumo di prodotti che provengono da animali allevati con metodi rispettosi delle loro esigenze naturali e che chiedono di poter disporre di informazioni oggettive sui livelli di benessere assicurati negli allevamenti di provenienza.</p> <p>Sono state pertanto emanate in materia numerose normative, orizzontali e verticali, allo scopo di stabilire i parametri minimi di benessere da rispettare negli allevamenti degli animali da reddito. Dal momento in cui la Politica Agricola Comune (PAC) ha incluso il benessere animale tra i criteri obbligatori da rispettare per accedere ai contributi comunitari, i controlli ufficiali sono stati inseriti in un contesto integrato che prevede uno scambio di informazioni tra coloro che effettuano i controlli e gli Enti incaricati dell'erogazione dei contributi, in Emilia-Romagna, AGREA.</p> <p>Tenendo conto dei numerosi lavori e pareri scientifici pubblicati a livello europeo, relativi alla possibilità di misurare i livelli di benessere animale, è stato messo a disposizione dal Ministero della Salute il sistema ClassyFarm, integrato nel Sistema Informativo veterinario VETINFO, con l'obiettivo di raccogliere e analizzare le informazioni presenti nelle banche dati nazionali e provenienti dai controlli ufficiali e dall'autocontrollo, per restituire per ogni allevamento un punteggio di rischio, relativo a benessere, biosicurezza e consumi di antimicrobici.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna, caratterizzata da un territorio a notevole vocazione zootecnica, nel quale tutte le specie di animali da reddito contemplate dal Piano Nazionale Benessere Animale sono presenti e distribuite nelle diverse Province, si è uniformata all'adozione di questo sistema, con l'obiettivo di perseguire maggiori livelli di benessere negli allevamenti di competenza.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 “attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali in allevamento” - Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento - Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” - Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 122 “attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” - Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 “attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne” - Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 “Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3,4,6, e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n 181” - Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): note annuali di programmazione del Ministero della Salute e relativi allegati <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano regionale benessere animale: note annuali regionali di recepimento del PNBA e di programmazione
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli impianti utilizzati per l'allevamento degli animali allevati a fini zootecnici, al fine di tutelarne il benessere, di favorire la qualità igienico sanitaria dei relativi prodotti, di tutelare l'ambiente e di garantire la sicurezza degli operatori, sorvegliando l'applicazione delle norme che tutelano gli animali da reddito in allevamento.</p>

OBIETTIVI SPECIFICI	<p>- Effettuare il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di animali DPA, secondo quanto indicato dal PNBA e dal Piano regionale sul benessere animale, nel rispetto delle quote indicate nella tabella di programmazione regionale dei controlli sul benessere animale in allevamento e</p> <p>Tali quote non sono comprensive del campione minimo estratto in modo casuale da AGREA per la condizionalità.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo secondo le frequenze e le indicazioni riportate nelle note ministeriali e regionali di settore e secondo la categorizzazione del rischio presente nel sistema informativo Vetinfo ClassyFarm, integrata, qualora incompleta, dai criteri indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali di controllo e liste di riscontro nazionali e regionali.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC</p> <p>Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit.</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Registrazione delle ispezioni nell'applicativo "Controlli" sul portale VETINFO entro 30 giorni dalla chiusura del controllo. Termine di validazione dei dati registrati nell'applicativo "VETINFO - CONTROLLI": 7 gennaio dell'anno successivo.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Vetinfo, applicativo Statistiche e Controlli
	Formula	Valore atteso
21IAPZ - Allevamenti di suini, galline ovaiole, broiler, vitelli a carne bianca, vitelli in altre tipologie di allevamento e altre specie	N. allevamenti controllati/numero allevamenti indicati nelle tabelle dei Piani Nazionali e Regionali annuali sul benessere animale in allevamento	100 %
NOTE		
<p>Fonte dei dati</p> <p>I dati sono ricavati dal portale VETINFO – applicativo STATISTICHE “controlli negli allevamenti -check list” report “benessere animale”</p>		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>BENESSERE IN ALLEVAMENTO. Controlli riguardanti la “protezione degli animali negli allevamenti” (D.Lgs 146/2001, D.Lgs 122/2011, DLgs 126/2011, DLGs 267/2003, Decisione 2006/778/CE, Piano Nazionale Benessere Animale 2008 e s.m.i. (note prot. 16031-P-4/8/2008 e 13029-P-13/7/2010.Istruzioni ministeriali).</p> <p>1.Caricamento in BDN dei controlli ufficiali effettuati in ciascuna delle categorie “bovini”, “vitelli”, “suini”, “polli da carne”, “ovaiole”, entro i tempi previsti: 100% dei controlli ufficiali effettuati in ciascuna categoria, caricati in BDN entro il 7 gennaio</p> <p>2.Percentuale di controlli in cui sono state rilevate non conformità, con verbale disponibile in BDN: >=99% dei verbali contenenti NC caricati in BDN</p>		

10. Piano Specifico CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI AL MACELLO E DURANTE L'ABBATTIMENTO

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, già disciplinata dalla normativa comunitaria a partire dagli anni '70, è stata progressivamente rafforzata nel corso dei decenni successivi ed è stata aggiornata con il Regolamento (CE) n. 1099/2009 in virtù della mutata sensibilità delle persone, dello sviluppo di nuove conoscenze in merito ai parametri di sofferenza/stress degli animali e della messa a punto di nuove tecnologie in tema di stordimento e abbattimento, più rispettose degli stessi.</p> <p>Il futuro della volontà delle istituzioni europee vede, infatti, l'integrazione del benessere animale con i temi relativi alla sostenibilità delle politiche europee e la maggiore competitività degli alimenti prodotti secondo pratiche che rispettino il benessere animale. Una migliore protezione degli animali durante la macellazione contribuisce, inoltre, a migliorare la qualità della carne e indirettamente produce un impatto positivo sulla sicurezza del lavoro nei macelli.</p> <p>La presenza nel territorio della Regione di numerose strutture di macellazione a carattere industriale che raccolgono animali provenienti sia dalla Regione che da altre zone del territorio nazionale e in parte anche da Paesi dell'Unione Europea, rende fondamentale focalizzare le strategie di programmazione e di controllo su questo settore, per garantire l'uniforme e corretta applicazione delle misure introdotte dalla normativa comunitaria.</p>
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE)2017/625; Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota del Ministero della Salute del 07/01/2013: Prime indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento - Nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAF 15111 del 18/07/2014 "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti n. 4157 del 28/03/2014 (indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza).
OBIETTIVO GENERALE	<p>Controllare, ai sensi del Regolamento (CE) 1099/2009, l'adeguatezza delle procedure poste in essere dagli Operatori del settore alimentare nella tutela della protezione degli animali durante la macellazione. Verificare, inoltre, il rispetto delle procedure per la macellazione rituale, in tutti i macelli autorizzati.</p>
OBIETTIVI SPECIFICI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare la verifica sistematica del rispetto della protezione degli animali al momento della macellazione secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2017/625 - Realizzare in tutti i macelli di ungulati domestici, volatili da cortile, selvaggina allevata e lagomorfi almeno una verifica annuale sui requisiti di carattere generale riguardanti le strutture, gli impianti e le attrezzature deputate alla protezione degli animali e sull'attuazione di adeguate procedure nelle varie fasi della macellazione; - Realizzare negli impianti di macellazione di avicunicoli registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 una percentuale di controlli stabilita a livello aziendale in base al numero degli impianti presenti sul territorio e a criteri di valutazione del rischio - Realizzare in tutti gli allevamenti di animali da pelliccia almeno una verifica annuale durante l'abbattimento - Realizzare l'attività di formazione e certificazione del Personale addetto alla macellazione ai fini della protezione degli animali.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Effettuare l'attività con particolare riferimento alla gestione delle modalità di scarico, stabulazione, abbeveraggio, alimentazione, trasferimento, immobilizzazione, stordimento, iugulazione e dissanguamento, valutando l'implementazione e la adeguatezza delle procedure per il rispetto della protezione degli animali poste in essere dai macellatori.</p> <p>A livello di ACL selezionare le strutture da sottoporre a controllo (ispezioni e audit)</p>

	secondo criteri di maggiore rischio. Condurre le ispezioni secondo le Linee guida nazionali di riferimento e le liste di riscontro nazionali e regionali.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit Inserimento dei dati nel sistema informativo locale; compilazione del registro di macellazione.	
FLUSSI INFORMATIVI	Rendicontazione dati attività da ACL a ACR entro il 31 gennaio e da ACR a ACC entro il 28 febbraio con modulo rendicontativo dei controlli ufficiali per la verifica del benessere animale alla macellazione ai sensi del regolamento (CE) 1099/2009	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Modulo rendicontativo ministeriale dei controlli ufficiali
	Formula	Valore atteso
22IAPZ - Macelli di Ungulati (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate/ n. strutture presenti	100 %
23IAPZ - Macelli Selvaggina allevata (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate/n. strutture presenti	100 %
24IAPZ - Macelli Avicunicoli (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	n. strutture controllate/n. strutture presenti	100 %
25IAPZ - Allevamenti Animali da Pelliccia	n. allevamenti controllati/n. allevamenti presenti	100 %
NOTE		
Fonte dei dati Sistemi informativi locali, rendicontazione annuale tramite "Modello rendicontativo"		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute		
<p>BENESSERE ALLA MACELLAZIONE. Nota DGSAF n. 1511 del 18/7/2014 "Linee guida relative all'applicazione del Reg. (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'allevamento</p> <p>1. Rispetto alla tempistica di trasmissione delle relazioni sui controlli effettuati: invio entro la data prevista</p> <p>2. Rispetto della frequenza minima di controllo (almeno 1 volta l'anno) per ciascuna tipologia di macellazione prevista dalle istruzioni ministeriali (punto 16 e allegato X della Linea Guida trasmessa con nota DGSAF n. 15111 del 18/7/2014: effettuazione, per ciascuna tipologia di macellazione, di almeno 1 controllo ufficiale per il rispetto delle norme sul benessere della macellazione</p>		

11. Piano Specifico CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D4 Controllo sul benessere degli animali da reddito

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Gli animali allevati a scopo zootecnico vengono trasportati, nel corso della loro vita produttiva o a fine carriera, verso luoghi di destinazione situati a distanze variabili rispetto al luogo di partenza.</p> <p>Il trasporto rappresenta uno dei momenti più critici per la vita dell'animale e genera stress agli animali, in alcuni casi vere e proprie sofferenze che costituiscono un problema etico di per sé e si possono ripercuotere negativamente sulla qualità e sulla salubrità delle carni.</p> <p>A seguito di gravi episodi di mancato rispetto del benessere animale durante il trasporto, il consumatore europeo è particolarmente sensibilizzato e ha richiesto un'intensificazione e una maggiore accuratezza dei controlli sui trasporti di animali. La normativa europea e comunitaria in materia di benessere animale durante il trasporto è stata, quindi, radicalmente modificata con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1/2005, che ha previsto disposizioni più severe e restrittive e ha introdotto modalità di controllo più accurate, al fine di tutelare il gran numero di animali che viaggiano nel territorio della UE, diretti verso allevamenti o macelli.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna rappresenta un importante punto di destinazione per questo commercio, a causa dell'elevato numero di allevamenti zootecnici, di macelli e di un "Posto di controllo" presente nel suo territorio ed è un'importante area di transito, a causa della sua posizione cruciale di collegamento tra Nord e Sud Italia.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n.1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate - Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate - Piano Nazionale Benessere Animale - Protocollo di Intesa tra Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute sul potenziamento dei controlli di legalità nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Comando Regionale Polizia Stradale.
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Verificare che durante il trasporto degli animali siano rispettate le condizioni di benessere stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuando controlli durante il viaggio, su strada, nei punti di sosta e all'arrivo degli animali a destinazione, presso il macello o l'allevamento.</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A livello di ACL, effettuare il controllo ufficiale per benessere animale secondo le frequenze minime dettate dal Piano Nazionale Benessere animale (PNBA): - Realizzare il controllo annuale presso i macelli del 10% dei mezzi in arrivo da lunghi viaggi (superiori a 8 ore o a 12 ore in territorio nazionale) - Realizzare il controllo annuale presso i macelli del 2% delle partite in arrivo da brevi viaggi (inferiori a 8 ore o a 12 ore in territorio nazionale) - Realizzare il controllo annuale presso i posti di controllo del 5% delle partite di animali in arrivo - Realizzare i controlli congiunti con la Polizia Stradale per verifica del benessere animale durante il trasporto per ogni territorio di ACL, nel rispetto del calendario definito dal Ministero degli Interni nell'ambito dell'Operazione Alto Impatto e del Protocollo d'intesa regionale - Effettuare i previsti esami di idoneità dei conducenti e guardiani addetti al trasporto di animali e rilasciare la relativa certificazione.

<p>MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI</p>	<p>A livello di ACL programmare il numero di interventi da effettuare allo scarico degli animali presso macelli e presso il "Posto di controllo". A livello di ACL programmare, in collaborazione con il Comando di Polizia Stradale, il numero di interventi da effettuare su strada. Presso i macelli selezionare gli automezzi e le partite* di animali da sottoporre a ispezione, effettuando controlli non discriminatori che interessino il maggior numero di trasportatori, prevedendo almeno un controllo completo annuale per tutti i conferenti (controllo completo: documentale, del mezzo e della partita) e un numero variabile di controlli limitati ad un minor numero di requisiti (partita, idoneità degli animali e caratteristiche "variabili" del mezzo) nel caso di conferenti che si ripresentino nel corso dell'anno. Questi ultimi dovranno essere selezionati in base a criteri di maggior rischio. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e utilizzando la specifica lista di riscontro.</p>	
<p>REGISTRAZIONE ATTIVITÀ</p>	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e modello di accertamento allegato 5 al Dlgs 151/2007. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
<p>FLUSSI INFORMATIVI</p>	<p>Flusso trasporto animali: modello ministeriale "Benessere degli animali durante il trasporto Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio", da ACL ad ACR entro il 31 gennaio e da ACR a ACC entro il 28 febbraio.</p>	
<p>INDICATORI DI PROCESSO</p>	<p>Fonte dei dati</p>	<p>Modello ministeriale di relazione annuale; sistema informativo locale</p>
	<p>Formula</p>	<p>Valore atteso</p>
<p>26IAPZ - Macelli: mezzi in arrivo da lunghi viaggi</p>	<p>n. mezzi ispezionati / 10 % mezzi arrivati anno precedente</p>	<p>100 %</p>
<p>27IAPZ - Macelli: partite in arrivo da brevi viaggi</p>	<p>n. partite* controllate / 2 % partite arrivate anno precedente</p>	<p>100 %</p>
<p>28IAPZ - Posti di controllo: partite in arrivo</p>	<p>n. partite* controllate / 5 % partite arrivate anno precedente</p>	<p>100 %</p>
<p>* intese come gruppo complessivo di animali trasportati su un unico mezzo</p>		
<p>NOTE</p>		
<p>Fonte dei dati I dati sono ricavati dal sistema Traces - certificato per scambi intracomunitari - destinatario, da Vetinfo – anagrafi – movimentazioni - mod.4 - interrogazioni e dai sistemi informativi aziendali</p>		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute</p> <p>BENESSERE DURANTE IL TRASPORTO. Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto". Istruzioni ministeriali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rispetto della tempistica invio resoconto: invio entro la data prevista 2. Conformità dei dati forniti secondo le indicazioni previste dalla nota DGVA/X/6057 del 13/2/2006: coerenti 		

12. Piano Specifico CONTROLLO SULL'IMPIEGO DI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D13 Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>Benché sia auspicabile la graduale sostituzione nelle procedure sperimentali dell'uso di animali con altri metodi che non ne prevedano l'utilizzo, l'impiego di animali vivi continua ad essere autorizzato per tutelare la salute umana e animale ed è pertanto indispensabile che gli stabilimenti di allevamento e fornitura di animali utilizzati ai fini scientifici siano sottoposti ad un controllo ufficiale dotato di elevata specializzazione ed in grado di garantire un alto livello di protezione degli animali stessi. La Regione Emilia-Romagna ha recepito la normativa del settore dando chiare indicazioni sulle modalità e sulle frequenze di controllo. Ha, inoltre, implementato un progetto, in collaborazione con Alma Mater Studiorum che prevede la realizzazione di un registro di carico-scarico informatizzato presso gli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini scientifici.</p>	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali - Decreto legislativo 26/2014 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge Regionale n. 20 del 1° agosto 2002 - Norme contro la vivisezione - Nota della Regione Emilia-Romagna prot. 335756 del 23/09/2014 – D.lgs. n. 26/2014 - note esplicative 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti di allevamento e fornitura degli animali utilizzati ai fini scientifici e il rispetto delle condizioni di benessere degli animali allevati e verificare le condizioni igieniche e strutturali degli stabilimenti utilizzatori degli stessi per il rilascio o per il rinnovo dei pareri richiesti per le autorizzazioni</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Realizzare i controlli secondo una frequenza triennale degli stabilimenti di allevamento e fornitura di animali utilizzati per fini sperimentali e, per gli aspetti igienico-sanitari, degli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali. Controllare le attività in base a criteri di maggior rischio stabiliti dalla nota Regionale del 23/09/2014. Rilasciare i pareri richiesti dagli Stabilimenti utilizzatori di animali utilizzati per fini sperimentali per il rilascio o per il rinnovo delle autorizzazioni (condizioni igienico strutturali).</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di riscontro regionali</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCO, SCU/NC. Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporto di audit. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Rendicontazione dati attività (schede SISVET) da ACL a ACR</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Sistema informativo locale e SISVET
	Formula	Valore atteso
29IAPZ - Stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori di animali utilizzati per fini sperimentali	N. strutture controllate / 33 % del numero strutture presenti e censite SISVET	100%
NOTE		
<p>Fonte dei dati. I dati in assenza di una specifica banca dati nazionale sono ricavati dal flusso informativo annuale dei dati di attività SISVET</p>		
<p>Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti</p>		

Allegato 4.C

SCHEDA SIAN

1. Piano Specifico PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il Reg. CE 852/2004 comprende anche i produttori primari fra gli OSA, specificando i requisiti necessari nell'Allegato I. La Regione Emilia-Romagna considera registrate le aziende della produzione primaria inserite nell'archivio SIAR dell'Assessorato Agricoltura Regionale. Il piano fitosanitario nazionale e regionale sul controllo dei residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti prevede il controllo anche sulla produzione primaria. Le normative comunitarie e nazionali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari mettono in capo anche alla Sanità Pubblica il controllo del corretto utilizzo in campo di tali prodotti.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (UE) n.210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE)n.852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli - Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, finalizzato al raggiungimento di più elevati standard di tutela della salute dell'uomo e degli animali, nonché dell'ambiente - Regolamento (UE)2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.194: "Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari fL.gs 194/95 - DPR 23 aprile 2001, n.290: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. - Decreto interministeriale 22 Gennaio 2014: 'Adozione del piano di azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 Agosto 2012, n.15080 (PAN) - DPR 28 febbraio 2012, n.55: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n.290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relative coadiuvanti - DL.gs 17 aprile, n.69: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE)n.547/2011 che attua il regolamento (CE) n.1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. - Programma annuale del Ministero della Salute per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625

	<p>ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazione RER 14738/2013 e smi (Determinazione RER 8667/2018) - Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012 - DGR 1722/2014 - Documento tecnico luglio 2015 "Indicazioni operative relative all'attività di vigilanza e controllo in materia di acquisto utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari" - Piano annuale regionale controlli alla produzione, commercio e utilizzo prodotti fitosanitari - Piano annuale regionale residui fitosanitari (PRF). - Determinazione del responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità pubblica 6 giugno 2018, N.8667: "Approvazione modulo "Notifica ai fini della registrazione " e modificazioni alla precedente propria determinazione n.14738/2013 	
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della produzione primaria con controlli programmati negli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti normati dall'allegato I del Regolamento CE 852/2004.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo degli OSA ad indirizzo ortofrutticolo proporzionato al numero di aziende esistenti, garantendo i controlli secondo una programmazione locale come da protocollo tecnico regionale categorizzazione del rischio.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede regionali SIAN
	Formula	Valore atteso
Operatori registrati per la produzione primaria ortofrutticola	n. strutture controllate / 0,1% delle strutture esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SIAN sui controlli ufficiali		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della Salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Indicatore: invio, entro la data prevista delle informazioni previste dalle indicazioni dall'intesa CSR 212/2016 Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: compilazione oltre il 90% delle tabelle B e C – Ispezioni e B e C Audit di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Intesa. Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la trasmissione dei dati secondo quanto sul sistema NSIS-Nuovo sistema alimenti Indicatore: trasmissione dei dati relativi al controllo tramite NSIS entro la data prevista		

2. Piano Specifico RISTORAZIONE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione.</p> <p>Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione.</p> <p>Il comparto della ristorazione, data la vocazione turistica regionale, è un settore di notevole e diffusa estensione a livello regionale.</p> <p>Il controllo ufficiale su tali attività è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza del consumatore, con particolare riferimento alla utenza sensibile (ospedaliera, scolastica, socio-assistenziale). In particolare per la ristorazione pubblica con produzione e somministrazione diretta di alimenti senza glutine o di origine animale crudi è previsto un controllo triennale.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i.) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Regolamento (CE) N.41/2009 della Commissione del 20 Gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine - Regolamento di esecuzione (UE) n.828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti - Regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (Ce) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 200/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione. - Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 376 14 luglio 1995, n.376: regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati - Legge 21 marzo 2005, n. 55: Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (sale iodato) - Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117

	<ul style="list-style-type: none"> - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - Deliberazione RER 16963/2011 LR 6/96 e LR 15/2011 (funghi) - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Ver. dicembre 2016 e relativi aggiornamenti - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013. 	
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della ristorazione con controlli programmati negli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti contemplati all'art. 2 del Regolamento UE 625/2017	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo con la frequenza prevista dal protocollo tecnico regionale di categorizzazione del rischio	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SIAN
	Formula	Valore atteso
Ristorazione pubblica (escluse somministrazioni temporanee)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente (*)	Da 20% a33% in funzione della categoria di rischio
Ristorazione collettiva	n. strutture controllate / n. strutture esistenti attive al 31/12 dell'anno precedente	Da 20% a100% in funzione della categoria di rischio e della produzione
NOTE		
(*) Il denominatore viene calcolato annualmente sulla base del protocollo di categorizzazione del rischio 2020-2022		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SIAN controlli ufficiali su stabilimenti		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della Salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale Indicatore: invio, entro la data prevista delle informazioni previste dalle indicazioni dall'intesa CSR 212/2016 Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: compilazione oltre il 90% delle tabelle B e C – Ispezioni e B e C Audit di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Intesa.		

3. Piano Specifico COMMERCIO ALIMENTI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i.) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N.41/2009 della Commissione del 20 Gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine - Regolamento di esecuzione (UE) n.828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti - Regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (CE) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 200/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione. - Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE - Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) - Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione - REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - DIRETTIVA 2006/125/CE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini - REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

- REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
 - Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari
 - Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
 - REGOLAMENTO (UE) N. 210/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli
 - REGOLAMENTO (CE) n. 258/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
 - DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
 - Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
- Nazionali**
- LEGGE 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 - D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376: Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
 - DECRETO LEGISLATIVO N° 111 DEL 27 GENNAIO 1992: Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1998, n. 131 Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
 - DECRETO 23 febbraio 2006: Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.
 - D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57: Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
 - DECRETO 9 aprile 2009, n. 82: Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi
 - Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169: "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"

	<ul style="list-style-type: none"> - DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. 94: Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti - DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176: Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. - DECRETO 10 febbraio 2015: Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - Deliberazione RER 16963/2011 LR 6/96 e LR 15/2011 (funghi) - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013. 	
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera del commercio con controlli programmati degli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti contemplati all'art. 2 del Regolamento UE 625/2017.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Garantire la copertura minima dei controlli previsti dal protocollo tecnico regionale, con frequenza da quadriennale a quinquennale degli OSA registrati dei comparti di commercio.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e le liste di riscontro regionali	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SIAN
	Formula	Valore atteso
Operatori registrati / riconosciuti per il commercio all'ingrosso di alimenti e bevande	n. strutture controllate / n. strutture esistenti (*) attive al 31/12 dell'anno precedente	20%
GDO (Grande Distribuzione Organizzata)	n. strutture controllate / n. strutture esistenti (*) attive al 31/12 dell'anno precedente	25%
Operatori registrati commercio al dettaglio	n. strutture controllate / n. strutture esistenti (*) attive al 31/12 dell'anno precedente	5% / 10%

NOTE

(*) Il denominatore viene calcolato annualmente sulla base del protocollo di categorizzazione del rischio 2020-2022

Fonte dei dati

I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SIAN "controlli ufficiali su stabilimenti "

Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute

Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della Salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale.

Indicatore: invio, entro la data prevista delle informazioni previste dalle indicazioni dall'intesa CSR 212/2016

Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate.

Criterio di qualità: compilazione oltre il 90% delle tabelle B e C – Ispezioni e B e C Audit di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Intesa.

4. Piano Specifico TRASFORMAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE, ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, ADDITIVI E BEVANDE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione.</p> <p>Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione.</p> <p>Il quadro produttivo regionale rispetto al settore interessato è un'importante componente del settore della produzione alimentare.</p> <p>Il controllo ufficiale su tali attività è necessario per verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza del consumatore.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i.) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N.41/2009 della Commissione del 20 Gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine - Regolamento di esecuzione (UE) n.828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti - Regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (Ce) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 200/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione. - Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE - Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) - Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione

- REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
 - DIRETTIVA 2006/125/CE DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari
 - Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari
 - Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
 - REGOLAMENTO (UE) N. 210/2013 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli
 - REGOLAMENTO (CE) n. 258/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
 - REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
 - DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
 - Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
- Nazionali**
- LEGGE 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
 - DP.R. 14 luglio 1995, n. 376: Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
 - DECRETO LEGISLATIVO N° 111 DEL 27 GENNAIO 1992: Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1998, n. 131 Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare
 - DECRETO 23 febbraio 2006: Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari.

	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 20 marzo 2002, n. 57: Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. - DECRETO 9 aprile 2009, n. 82: Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi - Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169: "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari" - DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. 94: Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti - DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176: Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. - DECRETO 10 febbraio 2015: Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) - Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n. 212/CSR del 10/11/2016) Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - Determinazione RER 16963/2011:" linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale - LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993 - LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15: 'Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993'. - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo: 'Notifica ai fini della registrazione e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013.
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera della trasformazione degli alimenti con controlli programmati attraverso la verifica degli aspetti contemplati all'art. 2 del Regolamento UE 625/2017.
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo con frequenza da annuale a quinquennale degli OSA dei comparti di trasformazione registrati o riconosciuti, garantendo la copertura minima dei controlli come da protocollo tecnico regionale di categorizzazione rischio.

MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede regionali SIAN
	Formula	Valore atteso
Operatori riconosciuti per la trasformazione di alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti (in funzione della tipologia) ed attive al 31/12 dell'anno precedente	Da 33% a 100% in funzione della categoria di rischio e della produzione
Operatori registrati per la trasformazione di alimenti	n. strutture controllate / n. strutture esistenti (in funzione della tipologia) ed attive al 31/12 dell'anno precedente	Da 20% a 100% in funzione della categoria di rischio e della produzione
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e utilizzati per la compilazione delle tabelle SIAN "controlli ufficiali su stabilimenti "		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della Salute attraverso la compilazione degli allegati al documento di Intesa Stato Regioni del 10 novembre 2016, rep. 212 concernente Linee guida per il controllo ufficiale. Indicatore: invio, entro la data prevista delle informazioni previste dalle indicazioni dall'intesa CSR 212/2016 Criterio di copertura: invio entro il 28 febbraio dell'anno successivo delle tabelle di rendicontazione di cui all'allegato 9 dell'accordo, debitamente compilate. Criterio di qualità: compilazione oltre il 90% delle tabelle B e C – Ispezioni e B e C Audit di cui allegato 9 (Tab. b) dell'Intesa.		

5. Piano Specifico SICUREZZA NUTRIZIONALE

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

F1 Cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni, con organizzazioni ed enti della collettività, per l'attuazione di programmi intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo i principi del Programma nazionale "Guadagnare salute" (DPCM 4.5.2007)

F2 Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione

F6 Promozione di una sana alimentazione per favorire stili di vita salutari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità dell'alimentazione. La presenza di allergeni negli alimenti assume particolare rilevanza in considerazione sia della crescente diversificazione dell'offerta alimentare sia della possibile introduzione inconsapevole degli allergeni stessi negli alimenti durante il processo produttivo, ad esempio a seguito di episodi di cross contaminazione o attraverso l'utilizzo di additivi e aromi che contengono o sono essi stessi degli allergeni. Anche la carenza nutrizionale di iodio può avere effetti negativi sulla salute in tutte le fasi della vita, particolarmente in gravidanza, allattamento e per l'infanzia.</p> <p>Gli interventi di controllo ai fini della sicurezza nutrizionale si integrano con quelli previsti da specifici obiettivi del Piano Regionale per la Prevenzione.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N.41/2009 della Commissione del 20 Gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine - Regolamento di esecuzione (UE) n.828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti - Regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.1924/2006 e (Ce) n.1925/2006 del Parlamento europeo e del consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 200/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n.608/2004 della Commissione - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEGGE 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazione del responsabile del servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 16 marzo 2018, N. 3642: Approvazione delle "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti senza glutine" - Determinazione RER 16963/2011:" linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale - Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012. - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale". - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Verificare la filiera della ristorazione, trasformazione e commercio con controlli programmati, anche attraverso la verifica degli aspetti relativi alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine e alla disponibilità di sale iodato.</p> <p>Implementare l'attività di formazione delle AC relativamente alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sulle etichette dei prodotti alimentari.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Implementazione di programmi di controllo ufficiale degli alimenti, con specifiche previsioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela dei soggetti allergici e intolleranti - il controllo della disponibilità di sale iodato presso i punti vendita e ristorazione collettiva - la verifica delle indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sui prodotti alimentari <p>Implementazione di un programma regionale di formazione delle AC per favorire l'attuazione dei Reg. (CE) 1924/2006 e del Reg. (UE) 1169/2011 per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari.</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di controllo regionali.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/ Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Dati sulla nutrizione regionali
	Formula	Valore atteso
Controlli di sicurezza nutrizionale presso Operatori che producono alimenti senza glutine (ristorazione pubblica e collettiva, trasformazione)	n. controlli effettuati su numero controlli eseguiti nel 2019 (2300)	100%
Presenza sale iodato nella ristorazione pubblica e collettiva	n. controlli effettuati su numero controlli eseguiti nel 2019 (5620)	100%
Partecipazione al programma regionale di formazione delle AC per		n. operatori formati /anno

<p>favorire l'attuazione dei Reg. (CE) 1924/2006 e del Reg. (UE) 1169/2011 relativamente alle indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sulle etichette dei prodotti alimentari</p>		
<p>n. Controlli delle indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti nelle etichette dei prodotti alimentari di operatori del settore alimentari del territorio di competenza</p>		<p>n. controlli effettuati /anno</p>

6. Piano Specifico FITOSANITARI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E5
 Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il controllo sui residui

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La salute delle popolazioni è fortemente influenzata dalla qualità della sua alimentazione.</p> <p>Già da diversi anni è in atto una strategia volta a realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con l'obiettivo di ridurre l'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente.</p> <p>Fra i fattori di rischio ad essa correlati, vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti chimici quali i prodotti fitosanitari, utilizzati in agricoltura per migliorare e salvaguardare la resa dei raccolti.</p> <p>Negli anni si è osservata una progressiva diminuzione nel loro impiego e le non conformità rilevate sono inferiori al 2% dal 2010, ma è comunque necessario continuare a presidiare il settore attraverso efficaci strumenti di controllo.</p> <p>Viene elaborato annualmente il Piano regionale per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale (PRF). Tale piano comprende matrici vegetali e prodotti trasformati sia di origine regionale, sia provenienti da altre Regioni o da altri Stati Europei o Paesi Terzi.</p> <p>Risulta inoltre importante il controllo sulla produzione, commercializzazione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari, che terrà conto a partire dal 2021 anche del piano di controllo dell'impiego dei fitosanitari in fioritura previsto dalla legge regionale n.2 del 04-03-2019. Un settore sottoposto a particolare attenzione è quello dei rischi derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree extra agricole frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, plessi scolastici, piste ciclabili, aree archeologiche ecc..). Il Piano di Azione Nazionale individua soluzioni migliorative per ridurre l'impatto sulla popolazione anche attraverso l'utilizzo di tecniche meccaniche, fisiche e biologiche. La delibera regionale inoltre fornisce indirizzi operativi che integrano quanto già disposto dal Piano di Azione Nazionale.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (UE) N. 609/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) - Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio - REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/533 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2019 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 17-3-1995 n. 194: Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari. - Decreto Ministeriale del 23/12/1992: Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti.

	<ul style="list-style-type: none"> - DECRETO 23 luglio 2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale. - D.P.R. 23-4-2001 n. 290: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997). - DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (12G0075) (GU Serie Generale n.109 del 11-05-2012) - DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. (14G000) - Decreto interministeriale 22 Gennaio 2014: Adozione del piano di azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 Agosto 2012, n.15080 (PAN) - Rapporto ISTISAN 13/19 - Nota Ministero della Salute DGISAN 0025579del 20/06/2017 - Programma annuale del Ministero della Salute per i controlli sui prodotti fitosanitari - Programma annuale del Ministero della Salute per i controlli dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR 1722/2014:" Sistema di formazione e rilascio autorizzazioni alla vendita e all'utilizzo della Regione Emilia-Romagna “ - Piano annuale regionale residui fitosanitari (PRF) - Piano annuale regionale controlli alla produzione, commercio e utilizzo prodotti fitosanitari - Documento tecnico luglio 2015 “Indicazioni operative relative all’attività di vigilanza e controllo in materia di acquisto utilizzo e vendita di prodotti fitosanitari” - DGR 2051/2018 “Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della propria deliberazione n. 541 del 18 aprile 2016”.
OBIETTIVO GENERALE	Garantire ai consumatori alimenti di origine vegetale igienicamente sicuri attraverso piani di controllo e campionamento lungo la filiera, partendo dalla verifica analitica del formulato per giungere a quella dei suoi residui di prodotto fitosanitario nell'alimento
OBIETTIVI SPECIFICI	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare i campionamenti sulle matrici vegetali e sui prodotti trasformati previsti dal Piano Regionale Residui fitosanitari. - Realizzare i campionamenti delle matrici vegetali assegnate alla Regione dal Ministero della Salute con DM 23 dicembre 1992, nonché quelle del

	Piano coordinato comunitario secondo le istruzioni, le indicazioni e le frequenze indicate dallo stesso Ministero - Effettuare controlli sulla produzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL predisporre piani annuali di controllo che tengono conto delle normative di riferimento e degli indirizzi ministeriali e regionali, comprensivi delle frequenze di controllo in essi individuate. Selezionare gli operatori del settore alimentare da sottoporre a campionamento Condurre i controlli sulle officine di produzione successive alla prima autorizzazione, sulle rivendite, sulle aziende agricole, eseguendo adeguate verifiche	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campioni ufficiali e dei controlli ufficiali mediante verbali di campionamento e schede di controllo ufficiali. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale. Implementazione dello specifico portale FITOSAN	
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso VIG/NSIS fitosanitari: da ARPAE alla ACC, previa validazione da parte regione attraverso le ACL	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Flusso VIG/NSIS fitosanitari
	Formula	Valore atteso
Piano regionale residui fitosanitari (PRF)	n. campioni PRF effettuati / n. campioni PRF programmati	95%
Rivendite prodotti fitosanitari	n. rivendite controllate / 25% del n. rivendite esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Aziende agricole	n. aziende controllate / 0,1% del n. aziende esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	100%
Aziende agricole: controlli per segnalazioni di morie di api	n. di sopralluoghi per sospetto avvelenamento da fitosanitari effettuati in maniera coordinata SVET/SIAN / su 80% delle segnalazioni da sospetto avvelenamento fitosanitari pervenute	80%
Aziende agricole: controlli impiego fitosanitari in fioritura	n. due aziende agricole controllate con colture in fioritura sul territorio della Romagna	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dai Sistemi informativi dei servizi e sul sistema NSIS e vengono utilizzati per la compilazione delle tabelle SIAN sui controlli ufficiali		
Indicatori regionali relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Indicatori regionali: relativi ai debiti informativi con il Ministero della salute attraverso la trasmissione dei dati sul sistema NSIS-Nuovo sistema alimenti Indicatore: trasmissione dei dati relativi al controllo tramite il sistema NSIS entro la data prevista Criterio di copertura: trasmissione entro la data prevista dei dati relativi ai campioni di alimenti per fitosanitari. Criterio di qualità: minore o uguale di 6 tipi di errore contenuti nei dati trasmessi attraverso NSIS		

7. Piano Specifico ACQUE POTABILI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E13 Sorveglianza sulle acque potabili

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>L'attività di controllo e vigilanza delle acque destinate al consumo umano effettuata dai Servizi d'igiene degli alimenti e nutrizione delle Aziende Usl trova, a livello regionale, specifiche indicazioni nelle circolari e linee guida che dettano criteri per l'organizzazione dei relativi piani; forniscono inoltre indicazioni sulla corretta gestione delle difformità analitiche riscontrate nell'acqua erogata.</p> <p>I controlli dell'azienda Usl sono tesi a garantire il rispetto dei limiti di parametro fissati dalle norme nazionali e sono effettuati lungo tutta la filiera idrica, dalle fonti di approvvigionamento al rubinetto. Le analisi vengono effettuate presso i laboratori di ARPAE.</p> <p>Nel caso in cui le acque non corrispondano ai valori di parametro fissati dalle norme vigenti, l'Azienda Usl interessata comunica il superamento al Gestore del Servizio idrico dell'acquedotto a cui spetta l'individuazione delle cause e la messa in atto di tutte le misure per ripristinare la qualità dell'acqua. La stessa Azienda Usl, a seconda della tipologia di irregolarità riscontrata, effettua una valutazione del rischio e, se del caso, propone l'adozione di provvedimenti cautelativi, a tutela della salute dei consumatori, al Sindaco che, in veste di Autorità sanitaria, può recepire le indicazioni ed emettere ordinanze specifiche sulle modalità di utilizzo dell'acqua.</p> <p>Il DM 14 giugno 2017 del Ministero della Salute introduce un approccio innovativo al controllo delle acque destinate al consumo umano basato sull'obbligo di adozione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA). I gestori del Servizio Idrico Integrato in qualità di Team Leaders dei PSA devono effettuare una valutazione del rischio a cui è soggetto ciascun sistema acquedottistico considerando tutti gli elementi che costituiscono la filiera idrica dalle fonti di approvvigionamento, alla rete distributiva fino al rubinetto, per garantire la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, a tutela della salute pubblica. La rete regionale acquedottistica (dati 2020) conta 882 acquedotti, così suddivisi per popolazione servita: 114 con potenzialità superiore a 5.000 abitanti, 153 con potenzialità compresa tra 500 e 5.000 abitanti, 615 con potenzialità inferiore a 500 abitanti.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 31/2001 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano - DM 14 giugno 2017 Controlli e analisi delle acque potabili- Recepimento della direttiva 2015/1787/UE -Modifica allegati II e III D.Lgs.31/2001 - World Health Organization Water Safety Plan Manual (2009) - Linea guida OMS (2009) WSP da "Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello del Water Safety Plan" Rapporti ISTISAN 14/21 - DM 174/2004 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano - D.Lgs 28/2016:" Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano" <p>Regionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Circolare 2/1999 - Circolare 9/2004.
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Tutela della salute attraverso il controllo della qualità dell'acqua potabile con campionamenti e ispezioni lungo tutta la filiera idrica</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuare i campioni previsti sulla base della normativa vigente - Realizzare il controllo degli impianti acquedottistici con ispezioni secondo programma locale - Partecipare ai team multidisciplinari (ARPAE e AUSL competente per territorio) per la predisposizione dei Piani di Sicurezza dell'acqua (PSA)

MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL <ul style="list-style-type: none"> - Selezionare gli acquedotti da sottoporre a controllo (campionamenti sulla base della popolazione servita ed ispezioni) - Condurre le ispezioni secondo la normativa di riferimento e gli indirizzi regionali - Effettuare i campioni secondo la documentazione di riferimento 	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante verbali di campionamento ed ispezione. Inserimento dei dati di campionamento nel portale regionale Acque potabili. Inserimento dei dati delle ispezioni nel sistema informativo locale Inserimento esiti controlli nel portale regionale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi triennali dati di attività mediante Portale Acque potabili ACR ad ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Portale Acque potabili ACR / archivi aziendali per le ispezioni
	Formula	Valore atteso
Campionamenti di acqua potabile	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati (ACL)	90%
Ispezioni acquedotti	n. ispezioni effettuate/ n. ispezioni programmate	90%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenibili dal sistema informativo locale e dal Portale Acque potabili		
Debiti informativi con Ministero della Salute: invio di schede riepilogative di attività		

8. Piano Specifico ISPETTORATO MICOLOGICO

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E12 Ispettorato micologico L. 352 del 23 agosto 1993

E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Fra i fattori di rischio correlati all'alimentazione vanno considerati anche quelli legati all'ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici, fisici, sia all'origine, sia durante i processi di lavorazione che di commercializzazione. L'Ispettorato micologico all'interno dei Dipartimenti di sanità pubblica riveste un importante ruolo per la prevenzione degli avvelenamenti da funghi, nonché per il supporto in caso di intossicazione all'identificazione delle specie fungine</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (UE) N. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEGGE 30 aprile 1962, n. 283: Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle - Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376: Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993 - LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15: 'Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993'. - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 15 FEBBRAIO 2013, N. 1227: "Commercializzazione dei funghi (L.R. 6/1996 e smi). Chiarimenti e indicazioni operative inerenti modalità organizzative, vigilanza, prevenzione e controllo, di cui alla D.G.R. n. 2033/2012" - Determina RER n. 14738 del 13/11/2013: "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale".

	<ul style="list-style-type: none"> - Ridefinizione del "Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare (OSA) in Emilia-Romagna ai fini dell'organizzazione del controllo ufficiale" Versione dicembre 2016 e relative modifiche ed integrazioni - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo: "Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013. 	
OBIETTIVO GENERALE	Verificare la filiera del commercio e della ristorazione con controlli sulla commestibilità dei funghi. Prevenire gli avvelenamenti da funghi.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Realizzare il controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio; garantire il controllo dei funghi epigei spontanei raccolti per autoconsumo.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale, prevedendo anche la verifica di commestibilità dei funghi epigei spontanei. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit; inserimento dei dati nel sistema informativo locale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SIAN
	Formula	
Indicatori di processo		
Controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio all'ingrosso	N controlli effettuati / N controlli richiesti / anno	N. controlli
Controllo dei funghi epigei spontanei per autoconsumo	N controlli effettuati / controlli richiesti anno	N. controlli
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti dalle schede SIAN		
debiti informativi con Ministero della Salute: invio di schede riepilogative annuali di attività.		

9. Piano Specifico FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti

ANALISI CONTESTO MOTIVAZIONE	<p>DEL E</p> <p>Con DGR 311/2019 della Regione Emilia-Romagna sono state definite le modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli Operatori del settore alimentare (OSA), nonché, con determinazione Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018, per la formazione in merito alla produzione e somministrazione di alimenti senza glutine.</p> <p>In questo contesto si raccomanda l'implementazione e la partecipazione a corsi on-line, sia in videoconferenza o webinar oppure in modalità FAD e-learning.</p> <p>La formazione prevista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze sul proprio stato di salute e sui pericoli di trasmissione delle MTA.</p>	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. n. 283/62 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - DPR n. 327/80 Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n.283 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - L. n. 123/2005 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR 16963/2011 - L.R. 11/2003 Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria - DGR 311/2019 Aggiornamento relativamente ai criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per gli alimentaristi - Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 3642/2018 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Promuovere interventi informativi sulle malattie trasmesse da alimenti diretta agli operatori del settore alimentare (OSA)</p> <p>Favorire la formazione/informazione degli operatori del settore alimentare che integri anche riferimenti all'uso del sale iodato, alle intolleranze alimentari, agli allergeni, alla gestione dei pericoli negli alimenti e alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. (vedi anche scheda Piano specifico ristorazione)</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Garantire la formazione degli OSA prevista dalle normative regionali in relazione alle richieste ricevute. Realizzare interventi formativi sulle MTA diretti agli OSA</p>	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACL: predisporre i corsi di formazione (anche on-line) ai sensi della LR 11/03 e DGR 311/2019 e Determina n 3642/2018 (celiachia) in modo che l'operatore possa frequentarli entro un mese dall'assunzione;</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Rilascio di attestato a fine corso</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Flussi informativi da ACL ad ACR</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SIAN
	Formula	Valore atteso
Formazione operatori del settore alimentare		N. persone formate nel corso dell'anno
Formazione operatori del settore alimentare che producono alimenti senza glutine		N. persone formate nel corso dell'anno
NOTE		
<p>Fonte dei dati I dati sono ottenuti dalle schede SIAN</p>		
<p>Debiti informativi con Ministero della Salute: trasmissione di eventuali informazioni richieste</p>		

10. Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli
E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti
E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il piano Alimenti della Regione Emilia-Romagna contiene la programmazione minima dei campionamenti di matrici alimentari e di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) per la ricerca dei pericoli microbiologici e chimici. I criteri utilizzati per la programmazione dei campioni si basano principalmente: per quanto riguarda i campioni microbiologici, su quanto definito dal documento Accordo Stato regioni Rep. Atti n.212/CSR del 10 novembre 2016, recepito con delibera Regionale n.1667 del 30 /10/2017, "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (Ce) 882 e 854/ 2004, Allegati 6 e 7.</p> <p>Nel piano è compresa anche la programmazione regionale di specifici piani nazionali, che hanno solitamente un andamento triennale, coincidente con l'andamento del PNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli Additivi e degli Aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, sia come materia prima che negli alimenti, nonché il controllo delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE 1334/2008. (Anni 2020-2024) – Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022) – Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (Ce) 1881/2006. (Anni 2020-2021) – Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti (Anni 2020-2022) – Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (anni 2020-2022)
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari - Regolamento (CE) 1883 (2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 (e s.m.i) che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e PCB diossina simili in alcuni prodotti alimentari - Regolamento 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari - REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 - Regolamento (CE) n.1331 del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari - Regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati - Regolamento (CE) 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità i alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della Direttiva 2001/18/CE

- Regolamento (CE) 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) 2013/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti
- Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali)

Nazionali

- L. n. 283 del 30/04/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"
- DPR n. 327 del 26/03/80 "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"
- D.P.R. n.777 del 23 agosto 1982 "Attuazione della Direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.lgs. n.108 del 25 gennaio 1992 "Attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari"
- D.lgs. n. 94 del 30/01/2001 "Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti"
- D.lgs. n. 176 del 8/10/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali"
- DM 10 febbraio 2015 "Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali"; Circolare Ministero della Sanità n. 17 del 13/09/1991
- DL n.29/2017
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004
- Circolare Ministero della Sanità n. 19 del 14/05/1993 sulle acque minerali.
- Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117
- Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117.
- Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
- Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare".
- Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli Additivi e degli Aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, sia come materia prima che negli alimenti, nonché il controllo delle sostanze di cui all'allegato III del regolamento CE 1334/2008. (Anni 2020-2024)
- Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022)
- Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (CE) 1881/2006. (Anni 2020-2021)
- Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti (Anni 2020-2022)

	<ul style="list-style-type: none"> - Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (anni 2020-2022) <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici e chimici per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Piano Regionale Alimenti; - Rete regionale di controllo della radioattività ambientale - piano di campionamenti. - Linee guida regione Emilia- Romagna per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2017 - DGR n. 1397 del 05/09/2016 “Recepimento d’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti “ 	
OBIETTIVO GENERALE	Monitorare/sorvegliare i pericoli microbiologici, fisici e chimici degli alimenti prodotti e commercializzati nel territorio regionale a supporto ed orientamento del controllo ufficiale al fine di garantire la sicurezza alimentare.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Effettuare i campioni previsti dai piani di campionamento di alimenti programmati a livello nazionale e regionale secondo le numerosità in funzione degli standard stabiliti.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL selezionare gli OSA presso i quali effettuare i campionamenti secondo le indicazioni dei diversi piani. Effettuare i prelievi ufficiali con le modalità indicate dal PRA, normative di riferimento, e procedure.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei campioni ufficiali mediante verbali di campionamento e schede di controllo ministeriali. Rilascio all’OSA dei verbali di campionamento. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e ministeriale.	
FLUSSI INFORMATIVI	Flusso VIG Alimenti su NSIS: da SEER al Ministero previa validazione locale /regionale Flusso CROGM: specifico per OGM, alimentato da IZSLER Brescia, con validazione regionale.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VIG, CROGM; SEER, Schede SIAN
	Formula	Valore atteso
Piano Regionale Alimenti (PRA)	n. campioni effettuati/ n. campioni programmati nel rispetto dei parametri e matrici assegnati dal piano regionale (PRA)	95%
Piano di Controllo sulle acque minerali	n. campioni effettuati da ACL / n. campioni programmati a livello ACL	95%
Piano Nazionale Radioattività ambientale	n. campioni effettuati / n. campioni programmati a livello regionale	95%
NOTE		
Fonte dei dati Sistemi informativi delle AUSL, SEER, Flusso VIG Alimenti, CROGM (IZS Lazio e Toscana)		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute		
<p>MICROBIOLOGICI Reg. 2073/2005: criteri di Igiene di processo e sicurezza alimentare; programmazione e rendicontazione come previsto da Allegato VI delle Linee Guida Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016.</p> <p>OGM - Reg. (CE) 1829/2003 e reg. (CE) 1830/2003. Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza degli organismi geneticamente modificati negli alimenti.</p> <p>1. Validazione sul sistema applicativo web da parte della regione entro i tempi previsti dei dati inseriti dai laboratori (entro il 31 luglio e 31 gennaio): validazione effettuata entro la data prevista (28 febbraio)</p> <p>2. Corretto rapporto del campionamento previsto dall’allegato al “Piano nazionale OGM negli alimenti” riferito alle materie prime e agli intermedi di lavorazione: >= 60% dei campioni è dedicato a materie prime e intermedi di lavorazione.</p> <p>ADDITIVI ALIMENTARI- Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari – anno 2015-2018 (nota DGISAN n. 4166 -P-1072/2015) re. (CE9 1333/2008, reg. (Ue9 1129/2011; 2Linee guida per la raccolta dei dati mediante NSIS – alimenti”.</p>		

Criterio di copertura: Invio completo dei dati relativi ai controlli, tramite NSIS, entro il 28 febbraio dell'anno successivo: dati inviati entro la data prevista.

Criterio di qualità Rispetto del volume di attività previsto dal Piano nazionale, desumibile dalla corretta compilazione dei campi e dell'identificazione delle categorie e sottocategorie definite dal regolamento (UE) 1129/2011 e dalle relative linee guida UE: $\geq 95\%$ dei campioni minimi previsti, per ciascuna categoria, dall'allegato 2 del Piano, è inserito in NSIS correttamente identificato.

ALIMENTI IRRADIATI – Piano nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti – quadriennio 2015-2018 (nota DGISAN n. 4167-P-107272015 e D.L.gs 307172001 n.94.

1. Invio dei dati relativi ai controlli conformemente all'allegato 7 del piano entro il 31 marzo: dati completi inviati entro la data prevista.

2. Rispetto del volume di attività previsto dal Piano nazionale: $\geq 100\%$ dei campioni minimi previsti dall'allegato 2 del Piano

Piano nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti agricoli e delle tossine vegetali (Anni 2020-2022)

Piano nazionale di monitoraggio (alimenti) per i contaminanti agricoli e le tossine vegetali naturali non inclusi nel regolamento (CE) 1881/2006. (Anni 2020-2021)

Allegato 5.C

SCHEDE TRASVERSALI (SVET AREA A, B, C, SIAN)

Tr.1 Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Area di intervento E - Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

E7 Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell'ambito delle procedure di autocontrollo

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La Regione Emilia-Romagna si caratterizza per una notevole rete di laboratori che eseguono analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari e mangimistiche. - I laboratori di analisi censiti sono sia annessi che non annessi alle imprese, la maggior parte di questi risultano essere annessi alle imprese. - L'attività di controllo ufficiale mira a valutare la conformità del dato analitico attraverso aspetti come la tracciabilità, la produttività e il controllo qualità interno. - Il controllo sui laboratori di analisi completa l'attività di controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare e mangimistico.
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - Regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.mi) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE - Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi - Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93 - Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la Direttiva 2000/13/CE, la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 - Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari - Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i Regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la Direttiva 2000/13/CE <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". Punto 4B — Repertorio Atti n. 93/CSR del 10/05/2007 - Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore - L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee— Legge comunitaria 2008" (art. 40) - Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", Rep. Atti n. 78/CSR del 08/07/2010 - Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato

	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». (Rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013) Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021" Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". Regionali - DGR n. 386/2011 di recepimento dell'accordo sancito in data 8 luglio 2010 (Rep. Atti n.78/CSR) concernete "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" - DGR 1502/2015 di recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 281/1997 tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari" - DGR n. 1397 del 05/09/2016 Recepimento dell'intesa tra Governo, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e succ. mod. e int. sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti. - Altri - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 "requisiti generali per competenza dei laboratori di prova e di taratura" - UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per audit di sistemi di gestione" - Garantire la qualità del dato analitico al fine di tutelare la salute pubblica attraverso la verifica della correttezza dei processi di analisi. 	
OBIETTIVO GENERALE	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzare il controllo annuale dei laboratori di analisi annessi e non annessi alle imprese. - Gestire le istanze di iscrizione, mantenimento e cancellazione dei laboratori dall'elenco regionale. Gestire il censimento dei laboratori annessi alle imprese. 	
OBIETTIVI SPECIFICI	<ul style="list-style-type: none"> - Sottoporre a controllo (verifica/ispezione) i laboratori annessi alle imprese. - Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e il manuale e check list regionale. 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<ul style="list-style-type: none"> - Implementare la banca dati locali e regionale dei laboratori annessi e non annessi alle imprese. - Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC - Rilascio al laboratorio di SCU e SCU/NC. - Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ		
FLUSSI INFORMATIVI	- Schede SISVET da ACL a ACR.	
INDICATORI DI PROCESSO	- Fonte dei dati	- Schede SISVET
	- Formula	- Valore atteso
Laboratori annessi alle imprese	- n. laboratori controllati / n. laboratori esistenti in attività al 31/12 dell'anno precedente	- 33%
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> - Fonte dei dati - I dati sono ricavati dai sistemi informativi delle AUSL - Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute: Non previsti 	

Tr.2 Piano Specifico CONTROLLI SUPPLEMENTARI EXPORT PAESI TERZI

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>L'Export di prodotti alimentari rappresenta per il nostro Paese un importante sbocco commerciale che di anno in anno consolida le proprie posizioni in svariati Paesi terzi.</p> <p>Il Reg. (UE) n. 625/2017 prevede che le A. C. effettuino i controlli ufficiali allo stesso modo, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci disponibili sul mercato dell'Unione o destinati ad essere esportati fuori dall'Unione e che le stesse siano tenute a verificare la conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dal Paese terzo destinatario di tali animali o merci.</p> <p>In campo nazionale, il D.P.C.M. 17.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza", che definisce le attività, i servizi e le prestazioni della "Prevenzione collettiva e sanità pubblica" garantite ai cittadini con le risorse pubbliche del SSN, esclude alcune prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente come quelle effettuate su richiesta degli OSA finalizzate all'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi.</p> <p>Gli adempimenti relativi all'esportazione di prodotti di origine animale verso Paesi Extra UE coinvolgono sia la responsabilità dell'OSA, che deve adeguare il proprio sistema produttivo alle particolari richieste del Paese Terzo, sia il Controllo Ufficiale, cui è richiesto di verificare e certificare la rispondenza degli impianti e dei prodotti esportati con quanto previsto in termini di "sanità animale" e "sicurezza alimentare" dal Paese importatore.</p> <p>Le attività dei servizi veterinari in questo campo non comprendono solo l'emissione dei certificati per l'export, infatti sono sempre di più i casi in cui l'esportazione verso paesi Terzi è subordinata all'inserimento dell'impianto in una lista "positiva" di esportazione od anche di specifici piani di campionamento.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reg. (UE) n. 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota DGSAN/33585 del 23/11/2009 - DGSAN/8842 del 24/3/2011 - Nota DGVET 5775-P del 24/10/2011 - Nota DGSAN/19708 del 14/5/2013. <p>Si rimanda, inoltre, a quanto disponibile sul sito Ministeriale alla sezione Veterinaria Internazionale per quanto riguarda la documentazione relativa ai Paesi con i quali esistono accordi, intese, memorandum specifici.</p> <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR n. 1488/2012 Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica" per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende USL che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali. - DGR n. 1397 del 05/09/2016 recepimento d'Intesa tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "linee guida relative all'applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare che gli stabilimenti ed i prodotti esportati verso Paesi Terzi rispondano ai requisiti comunitari e agli eventuali requisiti specifici previsti dagli accordi con i singoli Paesi.
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare, a richiesta degli Operatori interessati, il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti per gli Impianti di produzione di alimenti di origine animale abilitati ad esportare verso particolari Paesi Terzi. - Assicurare, a richiesta degli Operatori interessati la certificazione dei prodotti di origine animale oggetto di esportazione verso Paesi Terzi e, qualora ciò sia previsto, anche per gli scambi intracomunitari, presso gli impianti riconosciuti. - Effettuare i campionamenti previsti dai Piani specifici per i diversi PP.TT. - Collaborare (ACC, ACR e ACL) per inserimento, aggiornamento e cancellazione delle attività riconosciute dalle liste degli impianti abilitati ad esportare verso Paesi Terzi
<p>MODALITÀ OPERATIVE STRUMENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A livello di ACL sottoporre a controllo tutti gli OSA che effettuano attività di esportazione di prodotti di origine animale, per la verifica dei requisiti generali di igiene (rispetto normativa comunitaria) e quelli specifici del Paese importatore. - Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento (accordi, intese, memorandum e normative specifiche del Paese Terzo) tenendo conto delle Circolari Ministeriali esplicative e utilizzando, per quanto possibile, gli strumenti regionali.
<p>REGISTRAZIONE ATTIVITÀ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC, verbali e schede di controllo ministeriali. - Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC/rapporto di audit. - Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.
<p>FLUSSI INFORMATIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schede SISVET da ACL a ACR e da ACR a ACC.

INDICATORI PROCESSO	DI	- Fonte dei dati	- Schede SISVET
		Formula	Valore atteso
Verifica idoneità degli stabilimenti		n. strutture ispezionate / n. strutture richiedenti	100%
n. certificazioni rilasciate		n. certificazioni effettuate/ anno in corso	N.
n. campionamenti effettuati		Effettuati / programmati	100%
NOTE			
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo annuale dei dati di attività SISVET			

Tr.3 Piano Specifico APICOLTURA

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali

D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale

D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali

D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

E3 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti

E6 Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. UE 625/2017)

E11 Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	<p>La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale.</p> <p>L'apicoltura è una realtà peculiare che prevede molteplici funzioni, finalità e modi di essere esercitata, di importanza fondamentale per la produttività del comparto agricolo e la biodiversità, grazie alla funzione di impollinazione delle colture agricole e delle specie vegetali entomofile che dipendono in gran parte dalle api, riconosciuta attività di interesse nazionale e regionale.</p> <p>Questo settore è quindi importante non solo da un punto di vista delle produzioni ma anche per l'equilibrio dell'ecosistema.</p> <p>Il settore ha notevoli potenzialità produttive, come dimostra la crescita del numero di operatori e del patrimonio apistico, e motivi di interesse, come il poter essere utilizzata per valutare la sostenibilità del comparto agricolo. È tuttavia un settore molto fragile, per i numerosi e gravi pericoli che su di esso incombono, legati anche alla globalizzazione e agli effetti del cambiamento climatico. Il controllo ufficiale sul settore apicoltura va pertanto migliorato rispetto al passato e può essere reso più efficiente utilizzando un approccio integrato e interdisciplinare, privilegiando anche le sinergie con altri enti o amministrazioni e con le stesse organizzazioni/associazioni degli operatori del settore, utili in particolare per assicurare la formazione degli operatori e anche del personale sanitario deputato ai controlli.</p> <p>L'istituzione dell'anagrafe apistica nazionale ha rappresentato un elemento fondamentale per il controllo e la gestione dell'apicoltura nel suo complesso, garantendo una corretta tracciabilità delle attività di apicoltura e dei prodotti dell'alveare.</p> <p>Il controllo della filiera apistica nel suo complesso è fondamentale e basa i suoi principi sul legame imprescindibile tra sanità, igiene degli animali e la salubrità degli alimenti/prodotti da essi ottenuti e richiede azioni integrate di sorveglianza, monitoraggio, informazione e responsabilizzazione degli operatori, per migliorare le tecniche di allevamento e prevenzione/gestione dei pericoli.</p> <p>Sempre nell'ottica di un approccio integrato e coordinato di controllo A/C/B, dall'allevamento delle api fino ai prodotti dell'alveare, vista la peculiarità del settore, si è deciso di includere in un'unica scheda i piani/controlli attivi sul settore apicoltura in Regione, al fine di facilitare i Veterinari Ufficiali impegnati nel controllo ufficiale.</p> <p>I Piani/controlli specifici sul settore attivi in Regione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Controlli Ufficiali Anagrafe Apistica- Piano di Sorveglianza Nazionale <i>Aethina tumida</i>- Piano di Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i>- Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico- Attività di Sorveglianza regionale su <i>Vespa velutina</i>- Piano regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api;- Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele)
------------------------------------	--

	<p>Campionamenti sul settore apicoltura sono anche compresi all'interno di specifici piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Nazionale Residui - Piano Regionale Alimentazione animale - Piano Regionale alimenti - Piano Nazionale radioattività ambientale; - Piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura (a cura del SIAN). <p>Per quanto concerne i controlli previsti sul settore per il Piano Nazionale Residui (PNR e Extra PNR), il Piano Regionale Alimentazione animale (PRAA) e del Piano Regionale alimenti (PRA) e Piano Nazionale radioattività ambientale si rimanda alle specifiche schede del Piano Regionale Integrato, tenendo comunque conto dell'opportunità di eseguire i controlli sul settore con un approccio integrato e coordinato tra le Aree Funzionali Veterinarie AUSL.</p> <p>Per il Piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura si rimanda al Piano specifico Fitosanitari del SIAN.</p> <p>Si sottolinea l'importanza di promuovere la formazione del personale impegnato nelle attività di controllo ufficiale di questo particolare settore sempre con un'ottica di "controllo di filiera" e di sensibilizzare gli apicoltori, anche per il tramite delle associazioni apistiche, sulle buone pratiche apistiche da adottare in allevamento e sulla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme e dai piani di settore.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Controlli Anagrafe apistica</p> <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.M. 09/12/2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" - D.M. 11/08/2014 "Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del Decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" - Nota Ministero della Salute Prot. n. 0007447 del 24/03/2016 "Anagrafe apistica. Trasmissione check-list per i controlli in allevamento" - Nota Ministero della Salute Prot. n. 0020204 del 31/08/2026 "Anagrafe apistica nazionale. Aggiornamenti normativi" - Nota Ministero della Salute Prot. n. 0023687 del 14/10/2016 "Implementazione anagrafe Apistica. Aggiornamento BDA" - Decreto Interdirettoriale del Ministero della Salute del 22/11/2017 relativo alle disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione in Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni di materiale apistico vivo in ambito nazionale - Nota Ministero della Salute Prot. n. 0019056 del 01/08/2018 "Anagrafe apistica: chiarimenti". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota RER 2018/119687 del 20/02/2018 avente per oggetto "Settore apistico – Riepilogo Piani di sorveglianza/controlli regionali" - Legge Regionale 4 Marzo 2019, n.2 "Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei Regolamenti Regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 25 aprile 1995, n. 18". <p>Piano di Sorveglianza Nazionale <i>Aethina Tumida</i></p> <p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisione 2014/909/UE della Commissione che stabilisce alcune misure di protezione a seguito delle notifiche effettuate dall'Italia in relazione alla presenza del piccolo coleottero dell'alveare nelle regioni Calabria e Sicilia - Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione del 01/03/2017 che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia - Decisione di esecuzione (UE) 2019/1399 della Commissione del 10 settembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE per quanto riguarda l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - O.M. 20 aprile 2004 "Norme per la profilassi dell'<i>Aethina tumida</i> e del <i>Tropilaelaps</i> spp."

- Nota Min. San. Prot. N. 0020069 del 01/10/2014 “Indicazioni sulla attività di sorveglianza nelle Regioni in cui non è stata rilevata la presenza di Aethina tumida”
- Decreto 19 Novembre 2014 recante “Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all’infestazione da Aethina Tumida”
- Decreto 10 settembre 2019 “Modifica e integrazione al Decreto 19 novembre 2014 recante “Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all’infestazione da Aethina Tumida”
- Nota Min. San. Prot. 0007104-19/03/2015 “Piano di Sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio nazionale”
- Nota Min. San. Prot. 24054 del 22/09/2015 "Conferma presenza di Aethina tumida - Taurianova (RC)"
- Nota Min. San. Prot. 003096 del 08/02/2016 "Piano di Sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio nazionale - anno 2016"
- Nota Min. della Salute Prot. 2957 del 06/02/2017 “Piano di Sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio nazionale per l’anno 2017”
- Nota Min. San. Prot. n. 0002551 del 01/02/2018 “Piano di Sorveglianza nazionale Aethina tumida - anno 2018”
- Nota Min. San.Prot. n. 0007416 del 15/03/2019 “Piano di Sorveglianza Nazionale Aethina tumida – anno 2019”
- Nota Min. della Salute Prot. n. 0013022 del 09/06/2020 “Piano Nazionale di Sorveglianza dell’Aethina tumida e Piano Controllo della Varroa – anno 2020”.

Regionali

- Nota RER del 24/03/2015 avente per oggetto “Attuazione del piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio regionale. Prime indicazioni”
- Nota RER del 28/08/2015 avente per oggetto “piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio regionale: controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio”
- Nota RER del 24/2/2016 PG n. 2016/119852 “Aggiornamento Banca Dati Nazionale Api e indicazioni per l’attuazione del piano di sorveglianza per la ricerca di Aethina tumida sul territorio regionale”). Schede tecniche diffuse contestualmente al piano di sorveglianza nazionale sulla mortalità delle colonie di api attivato per il biennio 2012/2013 e 2013/2014.

Controllo delle infestazioni da Varroa destructor in Emilia-Romagna

Nazionali

- D.M. 17 febbraio 1995 “Norme per la profilassi della varroasi”
- Nota Min. della Salute Prot. n. 13975 del 12/07/2013 “indicazioni operative riguardanti l’applicazione della O.M. 17 febbraio 1995 recante norme per la profilassi della varroasi”
- Nota Min. della Salute Prot. n. 0022996 del 03/12/2013 “indicazioni operative per il controllo della peste europea”
- Nota Min. della Salute prot. n. 0015790 del 01/07/2016 “aggiornamento dei protocolli di lotta alla Varroatosi”
- Nota Min. della Salute Prot. n. 0008445 del 26/03/2019 – Piano di controllo varroa anno 2019
- Nota Min. della Salute Prot. n. 0013022 del 09/06/2020 - Piano Nazionale di Sorveglianza dell’Aethina tumida e Piano di Controllo della Varroa – anno 2020.

Regionali

- Reg. PG 2017/759826 del 11/12/2017 "Linee Guida per il controllo delle infestazioni da Varroa destructor in Emilia-Romagna”.

Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico

Comunitari

- Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Nazionali

- Nota Ministero della Salute prot. n. 0015790 del 01/07/2016 “aggiornamento dei protocolli di lotta alla Varroatosi”.
- Nota Min. della Salute prot. n. 0013022 del 09/06/2020 “Piano nazionale di sorveglianza dell’Aethina tumida e Piano di Controllo della Varroa – anno 2020.

Regionali

- Deliberazione di Giunta Regionale 17 febbraio 2017, n. 165 “Linee guida per l’applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna”;
- Reg. PG 2017/759826 del 11/12/2017 "Linee Guida per il controllo delle infestazioni da Varroa destructor in Emilia-Romagna.

Sorveglianza Regionale su Vespa Velutina**Comunitari**

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Nazionali

- Decreto Legislativo 15 Dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014”.

Regionali

- Nota RER 2018/119687 del 20/02/2018 avente per oggetto “Settore apistico – Riepilogo Piani di sorveglianza/controlli regionali”
- Regione Emilia-Romagna - DGR n. 392 del 27/04/2020: Approvazione accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 e ss. mm. - Direzione regionale dei Vigili del fuoco per l'Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per garantire il potenziamento delle attività d'intervento e soccorso condotte nel controllo e disinfezione degli imenotteri aculei - anno 2020.

Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api**Nazionali**

- Nota Ministero della Salute Prot. n. 0016168 del 31/07/2014 “Linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di agrofarmaci”;

Regionali

- Reg. RER PG 2017/314219 del 27/04/2017 “Piano Regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api”.

Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico nella produzione primaria e nelle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele).**Comunitari**

- Regolamento (CE) 178 del 28/01/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Regolamento (CE) 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 sull’Igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Regolamento (CE) 183 /2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.
- Regolamento (CE) 470 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CE) n.2377/90 del Consiglio e il Regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i limiti massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva 91/414/ CEE del Consiglio.
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- Accordo conferenza Stato Regioni su: "Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" del 29/04/2010.
- Regolamento (CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari.
- DPR 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria.
- Decreto legislativo 109/1992 Attuazione delle Direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
- Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Nazionali

- Decreto legislativo 21/05/2004 n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
- Legge 24 dicembre 2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", e smi.
- Decreto legislativo 16/03/2006 n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, e relative
- Linee Guida applicative del 04/03/2013.
- Decreto legislativo 06/04/2006 n. 193: "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari".
- Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193: "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- Decreto 04.12.2009: "Disposizioni per anagrafe apistica nazionale"
- Decreto 11.08.2014: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".

Regionali

- Regolamento Regionale n.18/1995: "Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia Romagna, in attuazione dell'articolo 9 della Legge regionale 25 Agosto 1988, N. 35, concernente tutela e sviluppo dell'apicoltura".
- Legge regionale n. 11/2003" Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria".
- DGRER n.342 /2004: "Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il rilascio del relativo attestato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 11/2003".
- DGRER 1869/2008: "Semplificazione del sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare".
- Legge Regione Emilia-Romagna n.4 del 31 Marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".
- DGRER 308 /2009: Recepimento dell'intesa del 13 novembre 2008 (Rep. n.204) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di modifica dell'intesa del 15 Dicembre 2005 recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".
- Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene Alimenti n.5240 del 15/06/2009:" Linee guida regionali del sistema di allerta alimenti- mangimi in attuazione in attuazione alla Delibera di Giunta regionale n. 308 del 23/03/2009".
- Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene Alimenti n. 4034 del 20/04/2010 avente ad oggetto "Modifica e integrazione alla Determinazione n.5240 del 15/06/2009: "Linee guida regionali del sistema di allerta alimenti - mangimi in attuazione in attuazione alla Delibera di Giunta regionale n. 308 del 23/03/2009".

	<ul style="list-style-type: none"> - DGRER 1693/2009: “L.R. n.4 del 31 Marzo 2009 Disciplina dell’apicoltura e della multifunzionalità delle aziende agricole” – Criteri di attuazione del settore apicoltura - DGRER 2114/2010: recepimento intesa “linee guida applicative del Reg 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e “linee guida applicative del Reg 853/2004”. - Determinazione n. 17/05/2010 della Direzione Generale sanità e politiche sociali:” Costituzione del tavolo regionale permanente per la realizzazione di un piano integrato igienicosanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna in attuazione della DG 292/2010. - DGRER 987 dell’11 luglio 2011 aventi per oggetto “Legge Regionale n.4 del 31 Marzo 2009: “Disciplina dell’apicoltura e della multifunzionalità delle aziende agricole” - criteri di attuazione del settore apicoltura. - DGRER 1843/2012 “Recepimento dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 25.07.2012 concernente “Linee guida sui criteri per la predisposizione di piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al Regolamento CE n. 853/2004”. - Determinazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene Alimenti n.14738 del 13/11/2013 “Procedura la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale”. - Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2017, n. 165 “Linee Guida per l’applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in Emilia-Romagna”. - Deliberazione del Responsabile Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti n. 8667 del 06/06/2018 “Approvazione modulo Notifica ai fini della registrazione e modificazioni alla precedente propria Determinazione n. 14738/2013”.
<p>OBIETTIVI GENERALI</p>	<p>Controlli Anagrafe Apistica Effettuare controlli ufficiali ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate in BDA.</p> <p>Piano di Sorveglianza Nazionale <i>Aethina Tumida</i>.</p> <p>Realizzare un piano di sorveglianza al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica sull'intero territorio nazionale. L'attività di Sorveglianza risulta il principale strumento per fornire un quadro attendibile sui livelli di rischio di diffusione di questo coleottero ed in particolare per tenere aggiornata la Commissione europea che adotta o revoca le misure per la commercializzazione di materiale apistico vivo da applicare sul territorio italiano verso gli altri Stati membri. Il Piano di Sorveglianza viene attivato annualmente dal Ministero della Salute.</p> <p>Piano di Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna. La varroasi rappresenta uno dei principali problemi sanitari per l’apicoltura italiana: è ben nota, infatti, la sua capacità di arrecare ingenti danni al patrimonio apistico e l’insorgenza di fenomeni di farmaco resistenza che hanno favorito la sua progressiva diffusione in quasi tutti gli apiari italiani e che rendono difficile il controllo della malattia. Ritenendo fondamentale, anche a seguito di disposizioni ministeriali, predisporre linee guida regionali per il controllo delle infestazioni da <i>varroa destructor</i> conformi a quanto previsto dalle linee guida redatte dal Centro di riferimento per l’apicoltura dell’IZS delle Venezie, la RER ha emanato, in data 11/12/2017, le Linee guida per il controllo delle infestazioni da <i>varroa destructor</i> in Emilia-Romagna. Il Centro di Riferenza Nazionale per l’apicoltura dell’IZS delle Venezie aggiorna annualmente le Linee Guida per il controllo dell’infestazione da <i>Varroa Destructor</i> (emanate da ultimo con Nota DGSAF 0013022 del 09/06/2020), relativamente alle modalità di trattamento e ai farmaci disponibili. Pertanto, il Piano di controllo da attuare in Regione dovrà attenersi a quanto contenuto in tale aggiornamento. Obiettivo generale è uniformare le modalità di intervento, preservare il patrimonio apistico regionale tutelando la produttività dai rischi associati all’uso di sostanze</p>

acaricide e permettere l'accesso ai trattamenti ad un numero il più elevato possibile di apicoltori.

Scopo dei controlli è verificare la corretta applicazione delle Linee guida nazionali e regionali per il controllo della Varroasi.

Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico.

Controllo per la verifica del corretto impiego dei farmaci antivarroa, come indicato dalla Nota Ministeriale prot. N. 0015790 del 01/07/2016, tenendo conto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da *varroa destructor*, tramesse da ultimo con Nota del Ministero della salute prot. N. 0013022 del 09/06/2020 e aggiornate annualmente, relativamente alle modalità di trattamento e ai farmaci disponibili ed utilizzabili e aggiornate annualmente.

Sorveglianza regionale su vespa velutina.

Il calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax*) è originario dell'Asia sud-orientale (Cina meridionale, India settentrionale, penisola indocinese, arcipelago indonesiano). Si distingue dal nostro calabrone (*Vespa crabro*) per dimensioni inferiori, colore più scuro, banda giallo-arancione verso il pungiglione, una stretta linea gialla più chiara nella parte anteriore dell'addome, le estremità delle zampe di colore giallo. *Vespa velutina* è stata segnalata per la prima volta in Europa nel 2004, probabilmente introdotta con merci di origine cinese. Dopo il primo rilevamento in Aquitania (Francia), si è diffusa in pochi anni in quasi tutta la Francia, penetrando anche in Belgio, Spagna, Portogallo e Germania, dimostrando la sua capacità di causare notevoli danni. La sua presenza in Italia è stata segnalata per la prima volta nel 2012 in Liguria. La presenza del calabrone asiatico è stata confermata in Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia e Toscana. La velutina è un efficientissimo cacciatore di api. Le cattura davanti agli alveari e le uccide per nutrire le numerose larve presenti nei suoi nidi. A differenza dell'ape asiatica (*Apis cerana*), la nostra ape (*Apis mellifera ligustica*) non riesce a difendersi adeguatamente. Quando questo predatore tiene sotto assedio gli alveari le api smettono di uscire per raccogliere il cibo (nettare e polline) necessario per nutrire la famiglia. Di conseguenza la colonia si indebolisce pericolosamente. In Francia, a causa di *Vespa velutina*, sono state segnalate perdite degli alveari che arrivano fino al 50%. L'ape è il principale insetto impollinatore. Dalla sua sopravvivenza dipende la capacità riproduttiva di almeno 130mila specie di piante. Oltre alle api – che rappresentano l'80% della dieta proteica delle larve di velutina in ambiente urbano e il 45-50% in ambiente rurale – il calabrone preda anche altri importanti impollinatori (bombi, megachilidi, farfalle, etc). Danni secondari, ma non trascurabili, sono quelli ai frutti maturi, prediletti dagli esemplari adulti di velutina. Il tasso di aggressività verso l'uomo è analogo a quello del calabrone europeo. In prossimità dei nidi però l'attacco può essere violento: 8-12 punture possono provocare un avvelenamento che richiede il ricovero in ospedale. La pericolosità è anche dovuta al fatto che *Vespa velutina* costruisce i propri nidi spesso in vicinanza di aree urbane o dentro edifici ad uso umano, come serre, capanni o terrazze. (Fonte www.stopvelutina.it)

L'obiettivo è quello di garantire una sorveglianza regionale su vespa velutina che consenta di individuare precocemente l'ingresso di tale infestante.

Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api.

La salute delle api può essere compromessa anche dall'azione acuta o cronica di alcuni fitofarmaci che possono determinare fenomeni di moria o spopolamento di alveari.

Sulla base di queste premesse e anche in considerazione delle frequenti segnalazioni di moria che pervengono dagli apicoltori in ambito nazionale in determinati periodi dell'anno, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno, con Nota Prot. 0016168 del 31/07/2014, che le Regioni adottassero un approccio più sistematico nei confronti della gestione delle morie di api in cui vi sia la sospetta azione di fitofarmaci che ha emesso specifiche Linee Guida per la gestione delle segnalazioni di moria con l'intento di rendere più omogenea l'attività di intervento. L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni sulle cause di moria e spopolamento degli alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Tale attività di monitoraggio deve essere prevalentemente di tipo conoscitivo e le procedure individuate in ambito regionale devono favorire l'emersione del fenomeno, coadiuvando gli apicoltori attraverso l'attività di formazione con particolare riguardo alle tempistiche di segnalazione, tipologia di dati e informazioni

	<p>da raccogliere e comunicare al Veterinario Ufficiale della ASL in corso di sopralluogo.</p> <p>Pertanto, in data 27/04/2017, con Nota PG 2017/314219, la regione Emilia-Romagna ha predisposto, in collaborazione con il Tavolo apistico regionale, il Piano regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api, con lo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione delle segnalazioni di mortalità/spopolamento di alveari con particolare riguardo a quelle di origine chimica dovute all'utilizzo di prodotti fitosanitari e definire un comportamento uniforme e sistematico in tutta la Regione.</p> <p>Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele).</p> <p>a. Controllo ufficiale attività di smielatura nella produzione primaria Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali delle attività di produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura che si verificano nel contesto dell'azienda di apicoltura stessa.</p> <p>b. Controllo ufficiale su attività che svolgono fasi non rientranti nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele) Promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali delle attività che effettuano raccolta e lavorazioni dei prodotti dell'alveare successive alla produzione primaria.</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<p>Controlli Anagrafe Apistica. Effettuare verifiche mirate con l'ausilio dell'apposita check-list ministeriale sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione.</p> <p>Gli apiari da sottoporre a controllo ufficiale anagrafe apistica possono essere i medesimi individuati con scelta randomizzata dalla Regione Emilia-Romagna in cui verificare la corretta applicazione delle "Linee guida regionali per il controllo delle infestazioni da <i>varroa destructor</i> in Emilia Romagna" (Reg. PG 2017/759826 del 11/12/2017) e in cui effettuare l'attività di Farmacosorveglianza. I Servizi Veterinari, tuttavia, possono sostituire alcuni degli apiari individuati dalla Regione, a seguito di proprie analisi del rischio.</p> <p>I Servizi veterinari verificano inoltre con regolarità la correttezza dei dati registrati in BDA relativamente alle attività di apicoltura di propria competenza.</p> <p>Piano di Sorveglianza Nazionale <i>Aethina Tumida</i>. Il Piano di Sorveglianza comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random dalla Regione e distribuiti sul territorio regionale, nel primo semestre dell'anno a partire dalla ripresa dell'attività produttiva delle api (entro il 15 Luglio). I controlli sugli apiari stanziali (numero di controlli individuato dal Ministero annualmente per la RER) possono essere effettuati in alcuni dei medesimi apiari già individuati annualmente con scelta randomizzata dalla RER in cui verificare la corretta applicazione delle "Linee Guida regionali per il controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna e per i controlli ufficiali Anagrafe apistica, selezionati appunto con metodo randomizzato; - un controllo clinico condotto su apiari selezionati in funzione di criteri di rischio (entro 31 Dicembre). <p>Piano di Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna. Saranno sottoposti a verifica almeno l'1% allevamenti apistici (apiari) registrati in BDA, individuati con scelta randomizzata dalla Regione Emilia-Romagna. I controlli documentali e clinici possono essere effettuati anche contemporaneamente all'esecuzione di altri controlli ufficiali. In particolare, ad esempio, gli stessi apiari possono essere sottoposti a controllo ufficiale anagrafe apistica e ad attività di farmacosorveglianza. Le aziende apistiche in cui verranno accertate non conformità nell'anno verranno incluse obbligatoriamente nei controlli dell'anno successivo.</p> <p>Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico. Al fine di consentire i controlli di tipo documentale da parte dei Servizi Veterinari delle AUSL, gli apicoltori devono registrare i trattamenti effettuati come previsto al Capo III del Regolamento 852/2004 conservando le evidenze di acquisto dei farmaci utilizzati.</p>

	<p>A tal riguardo si reputa che possa essere utilizzato il registro già in essere ai sensi dell'art. 79 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, secondo il modello appositamente predisposto per le aziende di apicoltura (allegato 5 alla Deliberazione di Giunta Regionale 17 Febbraio 2017, n. 165 "Linee Guida per l'applicazione del pacchetto Igiene al Settore apistico in Emilia-Romagna"). Le aziende UU.SS.LL. dovranno sottoporre a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza. I controlli sugli apiari possono essere effettuati negli apiari individuati con scelta randomizzata dalla Regione per il Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna.</p> <p>Sorveglianza regionale su vespa velutina. Gli apicoltori che riscontrino la sospetta presenza del calabrone esotico in apiario possono conferirli ai Servizi Veterinari delle AUSL per il successivo inoltro all'IZS competente per l'identificazione.</p> <p>Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api. Ogni DSP delle AUSL adotta una procedura/istruzione operativa per la gestione delle segnalazioni delle morie delle api, condivisa fra Servizi Veterinari, Servizio IAN sezione locale dell'IZS. La procedura operativa deve essere inviata alla Regione. La Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 "Norme per lo sviluppo e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna", ha stabilito, all'art. 3, che il Piano Regionale Integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale preveda anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura Gli apicoltori che rilevano morie di api o spopolamenti di alveari, segnalano questi eventi al Servizio Veterinario/ASPV territorialmente competente sull'apiario. Le specifiche figure preposte all'intervento in caso di segnalazioni di moria/spopolamento e le funzioni da svolgere devono attenersi specificatamente a quanto riportato nel Piano regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api predisposte dalla Regione Emilia-Romagna con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017.</p> <p>Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele). Verifica dei requisiti generali e specifici di igiene, rintracciabilità e gestione dei prodotti non conformi, richiesti nella produzione primaria e nelle fasi successive alla stessa dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare.</p>
<p>MODALITÀ OPERATIVE STRUMENTI</p> <p>E</p>	<p>Controlli Anagrafe Apistica:</p> <p>Il controllo anagrafe prevede la verifica documentale della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni registrate nella BDA relativamente all'apicoltore e all'apiario sede del controllo, seguita da un sopralluogo in campo teso a valutare la corrispondenza di quanto registrato e la situazione reale relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati proprietario/detentore; • Coordinate geografiche; • Aggiornamento del censimento annuale e Numero di Alveari censiti; • Località e indirizzo apiario e sede legale apicoltore; • Notifica delle eventuali variazioni e movimentazioni (cessioni/compravendite di materiale vivo, attività di nomadismo/impollinazione); • Presenza e corrispondenza alla normativa del cartello identificativo. <p>In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale. La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni. Il controllo dovrà essere svolto utilizzando la specifica check list di cui alla Nota del Ministero della Salute Prot. n. 0007447 del 24/03/2016, unitamente alla SCU A/C e registrato in BDA entro 15 giorni dalla data del controllo e comunque nel corso dello stesso anno a cui il controllo si riferisce. Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.</p>

Si precisa che la Nota del Ministero della Salute Prot. n. 0007447 del 24/03/2016, stabilisce che, nel caso di riscontro di non conformità all'atto dei controlli effettuati, in linea con quanto stabilito per i controlli inerenti le anagrafi degli animali delle specie zootecniche, è possibile utilizzare lo strumento della prescrizione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 29 Gennaio 2004, n. 58.

La Legge 28 Luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", ha introdotto sanzioni specifiche per chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari presso i Servizi Veterinari competenti e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe apistica nazionale (BDA); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.

La Legge Regionale 4 Marzo 2019, n. 2, inoltre, ha introdotto, all'art. 3, la definizione di apiario "in stato di abbandono", cioè un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla Normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.

Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento. L'articolo 10 della Legge Regionale 4 Marzo 2019, n. 2 prevede inoltre specifiche sanzioni e/o prescrizioni nel caso di apiari in stato di abbandono.

Piano di Sorveglianza Nazionale *Aethina Tumida*:

Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random dalla RER

- In ciascun apiario verranno effettuati controlli clinici su un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa dell'infestazione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%.
- In ogni alveare gli esami clinici saranno effettuati in conformità al "Protocollo per l'esecuzione di un esame clinico negli alveari per l'individuazione di *Aethina tumida*" diffuso dal Ministero della Salute con nota DGSAF prot. 20069 del 01/10/2014.
- L'esame clinico dovrà essere effettuato una volta nel corso dell'anno, a partire dalla ripresa dell'attività (rendicontazione alla RER è entro il 15 Luglio 2020).

I controlli sugli apiari stanziali possono essere effettuati in alcuni dei medesimi apiari già selezionati con metodo randomizzato dalla Regione per il Controllo delle infestazioni da *Varroa destructor* in Emilia-Romagna, previsto dalla nota regionale - PG 2017/759826 del 11/12/2017.

Controllo clinico su apiari individuati in funzione di criteri di rischio

I criteri di rischio minimo da prendere in considerazione per la scelta degli apiari da sottoporre a controllo sono:

- apiari che effettuano attività di nomadismo fuori Regione o Provincia Autonoma;
- apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d'ape, etc.) da altre Regioni e Province autonome;
- apicoltori che posseggono diversi apiari stanziali in più Regioni o Province autonome;
- apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi;
- Impianti di smielatura che ricevono melari provenienti da territori extraregionali.

Gli apiari dovranno essere sottoposti a visita clinica come previsto dal "Protocollo per l'esecuzione di un esame clinico negli alveari per l'individuazione di *Aethina tumida*" diffuso dal Ministero della Salute con nota DGSAF prot. 20069 del 01/10/2014.

La visita clinica negli apiari verrà effettuata su un numero di alveari sufficienti a rilevare una prevalenza attesa dell'infestazione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Il controllo clinico degli apiari che hanno effettuato attività di nomadismo dovrà essere effettuato in autunno al ritorno nelle sedi di origine e comunque prima dell'invernamento, prevedendo l'esame clinico di un numero di alveari calcolato sulla base di una prevalenza attesa dell'infestazione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%.

Per gli impianti di smielatura il controllo sarà effettuato direttamente nell'impianto al momento dell'arrivo dei melari al fine di rilevare sugli stessi la presenza di larve o adulti di *Aethina tumida*.

Le misure da attuarsi in caso di sospetto e successiva conferma di infestazione da *Aethina tumida* sono riportate nell'allegato alla Nota del Ministero della Salute DGSAF 0013022 del 09/06/2020.

Come strumento di controllo deve essere utilizzata la SCU A/C.

Piano di Controllo delle infestazioni da *Varroa destructor* in Emilia-Romagna

In ciascun apiario sottoposto a verifica dovrà essere effettuato:

- Controllo clinico per verificare il livello di infestazione da *Varroa* come indicato dal Ministero della Salute con Note prot. n. 13975 del 12/07/2013 e prot. n. 0022996 del 03/12/2013. Il controllo clinico degli alveari in ciascun apiario deve essere effettuato su un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa dell'infestazione del 50% con un intervallo di confidenza del 95%;
- Controllo dell'avvenuta esecuzione negli apiari di almeno 2 trattamenti all'anno (estivo e autunno-invernale).
- Controllo documentale per la verifica del corretto impiego dei farmaci antivarroa come indicato anche dalla nota ministeriale prot. n. 0015790 del 01/07/2016.

Nel caso l'indagine clinica evidenzi la presenza di varroatosi, il veterinario ufficiale dovrà applicare quanto previsto dalla O.M. 17/02/1955 nel rispetto delle successive indicazioni del Ministero della Salute di cui alle note prot. n. 13975 del 12/07/2013 e prot. n. 0022996 del 03/12/2013.

Come strumento di controllo deve essere utilizzata la SCU A/C.

Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico

Verrà effettuato un controllo documentale per la verifica del corretto impiego dei farmaci antivarroa, come indicato dalla Nota Ministeriale prot. N. 0015790 del 01/07/2016, tenendo conto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da *varroa destructor*, trasmesse da ultimo con Nota del Ministero della salute prot. N. 0013022 del 09/06/2020 e aggiornate annualmente, relativamente alle modalità di trattamento e ai farmaci disponibili ed utilizzabili.

Le registrazioni devono essere aggiornate apiario per apiario e il quantitativo dei farmaci antivarroa acquistati deve essere coerente con il numero di alveari e con i trattamenti effettuati; in caso di produzione per autoconsumo non sussiste l'obbligo di detenzione del registro dei trattamenti, ma dovranno comunque essere conservate le bolle di acquisto, ricevute, scontrini, fatture attestanti il regolare acquisto e la regolare provenienza dei medicinali, ai fini della garanzia di tracciabilità e salubrità del prodotto, oltre alla registrazione dei trattamenti effettuati. Come strumento di controllo deve essere utilizzata la SCU A/C.

Sorveglianza regionale su *vespa velutina*

I Servizi Veterinari delle AUSL che ricevono segnalazioni da parte di apicoltori di sospetta presenza del calabrone esotico in apiario si fanno conferire il campione e lo consegnano all'IZS competente per l'identificazione.

Come strumento va utilizzato apposito modulo di consegna campioni all'IZS.

Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api:

Il Veterinario Ufficiale a seguito della segnalazione di mortalità/spopolamento verifica la registrazione dell'attività di apicoltura e dell'apiario coinvolto in BDA ed effettua il sopralluogo, entro massimo 24-36 ore dalla segnalazione stessa in presenza dell'apicoltore ed applicando misure di biosicurezza.

Per quanto concerne le procedure di intervento a seguito di segnalazione di mortalità/spopolamento, le operazioni da effettuare in apiario, le modalità di conservazione dei campioni, il campionamento di matrici vegetali e le ulteriori indagini sugli eventuali trattamenti agricoli con fitosanitari, queste devono attenersi a quanto specificatamente indicato nelle Linee guida Nazionali di cui alla Nota Min.

	<p>della Salute prot. n. con Nota Prot. 0016168 del 31/07/2014 e nelle Linee guida Regionali trasmesse con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017.</p> <p>Ai fini della raccolta dei dati sul fenomeno di moria o spopolamento dovrà essere compilata la scheda per la rilevazione delle morie/spopolamenti di alveari (allegato 2 al Piano Regionale trasmesso con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017).</p> <p>Va inoltre utilizzata al sopralluogo la SCU A/C.</p> <p>I campioni (api morte o moribonde/polline) andranno inviati all'IZS territorialmente competente con il verbale di prelievo (allegato 1 al Piano Regionale trasmesso con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017).</p> <p>Qualora, in seguito al sopralluogo, sia confermato il sospetto avvelenamento, il Servizio Veterinario valuta l'opportunità di campionare il miele prodotto, anche presso il laboratorio di smielatura, nell'ambito dell'Extra-PNR.</p> <p>Al fine di documentare gli effetti a lungo termine degli episodi di morie e spopolamenti segnalati, è auspicabile mantenere il contatto con l'apicoltore anche in seguito all'evento stesso e annotare sulla scheda per la rilevazione morie/spopolamenti relativa all'episodio quanto emerso a distanza di tempo.</p> <p>Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele).</p> <p>La Regione Emilia-Romagna, con DGR n.165/2017, al fine di modulare i requisiti di igiene alimentare in funzione delle varie realtà produttive apistiche, ha individuato 5 tipologie di attività di apicoltura, le prime 4 ricadenti nella produzione primaria, la 5 riguardante aziende che effettuano lavorazioni dei prodotti dell'alveare successive alla produzione primaria. Devono essere sottoposti a controllo ufficiale il 10% in totale dei laboratori di smielatura (tipologia 1, 2 e 3 e 5) esistenti sul territorio di ciascuna AUSL; i requisiti che tali tipologie di aziende devono possedere sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2017, n. 165. Per i centri di conferimento miele la periodicità dei controlli ufficiali è codificata dal Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli operatori del settore alimentare; in particolare, per i centri di raccolta e lavorazione dei prodotti dell'apiario (inteso come centri di conferimento e non come produzione primaria) è previsto un controllo con frequenza triennale negli stabilimenti a Bassa produzione e biennale in quelli ad Alta produzione.</p> <p>Come strumenti di controllo si utilizzano quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2017, n. 165;</p>
<p>REGISTRAZIONE ATTIVITÀ</p>	<p><u>Controlli Anagrafe Apistica:</u> Registrazione dei controlli ufficiali mediante check-list ministeriale; Registrazione dei controlli e rilascio all'OSA di SCU/SCU NC; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Piano di Sorveglianza Nazionale <i>Aethina Tumida</i>:</u> Registrazione dei controlli e Rilascio all'OSA di SCU/SCU NC; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Piano di Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna</u> Registrazione dei controlli ufficiali mediante check-list specifica farmacovigilanza nel settore apicoltura; Registrazione dei controlli e rilascio all'OSA di SCU/SCU NC; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Attività di Farmacovigilanza nel settore apistico:</u> Registrazione dei controlli ufficiali mediante check-list specifica farmacovigilanza nel settore apicoltura; Registrazione dei controlli e rilascio all'OSA di SCU/SCU NC; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Sorveglianza regionale su vespa velutina</u> Registrazione dei conferimenti mediante scheda di accompagnamento campioni; Rilascio all'apicoltore conferente di copia della scheda di accompagnamento campioni; Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api:</u></p>

	<p>Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni (verbale di prelievo - allegato 1 al Piano Regionale trasmesso con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017);</p> <p>Registrazione dei controlli e rilascio all'OSA di SCU/SCUNC;</p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale;</p> <p>Registrazione dei dati del controllo su scheda per la rilevazione delle morie/spopolamenti di alveari (allegato 2 al Piano Regionale trasmesso con Nota PG 2017/314219 del 27/04/2017).</p> <p><u>Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele).</u></p> <p>Registrazione dei controlli e rilascio all'OSA della Scheda di controllo ufficiale specifica.</p>				
FLUSSI INFORMATIVI	<p><u>Controlli Anagrafe Apistica</u></p> <p>Registrazione delle ispezioni nell'applicativo "controlli" sul portale "Sistema Informativo Veterinario" entro 15 giorni dalla data del controllo e comunque nel corso dello stesso anno a cui il controllo si riferisce (deroga entro il mese di febbraio dell'anno successivo);</p> <p>Inserimento nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Piano di Sorveglianza Nazionale Aethina Tumida:</u></p> <p>Trasmissione dei risultati dei controlli a SEER e RER;</p> <p>Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random: rendicontazione entro 15 Luglio;</p> <p>Un controllo clinico su apiari individuati in funzione di criteri di rischio: rendicontazione entro il 31 Dicembre.</p> <p><u>Piano di Controllo delle infestazioni da Varroa destructor in Emilia-Romagna</u></p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico</u></p> <p>Da ACL a ACR e da ACR a ACC flusso informativo dati attività in ambito farmacosorveglianza: entro il 28 febbraio;</p> <p>Da ACL a ACR rendicontazione dati attività (schede Sisvet);</p> <p>Registrazione delle ispezioni con esito non conforme (NO) sull'applicativo controlli accessibile tramite il sito .it/"https://www.vetinfo.sanita.it/ entro 15 giorni dalla compilazione della lista di riscontro e caricamento della documentazione tramite la funzione "inserimento documentazione".</p> <p><u>Sorveglianza regionale su vespa velutina</u></p> <p>Inserimento dai dati nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api:</u></p> <p>Trasmissione delle segnalazioni a SEER (cerev@izsler.it) e RER entro il 31 Gennaio mediante la scheda di report – Allegato 3 al Piano Regionale;</p> <p>Inserimento delle segnalazioni nel sistema informativo locale.</p> <p><u>Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165 e centri di conferimento miele).</u></p> <p>Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>				
INDICATORI DI PROCESSO	<table border="1"> <tr> <td>Fonte dei dati</td> <td>BDN, SEER, Ministero, RER</td> </tr> <tr> <td>Formula</td> <td>Risultato atteso</td> </tr> </table>	Fonte dei dati	BDN, SEER, Ministero, RER	Formula	Risultato atteso
Fonte dei dati	BDN, SEER, Ministero, RER				
Formula	Risultato atteso				
Controlli Anagrafe Apistica	<table border="1"> <tr> <td>N. apiari attivi in BDA al 01/01 controllati/n. di apiari attivi registrati in BDN al 01/01</td> <td>1%</td> </tr> </table>	N. apiari attivi in BDA al 01/01 controllati/n. di apiari attivi registrati in BDN al 01/01	1%		
N. apiari attivi in BDA al 01/01 controllati/n. di apiari attivi registrati in BDN al 01/01	1%				
Piano di Sorveglianza Nazionale Aethina Tumida: Controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random dalla RER.	<table border="1"> <tr> <td>n. apiari stanziali controllati clinicamente/n. apiari stanziali assegnati con criterio random dalla RER</td> <td>100%</td> </tr> </table>	n. apiari stanziali controllati clinicamente/n. apiari stanziali assegnati con criterio random dalla RER	100%		
n. apiari stanziali controllati clinicamente/n. apiari stanziali assegnati con criterio random dalla RER	100%				

Piano di Controllo delle infestazioni da <i>Varroa destructor</i> in Emilia-Romagna	n. apiari attivi in BDA al 01/01 controllati/n. di apiari attivi registrati in BDN al 01/01	1%
Attività di Farmacosorveglianza nel settore apistico:	n. apiari attivi in BDA al 01/01 controllati/n. di apiari attivi registrati in BDN al 01/01	1%
Sorveglianza regionale su <i>vespa velutina</i>	n. di campioni consegnati all'IZS per identificazione /n. di campioni conferiti ai Servizi Veterinari	100%
Piano Regionale per la Gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento di api	n. di sopralluoghi per sospetto avvelenamento effettuati/n. di segnalazioni di sospetto avvelenamento pervenute	100%
Controllo ufficiale di igiene alimentare del settore apistico della produzione primaria e delle attività che non rientrano nella produzione primaria (Attività di tipologia 5/DGR 17/02/2017, n. 165) Controllo Ufficiale in centri conferimento miele	n. di laboratori di smielatura di tipologia 1, 2, 3, 5 controllati/n. di laboratori di tipologia 1, 2, 3, 5 registrati in AUSL n. di centri di conferimento miele controllati/n. di centri conferimento miele registrati al 31/12 dell'anno precedente (frequenza biennale in alta produzione frequenza triennale in bassa produzione)	10%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti da VETINFO, SEER, schede SISVET e sistemi informativi locali		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Controlli sugli stabilimenti registrati 852: schede SISVET da AUSL a REGIONE, schede rendicontazione annuale secondo le tabelle previste dalle "Linee guida 852/854 " Campionamenti compresi nel PRA: Flusso NSIS VIG		

Tr.4 Piano Specifico REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E1 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Ai sensi dei Regolamenti (CE) 852/04 e 853/04, per tutte le attività di produzione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita è prevista la procedura di registrazione qualora non sia previsto il riconoscimento.</p> <p>Sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna ha definito la procedura per la registrazione e il riconoscimento degli Operatori del settore mediante la Determinazione n. 14738 del 13 novembre 2013 "Procedura per la registrazione e il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e della riproduzione animale".</p> <p>Con Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: "Approvazione modulo:" Notifica ai fini della registrazione "e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013 è stata aggiornata la parte relativa alla registrazione.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari - Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento Europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale - Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e Linee guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009) - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

	Regionali <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta Regionale n.2114/2010 che ha recepito le Linee Guida applicative del Reg. 852 (accordo Conf. Stato Regioni del 29/4/2010) e le Linee Guida applicative del Reg. 853 (accordo Conf. Stato Regioni del 17/12/2009) - Determinazione n. 14738 del 13 novembre 2013 - Determinazione del Responsabile del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica 8 giugno 2018 n.8667: Approvazione modulo:” Notifica ai fini della registrazione “e modificazione alla precedente determinazione n. 14738/2013 	
OBIETTIVO GENERALE	L'implementazione e la gestione delle Anagrafiche degli Operatori del settore alimentare e dei MOCA è la base fondamentale per l'organizzazione dell'attività di controllo ufficiale. La Regione, mediante il Progetto “Thesaurus”, ha definito un elenco positivo di tipologie di OSA/OSM/Utenti, confluite nel sistema informativo ORSA (Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare).	
OBIETTIVI SPECIFICI	Gestire inserimento, aggiornamento e cancellazione degli OSA dagli elenchi delle Aziende USL per quanto riguarda le attività registrate. Collaborare (ACR e ACL) per inserimento, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi nazionali (Sintesi strutture) per quanto riguarda le attività Riconosciute.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	A livello di ACL <ul style="list-style-type: none"> • per le attività oggetto di registrazione: gestire con i SUAP le pratiche di registrazione degli OSA e mantenere aggiornate le anagrafiche; • per le attività oggetto di riconoscimento: gestire (ACR e ACL) l'attribuzione del riconoscimento comunitario comprese le attività ispettive (ACL) quando necessarie. Verificare la coerenza e la corrispondenza tra l'atto autorizzativo e le attività effettivamente svolte durante i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di riscontro regionali.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	inserimento dei dati nel sistema informativo locale. Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, SCU/ SCU NC; rilascio all'OSA di SCU/SCU NC	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SISVET SIAN SINTESIS
	Formula	Valore atteso
Attività soggette a notifica	numero controlli effettuati / su nuove attività registrate /anno	10%
Sopralluoghi per Riconoscimento	N. Sopralluoghi effettuati. / n. nuove UA riconosciute anno	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ricavati dal flusso informativo annuale dei dati di attività schede regionali SISVET- SIAN_SINTESI Stabilimenti		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute S.INTE.S.I. STABILIMENTI. Anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale. 1.Presenza di stabilimenti riconosciuti in via definitiva sulla base di un precedente riconoscimento condizionato: almeno il 98% dei riconoscimenti definitivi rilasciati nell'anno di riferimento è stato basato su un riconoscimento condizionato. 2. Rispetto dei tempi di rilascio del riconoscimento definitivo: almeno il 90% dei riconoscimenti definitivi rilasciati nell'anno di riferimento sono stati basati su riconoscimento condizionato rilasciato entro i 6 mesi precedenti.		

Area di intervento A – Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali

A2 Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffuse

A5 Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E14 Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>I focolai di malattie trasmesse da alimenti e le emergenze sanitarie di origine alimentare hanno un notevole impatto sulla sanità pubblica, sia in termini di salute collettiva che in termini economici, con riflessi sulla spesa sanitaria e sul sistema agro-alimentare. Al fine di contenere l'impatto dei focolai di MTA rendendo più efficace e tempestiva la tracciabilità delle fonti di infezione, in Emilia-Romagna è attivo un sistema di sorveglianza delle MTA. Il sistema persegue il miglioramento e l'integrazione dei sistemi di monitoraggio relativi alla MTA (medici, veterinari e alimentaristi) e l'allineamento agli standard europei.</p> <p>Il sistema di sorveglianza si articola su due percorsi integrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sistema di Sorveglianza delle Malattie Infettive: dalla segnalazione, attraverso il flusso dati della Sorveglianza Malattie Infettive (SMI) regionale, viene coinvolto il REFERENTE MTA dell'AUSL di competenza, il quale è responsabile del coordinamento dell'attività di indagine epidemiologica e dei rapporti col livello regionale fungendo da case-manager. Il referente MTA è la figura di raccordo aziendale dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Veterinari (SVET); b) sorveglianza di Laboratorio: gli isolati clinici di <i>Listeria monocytogenes</i> e <i>Salmonella</i> spp. vengono inviati al Centro di Riferimento Regionale per gli Enteropatogeni (Centro Enternet - IZSLER di Parma) che esegue la genotipizzazione con Whole-Genome Sequencing (WGS). L'individuazione di cluster genomici che possono costituire potenziali focolai viene effettuata mediante tecniche di epidemiologia genomica. Il Centro di Riferimento Regionale riceve ed analizza anche gli isolati provenienti dalle matrici alimentari e animali del territorio regionale, supportando con evidenze epidemiologico-molecolari le indagini per l'identificazione delle sorgenti dei focolai. <p>Per rendere più rapida ed efficace la condivisione delle informazioni necessarie alle indagini dei focolai di infezione è stata creata una piattaforma informatizzata regionale cui accedono i tre attori fondamentali ovvero: Centro di Riferimento Regionale, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna e Azienda Usl, rappresentata dal referente MTA. La piattaforma consente lo scambio di informazioni in tempo reale contribuendo all'integrazione intersettoriale del sistema di sorveglianza</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 (e s.m.i) sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) - DIRETTIVA 2003/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio - DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/300 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2019 che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 8 aprile 2020, concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e

	<p>mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019. (Rep. Atti n. 61/CSR 8 aprile 2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlgs.n.27 del 2 febbraio del 2 febbraio 2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b) c) d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117 - Dlgs n.32 del 2 febbraio 2021 " Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n.117. - Decreto-legge n.42 del 22 marzo 2021"Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. - Legge 21 maggio 2021, n. 71 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare". <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 - Deliberazione n.152 dello 08/02/2021 del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Direzione generale Cura della Persona, salute e welfare avente per oggetto "Recepimento dell'Intesa redatta , ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, N.131, tra il Governo , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza di alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) N. 2017/625 e dell'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/300della Commissione del 19 febbraio 2019. 	
OBIETTIVO GENERALE	Efficace identificazione delle sorgenti alimentari dei focolai di MTA per l'identificazione dei fattori di rischio e la riduzione del rischio, assicurando il rintraccio dell'alimento con conseguente attivazione del sistema di allerta al fine del ritiro/richiamo dell'alimento pericoloso.	
OBIETTIVI SPECIFICI	Aumentare le competenze in materia di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti, degli operatori sanitari dei servizi preposti alla sicurezza alimentare (SIAN, SVET) attraverso iniziative mirate di formazione Migliorare la qualità della sorveglianza delle MTA attraverso l'incremento dell'integrazione operativa del Centro di Riferimento Regionale per gli Enteropatogeni che integra la sorveglianza di laboratorio medica e veterinaria.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Nelle MTA condurre i controlli secondo la normativa di riferimento e le procedure delle ACL. Negli avvelenamenti da ingestione di funghi effettuare il controllo raccogliendo le evidenze contenute nella scheda regionale "intervento per sospetto avvelenamento da funghi"	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Scheda controllo ufficiale e scheda non conformità. Compilazione scheda regionale "Intervento per sospetto avvelenamento da funghi"	
FLUSSI INFORMATIVI	Flussi informativi da ACL ad ACR	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Valore atteso
Controlli ufficiali effettuati nell'ambito dell'indagine per MTA	Controlli effettuati da operatori SIAN -SVET a seguito di sospetto di malattia trasmessa da alimenti	100%
Campioni e tamponi di superficie	Controlli effettuati da operatori SIAN -SVET a seguito di sospetto di malattia trasmessa da alimenti	100%
Partecipazione al programma regionale di formazione degli operatori sanitari sulle malattie trasmesse da alimenti	Programmi di formazione regionali	Partecipazione di tutti gli operatori SIAN SVET coinvolti nelle indagini relative alle MTA
NOTE	Fonte dei dati SMI -Centro Enernet	
	Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Flusso zoonosi SINZOO	

Tr.6 Piano Specifico IGIENE URBANA VETERINARIA

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 Igiene urbana veterinaria. Controllo delle popolazioni sinantropiche. Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni di cani

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale e ambiente

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Nella società gli animali d'affezione sono diventati parte integrante della nostra vita e sempre più spesso considerati a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare. Quasi una famiglia italiana su due convive con un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto. Il positivo aumento della sensibilità nei confronti degli animali è stato solo in parte accompagnato da una progressiva consapevolezza di cognizioni sui diritti dell'animale e sui doveri del proprietario che vive in compagnia di un animale domestico d'affezione.</p> <p>È quindi importante attuare le disposizioni atte ad assicurare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, verificarne l'identificazione, incentivare le Attività assistite con animali (AAA) per l'assistenza di anziani e bambini, al fine di giungere a modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali.</p> <p>Per raggiungere le suddette finalità oltre alle modalità di detenzione degli animali d'affezione, sono rilevanti le metodiche del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di animali sinantropici o selvatici che, in assenza di predatori specifici, si sono notevolmente riprodotte nelle città (piccioni e gabbiani) e nelle nostre campagne (nutrie).</p> <p>Ai fini della tutela delle persone, degli animali e dell'ambiente è necessario prevenire e perseguire l'utilizzo e la detenzione di esche o di bocconi avvelenati</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13/11/1987 - Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008 n. 130 che sancisce che l'UE e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. - Accordo 6/2/2003 tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - D.P.C.M. 28/2/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" - Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" - OM 18/12/08 e s.m.i. norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati - OM 3/3/2009, cani pericolosi prevede una partecipazione dei Servizi Veterinari alla gestione di queste problematiche - OM 21 luglio 2009 - O.M. 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali d'affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs 163/2006 - DM 26/11/09 "Percorsi formativi per i proprietari di cani" - O.M. 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e s.m.i. <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"; - DGR n. 339/2004 "Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchip" - L.R. n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" e s.m.i.

	<ul style="list-style-type: none"> - DGR n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali “e s.m.i. - DGR n. 647/2007. Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica della delibera n. 394/2006 - DGR n. 679/2015 “Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali” - DGR n. 2040/2013 “approvazione della disciplina per l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato” 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Tutelare la salute pubblica, il benessere degli animali d'affezione e degli animali utilizzati in spettacoli e l'ambiente, tramite la promozione di modalità corrette di convivenza tra persone e animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e soprattutto di benessere degli animali, verificando le corrette modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento di spettacoli con animali, compresa l'attività circense.</p> <p>In situazioni di alterato equilibrio di popolazioni animali selvatiche e sinantropiche libere nel contesto urbanizzato, mediante sopralluoghi, verifiche, monitoraggio, effettuare valutazioni, sia a supporto di decisioni di competenza delle pubbliche Amministrazioni, sia di efficacia rispetto ad azioni già intraprese.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Effettuare i seguenti controlli o attività secondo le modalità stabilite da Delibere e Linee Guida regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli per la verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip, unico sistema ufficiale d'identificazione, per ridurre il fenomeno del randagismo - ispezioni presso le attività connesse al commercio di animali d'affezione quali negozi di vendita di animali, pensioni per animali, attività di toelettatura ed addestramento, nonché fiere e mercati che si avvalgono dell'esposizione di animali - rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti o altre pertinenti certificazioni per i Paesi extraeuropei - visite sanitarie degli animali morsi ai fini della profilassi antirabbica (nelle more della applicazione della nuova normativa europea) e la contestuale “Classificazione del rischio” provocato da cani con aggressività non controllata, sia negli episodi di morsicatura sia su segnalazione, al fine di attivare idonei percorsi di gestione o recupero comportamentale degli animali, con registrazione del caso nel database Anagrafe regionale animali d'affezione - in caso di sospetto avvelenamento, invio al laboratorio analisi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, di esche sospette o di carcasse di animali deceduti, al fine dell'identificazione dell'eventuale sostanza venefica - controllo nello svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e verificare i requisiti tecnici previsti, e le relative autorizzazioni, per la detenzione di animali, in particolare esotici, utilizzati nell'attività circense - controlli su segnalazione di presunti maltrattamenti di animali; - rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sulla congruità e l'efficacia di programmi di gestione e controllo delle popolazioni di animali sinantropi quali colombi, gabbiani, ecc. - rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sull'efficacia della gestione e del controllo delle popolazioni di muridi e di altri animali infestanti quali le nutrie realizzare programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici volti al contenimento degli animali infestanti. 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>A livello di ACL, selezionare le strutture connesse al commercio di animali da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo gli standard di frequenza minima previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale. Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC o copia verbale d'ispezione Inserimento dei dati nel sistema informativo locale.</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Da ACL ad ACR rendicontazione dati attività (schede Sisvet)</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Dati relazione Sisvet. Anagrafe Regionale Animali Affezione (ARAA)
	Formula	Risultato atteso
Strutture connesse al commercio di animali d'affezione	n. strutture controllate / n. strutture esistenti	20%

Fiere e mercati con esposizione animali	n. eventi controllati / n. eventi segnalati	100%
Rilascio passaporti per cani, gatti e furetti	n. documenti rilasciati / n. documenti richiesti	100%
Visite sanitarie animali morsicatori	n. animali controllati / n. segnalazioni in cui è identificabile il proprietario dell'animale	100%
Sospetti avvelenamenti segnalati	n. avvelenamenti gestiti/ n. avvelenamenti segnalati	100%
Gare di equidi nelle manifestazioni popolari e circhi equestri con animali	n. controlli eseguiti / n. eventi segnalati	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti da dati relazione annuale SISVET		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute		
<p>ANAGRAFE CANINA – Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà; art. 8 delle L. 14/8/1991 n. 281 – Accordo Stato-regioni del 6/2/2003 art.4, comma 1, lett. B) e c9; Decreto interministeriale 6/5/2008, Accordo stato-regioni del 24 gennaio 2013.</p> <p>1. Invio, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta in materia di randagismo nell'anno precedente, coerente con quanto previsto dall'art.2, comma 2, del DM 6/5/2008: invio, corretto e completo, entro la data prevista</p> <p>2. Aggiornamento periodico dell'anagrafe nazionale (art.1, lett. f) dell'Accordo Stato-Regioni del 24/1/2013): tutti gli aggiornamenti consecutivi hanno un intervallo <= 30 giorni</p>		

Tr.7 Piano Specifico PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione

D10 Igiene urbana veterinaria. Controllo delle popolazioni sinantropiche. Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni di cani

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale e ambiente

D14 Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale (L. 281/91 art. 2 c.12, L. 120/2010 e s.m.i. Nuovo codice della strada art. 31)

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>La presenza di cani vaganti o randagi, abbandonati o di proprietà, mette a rischio in primis il benessere degli animali, ma determina anche situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità di persone ed animali, costituendo fattore di rischio per la diffusione di zoonosi. Anche l'incontrollato incremento numerico delle colonie di gatti che vivono in libertà può causare rischi per il benessere degli stessi, per la sanità pubblica e per la fauna selvatica protetta. La Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha demandato alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina. La regione Emilia-Romagna già dal 1988 aveva normato in materia e con LR n. 27/2000 ha definito le competenze dei Comuni, delle province e delle Aziende USL, stabilendo i criteri per l'identificazione degli animali d'affezione, cani, gatti e furetti, mediante "microchip" e per la realizzazione di campagne di limitazione delle nascite. Con il progetto 2.19 "Realizzazione di campagne informative ai fini della prevenzione del Randagismo" del PRP 2015-2018, la Regione si propone, attraverso la progettazione e la realizzazione di campagne informative, di favorire il possesso responsabile e incentivare l'iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici (cani, gatti, furetti) all'anagrafe canina. Attraverso queste azioni si intende migliorare la corretta relazione uomo/animale, disincentivare l'abbandono degli animali, facilitare la restituzione ai proprietari dei soggetti eventualmente smarriti e incentivare l'adozione dei cani dei canili.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nazionali DPR n. 320/1954 Regolamento di Polizia veterinaria - L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" - OM 6/8/08 e successive proroghe <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - LR 27/2000 - DGR n. 139 del 07/02/2011 (procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione) - DGR n. 1892 del 19/12/11 (progetto regionale per il controllo delle nascite dei cani ricoverati nelle strutture pubbliche di ricovero e di proprietà appartenenti a categorie socialmente deboli e dei gatti delle colonie feline) - DGR n. 409 del 15/4/13 (Recepimento dell'Accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di Conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione); - DGR n. 1302 del 16/7/13 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti. Oasi e colonie feline) - DGR n. 1747 del 21/10/2019: programma di formazione e aggiornamento per operatori dei canili e gattili e volontari in tema di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo. assegnazione e concessione risorse alle aziende unità sanitarie locali; - DGR n. 1960 del 11/11/2019: Approvazione delle procedure e modalità per l'ammissione al contributo degli interventi strutturali in canili e gattili pubblici e per la costruzione di strutture temporanee di accoglienza per cani e gatti.
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Garantire le azioni necessarie alla limitazione del randagismo canino e felino con il fine di prevenire la diffusione delle zoonosi e tutelare il benessere degli animali.</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<p>A livello di ACR: progettare e realizzare campagne informative per favorire il possesso responsabile degli animali e incentivare l'iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici (cani, gatti, furetti) all'anagrafe canina.</p>

	A livello di ACL: effettuare ispezioni al fine di verificare la conformità della gestione e delle strutture di ricovero dei cani e dei gatti e tutelare il benessere e la salute degli animali ospitati; effettuare sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà.	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali effettuano ogni tre mesi ispezioni nei canili e gattili di competenza con le modalità e gli strumenti previsti dal manuale regionale per la tipologia di controllo. I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, e con l'Ordine provinciale dei medici veterinari, prevedono nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani ospiti dei canili, dei gatti delle strutture di ricovero (gattili, oasi feline) e delle colonie feline regolarmente istituite. Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero o presso ambulatori convenzionati e sono svolti da Veterinari dell'Azienda USL, dai veterinari addetti all'assistenza presso le strutture di ricovero oppure da veterinari convenzionati. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati nel data base Anagrafe Regionale Animali d'Affezione.	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. Rilascio al Gestore della struttura di SCU/SCU NC. Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. Registrazione degli interventi di sterilizzazione nel database Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA).	
FLUSSI INFORMATIVI	Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e nel database Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA).	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Relazione annuale Sisvet e Sistema Informativo Locale
	Formula	Risultato atteso
Controllo delle strutture di ricovero per cani e gatti	n. canili-gattili sottoposti ad ispezione/n. canili-gattili esistenti	100%
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti dalla relazione annuale schede Sisvet e dal Sistema Informativo Locale di ogni Azienda USL		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute		
ANAGRAFE CANINA – Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà; art. 8 delle L. 14/8/1991 n. 281 – Accordo Stato-regioni del 6/2/2003 art.4, comma 1, lett. B) e c9; Decreto interministeriale 6/5/2008, Accordo stato-regioni del 24 gennaio 2013. 1. Invio, entro il 31 marzo di ogni anno, della relazione sull'attività svolta in materia di randagismo nell'anno precedente, coerente con quanto previsto dall'art.2, comma 2, del DM 6/5/2008: invio, corretto e completo, entro la data prevista 2. Aggiornamento periodico dell'anagrafe nazionale (art.1, lett. f) dell'Accordo Stato-Regioni del 24/1/2013): tutti gli aggiornamenti consecutivi hanno un intervallo <= 30 giorni		

Tr.8 Piano Specifico SISTEMA DI ALLERTA

Area di intervento E – Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori

E10 Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Il Sistema di Allerta Rapido RASFF (Rapid Alert System for food and feed) è istituito con il Reg. (CE) 178/2002; nello specifico l'Art.50 individua tale sistema sotto forma di rete a cui partecipano la Commissione, gli Stati Membri e l'EFSA. Questo sistema ha il compito di notificare i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti e mangimi ed è stato esteso anche ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) con il Reg. (CE) n. 1935/2004 e ai mangimi per animali da affezione (pet food) con il Reg. CE n. 183/2005.</p> <p>Le notifiche del sistema di allerta vengono gestite sia attraverso lo scambio di informazioni tra i punti di contatto e-mail della rete RASFF sia attraverso la piattaforma internet iRASFF. La caratteristica fondamentale del sistema è fornire informazioni in modo strutturato al fine di rendere efficace e rapido lo scambio delle comunicazioni e le azioni conseguenti da parte delle Autorità competenti interessate a garantire, quindi, l'efficace tutela della salute umana, della salute animale e dell'ambiente.</p> <p>Le notifiche sono classificate in tre tipologie principali: notifiche di allarme con gestione prioritaria, notifiche per informazione e notifiche di respingimento alla frontiera.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare – Reg. (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE – Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi – Reg. (UE) n. 625/2017 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 1715/2019 del 30 settembre 2019 stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" (Rep. Atti n.50/CSR del 5 maggio 2021) – Accordo sancito il 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (Rep. Atti n. 2334) – Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 201/CSR 8 novembre 2018) – Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019 (Rep. Atti n. 61/CSR 8 aprile 2020)

	<ul style="list-style-type: none"> - Nota DGISAN n. 14584 del 15 maggio 2009 “Segnalazione di allerta rapida a seguito di riscontro di cattive condizioni igieniche di conservazione” - Nota DGISAN n. 22660 del 31 maggio 2016 “Procedure per il richiamo da parte degli OSA di prodotti non conformi ai sensi del Reg. (CE) 178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore” - Nota DGISAN n. 24170 del 10 giugno 2016 “Piattaforma interattiva iRASFF per la trasmissione delle notifiche di allerta” con relative “Linee guida per la corretta compilazione delle sezioni della scheda di notifica online” - Nota DGISAN n. 47556 del 15 dicembre 2016 “Regolamento (CE) 178/2002 Procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati” - Nota DGISAN n. 44118 del 17 novembre 2017 “Miglioramento RASFF, commercio elettronico e raccomandazioni” - Nota DGISAN n. 47428 del 14 dicembre 2017 “Aggiornamento procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti non conformi, ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002” - Nota DGISAN n. 68646 del 10 dicembre 2019 “Sistemi RASFF, Assistenza amministrativa e Frodi” <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGR n. 724 del 22/05/2006 Recepimento in attuazione dell’Accordo, ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs. n. 281/97, tra il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome, delle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fine della sanità pubblica”. - Determinazione dirigenziale n. 4034 del 20/04/2010 Modifica e integrazione alla determinazione n. 5240 del 15/06/2009 “Linee guida regionali sistema di allerta alimenti -mangimi in attuazione alla delibera di giunta regionale n.308 del 23/03/2009. - DGR n. 67 del 21/01/2019 Recepimento di Linee guida nazionali di Intesa Stato-Regioni per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi. - Nota PG/2019/110638 del 29/01/2019 Delibera di Giunta Regionale n. 67 del 21/01/2019 avente ad oggetto: “Recepimento di Linee guida nazionali di Intesa Stato-Regioni per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi”. - DGR n.1671 del 25/10/2021 avente ad oggetto: "recepimento dell'intesa del 5 maggio 2021" (Rep. Atti n.50/CSR) tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di Allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti".
<p>OBIETTIVO GENERALE</p>	<p>Tutelare la salute del consumatore tramite la gestione integrata, rapida, coordinata ed uniforme in ambito regionale, delle attività necessarie alla rintracciabilità e al ritiro dell’alimento o del mangime non considerato sicuro e/o dell’eventuale richiamo dello stesso (<i>recall</i>) nel caso in cui il prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza, sia già stato esitato al consumo, sia agendo direttamente nel territorio di competenza che notificando alle altre autorità interessate la non conformità riscontrata tramite l’implementazione delle informazioni necessarie nel portale iRASFF</p> <p>Assicurare il rapido ed efficace scambio delle informazioni tra il nodo regionale e i competenti SIAN e SVET dei DSP delle Aziende USL regionali, al fine di garantire la tempestività nelle azioni conseguenti a livello territoriale.</p> <p>Garantire una uniforme ed efficace gestione del sistema relativamente agli scambi di informazione tra i competenti SIAN e SVET delle Aziende USL regionali e gli altri componenti della rete RASFF nazionale, rappresentati dalle Regioni e Province Autonome e dal Ministero della Salute, attraverso il monitoraggio di tali flussi informativi.</p>
<p>OBIETTIVI SPECIFICI</p>	<p>Attivare e gestire i sistemi di Allerta relativi agli alimenti, ai mangimi e ai MOCA secondo le procedure codificate a livello nazionale, regionale e locale, curando il caricamento completo di tutte le informazioni necessarie e l’inoltro delle notifiche originali e dei follow-up nella piattaforma iRASFF e il contestuale scambio di informazioni tra i punti di contatto e-mail della rete RASSF.</p>
<p>MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI</p>	<p>Gestire lo scambio di informazioni, sia da parte dell’autorità competente regionale che locale attraverso i punti di contatto e-mail della rete nazionale RASSF e attraverso la piattaforma iRASSF al fine di consentire alle autorità competenti il controllo ufficiale sui processi produttivi e sulla corretta attuazione delle procedure di ritiro /richiamo dei prodotti oggetto di notifica da parte degli OSA.</p>

REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Registrazione dei controlli mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC Rilascio all'Operatore del settore di SCU, SCU/NC Inserimento dei dati nel sistema informativo aziendale	
FLUSSI INFORMATIVI	Da ACL a altre ACL della regione, alla ACR e ACC Da ACC e ACR a ACL	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	Schede SIAN, SISVET, Sistema Allerta Nazionale
	Formula	Valore atteso
Gestione di sistema di allerta ricevuti	n. sistemi di allerta gestiti /n. sistema di allerta ricevuti attraverso i flussi ufficiali	100%
NOTE		
Fonte dei dati Sistemi informativi locali e regionali, piattaforma iRASSF		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non presenti		

Tr.9 Piano Specifico EMERGENZE EPIDEMICHE

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali

D7 Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche nelle popolazioni animali

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

<p>ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE</p>	<p>Alcune malattie animali, la cui insorgenza si configura come “emergenza epidemica” (malattie ex lista A dell'OIE, malattie elencate categoria A ed emergenti Regolamento UE 2016/429, Reg UE 2018/1882, Reg UE 2020/687), richiedono l'adozione di misure di controllo che devono essere attuate, con il coinvolgimento di risorse straordinarie, in tempi estremamente rapidi.</p> <p>In situazione ordinaria, quando non è presente l'infezione sul territorio, i servizi sanitari devono comunque pianificare azioni per la preparazione degli interventi in emergenza. Al momento dell'emergenza dovranno essere attuate tutte le azioni previste dai piani di emergenza.</p>
<p>PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO</p>	<p>Comunitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») - Regolamento (UE) 2018/1629 e smi che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale); - Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate; - Regolamento (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; - Regolamento (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; - Regolamento UE 2020/690 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti; - Regolamento (UE) 2020/2002 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni; - Regolamento UE 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana; - Regolamento 2021/620 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie. <p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_0_file.pdf; - D.L.gs. 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; - Decreto legislativo n. 274/2006 “attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica”; - Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; - Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 n.362 che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a “misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”; - D.P.R. 15 novembre 1996, n. 657 Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle; - Decreto legislativo 9 luglio 2005, n. 225 attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “Lingua blu” degli ovini; - D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina; - Legge 218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; - DM n. 298 del 1989; - Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; - Manuali operativi nazionali per influenza aviaria, pesti suine nei domestici, peste suina africana nei selvatici, malattie vescicolari, malattia di Newcastle; <p>Regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPGR 38/006 con cui è stata costituita l’Unità di Crisi regionale, modificata con DGR n. 977 del 27 luglio 2020 - Recepimento del piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della peste suina africana e piano di eradicazione in regione Sardegna per il 2020", approvazione linee guida per la applicazione del piano in regione Emilia-Romagna. Costituzione nucleo di coordinamento tecnico regionale.
OBIETTIVO GENERALE	Garantire sistemi di intervento efficaci per la gestione dei focolai delle malattie infettive degli animali
OBIETTIVI SPECIFICI	Verificare che la ditta in convenzione con la Regione sia pronta per gli interventi nei focolai. Mantenere complete ed efficienti le dotazioni di materiali e DPI necessari per gli interventi nei focolai da parte dei servizi veterinari delle AUSL. Preparare il personale dei servizi veterinari delle AUSL agli interventi nei focolai esercitazioni o simulazioni. A seguito di casi di malattia svolgere tutte le azioni previste dai manuali operativi e provvedere al riconoscimento degli indennizzi spettanti agli allevatori.
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Il servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna effettua controlli “in loco” (tramite apposita check list) e/o documentali con frequenza trimestrale per verificare che la ditta in convenzione per gli interventi nei focolai rispetti i requisiti previsti dalla convenzione stessa in termini di dotazioni di personale, mezzi, materiali, attrezzature e organizzazione interna. I servizi veterinari delle AUSL verificano almeno annualmente la composizione dei kit di emergenza (dotazioni di materiali per il primo intervento in emergenza) eliminando il materiale scaduto o in scadenza e integrandolo con quanto necessario; provvedono alla revisione annuale dei turboventilatori e alla verifica della disponibilità a magazzino degli altri DPI e dei materiali di scorta. I servizi veterinari delle AUSL organizzano per il proprio personale almeno una esercitazione/simulazione all’anno che interessi una delle malattie a maggior rischio per la nostra regione. Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna organizza almeno una simulazione/esercitazione ogni due anni coinvolgendo tutte le AUSL. Al termine predisponde una relazione con le criticità emerse e gli elementi da migliorare. In caso di sospetto di malattia e successivamente di conferma i Servizi Veterinari delle AUSL attuano le azioni previste dai manuali operativi nazionali specifici per la malattia. L’ Azienda USL attiva l’Unità di crisi locale e la Regione l’Unità di Crisi Regionale. L’ Azienda USL predisponde le proposte di Atti del Sindaco per il sequestro, le misure di estinzione del focolaio e l’indennizzo spettante all’allevatore. Il Sindaco emana gli atti di sua competenza. Per gli indennizzi la Regione ha individuato la seguente procedura: l’Azienda USL provvede all’erogazione diretta ai beneficiari, la Regione rimborsa all’ Azienda USL l’intera somma versata. Il SEER coordina le indagini epidemiologiche e provvede ad elaborare i dati e alla segnalazione dei contatti a rischio alle Aziende USL competenti o, se interessate, alle altre Regioni. Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, anche tramite l’Unità di Crisi Regionale, coordina gli interventi da parte delle Aziende USL, tiene i contatti con

	il Ministero della Salute, con le altre Regioni, con le Associazioni di categoria e con la Direzione Generale regionale Agricoltura caccia e pesca.	
REGISTRAZION E ATTIVITÀ	Registrazione degli interventi in fase di sospetto o di focolaio confermato utilizzando la Scheda di Controllo Ufficiale (SCU). Registrazione dei dati e relazione relativa ad animali abbattuti e distrutti, prodotti e materiali distrutti da rilasciare all'OSA controfirmata.	
FLUSSI INFORMATIVI	In fase di preparazione dell'emergenza: invio della scheda di controllo della ditta in convenzione da parte del servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica alla Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione. In fase di emergenza: invio da parte dei servizi veterinari delle Aziende USL dei dati relativi al focolaio di malattia tramite schede MALINF.1 (apertura focolaio) e MALINF.2 (chiusura focolaio). Registrazione del focolaio di malattia infettiva epidemica in SIMAN da parte del SEER. Invio della documentazione relativa agli indennizzi dai Servizi veterinari della Azienda USL al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione per la successiva trasmissione dei dati al Ministero della salute.	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	VETINFO SIMAN
	Formula	Risultato atteso
	NON PREVISTI	
NOTE		
Fonte dei dati I dati sono ottenuti da VETINFO SIMAN		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

Tr.10 Piano Specifico EMERGENZE NON EPIDEMICHE

Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria

ANALISI CONTESTO MOTIVAZIONE	<p>La Pianificazione delle emergenze che interessano la popolazione e gli animali è richiesta nell'ambito dell'attuazione del Piano regionale per la prevenzione 2020-2025, nonché dal Decreto Legislativo 1/2018 "Codice della Protezione civile", il quale all'articolo 2, comma 6, stabilisce che la gestione dell'emergenza consiste "nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione". Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, in attuazione del Piano regionale per la prevenzione 2015-2018, ha elaborato un proprio Piano per la gestione delle emergenze di competenza dei Dipartimenti di sanità Pubblica, articolato in diversi modelli operativi di intervento.</p> <p>Le disposizioni del codice della Protezione Civile, la Regione Emilia-Romagna con DGR 1679/2019 ha approvato l'"Accordo per il soccorso degli animali d'affezione in caso di calamità" e con DGR 978/2020 ha approvato l'"Accordo per il soccorso degli animali in allevamento in caso di calamità". Questi accordi prevedono una specifica organizzazione dei Servizi Veterinari territoriali, nonché l'attivazione del Comitato Tecnico regionale e dei Comitati tecnici locali.</p>	
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	<p>Nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 281/1991 e s.m.i, - L. 120/2010 - D.Lgs 1/2018 "Codice della Protezione civile" - Piano regionale della Prevenzione 2015-2018 - Piano nazionale della Prevenzione 2020 – 2025 	
OBIETTIVO GENERALE	<p>Condividere ed applicare su tutto il territorio di competenza specifiche procedure di prevenzione e intervento finalizzate a garantire pronta risposta, soccorso, gestione, messa in sicurezza degli animali e più in generale svolgere funzione di supporto alla popolazione colpita da calamità, avente animali al seguito.</p>	
OBIETTIVI SPECIFICI	<p>Definire procedure condivise con il Sistema nazionale e regionale della protezione civile relativamente ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soccorso e messa in sicurezza degli animali, in relazione alla loro specie; - evacuazione di strutture con animali; - accoglienza di animali presso canili e gattili siti nel territorio regionale; - allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali; - allestimento di presidi veterinari mobili; - supporto all'organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali; - assistenza e trasporto di animali durante le emergenze; - collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile per il soccorso e la messa in sicurezza degli animali d'affezione e allevamento; 	
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	<p>Definizione di gruppi tecnici interdisciplinari di lavoro. Formalizzazione di procedure operative specifiche.</p>	
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	<p>Approvazione di documenti ed atti formali (deliberazioni di giunta regionale e determinazioni dirigenziali)</p>	
FLUSSI INFORMATIVI	<p>Comunicazioni e procedure di attivazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile alle AUSL e attivazione da parte dei Servizi veterinari di tutti i soggetti competenti.</p>	
INDICATORI DI PROCESSO	Fonte dei dati	
	Formula	Risultato atteso
		Attivazione delle unità di crisi locali
NOTE		
Indicatori relativi a debiti informativi con Ministero della Salute Non previsti		

Allegato D: Modello di scheda di Piano Specifico per i Servizi SIAN e SVET delle AUSL Regione Emilia Romagna

DPCM 12 gennaio 2017 (indicare i riferimenti specifici per ogni anno)

ANALISI DEL CONTESTO E MOTIVAZIONE	Indicare la situazione epidemiologica del territorio regionale, i profili di salute, lo stato sanitario delle popolazioni, i dati di non conformità rilevati in precedenza. Precisare le motivazioni del Piano (Es. Mandato normativo) e descrivere le finalità.
PRINCIPALI DOCUMENTI E NORME DI RIFERIMENTO	Indicare in sequenza, le fonti normative aggiornate comunitarie, nazionali e regionali. L'elenco deve riportare la normativa specifica essenziale riferita al settore /piano.
OBIETTIVO GENERALE	Definire con chiarezza l'obiettivo generale del piano
RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DEL PIANO	Indicare il Responsabile della struttura organizzativa e i diversi responsabili individuati a livello territoriale.
RISORSE NECESSARIE	Indicare le risorse tecniche necessarie Es: vestiario monouso, dispositivi di protezione individuale, materiale di consumo, ecc.
OBIETTIVI SPECIFICI	Indicare chiaramente ogni obiettivo specifico espresso in maniera misurabile e rapportato con un indicatore.
RISULTATI DEI CONTROLLI ANNO PRECEDENTE	Riportare gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente
MODALITÀ OPERATIVE E STRUMENTI	Descrivere le modalità per la programmazione e la esecuzione dell'attività, con riferimento agli strumenti di controllo regionali.
REGISTRAZIONE ATTIVITÀ	Descrivere gli obblighi di registrazione delle attività di Controllo Ufficiale e alimentazione dei sistemi informativi locali e nazionali.
STANDARD DI VALUTAZIONE	% di attesa di copertura dell'attività
FLUSSI INFORMATIVI	Descrivere i Flussi informativi interni e quelli nei confronti della Autorità Competente Regionale con le rispettive scadenze
DESCRIZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Elenco degli Operatori da sottoporre a controllo, in base ai criteri stabiliti
TEMPO DI LAVORO STIMATO	Descrivere il tempo di lavoro stimato per la realizzazione del Piano , per l'Equipe e individuale.

Il Piano Regione Integrato 2020 – 2022 è
stato approvato con Deliberazione di
Giunta n. 489 del 04/04/2022